

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I (<i>Comunicazioni</i>)	
	PARLAMENTO EUROPEO	
	INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA	
(2001/C 103 E/001)	P-0041/00 di Marie Isler Béguin alla Commissione Oggetto: Ampliamento della darsena di Escombreras, Murcia, Spagna (Risposta complementare)	1
(2001/C 103 E/002)	E-0112/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Deviazione di una linea di alta tensione in località Merza (Galizia) (Risposta complementare)	3
(2001/C 103 E/003)	P-0641/00 di Paul Rübig al Consiglio Oggetto: L'Austria e l'allargamento dell'UE	3
(2001/C 103 E/004)	E-0813/00 di Michl Ebner al Consiglio Oggetto: Possibile ritiro della domanda di adesione della Svizzera	4
(2001/C 103 E/005)	E-0884/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Necessità di un'ispezione comunitaria per la certificazione del Porto di Laxe (Galizia) quale posto di ispezione frontaliero	5
(2001/C 103 E/006)	E-1182/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Ampliamento e sicurezza nucleare	6
(2001/C 103 E/007)	E-1183/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Ampliamento e difesa dell'ambiente	7
(2001/C 103 E/008)	E-1184/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Importazione carne agli ormoni USA	9
(2001/C 103 E/009)	E-1407/00 di Jeffrey Titford alla Commissione Oggetto: Frode e corruzione nell'Unione europea	10
(2001/C 103 E/010)	P-1410/00 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Consumo di latte proveniente da mucche malate	11
(2001/C 103 E/011)	E-1463/00 di Jillian Evans alla Commissione Oggetto: Effetti dell'acido solfidrico sulla salute umana	12

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2001/C 103 E/012)	E-1473/00 di Alejandro Agag Longo alla Commissione Oggetto: Raccomandazione sui grandi orientamenti di politica economica	13
(2001/C 103 E/013)	E-1547/00 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Microfinanze e riduzione della povertà	14
(2001/C 103 E/014)	E-1609/00 di Elspeth Attwooll alla Commissione Oggetto: Microcredito	14
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1547/00 e E-1609/00	14
(2001/C 103 E/015)	P-1583/00 di Jonathan Evans alla Commissione Oggetto: HRP Refrigerants Ltd. — Imminente adozione di un nuovo regolamento destinato a sostituire il regolamento (CE) n. 3093/94 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono — Contingenti di importazione degli idroclorofluorocarburi	15
(2001/C 103 E/016)	E-1619/00 di Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Stanziamenti per la riduzione dei tassi di nitrato	16
(2001/C 103 E/017)	E-1627/00 di Albert Maat e Struan Stevenson alla Commissione Oggetto: Salmone geneticamente modificato	17
(2001/C 103 E/018)	E-1637/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Situazione attuale del settore lattiero	18
(2001/C 103 E/019)	E-1639/00 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari alla ristrutturazione dei settori agricoli e dell'allevamento	19
(2001/C 103 E/020)	E-1672/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Pagamento di imprenditori e fornitori (Risposta complementare)	20
(2001/C 103 E/021)	E-1703/00 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Organi per il controllo dei prodotti alimentari ecologici	20
(2001/C 103 E/022)	E-1705/00 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Importazione di alcol in Svezia	21
(2001/C 103 E/023)	E-1707/00 di Karin Riis-Jørgensen alla Commissione Oggetto: Licitazione privata	22
(2001/C 103 E/024)	E-1737/00 di Ioannis Souladakakis al Consiglio Oggetto: Finanziamento delle regioni insulari dell'Unione europea	23
(2001/C 103 E/025)	E-1753/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Fondo europeo di sviluppo	24
(2001/C 103 E/026)	E-1754/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Accordi regionali di partenariato economico	26
(2001/C 103 E/027)	E-1769/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Polemiche sull'impiego delle sovvenzioni Conver da parte del comune olandese di Den Helder e sospetto storno di fondi	26
(2001/C 103 E/028)	E-1770/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Inchiesta per l'accertamento di possibili frodi in relazione all'uso improprio di sovvenzioni Conver da parte del comune olandese di Den Helder	27
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1769/00 e E-1770/00	27
(2001/C 103 E/029)	E-1807/00 di Marialiese Flemming alla Commissione Oggetto: Illecita cattura di balene nei Caraibi	28
(2001/C 103 E/030)	E-1808/00 di Baroness Sarah Ludford alla Commissione Oggetto: Diritti dell'uomo in Turchia	29
(2001/C 103 E/031)	E-1818/00 di Cristiana Muscardini e Sergio Berlato alla Commissione Oggetto: Sottrazione di finanziamenti al settore agricolo	30
(2001/C 103 E/032)	E-1883/00 di Emilio Menéndez del Valle alla Commissione Oggetto: Conflitti in Africa	30

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 103 E/033)	E-1888/00 di Jean-Claude Fruteau alla Commissione Oggetto: L'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche	31
(2001/C 103 E/034)	E-1897/00 di Ingo Friedrich alla Commissione Oggetto: Diffusione di manifesti da parte della Direzione generale della politica regionale della Commissione . . .	32
(2001/C 103 E/035)	E-1902/00 di Baroness Sarah Ludford alla Commissione Oggetto: Semi geneticamente modificati	33
(2001/C 103 E/036)	E-1909/00 di María Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Assegnazione di risorse del quadro comunitario di sostegno dell'UE per il miglioramento della rete secondaria nella provincia di Granada	34
(2001/C 103 E/037)	E-1912/00 di Pasqualina Napolitano e Giovanni Procacci alla Commissione Oggetto: Limitazione di circolazione di cittadini dell'Unione europea in territorio cipriota	34
(2001/C 103 E/038)	E-1913/00 di Armando Cossutta alla Commissione Oggetto: Presenza di amianto nella Scuola europea di Lussemburgo	35
(2001/C 103 E/039)	E-1922/00 di Nicholas Clegg alla Commissione Oggetto: Delfini	37
(2001/C 103 E/040)	E-1954/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Mancata conservazione di posti di lavoro nonostante un investimento sovvenzionato dell'impresa di paste alimentari MISKO S.A.	38
(2001/C 103 E/041)	E-1958/00 di Mario Mauro, Johan Van Hecke e Antonio Tajani alla Commissione Oggetto: Violazione dei diritti umani nell'Uganda settentrionale	38
(2001/C 103 E/042)	E-1959/00 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Violazione della normativa comunitaria per quanto riguarda la costruzione sul fiume Guadiato (provincia di Cordoba, Spagna) della nuova diga di La Breña	39
(2001/C 103 E/043)	E-1971/00 di José Ribeiro e Castro al Consiglio Oggetto: CIG — documento della Presidenza portoghese	41
(2001/C 103 E/044)	P-1990/00 di Maria Sanders-ten Holte alla Commissione Oggetto: Villaggi culturali d'Europa	41
(2001/C 103 E/045)	E-1993/00 di Jürgen Zimmerling alla Commissione Oggetto: Commercio elettronico	42
(2001/C 103 E/046)	P-2003/00 di Daniela Raschhofer al Consiglio Oggetto: Sanzioni nei confronti dell'Austria	44
(2001/C 103 E/047)	P-2007/00 di Reinhold Messner alla Commissione Oggetto: Impatto del traffico aereo dell'aeroporto di Milano Malpensa, Italia	45
(2001/C 103 E/048)	P-2008/00 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Rischio ambientale e risanamento del polo industriale di Milazzo	46
(2001/C 103 E/049)	E-2019/00 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Contrabbando di plutonio e litio 6 — Controlli di sicurezza Euratom	47
(2001/C 103 E/050)	E-2022/00 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Estradizione di un cittadino greco dalle carceri egiziane a quelle greche	48
(2001/C 103 E/051)	E-2032/00 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Aiuti all'Africa	49
(2001/C 103 E/052)	P-2043/00 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Difesa di funzionari condannati ingiustamente	50
(2001/C 103 E/053)	P-2045/00 di Carlos Costa Neves alla Commissione Oggetto: Revisione del Poseima	51
(2001/C 103 E/054)	E-2047/00 di Heinz Kindermann alla Commissione Oggetto: Liquidazione dei conti del FEAOG	52

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2001/C 103 E/055)	E-2050/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Sostanze vietate nella produzione di vini, superalcolici e altre bevande alcoliche	53
(2001/C 103 E/056)	E-2053/00 di Pedro Marset Campos alla Commissione Oggetto: Livelli di inquinamento a Cartagena (Murcia, Spagna)	54
(2001/C 103 E/057)	E-2055/00 di Pervenche Berès alla Commissione Oggetto: Autoveicoli GPL	56
(2001/C 103 E/058)	P-2062/00 di Kyösti Virrankoski alla Commissione Oggetto: Guida fitosanitaria obbligatoria e venditore privato	57
(2001/C 103 E/059)	E-2083/00 di Eija-Riitta Korhola alla Commissione Oggetto: Esecuzione negli Stati membri di test sulle colture GM relativamente alla loro sicurezza alimentare	57
(2001/C 103 E/060)	E-2084/00 di Eija-Riitta Korhola alla Commissione Oggetto: Orientamenti della Commissione per il test e la valutazione dell'innocuità delle colture GM	58
(2001/C 103 E/061)	E-2086/00 di Eija-Riitta Korhola alla Commissione Oggetto: Test sulle colture GM negli Stati membri	58
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2083/00, E-2084/00 e E-2086/00	58
(2001/C 103 E/062)	E-2088/00 di Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Disabili e trasporti aerei	59
(2001/C 103 E/063)	E-2094/00 di Gianfranco Dell'Alba alla Commissione Oggetto: Norme comunitarie in materia di prodotti fitosanitari	60
(2001/C 103 E/064)	E-2103/00 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Beneficiari di prestazioni del Parlamento europeo	62
(2001/C 103 E/065)	E-2106/00 di Christopher Heaton-Harris al Consiglio Oggetto: Convenzione del 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee	63
(2001/C 103 E/066)	E-2107/00 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Riforma della Commissione	63
(2001/C 103 E/067)	E-2108/00 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Riforma della Commissione	64
(2001/C 103 E/068)	E-2111/00 di María Rodríguez Ramos e Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Coltura delle nespole in confronto ad altre varietà di frutta nel quadro dell'OCM degli ortofrutticoli . . .	65
(2001/C 103 E/069)	E-2112/00 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Applicazione dell'articolo 87 del TCE nella pratica concernente gli aiuti al settore dell'elettricità in Spagna	65
(2001/C 103 E/070)	E-2124/00 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Dati statistici sul finanziamento della PAC	66
(2001/C 103 E/071)	E-2127/00 di Benedetto Della Vedova alla Commissione Oggetto: Liberalizzazione dei servizi aeroportuali	67
(2001/C 103 E/072)	E-2128/00 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Rimborsi per spese sanitarie di cittadini italiani all'estero	68
(2001/C 103 E/073)	E-2129/00 di Jan Andersson alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni UE alle esportazioni e trasporti di bestiame vivo verso paesi terzi	69
(2001/C 103 E/074)	E-2134/00 di Klaus-Heiner Lehne alla Commissione Oggetto: Aiuti alle agenzie di viaggio	70
(2001/C 103 E/075)	E-2142/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Limite dell'1 % per gli OGM	70
(2001/C 103 E/076)	E-2143/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: CCR e test per i livelli di OGM	71
(2001/C 103 E/077)	E-2147/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Sego per sapone	72

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 103 E/078)	E-2148/00 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Inquinamento del fiume Belcaire nella Vall d'Uixó (Comunità valenciana, Spagna)	73
(2001/C 103 E/079)	E-2149/00 di María Sornosa Martínez e Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Benzina in Spagna — struttura di mercato e prezzi dei carburanti	74
(2001/C 103 E/080)	E-2152/00 di Giorgio Celli alla Commissione Oggetto: Antenna onde corte nel Comune di Argenta (FE)	76
(2001/C 103 E/081)	E-2164/00 di Ioannis Marínos alla Commissione Oggetto: Importazione in regime preferenziale di prodotti agricoli dai paesi terzi	76
(2001/C 103 E/082)	E-2167/00 di Ioannis Souladakakis al Consiglio Oggetto: Comportamento irrequieto dei militari della KFOR a Skopje	77
(2001/C 103 E/083)	E-2168/00 di Ioannis Souladakakis alla Commissione Oggetto: Comportamento irrequieto dei militari della KFOR a Skopje	78
(2001/C 103 E/084)	E-2169/00 di Ioannis Souladakakis alla Commissione Oggetto: Stabilità nell'ERIM	78
(2001/C 103 E/085)	E-2170/00 di Ioannis Souladakakis al Consiglio Oggetto: Stabilità nell'ERIM	79
(2001/C 103 E/086)	E-2174/00 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Miglioramento delle condizioni di vita delle donne nell'ambiente rurale della Sierra di Malaga (Spagna)	80
(2001/C 103 E/087)	E-2187/00 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Attacchi contro braccianti asserviti e attivisti per i diritti umani in India	81
(2001/C 103 E/088)	E-2188/00 di Avril Doyle al Consiglio Oggetto: I diamanti e i conflitti in Africa	82
(2001/C 103 E/089)	E-2189/00 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Piloni per la telefonia mobile	83
(2001/C 103 E/090)	E-2191/00 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Valutazione della posizione adottata dal Commissario Chris Patten rispetto al sig. Javier Solana	84
(2001/C 103 E/091)	E-2194/00 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Costruzione di un complesso di multisale cinematografiche nel Puerto del Grau (Castellón-Spagna)	84
(2001/C 103 E/092)	E-2198/00 di Gilles Savary alla Commissione Oggetto: Coordinamento europeo in materia di assicurazioni	85
(2001/C 103 E/093)	E-2201/00 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Danni provocati dalla pioggia di cenere dell'Etna	86
(2001/C 103 E/094)	E-2202/00 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Progetto di aeroporto intercontinentale in Sicilia	87
(2001/C 103 E/095)	E-2203/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Partecipazione della regione fiamminga al programma europeo GreenLight	88
(2001/C 103 E/096)	E-2211/00 di Salvador Garriga Polledo al Consiglio Oggetto: Diritto di libera associazione	89
(2001/C 103 E/097)	P-2213/00 di Anna Karamanou al Consiglio Oggetto: Azione penale contro tredici iraniani di religione ebraica	89
(2001/C 103 E/098)	E-2217/00 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Distruzione della foresta tropicale e palme da olio nel Borneo	90
(2001/C 103 E/099)	E-2222/00 di Bernard Poignant alla Commissione Oggetto: Mercato interno e immatricolazione dei veicoli	91
(2001/C 103 E/100)	E-2227/00 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: L'utilizzo dei fari può ridurre il numero degli incidenti?	92

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 103 E/101)	E-2232/00 di Elisa Damião al Consiglio Oggetto: Accordo tra il Sudafrica e l'Unione europea	93
(2001/C 103 E/102)	P-2237/00 di Jean-Claude Fruteau alla Commissione Oggetto: Frodi nelle importazioni di banane (Risposta complementare)	93
(2001/C 103 E/103)	E-2241/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Aumento della velocità massima dei trattori agricoli e forestali a ruote	94
(2001/C 103 E/104)	P-2247/00 di Maurizio Turco al Consiglio Oggetto: Opus Dei e diritto di riservatezza dei funzionari europei	95
(2001/C 103 E/105)	P-2250/00 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Aliquote fiscali	96
(2001/C 103 E/106)	E-2252/00 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Direttiva sulle acque di balneazione e bagni a contatto della natura	97
(2001/C 103 E/107)	E-2254/00 di Anna Karamanou alla Commissione Oggetto: Azione penale contro tredici iraniani di religione ebraica	98
(2001/C 103 E/108)	E-2259/00 di José Salafranca Sánchez-Neyra alla Commissione Oggetto: Minoranze cristiane in Egitto	99
(2001/C 103 E/109)	E-2261/00 di Brice Hortefeux al Consiglio Oggetto: Spazio Schengen: cooperazione tra i servizi preposti al controllo alle frontiere degli Stati membri	100
(2001/C 103 E/110)	E-2269/00 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Questioni relative alle assicurazioni in Russia	101
(2001/C 103 E/111)	E-2271/00 di Jean-Claude Fruteau alla Commissione Oggetto: Frode sulle importazioni di banane	102
(2001/C 103 E/112)	E-2272/00 di Vincenzo Lavarra, Giovanni Procacci e Giovanni Pittella alla Commissione Oggetto: Difesa del metodo di produzione e della qualità delle mozzarelle	102
(2001/C 103 E/113)	E-2273/00 di Armando Cossutta alla Commissione Oggetto: Riforma OCM riso	103
(2001/C 103 E/114)	E-2274/00 di Antonio Tajani alla Commissione Oggetto: Costruzione linea alta velocità Roma-Napoli e raddoppio linea ferroviaria FM2 Roma-Lunghezza	104
(2001/C 103 E/115)	E-2277/00 di Gianfranco Fini e Francesco Turchi alla Commissione Oggetto: Misure a salvaguardia della produzione europea di nocciole	105
(2001/C 103 E/116)	E-2386/00 di Antonio Tajani, Stefano Zappalà e Francesco Fiori alla Commissione Oggetto: Proroga degli aiuti comunitari a favore dei produttori di nocciole	106
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2277/00 e E-2386/00 data dal sig. Fischler in nome della Commissione	106
(2001/C 103 E/117)	P-2282/00 di Elizabeth Lynne alla Commissione Oggetto: Scuole europee	107
(2001/C 103 E/118)	E-2284/00 di Ulla Sandbæk al Consiglio Oggetto: Gli omicidi di Racak	107
(2001/C 103 E/119)	E-2286/00 di Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Agente fiscale in Francia	108
(2001/C 103 E/120)	E-2288/00 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione	109
(2001/C 103 E/121)	E-2293/00 di James Nicholson al Consiglio Oggetto: Aiuto umanitario al Sudan meridionale	110
(2001/C 103 E/122)	E-2295/00 di Jaime Valdivielso de Cué al Consiglio Oggetto: Commercio	111

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2001/C 103 E/123)	E-2301/00 di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya alla Commissione Oggetto: Impianti di depurazione alle Baleari	111
(2001/C 103 E/124)	E-2302/00 di Carmen Cerdeira Morterero alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali per Ceuta nel periodo 2000-2006	112
(2001/C 103 E/125)	E-2304/00 di Carmen Cerdeira Morterero alla Commissione Oggetto: Programma Interreg e Ceuta	112
(2001/C 103 E/126)	E-2306/00 di Carmen Cerdeira Morterero alla Commissione Oggetto: Programma URBAN e Ceuta	112
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2302/00, E-2304/00 e E-2306/00	112
(2001/C 103 E/127)	E-2310/00 di Raffaele Costa al Consiglio Oggetto: Aiuti comunitari alle colture di nocciole e castagne	113
(2001/C 103 E/128)	E-2311/00 di Marco Cappato al Consiglio Oggetto: Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia dell'Unione europea	114
(2001/C 103 E/129)	E-2312/00 di Marco Cappato al Consiglio Oggetto: Task Force operativa europea dei capi di polizia	114
(2001/C 103 E/130)	E-2317/00 di Erik Meijer al Consiglio Oggetto: Neutralità europea nei conflitti interni in Colombia	116
(2001/C 103 E/131)	P-2322/00 di Hartmut Nassauer alla Commissione Oggetto: Disparità nella tassazione del combustibile diesel negli Stati membri dell'UE	117
(2001/C 103 E/132)	E-2329/00 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Politica comune della pesca	119
(2001/C 103 E/133)	E-2331/00 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Gestione del Fondo sociale europeo nelle isole Canarie	120
(2001/C 103 E/134)	E-2551/00 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Contributi del Fondo sociale europeo a favore della Comunità autonoma delle Canarie	120
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2331/00 e E-2551/00	120
(2001/C 103 E/135)	E-2332/00 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Violazione delle normative in materia di tutela dei diritti d'autore ad opera dei centri sociali	121
(2001/C 103 E/136)	E-2333/00 di Gunilla Carlsson alla Commissione Oggetto: Trasporto di animali	122
(2001/C 103 E/137)	P-2335/00 di Maria Berger alla Commissione Oggetto: Sospetto di violazione del regolamento 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. Esportazioni di energia da parte del gestore CEZ di Temelin	123
(2001/C 103 E/138)	P-2336/00 di Georg Jarzembowski alla Commissione Oggetto: Eventuale esproprio di terreno in Spagna e sovvenzioni UE	124
(2001/C 103 E/139)	E-2338/00 di John Bowis alla Commissione Oggetto: Diritti dell'uomo in Birmania	125
(2001/C 103 E/140)	E-2344/00 di Jean Lambert alla Commissione Oggetto: Costruzione di una linea ad alta tensione a Tenerife (Canarie)	126
(2001/C 103 E/141)	E-2346/00 di Olivier Dupuis al Consiglio Oggetto: Connivenza tra trafficanti e autorità antidroga	127
(2001/C 103 E/142)	E-2349/00 di Véronique Mathieu alla Commissione Oggetto: Protezione civile e catastrofi naturali o tecnologiche	128
(2001/C 103 E/143)	E-2352/00 di Mauro Nobilia alla Commissione Oggetto: I finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo per l'isola di St. Maarten	129

Numero d'informazione	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2001/C 103 E/144)	E-2353/00 di Adriana Poli Bortone e Sergio Berlato alla Commissione Oggetto: Riduzione dei costi di gestione delle aziende agricole	130
(2001/C 103 E/145)	E-2354/00 di Mario Mauro, Giorgio Lisi e Antonio Tajani al Consiglio Oggetto: Violazione del principio di non discriminazione e della concorrenza in relazione alla situazione degli insegnanti nelle scuole parificate.	131
(2001/C 103 E/146)	P-2359/00 di Marialiese Flemming alla Commissione Oggetto: Centrale nucleare di Temelin	132
(2001/C 103 E/147)	P-2362/00 di María Rodríguez Ramos alla Commissione Oggetto: Direttive di negoziato del capitolo agricolo dell'Accordo di libero scambio con il Maghreb	133
(2001/C 103 E/148)	E-2363/00 di Jens-Peter Bonde al Consiglio Oggetto: Deroga alla Danimarca in merito all'UEM	134
(2001/C 103 E/149)	E-2364/00 di Lissy Gröner al Consiglio Oggetto: Tariffe postali non omogenee nell'UE	134
(2001/C 103 E/150)	E-2367/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Conseguenze sulla risicoltura delle proposte della Commissione concernenti la revisione del regolamento in materia	135
(2001/C 103 E/151)	E-2368/00 di Ioannis Marinos alla Commissione Oggetto: Ampio ricorso alla tortura in Turchia	136
(2001/C 103 E/152)	E-2369/00 di Roger Helmer alla Commissione Oggetto: Politica della pesca	137
(2001/C 103 E/153)	E-2370/00 di Robert Evans alla Commissione Oggetto: Lavoro in stato di servitù	137
(2001/C 103 E/154)	E-2371/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Dischi DVD e concorrenza	138
(2001/C 103 E/155)	E-2378/00 di Marjo Matikainen-Kallström alla Commissione Oggetto: Fonti energetiche rinnovabili e energia idroelettrica	139
(2001/C 103 E/156)	E-2379/00 di Christine De Veyrac alla Commissione Oggetto: Programmi comunitari in materia di istruzione, di formazione professionale e di gioventù	140
(2001/C 103 E/157)	E-2381/00 di Antonio Tajani e Giorgio Lisi alla Commissione Oggetto: Fenomeno delle mucillagini nel mare Adriatico	141
(2001/C 103 E/158)	E-2384/00 di Christopher Huhne al Consiglio Oggetto: Tempi di risposta alle interrogazioni parlamentari	142
(2001/C 103 E/159)	E-2387/00 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Regime linguistico 10 luglio 2000 per le informazioni destinate ai consumatori	143
(2001/C 103 E/160)	E-2396/00 di Lucio Manisco, Patricia McKenna, Elena Paciotti e Giovanni Fava al Consiglio Oggetto: Commercio degli organi umani esplantati da condannati a morte nella Repubblica popolare cinese	143
(2001/C 103 E/161)	E-2398/00 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Trasporto e distribuzione di prodotti alimentari nell'isola di Ginostra	144
(2001/C 103 E/162)	E-2401/00 di Monica Frassoni alla Commissione Oggetto: Trasposizione del diritto comunitario in materia di rifiuti in Italia	145
(2001/C 103 E/163)	P-2404/00 di Sylvia-Yvonne Kaufmann al Consiglio Oggetto: Morte di rifugiati alle frontiere esterne dell'UE	146
(2001/C 103 E/164)	P-2405/00 di Diana Wallis al Consiglio Oggetto: Progetto di posizione comune sulla direttiva concernente il diritto d'autore	146
(2001/C 103 E/165)	E-2413/00 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Discarica di rifiuti urbani a Logroño (Spagna)	147

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2001/C 103 E/166)	E-2414/00 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Progetto di costruzione di un cementificio e di sfruttamento di una cava di pietra nella Sierra de Alconera	148
(2001/C 103 E/167)	P-2421/00 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: La riforma dell'OCM del riso	149
(2001/C 103 E/168)	E-2423/00 di Sylvia-Yvonne Kaufmann alla Commissione Oggetto: Perdite nei raccolti in Germania settentrionale e orientale	150
(2001/C 103 E/169)	E-2425/00 di Jeffrey Titford alla Commissione Oggetto: Norme della Commissione europea sulla misura delle siepi e di altri confini territoriali	151
(2001/C 103 E/170)	E-2426/00 di Jeffrey Titford alla Commissione Oggetto: Articolo 297 (ex articolo 224) del trattato che istituisce la Comunità europea	152
(2001/C 103 E/171)	E-2427/00 di Jeffrey Titford al Consiglio Oggetto: Forza militare di reazione rapida dell'Unione europea	153
(2001/C 103 E/172)	E-2428/00 di Jeffrey Titford alla Commissione Oggetto: Rimozione del veto nazionale sulle imposte e altri settori	155
(2001/C 103 E/173)	E-2430/00 di Gorka Knörr Borràs al Consiglio Oggetto: Popoli	155
(2001/C 103 E/174)	E-2436/00 di Mario Mantovani, Antonio Tajani e Stefano Zappalà al Consiglio Oggetto: Il sistema di «spionaggio» Echelon	156
(2001/C 103 E/175)	E-2469/00 di Mario Mantovani, Antonio Tajani e Stefano Zappalà al Consiglio Oggetto: Il sistema di «spionaggio» Echelon	156
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2436/00 e E-2469/00	157
(2001/C 103 E/176)	E-2444/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Strade a scorrimento veloce per collegare Santiago a Lugo e Lugo a Ourense, in Galizia	158
(2001/C 103 E/177)	E-2448/00 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Isole	158
(2001/C 103 E/178)	E-2468/00 di Paulo Casaca, Isidoro Sánchez García, Margie Sudre, Roy Perry, Mariotto Segni e Jean-Claude Fruteau alla Commissione Oggetto: Isole	158
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2448/00 e E-2468/00	159
(2001/C 103 E/179)	E-2458/00 di Charles Tannock al Consiglio Oggetto: Ritiro dei passaporti a presunti hooligans da parte delle autorità tedesche	159
(2001/C 103 E/180)	E-2460/00 di Armando Cossutta al Consiglio Oggetto: Aggressione a giornalisti italiani	160
(2001/C 103 E/181)	E-2487/00 di Raffaele Costa al Consiglio Oggetto: Comportamento assunto dagli agenti olandesi nella giornata conclusiva degli Europei di calcio	160
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2460/00 e E-2487/00	160
(2001/C 103 E/182)	P-2463/00 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Esportazione di bestiame in Egitto	161
(2001/C 103 E/183)	E-2481/00 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Animali da macello: castrazione durante il trasporto navale	161
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-2463/00 e E-2481/00	162
(2001/C 103 E/184)	E-2464/00 di Charles Tannock al Consiglio Oggetto: Sanzioni OMS (banane)	162
(2001/C 103 E/185)	P-2472/00 di Juan Izquierdo Collado alla Commissione Oggetto: Tracciato del treno ad alta velocità Madrid-Levante	163

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 103 E/186)	P-2476/00 di Piia-Noora Kauppi alla Commissione Oggetto: Aliquote di accisa sull'alcool — deroghe a favore di Finlandia e Svezia	163
(2001/C 103 E/187)	E-2485/00 di Isidoro Sánchez García al Consiglio Oggetto: Relazioni esterne dell'Unione europea con l'America latina durante la Presidenza francese	164
(2001/C 103 E/188)	E-2488/00 di Raffaele Costa al Consiglio Oggetto: Il lavoro carcerario	166
(2001/C 103 E/189)	E-2490/00 di Raffaele Costa al Consiglio Oggetto: Le condizioni carcerarie in Italia	166
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2488/00 e E-2490/00	166
(2001/C 103 E/190)	E-2497/00 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Incidenza della rete Natura 2000 sull'ambiente della provincia di Malaga (Spagna)	166
(2001/C 103 E/191)	E-2498/00 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Libro di testo sull'Unione europea	167
(2001/C 103 E/192)	E-2512/00 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Diciture speciali per la commercializzazione delle uova	167
(2001/C 103 E/193)	E-2515/00 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Rifiuti domestici	168
(2001/C 103 E/194)	E-2517/00 di Adriana Poli Bortone e Sergio Berlato alla Commissione Oggetto: Tutela dell'olio d'oliva genuino	169
(2001/C 103 E/195)	P-2518/00 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Piano urbano parcheggi a Roma, valutazione dell'impatto ambientale e informazione dei cittadini (Via Oslavia, Piazza Vescovo, Via Taranto, ecc.)	170
(2001/C 103 E/196)	E-2520/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Trasparenza delle sovvenzioni nazionali	171
(2001/C 103 E/197)	E-2523/00 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Centro tematico europeo per la conservazione della natura e direttiva sugli habitat	172
(2001/C 103 E/198)	E-2525/00 di Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: Corridoio 8	173
(2001/C 103 E/199)	P-2527/00 di Luciano Caveri alla Commissione Oggetto: Traforo del Monte Bianco	174
(2001/C 103 E/200)	E-2535/00 di Herbert Bösch alla Commissione Oggetto: Direttiva 94/45/CE del Consiglio sull'istituzione di un Comitato aziendale europeo	175
(2001/C 103 E/201)	E-2536/00 di John McCartin alla Commissione Oggetto: Relazione della commissione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino	176
(2001/C 103 E/202)	E-2539/00 di William Newton Dunn alla Commissione Oggetto: Verifica da parte della Commissione dei principi attivi contenuti negli erbicidi e nei pesticidi	177
(2001/C 103 E/203)	P-2543/00 di Adriana Poli Bortone alla Commissione Oggetto: Programma «Report»	177
(2001/C 103 E/204)	E-2552/00 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina	179
(2001/C 103 E/205)	E-2553/00 di Antonio Di Pietro alla Commissione Oggetto: Legislazione belga in materia di laboratori di biologia clinica	180
(2001/C 103 E/206)	E-2555/00 di Luciano Caveri al Consiglio Oggetto: Traforo del Monte Bianco	181
(2001/C 103 E/207)	E-2556/00 di Camilo Nogueira Román al Consiglio Oggetto: Le nazioni senza Stato e gli organi interni degli Stati in vista della riforma dei trattati nel quadro della Conferenza intergovernativa	181

Numero d'informazione	Sommario <i>(segue)</i>	Pagina
(2001/C 103 E/208)	E-2558/00 di Anneli Hulthén alla Commissione Oggetto: Produzione di canapa	182
(2001/C 103 E/209)	P-2560/00 di Elena Paciotti al Consiglio Oggetto: Rispetto dei diritti umani nel Bahrein	182
(2001/C 103 E/210)	P-2561/00 di Theodorus Bouwman alla Commissione Oggetto: Conseguenze ambientali dell'accresciuto volume del trasporto merci derivante dal commercio elettronico	184
(2001/C 103 E/211)	E-2565/00 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: IVA sui pedaggi	185
(2001/C 103 E/212)	E-2570/00 di Piia-Noora Kauppi alla Commissione Oggetto: Ripercussioni sulla popolazione di rondini delle norme sulle aziende zootecniche	185
(2001/C 103 E/213)	E-2573/00 di Armando Cossutta al Consiglio Oggetto: Monasteri serbi in Kosovo	186
(2001/C 103 E/214)	E-2574/00 di Armando Cossutta al Consiglio Oggetto: Incidente Jet ONU in Kosovo	187
(2001/C 103 E/215)	P-2577/00 di Sebastiano Musumeci al Consiglio Oggetto: Uso di mosti concentrati rettificati a danno del comparto vitivinicolo siciliano	188
(2001/C 103 E/216)	P-2578/00 di Johannes Blokland alla Commissione Oggetto: Limitazione del numero di lingue principali nell'elaborazione di un brevetto europeo uniforme	189
(2001/C 103 E/217)	P-2582/00 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di efficienza energetica per quanto riguarda i reattori delle lampade fluorescenti — accumulo di rifiuti	190
(2001/C 103 E/218)	E-2586/00 di Ursula Schleicher al Consiglio Oggetto: Emanazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di efficienza energetica per le apparecchiature in serie delle lampade fluorescenti — ripercussioni sulle PMI nell'Unione europea	190
(2001/C 103 E/219)	E-2590/00 di Isidoro Sánchez García al Consiglio Oggetto: Previsioni del Consiglio sulle misure da applicarsi alle regioni ultraperiferiche onde sviluppare l'articolo 299, paragrafo 2 del TCE	191
(2001/C 103 E/220)	E-2591/00 di Isidoro Sánchez García al Consiglio Oggetto: Mandato ufficiale del Consiglio alla Commissione per risolvere il contenzioso commerciale delle banane e valutazione del «carattere ultraperiferico»	192
(2001/C 103 E/221)	E-2595/00 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Bandiere blu	193
(2001/C 103 E/222)	E-2598/00 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Il finanziamento comunitario del settore della pesca in Portogallo	194
(2001/C 103 E/223)	E-2599/00 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Il mercato interno dei cavalli da trotto	195
(2001/C 103 E/224)	E-2602/00 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Riforma dell'OCM olio d'oliva	195
(2001/C 103 E/225)	E-2609/00 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: UEFA — Euro 2000 — Sanzioni contro giocatori portoghesi professionisti di calcio decise in violazione delle garanzie procedurali fondamentali	196
(2001/C 103 E/226)	E-2612/00 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Libera circolazione dei minorenni ai quali viene negato il passaporto	197
(2001/C 103 E/227)	P-2613/00 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Trasporti di animali vivi	198
(2001/C 103 E/228)	E-2615/00 di Anna Karamanou al Consiglio Oggetto: Immigrazione e sviluppo	199

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2001/C 103 E/229)	E-2621/00 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Disparità di condizioni per talune imprese	200
(2001/C 103 E/230)	E-2633/00 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Accordo in materia di pesca tra l'Unione europea e la Groenlandia	202
(2001/C 103 E/231)	E-2638/00 di Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: «Trasferimento di bandiera» verso altri Stati membri con il pretesto della libertà di stabilimento per gli equipaggi a bordo di battelli della navigazione interna in Germania	203
(2001/C 103 E/232)	E-2643/00 di Jaime Valdivielso de Cué al Consiglio Oggetto: Commercio	204
(2001/C 103 E/233)	E-2646/00 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Rischi presenti nelle fibre transizionali contenute nelle plastiline giocattolo e assimilabili a quelli comportati dall'amianto	204
(2001/C 103 E/234)	E-2661/00 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Persecuzione di cristiani nelle Molucche	205
(2001/C 103 E/235)	E-2664/00 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Disegno di legge sulla disciplina dei poteri investigativi	206
(2001/C 103 E/236)	E-2667/00 di Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Strategia di lotta al batterio della legionellosi	206
(2001/C 103 E/237)	P-2669/00 di Carlos Coelho alla Commissione Oggetto: Ritardo nei finanziamenti (Progetti pilota Alzheimer)	207
(2001/C 103 E/238)	P-2670/00 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Violazione della libertà di stampa nella zona settentrionale di Cipro controllata dalla Turchia	208
(2001/C 103 E/239)	E-2674/00 di Wolfgang Ilgenfritz alla Commissione Oggetto: Veicoli industriali MAN — Ricorso Kutschera — Procedimento n. IV/35.907/f-2	209
(2001/C 103 E/240)	E-2678/00 di Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Ritardi nel trattamento di progetti in materia di sviluppo	209
(2001/C 103 E/241)	E-2690/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Sostegno all'agricoltura e adesione della Polonia	210
(2001/C 103 E/242)	E-2691/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Sostegno all'agricoltura e adesione della Repubblica Ceca	211
(2001/C 103 E/243)	E-2695/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Sostegno all'agricoltura e adesione di Cipro	211
(2001/C 103 E/244)	E-2699/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Sostegno all'agricoltura e adesione dell'Ungheria	211
(2001/C 103 E/245)	E-2700/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Sostegno all'agricoltura e adesione della Slovenia	212
(2001/C 103 E/246)	E-2701/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Sostegno all'agricoltura e adesione dell'Estonia	212
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2690/00, E-2691/00, E-2695/00, E-2699/00, E-2700/00 e E-2701/00	212
(2001/C 103 E/247)	E-2708/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Fabbricazione delle banconote in euro	213
(2001/C 103 E/248)	E-2709/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Introduzione dell'euro	213
(2001/C 103 E/249)	E-2711/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Occupazione nelle imprese commerciali, nel settore pubblico e in altri ambiti	214
(2001/C 103 E/250)	E-2712/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Imprese nella UE	214

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
(2001/C 103 E/251)	E-2713/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Capitale di rischio	215
(2001/C 103 E/252)	E-2738/00 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Assistenza allo sviluppo in Perù	216
(2001/C 103 E/253)	P-2748/00 di Luisa Morgantini alla Commissione Oggetto: Irregolarità nell'accordo tra la CE e Israele	216
(2001/C 103 E/254)	P-2786/00 di Alain Lipietz alla Commissione Oggetto: Applicazione scorretta dell'accordo CE-Israel	217
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-2748/00 e P-2786/00	217
(2001/C 103 E/255)	P-2749/00 di Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Misure precauzionali nei confronti delle irregolarità nel quadro dell'FSE in Catalogna (Spagna)	218
(2001/C 103 E/256)	E-2761/00 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni UE per l'industria lattiero-casearia	219
(2001/C 103 E/257)	E-2782/00 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Distribuzione di biglietti per la Coppa del Mondo del 2006	219
(2001/C 103 E/258)	P-2799/00 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Tibet: partecipazione delle aziende europee AGIP e BP Amoco allo sfruttamento delle risorse petrolifere tibetane da parte della Repubblica Popolare Cinese	220
(2001/C 103 E/259)	E-2805/00 di Imelda Read alla Commissione Oggetto: Associazione produttori automobilistici giapponesi	221
(2001/C 103 E/260)	E-2814/00 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Cooperative	221
(2001/C 103 E/261)	E-2816/00 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Imposte locali	222
(2001/C 103 E/262)	P-2818/00 di Marco Cappato al Consiglio Oggetto: Relazione annuale del Consiglio sui diritti dell'uomo: seguito che il Consiglio intende dare alle richieste del PE	223
(2001/C 103 E/263)	P-2820/00 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Conducenti disabili alla guida	224
(2001/C 103 E/264)	P-2824/00 di Peter Skinner alla Commissione Oggetto: Traghetto operanti nel Canale della Manica	225
(2001/C 103 E/265)	P-2829/00 di Dorette Corbey alla Commissione Oggetto: Ammissione temporanea di determinate sostanze anticrittogamiche (articolo 15 del regolamento 451/2000)	226
(2001/C 103 E/266)	E-2830/00 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Attrezzature di gioco fornite dalle autorità locali	228
(2001/C 103 E/267)	P-2844/00 di Minerva Malliori alla Commissione Oggetto: Sostanze tossiche sugli aerei	228
(2001/C 103 E/268)	P-2851/00 di Mogens Camre alla Commissione Oggetto: Aiuti dell'Unione europea alle ONG in Danimarca	229
(2001/C 103 E/269)	E-2856/00 di Winfried Menrad alla Commissione Oggetto: Tutela dei consumatori nell'uso di materiali da costruzione che possono provocare un inquinamento chimico nelle abitazioni	230
(2001/C 103 E/270)	E-2861/00 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Mancanza di trasparenza nelle gare di appalto relative a opere previste in occasione delle Olimpiadi in Grecia	231
(2001/C 103 E/271)	P-2893/00 di Francesco Speroni alla Commissione Oggetto: Discriminazione fondata sul sesso relativamente all'obbligo di indossare determinati capi di abbigliamento	232
(2001/C 103 E/272)	P-2952/00 di Neil MacCormick alla Commissione Oggetto: Imposta per il cambiamento climatico	233

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2001/C 103 E/273)	P-2960/00 di Carlos Bautista Ojeda alla Commissione Oggetto: Variazione del prezzo del combustibile in Europa	233
(2001/C 103 E/274)	P-2971/00 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Competenze della Commissione relativamente alla protezione dei cani	234
(2001/C 103 E/275)	P-2973/00 di Andre Brie alla Commissione Oggetto: Utilizzazione di risorse del Fondo sociale europeo per un programma del governo della Repubblica federale di Germania a favore del lavoro giovanile nella Germania orientale	235
(2001/C 103 E/276)	E-2992/00 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Direttiva 89/665/CEE sulle procedure di ricorso in materia di appalti	236
(2001/C 103 E/277)	E-3028/00 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Livello di esecuzione degli stanziamenti d'impegno dei progetti del Fondo di coesione	236
(2001/C 103 E/278)	E-3040/00 di Joachim Wuermeling alla Commissione Oggetto: Discriminazione dei prodotti contenenti PVC in Danimarca	237
(2001/C 103 E/279)	E-3048/00 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Odontoiatri e odontotecnici	237
(2001/C 103 E/280)	P-3078/00 di Luckas Vander Taelen alla Commissione Oggetto: Giuria del concorso internazionale di architettura «Sentieri d'Europa»: parzialità, qualificazione e presenza di membri belgi	238
(2001/C 103 E/281)	P-3079/00 di Jonas Sjöstedt alla Commissione Oggetto: Base giuridica per l'operato della Commissione	240
(2001/C 103 E/282)	E-3115/00 di Brigitte Wenzel-Perillo alla Commissione Oggetto: Studi sull'allargamento UE	240
(2001/C 103 E/283)	E-3156/00 di Rainer Wieland alla Commissione Oggetto: Tassa di circolazione per le imbarcazioni da diporto in Grecia	241
(2001/C 103 E/284)	P-3201/00 di Françoise Grossetête alla Commissione Oggetto: Statuto dei raccoglitori familiari di frutta e dei produttori di acquavite	241
(2001/C 103 E/285)	P-3310/00 di Giuseppe Di Lello Finuoli alla Commissione Oggetto: Costruzione di opera edilizia in violazione di leggi	242
(2001/C 103 E/286)	E-3317/00 di John Bowis alla Commissione Oggetto: Finanziamenti UE a Londra	243
(2001/C 103 E/287)	E-3341/00 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori in possesso di un'automobile	243
(2001/C 103 E/288)	P-3361/00 di Barbara Weiler alla Commissione Oggetto: Discriminazione nei confronti degli insegnanti di lingua materna	244

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(2001/C 103 E/001)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0041/00**di Marie Isler Béguin (Verts/ALE) alla Commissione***(13 gennaio 2000)***Oggetto:** Ampliamento della darsena di Escombreras, Murcia, Spagna

La Commissione sta esaminando la possibilità di finanziare con il Fondo di coesione il progetto di ampliamento della darsena di Escombreras e di recupero della Baia di Portmán, presentato dall'Autorità portuale di Cartagena (Spagna).

Questo progetto non è stato sottoposto ad un'adeguata valutazione dell'impatto ambientale nonostante esso riguardi l'area di Punta de Aguilonas — Isla de Escombreras —, considerata zona importante per l'avifauna, in base alla direttiva 79/409/CEE⁽¹⁾, e minacci le popolazioni sottomarine di Posidonia oceanica delle Costas de Calblanque, considerate habitat naturale prioritario dalla direttiva sugli habitat 92/43 e proposte come sito d'interesse comunitario⁽²⁾. Sono state a malapena esaminate proposte alternative e non sono state trasmesse al Ministero per l'ambiente le relazioni ufficiali elaborate dall'amministrazione regionale competente e da altri organismi⁽³⁾, da prendere in considerazione nell'elaborazione della dichiarazione sull'impatto ambientale. Inoltre, le autorità regionali non hanno rispettato le direttive 85/337/CEE⁽⁴⁾ e 97/11/CE⁽⁵⁾, né il regolamento nazionale sullo stesso tema⁽⁶⁾, così come la legge regionale 1/1995⁽⁷⁾ riguardante la partecipazione tramite l'informazione pubblica e l'informazione al Consiglio regionale dell'ambiente. Una delle maggiori critiche mosse dagli organismi menzionati riguarda la sproporzione tra il recupero della Baia e le dimensioni dell'infrastruttura. D'altro canto, il progetto di recupero della Baia non è stato vincolato al risanamento ambientale della Sierra Minera, il che sarebbe stato più coerente e avrebbe consentito uno sviluppo turistico ragionevole, in conformità con le direttive di assetto territoriale regionale del 1995⁽⁸⁾. La Banca europea per gli investimenti ha emesso un parere negativo sul progetto in questione⁽⁹⁾.

Non sarebbe disposta la Commissione a finanziare con il Fondo di coesione il recupero della Baia di Portmán e il risanamento ambientale della Sierra Minera prima di qualsiasi grande opera infrastrutturale?

Quali misure intende prendere la Commissione in considerazione del mancato rispetto delle direttive 85/337/CEE e 97/11/CE, in particolare per quanto riguarda l'esame di alternative e l'informazione pubblica nel corso della valutazione del progetto presentato dall'Autorità portuale di Cartagena?

Quali misure intende essa inoltre prendere per garantire la protezione della zona di Punta de Aguilonas — Isla de Escombreras —, ivi compresi i fondali delle Costas de Calblanque?

Non ritiene la Commissione che dovrebbe essere applicato l'articolo 6 della direttiva 92/43 a qualsiasi progetto che riguarda questa zona? Dopo il disastro di Aznalcollar (Andalusia, Spagna) non ritiene la Commissione che sarebbe più opportuno effettuare a terra le operazioni di smaltimento e di trattamento dei rifiuti di scarico della Baia?

- (¹) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Non va dimenticato che la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione contro la Spagna per non aver ancora designato importanti zone per l'avifauna quali zone di protezione speciale, in base alla stessa direttiva.
- (²) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
- (³) Universidad de Murcia, Colegio Oficial de biólogos, Instituto Español de Oceanografía e Museo Nacional de Arqueología Submarina.
- (⁴) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
- (⁵) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
- (⁶) Cfr. Decreto reale 11 del 31 novembre 1988, in particolare il suo articolo 8.
- (⁷) Cfr. Legge regionale 1 sulla protezione dell'ambiente della Regione di Murcia, approvata l'8 marzo 1995.
- (⁸) Cfr. le direttive sull'assetto territoriale della Baia di Portmán e della Sierra Minera, approvate con decreto del 26 maggio 1995.
- (⁹) Nel suo parere, la Banca menziona tre problemi: il principale beneficiario del progetto è proprietario di quasi tutti i terreni adiacenti alla Baia; l'ampliamento della darsena di Escombreras non è giustificato e le operazioni di pulizia della Baia non implicherebbero il suo completo disinquinamento.

Risposta complementare
data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(26 settembre 2000)

Si invita l'onorevole parlamentare a riferirsi alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione orale H-364/00 dell'on. Carnero González durante l'ora delle interrogazioni del Parlamento nel mese di maggio 2000 (¹).

E' all'esame della Commissione la denuncia P-99/4212 nei riguardi del progetto menzionato dall'onorevole parlamentare per presunta infrazione a varie direttive ambientali, segnatamente la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, sulla conservazione dell'avifauna, e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora selvatiche. Nel quadro della disamina di queste denunce, la Commissione ha rivolto raccomandazioni alle autorità spagnole, da cui attende una risposta.

Dalle informazioni di cui la Commissione è venuta in possesso nel corso dell'istruzione della predetta procedura d'infrazione, risulta che il progetto di ampliamento della darsena di Escombreras e di recupero della Baia di Portmán è stato sottoposto a valutazione dell'impatto ambientale come prescritto dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

I prati di Posidonia oceanica delle Costas de Calblanque, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, non sono stati inclusi dalle autorità spagnole nel repertorio nazionale dei siti d'interesse comunitario (SIC) in vista del loro inserimento nella rete Natura 2000 di cui all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE. Poiché la Spagna ha già proposto un numero sufficiente di SIC per questo tipo di habitat, l'omissione della zona in questione non costituisce infrazione alla direttiva.

L'articolo 4 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, modificata dalla direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 1991 sui rifiuti (²), dispone che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente. I rifiuti che comportano un simile rischio, come i rifiuti tossici nella Baia di Portmán, dovrebbero essere decontaminati prima dello smaltimento, in modo da eliminarne i componenti pericolosi, oppure sotterrati o sottoposti a incenerimento. A questo riguardo, la Commissione è disposta ad esaminare, d'intesa con le autorità spagnole, ogni eventuale soluzione che queste volessero proporre al problema dei rifiuti nella Baia di Portmán.

(¹) Dibattiti del Parlamento europeo (maggio 2000).

(²) GU L 78 del 26.3.1991.

(2001/C 103 E/002)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0112/00**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione***(27 gennaio 2000)*

Oggetto: Deviazione di una linea di alta tensione in località Merza (Galizia)

Una linea di alta tensione di 400 kw, installata tra Meson do Vento in Galizia e la località Lindoso sulla frontiera portoghese, integrata in un programma operativo della Galizia per il periodo 1990-1993 che ha ottenuto il finanziamento del FES, è stata deviata su iniziativa dell'azienda pubblica Rede Eléctrica de Espanha, S.A. e con decisione della Giunta regionale della Galizia, dal tracciato approvato dalla Commissione per cui, contrariamente al progetto approvato, attraversa la località di Merza che conta 800 abitanti. La decisione della Giunta della Galizia adottata nel 1996 viola inoltre la normativa dell'Unione sulla lotta contro gli effetti nocivi provocati dalle radiazioni non ionizzanti che raccomanda, in questo caso, corridoi chiusi a qualsiasi attività permanente e privi di abitazioni e impone la realizzazione di studi preventivi di impatto ambientale nonché, e comunque, di garantire l'esistenza di sistemi di indennizzo ed esproprio. Si dà il caso, inoltre, che in località Merza si stia realizzando un'azione del programma Leader, gravemente pregiudicata dall'esistenza della linea irregolare di alta tensione. Dopo vari sforzi, né le autorità della Galizia né quelle spagnole hanno adottato le misure necessarie che loro incombono per ovviare alla situazione, per cui si chiede alla Commissione quali azioni intende infine realizzare per ovviare a tutte queste violazioni delle norme UE registrate a Merza, dando quindi ai suoi abitanti la debita soddisfazione?

**Risposta complementare
data dal sig. Barnier a nome della Commissione**

(3 luglio 2000)

Secondo le informazioni ricevute dalle autorità spagnole, non sembra esservi stata alcuna infrazione della normativa comunitaria riguardo al progetto citato dall'onorevole parlamentare. La deviazione della linea elettrica in questione sembra essere stata fatta conformemente alle regole allora vigenti.

Qualora l'onorevole parlamentare disponesse di informazioni attestanti il contrario, la Commissione sarebbe disposta ad esaminare più a fondo la questione con le autorità spagnole.

(2001/C 103 E/003)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0641/00**di Paul Rübig (PPE-DE) al Consiglio***(25 febbraio 2000)*

Oggetto: L'Austria e l'allargamento dell'UE

Dopo 30 anni di partecipazione socialista al governo si è ora formata in Austria una coalizione di centro destra sostenuta da una maggioranza stabile del 57 % dei parlamentari. Inoltre, più del 70 % della popolazione austriaca non ha votato per il partito socialdemocratico (SPÖ).

Aderendo all'iniziativa promossa e coordinata dal presidente del Consiglio e presidente dell'internazionale socialista, 13 Stati dell'UE hanno deciso, in sede congiunta, provvedimenti relativi all'Austria.

Dal canto loro, per l'appunto in questa fase, 11 Stati candidati si sforzano di adattare i loro sistemi giuridici e sviluppare l'economia di mercato per poter aderire all'UE. Ciò premesso:

ritiene il Consiglio che la succitata decisione sia atta a confortare i paesi candidati, specie i più piccoli, nella loro valutazione positiva dei vantaggi di una adesione all'UE e della salvaguardia della propria identità nazionale (come peraltro garantito all'articolo 6, paragrafo 3, del trattato sull'UE)?

Come valuta il Consiglio questo *modus operandi* alla luce dell'articolo 7 del trattato sull'UE?

Sono stati rispettati i meccanismi tesi ad appurare un'eventuale violazione dei principi dell'UE?

Potrebbe il Consiglio citare, se del caso, la data alla quale il Governo austriaco è stato invitato a pronunciarsi?

Risposta

(10 novembre 2000)

Le misure a cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare sono state espresse in una dichiarazione rilasciata dal Primo Ministro portoghese a nome dei Governi di quattordici Stati membri. La dichiarazione non è vincolante per il Consiglio.

Il Consiglio non ha espresso alcuna opinione al riguardo e non è pertanto in grado di rispondere a nessuno dei punti sollevati dall'Onorevole Parlamentare.

(2001/C 103 E/004)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0813/00

di Michl Ebner (PPE-DE) al Consiglio

(20 marzo 2000)

Oggetto: Possibile ritiro della domanda di adesione della Svizzera

La linea adottata dagli altri 14 Stati membri nei confronti dell'Austria ha suscitato reazioni critiche all'interno e all'esterno dell'Unione. In Svizzera, il gruppo del Partito popolare svizzero (Schweizerische Volkspartei) ha chiesto in un'interrogazione urgente al Consiglio federale di ritirare la domanda di adesione all'Unione europea per non compromettere la votazione sui negoziati bilaterali. Nel documento si afferma che l'abbandono dell'obiettivo strategico di un'adesione all'UE è ormai ineluttabile, in quanto lo sconcertante caso dell'Austria avrebbe rivelato anche agli irriducibili fanatici dell'UE il vero volto di Bruxelles.

Mentre l'Unione europea affronta il tema del proprio ampliamento, che dovrebbe costituire l'occasione per superare definitivamente una divisione durata secoli, la strategia di isolamento adottata nei confronti dell'Austria aliena all'UE le simpatie di moltissimi cittadini europei, così come dei paesi candidati.

Il boicottaggio decretato nei confronti della Repubblica austriaca svuota di ogni contenuto espressioni ripetute tanto di frequente quali «partenariato europeo», «cooperazione europea», «coesione dell'Europa».

Con l'iniziativa «Dialogo sull'Europa» avviata nel febbraio scorso, la Commissione si propone di contribuire, insieme al Parlamento europeo, all'avvio di un dibattito pubblico sull'Europa. L'obiettivo è quello di ravvicinare maggiormente l'Europa ai cittadini. Contemporaneamente, sembra che la Presidenza del Consiglio, isolando politicamente Vienna, stia facendo tutto il possibile per presentare l'Unione in una luce sfavorevole e fare in modo che i suoi cittadini non riescano più a capirla. Malauguratamente, tutto ciò porta acqua al mulino delle forze contrarie all'UE. Inoltre, è purtroppo un dato di fatto che in Svizzera la decisione dei 14 Stati membri, unita a comportamenti come quello del ministro degli Esteri belga o del ministro delle Finanze francese, ha fatto ripiombare la politica di integrazione dell'UE al livello in cui si trovava anni fa.

Alla luce di quanto sopra, può il Consiglio far sapere come e quando intende attuare attraverso il dialogo anziché attraverso l'esclusione l'impegno a favore della democrazia, della tolleranza e della cooperazione, per tutti i paesi e tutti i cittadini dell'Unione?

Risposta

(10 novembre 2000)

Le misure a cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare sono state espone in una dichiarazione rilasciata dal Primo Ministro portoghese a nome dei Governi di quattordici Stati membri. La dichiarazione non è vincolante per il Consiglio.

Il Consiglio non ha espresso alcuna opinione al riguardo e non è pertanto in grado di rispondere a nessuno dei punti sollevati dall'Onorevole Parlamentare.

(2001/C 103 E/005)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0884/00

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(22 marzo 2000)

Oggetto: Necessità di un'ispezione comunitaria per la certificazione del Porto di Laxe (Galizia) quale posto di ispezione frontaliero

La direttiva 90/675/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, dispone all'articolo 9, paragrafo 3 che gli Stati membri debbono sottoporre alla Commissione l'elenco dei posti di ispezione frontalieri (P.I.F.). Prima della scadenza fissata al 31 marzo 1991, lo Stato spagnolo ha presentato il suo elenco in cui non figurava il Porto di Laxe (Galizia), pur essendo conforme a uno dei tipi di PIF portuali. Questo porto, specializzato nello scarico dei tonnidi, ha compiuto particolari sforzi per soddisfare i requisiti e i criteri stabiliti dalla direttiva per poter figurare tra i posti di ispezione frontalieri portuali. Tra le prime misure per adeguare questo porto ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria, nel settembre 1994 è stata ultimata la costruzione di un locale di ispezione adibito alle funzioni enunciate nella direttiva. Nel frattempo, sia la Commissione che le competenti autorità spagnole hanno disatteso l'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva summenzionata non effettuando le ispezioni al fine di verificare se i requisiti erano stati rispettati per inserire il Porto di Laxe tra i posti di ispezione frontalieri. Le conseguenze di questa inazione e negligenza da parte di entrambe le amministrazioni stanno recando gravi pregiudizi economici, soprattutto per quanto riguarda le navi frigorifere.

E' consapevole la Commissione del fatto che le autorità spagnole e essa stessa non hanno agito con la tempestività necessaria? Intende essa adottare quanto prima le misure atte a garantire il rispetto della normativa comunitaria, affinché il Porto di Laxe sia inserito nell'elenco dei posti di ispezione frontalieri?

⁽¹⁾ GU L 373 del 31.12.1990, pag. 1.

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(12 maggio 2000)

Attualmente, i posti di ispezione frontalieri sono approvati a norma della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽¹⁾, che ha abrogato e sostituito la direttiva 90/675/CE⁽²⁾. Gli Stati membri erano tenuti ad approvare le norme necessarie per l'applicazione della direttiva entro il 1° luglio 1999. L'articolo 6 della direttiva 97/78/CE stabilisce che, per figurare nell'elenco, «un posto di ispezione frontaliero deve essere proposto dallo Stato membro dopo che l'autorità competente abbia accertato il rispetto delle condizioni previste dall'allegato II della presente direttiva e dalla decisione 92/525/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che fissa le condizioni relative al riconoscimento dei posti di ispezione frontalieri della Comunità incaricati dei controlli veterinari all'atto dell'introduzione di prodotti provenienti da paesi terzi⁽³⁾ Esso deve essere poi ispezionato dalla Commissione, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro.»

Il porto di Laxe non è stato oggetto di un'ispezione da parte della Commissione in quanto le autorità spagnole non ne hanno proposto il riconoscimento come posto di ispezione frontaliero indipendente. Per sapere se dette autorità hanno effettuato o meno un'ispezione, sarebbe più opportuno porre ad esse tale quesito.

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998.

⁽²⁾ GU L 373 del 31.12.1990.

⁽³⁾ GU L 331 del 17.11.1992.

(2001/C 103 E/006)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1182/00

di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(12 aprile 2000)

Oggetto: Ampliamento e sicurezza nucleare

Secondo i dati dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, dal 1993 ad oggi gli incidenti nelle centrali sono stati 508, più di uno a testa per ognuno dei 434 impianti attivi nel mondo, dove il 16 % dell'energia usata è ormai di origine nucleare. In Europa la percentuale è più elevata proprio nei Paesi in cui gli impianti sono più obsoleti — in Ucraina il 45 %, in Lituania addirittura il 77 %, — e gran parte dell'energia è prodotta da centrali «potenzialmente pericolose», come quelle di Ignalina o di Kola in Russia, di Bohunice in Slovacchia, di Kozloduy in Bulgaria, di Metsamor in Armenia. Ancora oggi nell'ex Unione sovietica 15 dei 58 impianti ancora attivi, sono del tipo «RbmK», identici a quello di Černobyl', costruiti senza i «gusci di sicurezza» che circondano il reattore.

Nel corso dei negoziati di adesione con i Paesi candidati e delle relazioni commerciali con gli altri Paesi,

1. Quali garanzie si sono avute in ordine alle azioni da intraprendere per smantellare queste centrali?
2. A quali condizioni i Paesi candidati sarebbero disposti ad accogliere le richieste dell'Unione in questo settore?
3. Entro quale data lo smantellamento dovrebbe avere luogo?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(5 giugno 2000)

Gli accordi per lo smantellamento delle centrali conclusi nell'autunno 1999 con la Slovacchia, la Lituania e la Bulgaria si basano sulle decisioni citate in appresso delle autorità nazionali di questi tre paesi candidati e prevedono le seguenti date di chiusura:

Al termine di un dialogo approfondito con la Commissione, il governo slovacco ha deciso il 14 settembre 1999 (con risoluzione n. 801/1999) la chiusura della centrale nucleare di Bohunice V1. Il blocco del reattore 1 sarà chiuso nel 2006, mentre il numero 2 verrà chiuso nel 2008.

Allo stesso modo, il 5 ottobre 1999 il Parlamento lituano ha approvato (risoluzione del Parlamento n. VIII-1348) la strategia nazionale per il settore dell'energia presentata dal governo, la quale prevede l'impegno di chiudere l'impianto nucleare di Ignalina. L'unità del reattore 1 deve essere chiusa prima del 2005. La decisione finale relativa alla chiusura dell'unità del reattore 2 sarà adottata al momento della revisione della strategia nazionale per il settore energetico prevista per il 2004. L'unità 2 dovrebbe essere chiusa entro il 2009, dato che la summenzionata risoluzione del Parlamento invita il governo lituano a definire un piano d'azione per sostituire entro tale termine i reattori di Ignalina del tipo RBMK (reattore ad uranio-grafite a canali).

Il primo ministro bulgaro ha incontrato il commissario incaricato dell'allargamento il 29 novembre 1999. In tale occasione, la Commissione e il governo della Bulgaria hanno raggiunto un accordo, firmato dal ministro bulgaro degli Affari esteri, sul problema della chiusura e dello smantellamento delle unità 1-4 della centrale nucleare di Kozloduy. Il governo bulgaro si è impegnato a chiudere definitivamente le unità 1 e 2 prima del 2003. La decisione finale riguardante le date di chiusura delle unità 3 e 4 verrà presa all'atto della revisione della strategia nazionale per il settore energetico prevista per il 2002. In base all'accordo, le date di chiusura delle unità 3 e 4 saranno anticipate rispetto ai termini oggi previsti, che sono, rispettivamente, il 2008 e il 2010. La Commissione ritiene che la chiusura definitiva di queste unità dovrebbe aver luogo al più tardi nel 2006.

Affinché gli impegni di chiusura delle centrali vengano rispettati, la Commissione ha iniziato l'erogazione di assistenza finanziaria per lo smantellamento dei reattori nucleari di Bohunice V1, Ignalina e Kozloduy 1-4, nonché a sostegno delle conseguenti misure da adottare nel settore dell'energia. Sono già state firmate delle convenzioni di finanziamento con la Slovacchia e la Lituania relative a tale assistenza a titolo dei fondi PHARE del bilancio 1999, con impegni per 10 milioni di euro per ognuno dei due paesi. La Commissione ha stabilito con certezza un'ulteriore assistenza per il prossimo periodo in ragione di 20 milioni di euro l'anno per ciascun paese. Tale sostegno ammonta a 150 milioni di euro sia per la Slovacchia che per la Lituania entro la fine dell'attuale prospettiva finanziaria 2000-2006. Quale componente dell'accordo concluso con la Bulgaria, la Commissione offrirà un «pacchetto» pluriennale di misure di assistenza per un importo di 200 milioni di euro per il periodo fino al 2006. Il versamento di metà del finanziamento dipenderà dalla conferma nel 2002 delle date definitive di chiusura previste dall'accordo per le unità 3 e 4. Inoltre, la Commissione ha avviato i preparativi per fare in modo che la maggior parte di questa assistenza finanziaria venga erogata attraverso un fondo sovvenzioni internazionale, gestito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), che dovrebbe essere istituito nel corso di quest'anno. Ai tre paesi in questione sono anche stati offerti dei prestiti Euratom: il 18 aprile 2000, la Commissione ha approvato un prestito per 212 milioni di euro a favore della Bulgaria.

Quanto alle condizioni particolari stabilite dai tre paesi candidati in cambio della decisione di chiudere i reattori, va osservato che la Lituania e la Bulgaria si sono riservate di prendere la decisione finale circa la chiusura delle unità 3 e 4 di Kozloduy e dell'unità 2 di Ignalina al momento della revisione della strategia nazionale per il settore energetico, che dovrà essere adottata nel 2002 (Bulgaria) e nel 2004 (Lituania). Inoltre, il dibattito che si è svolto nell'uno o nell'altro di questi paesi ha messo in luce la volontà di alcune forze politiche di collegare l'effettiva chiusura dei reattori all'erogazione di assistenza finanziaria da parte della Comunità. La Commissione ha escluso categoricamente un tale collegamento, pur dichiarandosi disposta a sostenere l'esecuzione delle decisioni di smantellamento adottate dai governi, come si è già menzionato sopra. Essa esercita un attento controllo sull'attuazione delle misure necessarie per procedere verso lo smantellamento dei reattori e ha subordinato la concessione di un sostegno finanziario al rispetto degli impegni di chiusura sottoscritti dai paesi beneficiari. Ciò include l'adozione di opportuni provvedimenti nel quadro delle legislazioni nazionali di questi paesi.

A parte le misure summenzionate, non sono state concordate particolari «garanzie» per quanto riguarda le azioni da intraprendere per smantellare i reattori. Tuttavia, tanto la Commissione quanto i paesi candidati sono consapevoli del fatto che i negoziati di adesione, in particolare l'avvio e la conclusione dei negoziati sul capitolo «energia», come pure la ratifica degli stessi atti di adesione, rappresentano per la Comunità lo strumento adeguato per garantire il rispetto degli impegni di chiusura.

Non è possibile prevedere, nella fase attuale, un termine per l'attività di smantellamento dei reattori. Il processo si svolge infatti su un periodo compreso tra i 50 e i 100 anni o più (stoccaggio definitivo del combustibile esaurito, scorie nucleari e residui contaminati). Per stabilire con precisione la fine del processo, inoltre, occorre definire l'opzione di smantellamento scelta e le soluzioni tecniche che essa comporta.

(2001/C 103 E/007)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1183/00
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(12 aprile 2000)

Oggetto: Ampliamento e difesa dell'ambiente

L'incidente della miniera d'oro romena Baia Mare, che ha avvelenato le acque del Danubio con una quantità incalcolabile di cianuro, è un altro campanello d'allarme sulla pericolosa situazione della sicurezza ambientale nei Paesi candidati all'adesione. La situazione è allarmante in quanto nessuno di questi Paesi soddisfa tutti i requisiti posti dall'UE.

La Commissione,

1. Ritiene sufficienti i 50 miliardi di euro stanziati nell'Agenda 2000 per garantire la sicurezza dell'ambiente?
2. Può far sapere quali sono i Paesi che si stanno conformando alle norme dell'Unione in questo settore?
3. Non ritiene che la sicurezza ambientale, oltre a quella già richiesta per le centrali nucleari nel parere approvato dal PE nella scorsa legislatura, dovrebbe essere una condizione pregiudiziale per l'eventuale adesione?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(26 maggio 2000)

Agenda 2000 fissa i criteri di adesione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale che comprendono l'adozione e l'attuazione degli atti giuridici della Comunità. Prendendo atto delle proporzioni del compito da assolvere nel settore dell'ambiente e al fine di evitare un forte ritardo fra Stati membri e paesi candidati, Agenda 2000 chiede strategie realistiche che permettano di conformarsi alla legislazione comunitaria e piani di finanziamento concreti per la loro esecuzione. Nell'ambito di Agenda 2000 sono pertanto previsti aiuti preadesione e nuovi strumenti di assistenza per la copertura dei costi dell'adesione stessa. Tra questi lo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) fornirà 7000 milioni di euro in sette anni a partire dal 2000, di cui la metà sarà destinata ad investimenti in infrastrutture per l'ambiente. Sempre a partire dal 2000 Phare metterà a disposizione 1500 milioni di euro all'anno per lo sviluppo economico e sociale, la ricostruzione industriale e la costituzione di strutture amministrative. Infine il Sapard (Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale) fornisce 500 milioni di euro all'anno per progetti di sviluppo agricolo e rurale, inclusi progetti di rimboschimento. Tuttavia, come la Commissione ha fatto presente in Agenda 2000, il fabbisogno finanziario non può essere coperto esclusivamente attraverso l'aiuto preadesione. Ingenti risorse finanziarie nazionali ed estere, soprattutto provenienti dal settore privato, dovranno essere mobilitate a sostegno delle strategie intese a consentire l'osservanza della legislazione comunitaria.

In seguito all'incidente nella miniera d'oro di Baia Mare, la Commissione sta riesaminando la propria legislazione in materia di ambiente. I progressi compiuti dai paesi candidati per uniformarsi all'acquis comunitario vengono costantemente controllati in relazioni periodiche. Tuttavia, tutti i paesi candidati che partecipano con la Comunità ai negoziati di adesione in materia di ambiente hanno dichiarato che saranno in grado di applicare l'acquis al momento dell'adesione. Nella sua posizione comune l'Unione ha chiesto ai paesi candidati informazioni sui rispettivi calendari di recepimento e attuazione della legislazione comunitaria al fine di valutare la situazione di ciascun paese.

L'ambiente è un argomento altamente prioritario nei negoziati per l'adesione. Rendendo nota la sua posizione generale nella conferenza di apertura dei negoziati, la Comunità ha sottolineato in modo esplicito la necessità di assicurare all'ambiente una protezione di alto livello e, nelle posizioni di negoziato, ha esposto una chiara strategia per conseguire tale obiettivo. In particolare essa sottolinea il carattere prioritario del recepimento e dell'applicazione della legislazione inerente all'industria e della legislazione contro l'inquinamento transfrontaliero. Sempre nelle posizioni di negoziato la Comunità chiede altresì ai paesi candidati nuovi investimenti per conformarsi all'acquis ambientale già nella fase di preadesione. Inoltre, nel documento di insieme, che accompagna le relazioni sui progressi dei paesi candidati verso l'adesione, la Commissione ha dichiarato che, nei settori dell'acquis che richiedono adattamenti e sforzi sostanziali, nonché un considerevole apporto finanziario, potrebbero essere prese disposizioni transitorie per un periodo determinato; a tal fine i candidati devono tuttavia dimostrare che l'allineamento è in corso attraverso programmi dettagliati e realistici, in cui si sono impegnati stanziando i necessari investimenti.

(2001/C 103 E/008)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1184/00
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(12 aprile 2000)

Oggetto: Importazione carne agli ormoni USA

Con riferimento alle polemiche sorte tra l'UE e gli USA relative al divieto europeo di importare carni con residui di ormoni e a seguito della non conclusione dell'Assemblea del Wto,

1. La Commissione può fornire informazioni sullo stato del dossier in questione?
2. L'UE ha presentato le prove scientifiche sul fatto che l'uso degli ormoni negli allevamenti possa avere conseguenze negative sulla salute umana?
3. Può indicare la quantità di carne statunitense importata nell'UE nel 1999 e sottoposta ad indagine, per verificare l'esistenza o meno di residui ormonali?

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(24 luglio 2000)

1. Sulla scorta dei risultati contenuti nella relazione del pertinente organo di appello (ABR) e sulla base di un mandato specifico della Commissione, il Comitato scientifico per le Misure veterinarie in relazione con la Salute pubblica (CSMVSP) si è occupato dei potenziali effetti nocivi per la salute umana dei residui di ormoni nella carne e nei prodotti a base di carni bovine ed ha adottato all'unanimità un parere in materia nell'aprile del 1999, riesaminato il 3 maggio 2000, che costituisce la valutazione più recente e più esauriente dei rischi derivanti dagli ormoni in questione. Inoltre, la Commissione ha approvato e finanziato 17 studi scientifici all'inizio del 1998 nell'intento di ottenere ulteriori informazioni in settori quali la tossicologia, l'impiego abusivo e gli aspetti ambientali. Molti di questi studi devono ancora essere ultimati.

Alla luce dei recenti dati scientifici, la Commissione ha adottato, in data 24 maggio 2000, una proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio destinata a vietare definitivamente l'uso di estradiolo-17 β e a mantenere provvisoriamente l'attuale divieto degli altri cinque ormoni. La proposta è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento.

Nell'aprile del 1999, i risultati di parte dei 17 studi hanno dimostrato che talune carni e frattaglie di bovini importate dagli Stati Uniti nel quadro del programma di allevamento del bestiame senza ormoni, attuato dagli USA di concerto con la Comunità a titolo di normativa interinale intesa a tener conto della legislazione comunitaria, contenevano residui di ormoni e quindi non ottemperavano le norme comunitarie per l'importazione di carni bovine. Tale relazione ha comportato l'applicazione di disposizioni addizionali specifiche per le importazioni dagli USA di carni e di frattaglie di bovini, disposizioni che sono tuttora in vigore, e ha fatto sì che, nel settembre 1999, gli USA sostituissero il programma di allevamento del bestiame senza ormoni con il programma di allevamento del bestiame non trattato con ormoni.

2. Nel suo parere del 30 aprile 1999, il CSMVSP ha tratto le seguenti conclusioni:
 - Per quanto concerne l'assunzione di una quantità eccessiva di residui di ormoni e dei loro metaboliti, viste le proprietà intrinseche degli ormoni e alla luce delle risultanze epidemiologiche, si ravvisa un rischio per il consumatore, suffragato da prove più o meno conclusive per ciascuno dei sei ormoni esaminati.
 - Per quanto concerne l'estradiolo-17, in base a recenti e autorevoli prove scientifiche, questo ormone va considerato una sostanza assolutamente cancerogena in quanto è causa d'insorgenza dei tumori e ne favorisce lo sviluppo. I dati attualmente disponibili non consentono di stimare quantitativamente i rischi connessi. Per quanto riguarda gli altri cinque ormoni, nonostante i singoli dati tossicologici ed epidemiologici disponibili, che sono stati illustrati nella relazione, lo stato attuale delle conoscenze non consente di stimare quantitativamente i rischi.

- Ai sei ormoni si possono attribuire effetti endocrini, immunologici, neurobiologici, immunotossici, genotossici e cancerogeni. Tra i gruppi più esposti al rischio, il più vulnerabile è costituito dai bambini in età prepuberale. Anche in questo caso, i dati disponibili non consentono di stimare quantitativamente i rischi.
- Viste le proprietà intrinseche degli ormoni e alla luce delle risultanze epidemiologiche, non è possibile determinare un valore limite per alcuno dei sei ormoni esaminati.

3. Nel 1999 sono state importate nella Comunità, in provenienza dagli USA, 4 100 tonnellate di carni e frattaglie di bovini fresche, refrigerate o congelate. Conformemente alla decisione 1999/302/CE della Commissione, del 30 aprile 1999, il 100% delle partite di carne importate dagli USA devono essere sottoposte ad analisi: «da ogni partita vengono prelevati due campioni ufficiali per individuare l'eventuale presenza di residui di ciascuno dei seguenti ormoni xenobiotici ...».

(2001/C 103 E/009)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1407/00

di Jeffrey Titford (EDD) alla Commissione

(5 maggio 2000)

Oggetto: Frode e corruzione nell'Unione europea

Può la Commissione far sapere quali azioni sono state intraprese per evitare che si verifichino altri episodi di frode e corruzione come nel caso del programma Leonardo realizzato sotto la responsabilità dell'ex commissaria Edith Cresson?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(13 luglio 2000)

Sulla gestione interna dell'Ufficio di assistenza tecnica (UAT) responsabile dell'attuazione del programma Leonardo, l'Ufficio europeo per la lotta contro le frodi (OLAF) ha condotto un'indagine da cui sono emersi fatti che potrebbero portare alla denuncia di possibili casi di frode. Le competenti autorità giudiziarie sono state informate dei fatti in questione. Dall'indagine condotta dall'OLAF non sono emerse prove di comportamenti illeciti nella gestione del programma in quanto tale.

Oltre a detta indagine, sulla gestione del programma è stata avviata un'inchiesta amministrativa recentemente conclusa. Come l'indagine dell'OLAF, la relazione su tale inchiesta non ha presentato riscontri di errori gravi nella gestione del programma, che richiedano l'avvio di azioni disciplinari.

Nell'ambito delle iniziative intese a migliorare ulteriormente il livello di sicurezza contro tentativi di frode, atti di corruzione o gravi errori di gestione, il programma di riforma della Commissione prevede diverse iniziative, che tra l'altro rispondono alle inquietudini espresse ed alle raccomandazioni formulate nella prima relazione del Comitato di esperti indipendenti.

Tali iniziative includono una maggiore competenza e responsabilità delle Direzioni generali, che risponderanno direttamente della rispettiva gestione finanziaria e inseriranno nella Relazione annua un resoconto su tale gestione; l'attuazione di nuove capacità in materia di verifica dei conti nelle Direzioni generali; l'istituzione di un Servizio di Audit interno, in cui i compiti dirigenziali e gran parte dei compiti esecutivi saranno affidati a specialisti qualificati nella revisione dei conti. Inoltre, le risorse della Commissione assegnate ai controlli saranno potenziate tramite il reclutamento esterno di specialisti e la formazione interna.

Per illustrare l'effetto dei cambiamenti, si può legittimamente prevedere che le unità preposte ai controlli nelle Direzioni generali avvieranno, o hanno già avviato, verifiche contabili sugli UAT o su organismi simili. Inoltre, nel caso in cui una relazione di controllo non fosse pubblicata entro un termine adeguato, sarà avvisato il Servizio di Audit interno che effettuerà le opportune indagini e riferirà in merito alla Commissione.

Come l'onorevole parlamentare ha sicuramente rilevato, il Libro bianco sulla riforma, pubblicato e presentato al Parlamento il 1° marzo, contiene alcune disposizioni in materia di ammodernamento della gestione finanziaria e dei controlli che, per entrare in vigore, richiedono modifiche della normativa esistente in materia di regolamentazione finanziaria. Nel frattempo, la Commissione realizza e realizzerà tutti i cambiamenti che non richiedono emendamenti legislativi. Pertanto, dato che il nuovo Servizio di Audit interno è entrato in funzione il 21 giugno, il 12 luglio la Commissione deciderà le disposizioni concernenti la decentralizzazione dei controlli nell'ambito del sistema dei visti ex ante, tutte le DG stanno effettuando una estesa valutazione dei rispettivi sistemi finanziari da completare entro il mese di settembre 2000 e la totalità del personale avente compiti finanziari parteciperà a partire da settembre ad una vasta azione di formazione.

(2001/C 103 E/010)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1410/00
di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione

(3 maggio 2000)

Oggetto: Consumo di latte proveniente da mucche malate

In risposta ad un'interpellanza dell'interrogante (P-0768/00⁽¹⁾), il Commissario Byrne ha comunicato il 6 aprile a nome della Commissione europea che «the information so far available suggests that there is no particular risk for public health» (dalle informazioni finora disponibili non sembrerebbero sussistere particolari rischi per la salute pubblica). È evidente che la Commissione nutre dei dubbi sull'affidabilità delle informazioni fornite dal governo dei Paesi Bassi.

Nei Paesi Bassi, è stato somministrato un vaccino infetto a una mucca su tre, pari a oltre 1,1 milioni di capi. La campagna di vaccinazioni contro l'influenza bovina è stata sospesa nel febbraio 1999. Circa 7000 agricoltori il cui bestiame è stato inoculato con un siffatto vaccino dalla Bayer hanno segnalato che decine di migliaia di capi soffrono di infezioni alle mammelle, emorragie nasali, aborti spontanei, calo di produzione del latte e vitelli affetti da diarrea virale bovina (BVD) subito dopo la nascita.

Un agricoltore, il sig. B. Roozengaarde di Zelhem, ha denunciato in tutta onestà la malattia del proprio bestiame e la sua azienda agricola è stata chiusa dal governo olandese alla fine di novembre 1999. A tutt'oggi non ha ricevuto alcuna forma di risarcimento, quantunque la legislazione nazionale prevedeva espressamente l'obbligo di risarcimento in caso di malattia infettiva. I numerosi altri agricoltori che invece non segnalano il problema del bestiame malato ricevono un trattamento alquanto diverso: gli specialisti del Servizio veterinario (GD) si attengono alle disposizioni di un protocollo approvato dal ministero dell'Agricoltura in base al quale le aziende agricole che superano una certa soglia di capi di bestiame malato non possono continuare a fornire latte. A quegli agricoltori che hanno una percentuale di capi malati superiore a tale soglia il GD consiglia di abbattere i capi più malati, in modo da riportare il numero di capi malati al di sotto della soglia prevista. L'azienda agricola in questione ottiene quindi l'approvazione, potendo così continuare a fornire latte anche dalle restanti mucche malate. Ciò è quanto emerge in un articolo del quotidiano *Algemeen Dagblad* del 14 aprile 2000. Si tratta di una flagrante violazione della legislazione comunitaria.

Nel frattempo nei Paesi Bassi sono state chiuse tre aziende agricole mentre centinaia, se non migliaia di agricoltori continuano a fornire ai consumatori latte proveniente da mucche malate con la collaborazione del governo olandese. Nel corso degli ultimi anni la fiducia dei consumatori nella sicurezza dei generi alimentari è stata più volte messa a dura prova, per cui occorre quanto prima far luce su questo problema delle mucche apatiche o spossate e adottare le misure del caso per porvi rimedio.

1. Ciò premesso, conviene la Commissione sul fatto che nei Paesi Bassi si applicano due pesi e due misure?

2. Non conviene inoltre sul fatto che non può più affidarsi alle sole informazioni delle autorità olandesi ma che deve effettuare un'indagine indipendente per porre fine a queste pratiche intollerabili?

⁽¹⁾ GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 109.

Risposta del Commissario Byrne A nome della Commissione*(3 luglio 2000)*

Alla luce delle preoccupazioni espresse con riferimento ai problemi sanitari del bestiame verificatisi nei Paesi Bassi, l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (UAV) ha eseguito un'ispezione in loco dal 2 al 4 maggio 2000. Attualmente la relazione dell'ispezione è in corso di completamento e sarà quindi presentata al Comitato veterinario permanente per discussione. La relazione verrà inoltre presentata al Parlamento e pubblicata su Internet conformemente alla normale prassi. La Commissione adotterà provvedimenti adeguati alla luce dei risultati delle raccomandazioni che fanno parte della relazione. Inoltre la situazione sarà tenuta sotto controllo in vista di ulteriori sviluppi per quanto riguarda l'identificazione delle cause all'origine del problema.

*(2001/C 103 E/011)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-1463/00****di Jillian Evans (Verts/ALE) alla Commissione***(10 maggio 2000)*

Oggetto: Effetti dell'acido solfidrico sulla salute umana

Di quale informazione dispone la Commissione sugli effetti a lungo termine sulla salute umana e in particolare sugli occhi e i polmoni dell'esposizione al gas di acido solfidrico proveniente da discariche? Quali misure ha eventualmente adottato per ridurre i rischi di tale esposizione?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(3 luglio 2000)*

L'odore tipico di uovo marcio dell'acido solfidrico e l'irritazione delle mucose nasali ed olfattive che ne deriva sono avvertibili una volta raggiunta una concentrazione di 0,05 parti per milione (ppm). A partire da 150 ppm si manifestano i primi effetti tossici per l'uomo (paralisi del nervo olfattivo), mentre raggiunta la soglia di 300 e 500 ppm si hanno rispettivamente l'edema polmonare e la rapida perdita di coscienza, quest'ultima seguita dalla morte. Nell'ambito della Comunità europea l'acido solfidrico è classificato come sostanza estremamente infiammabile, tossica e pericolosa per l'ambiente.

Attualmente il trattamento dei rifiuti è disciplinato dalla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991⁽²⁾, e in particolare dall'articolo 4 in base al quale gli Stati membri sono tenuti a smaltire i rifiuti senza arrecare pericolo alla salute dell'uomo o all'ambiente.

La direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti⁽³⁾, che entrerà in vigore il 16 luglio 2001, dispone obblighi precisi in materia di discariche. L'obiettivo della direttiva è prevenire o ridurre il più possibile ripercussioni negative sulla salute umana o sull'ambiente risultanti dalle discariche di rifiuti. Gli effetti negativi associati alle discariche sono dovuti principalmente alle emissioni di gas di discarica e colaticcio nell'ambiente circostante, a loro volta conseguenza della degradazione di rifiuti biodegradabili in assenza d'aria. Al fine di ridurre al minimo tali emissioni la direttiva propone tra gli obiettivi principali l'individuazione di strategie da parte degli Stati membri intese a limitare la quantità di rifiuti biodegradabili destinati alle discariche e introduce in merito limiti precisi. Per raggiungere tali obiettivi gli Stati membri dovranno incrementare le operazioni di riciclaggio e compostaggio dei rifiuti biodegradabili, la produzione di biogas ed altre forme di recupero. Detta direttiva prevede inoltre che il gas di discarica sia raccolto da tutte le discariche per rifiuti biodegradabili, trattato e utilizzato. Qualora il gas raccolto non possa essere utilizzato per produrre energia, deve essere combusto.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975.

⁽²⁾ GU L 78 del 26.3.1991.

⁽³⁾ GU L 182 del 16.7.1999.

(2001/C 103 E/012)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1473/00**di Alejandro Agag Longo (PPE-DE) alla Commissione**

(10 maggio 2000)

Oggetto: Raccomandazione sui grandi orientamenti di politica economica

Da un'attenta lettura della raccomandazione della Commissione sui grandi orientamenti di politica economica risulta che i quadri macroeconomici e le previsioni sulle quali si basa il testo sono caratterizzati da un ottimismo che alcuni potrebbero qualificare come esagerato.

In un contesto di crescente globalizzazione che presenta elevati livelli di volatilità, non solo nei mercati finanziari, ma anche in quelli reali — basti l'esempio del petrolio — sembra logico pensare che ci saranno degli effetti di contagio tra un'economia e l'altra.

In questo contesto, ha la Commissione preso sufficientemente in considerazione gli effetti che potrebbe avere sull'economia dell'Unione un eventuale rallentamento o, addirittura, una recessione dell'economia statunitense? In quale modo ha la Commissione valutato un fattore tanto importante quale il prezzo del petrolio al momento di elaborare le sue raccomandazioni? Quali futuri quadri macroeconomici sono stati utilizzati per elaborare la raccomandazione in parola?

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione

(27 giugno 2000)

Le previsioni della Commissione della primavera del 2000 (pubblicate l'11 aprile 2000⁽¹⁾) si basano, com'è la regola per le previsioni economiche della Commissione o di altri organismi, su alcune ipotesi relative all'economia mondiale, ai prezzi delle materie prime e ai mercati monetari e dei cambi. Tali ipotesi, insieme alle previsioni vere e proprie sullo sviluppo delle economie della Comunità, danno luogo all'elaborazione di uno «scenario principale» che, nel caso delle previsioni di primavera, presentava dati relativamente confortanti per quanto riguarda la crescita economica nella Comunità.

Tale visione economica relativamente positiva non è basata, secondo la Commissione, su ipotesi particolarmente «ottimiste», ma piuttosto sulla coincidenza di una serie di fattori come la fine della crisi economica e finanziaria del 1997 e del 1998 in alcuni paesi emergenti, una elevata crescita economica interna e condizioni quanto alle favorevoli politiche economiche nella Comunità. Le ipotesi assunte riflettono correttamente, secondo la Commissione, le attuali conoscenze e aspettative sul futuro sviluppo di regioni e mercati d'importanza essenziale. Previsioni d'altra fonte presentano un quadro simile.

In particolare si è previsto che il prezzo del petrolio (Brent) raggiunga in media 24,2 USD al barile nel 2000 e 21,2 USD nel 2001. Dopo i prezzi più elevati osservati dall'inizio del 2000, i mercati si sono temporaneamente stabilizzati nell'aprile 2000, dopo la riunione dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio della fine del marzo 2000, ma, alla metà di giugno, i prezzi hanno di nuovo raggiunto all'incirca il livello di 30 USD. Gli indicatori lasciano tuttora prevedere un declino nel resto dell'anno, ma ciò potrebbe accadere ad un livello più elevato di quello supposto nelle previsioni di primavera. Va tuttavia ricordato che i prezzi del petrolio sono sempre stati, storicamente, molto volatili. Anche altri osservatori e gli stessi operatori del mercato (come testimoniano i prezzi dei contratti futures relativi al petrolio greggio) prevedono che il prezzo del greggio cali nei prossimi due anni. Inoltre, nelle previsioni di primavera si è assunto che l'economia degli USA cresca del 3,6 % nel 2000 e del 3 % nel 2001: tali tassi si situano nella fascia più bassa delle aspettative di altri operatori del mercato. Si tratta di cifre più che prudenti se si considera la forte crescita economica riscontrata negli Stati Uniti nel primo trimestre del 2000.

È evidente che tale previsione dello «scenario principale» è soggetta a numerosi fattori d'incertezza, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo economico e finanziario mondiale, fra cui l'andamento del prezzo del petrolio e la dinamica dell'economia degli Stati Uniti. Le previsioni hanno menzionato esplicitamente tali rischi ed incertezze che potrebbero ripercuotersi sui dati delle previsioni sia in positivo che in negativo. Tuttavia, secondo la Commissione, le raccomandazioni per gli indirizzi di politica economica dovrebbero basarsi sulla previsione dello «scenario principale» e non su scenari di crisi relativamente improbabili e, di fatto, difficili da prevedere.

⁽¹⁾ «Supplemento serie A» dell'Economia europea (N. 1/2-aprile 2000); ISSN: 0379-2056.

(2001/C 103 E/013)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1547/00**di Mark Watts (PSE) alla Commissione**

(18 maggio 2000)

Oggetto: Microfinanze e riduzione della povertà

Può indicare la Commissione quali finanziamenti ha destinato l'UE a favore dell'espansione del microcredito quale componente della lotta contro la povertà?

(2001/C 103 E/014)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1609/00**di Elspeth Attwooll (ELDR) alla Commissione**

(29 maggio 2000)

Oggetto: Microcredito

Considerando che il Commissario Nielson si è impegnato ad incentrare la sua azione politica nel settore del microcredito, può la Commissione precisare quali provvedimenti sono stati presi in questo settore dal momento in cui la nuova Commissione ha iniziato i suoi lavori?

In che modo essa assicura celerità ed efficienza nel disbrigo delle pratiche concernenti il finanziamento del microcredito?

**Risposta comune
data dal sig. Nielson in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1547/00 e E-1609/00**

(12 luglio 2000)

La Comunità svolge un ruolo attivo nel finanziamento di attività in questo settore. Una ricerca realizzata lo scorso anno ha stabilito che, considerando anche le attività realizzate da organizzazioni non governative (ONG), tra il 1995 e il 1999 sono stati stanziati 214M€ a favore di progetti di microfinanziamenti. Questa è solo una stima approssimativa; in effetti, il volume degli stanziamenti è probabilmente molto più elevato, se si considera che il microcredito è una parte integrante di molti tipi di intervento, soprattutto nell'ambito dei progetti di sviluppo rurale e dei progetti destinati alle donne. Per quanto concerne le spese annue, la Commissione non è purtroppo attualmente in grado di fornire una cifra precisa.

L'approccio della Commissione sta cambiando. Sulla base della valutazione degli interventi nel campo del microcredito e sulla scia del costante dibattito, in seno alla comunità dei donatori, sulla cosiddetta «rivoluzione dei microfinanziamenti», la Commissione ha avviato un processo di revisione delle sue politiche in materia. Nel 1998 essa ha pubblicato, oltre a degli orientamenti in materia, una comunicazione al Consiglio e al Parlamento sui microfinanziamenti e sulla riduzione della povertà⁽¹⁾.

Il nuovo approccio sottolinea l'importanza di affrontare in modo più integrato e sostenibile tutti i diversi bisogni finanziari dei beneficiari, e non solo la dimensione del credito, che è quella tradizionalmente più rilevante nei regimi di microcredito. L'enfasi su questa dimensione ha prodotto nel passato interventi inefficaci, distorsioni del mercato e la diffusione della cosiddetta «cultura dell'indebitamento», senza che si registrasse un impatto significativo e sostenibile sulla riduzione della povertà. In questa nuova prospettiva, si considera più opportuno puntare sul rafforzamento istituzionale e sul potenziamento delle capacità delle istituzioni di microfinanziamento e delle ONG che si occupano di microfinanziamenti, per sostenere il loro processo di professionalizzazione e istituzionalizzazione.

Infine, è ragionevole aspettarsi che l'intero pacchetto di riforme sulla gestione degli aiuti esterni adottato dalla Commissione il 16 maggio avrà un'influenza positiva sull'efficienza e sulla velocità con le quali verranno adottate le decisioni finanziarie, comprese quelle relative al microcredito.

⁽¹⁾ COM(98) 527 def.

(2001/C 103 E/015)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1583/00
di Jonathan Evans (PPE-DE) alla Commissione

(12 maggio 2000)

Oggetto: HRP Refrigerants Ltd. — Imminente adozione di un nuovo regolamento destinato a sostituire il regolamento (CE) n. 3093/94 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono — Contingenti di importazione degli idroclorofluorocarburi

Il Consiglio e il Parlamento europeo stanno per adottare un nuovo regolamento destinato a sostituire il regolamento (CE) n. 3093/94⁽¹⁾ sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Il nuovo regolamento comporterà una modifica del modo in cui sono assegnati i contingenti di importazione degli idroclorofluorocarburi. A partire dal 1° gennaio 2001 la quota complessiva di importazione disponibile sarà ripartita tra i singoli importatori nelle stesse proporzioni delle quote di mercato da loro occupate nel 1996 (articolo 4, paragrafo 3, lettere i) e h)). Ne risulta che, a partire dalla fine di quest'anno, le imprese che hanno iniziato a importare idroclorofluorocarburi dopo il 1996 saranno arbitrariamente private dei loro contingenti, il che potrebbe comportare una perdita di posti di lavoro in tutta l'Unione europea. Ne conseguirà un'inutile interferenza nel mercato degli idroclorofluorocarburi e potrà configurare una violazione della legislazione comunitaria. Il fatto di utilizzare il 1996 come anno di riferimento metterà inutilmente in pericolo dei posti di lavoro e potrebbe essere all'origine di reclami presentati contro la Comunità europea per danni. L'anno di riferimento dovrebbe essere l'anno più recente per il quale esistano dati di mercato. L'utilizzo del 1999 come anno di riferimento, invece del 1996, non implicherebbe alcuna riduzione dei livelli di protezione ambientale stabiliti dal regolamento.

Stando alle informazioni disponibili, nel 1999 la Commissione ha assegnato contingenti di importazione a 32 imprese di quasi tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Solo cinque di queste imprese hanno importato idroclorofluorocarburi nel 1996. La HRP Refrigerants Ltd. (HRPR), una PMI con sede nel Galles meridionale, ha distribuito, nel 1996, idroclorofluorocarburi prodotti nell'Unione europea, ma non ne ha importati in quell'anno. La Commissione ha assegnato contingenti di importazione all'HRPR nel 1998, 1999 e 2000. Stando all'attuale redazione del nuovo regolamento, l'HRPR è una delle 27 imprese che saranno private del loro contingente di importazione di idroclorofluorocarburi a partire dalla fine del 2000.

Quali provvedimenti intende la Commissione adottare per risolvere urgentemente questo problema e garantire che la legislazione comunitaria autorizzi la Commissione ad assegnare, in futuro, contingenti di importazione di idroclorofluorocarburi senza violare i diritti delle imprese con sede nell'Unione europea?

⁽¹⁾ GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(9 giugno 2000)

La nuova proposta di regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁽¹⁾ che sostituirà il regolamento (CE) n. 3093/94, del 15 dicembre 1994⁽²⁾ attualmente in vigore, è intesa a potenziare le disposizioni vigenti e ad istituire altre misure per la protezione dello strato di ozono. Nel perseguire gli obiettivi ambientali per quanto riguarda lo strato di ozono, la Commissione è sempre stata del parere che l'eliminazione graduale della produzione e dell'uso delle sostanze controllate dovesse essere disposta limitando però il più possibile le ripercussioni economiche negative sull'industria, in particolare sulle piccole e medie imprese.

Circa la questione specifica riguardante le modalità di assegnazione dei contingenti di idroclorofluorocarburi (HCFC) a norma del nuovo regolamento, lo scopo della proposta della Commissione è di concordare un sistema di assegnazione dei contingenti atto a perturbare il meno possibile il mercato. La data proposta per determinare le quote di HCFC è il 1996, poiché si tratta della data più recente per la quale sono disponibili dati sulla produzione e sulle importazioni.

Le implicazioni derivanti dallo stabilire il 1996 come data di riferimento per l'assegnazione dei contingenti di HCFC, soprattutto per alcuni piccoli operatori economici della Comunità, sono state portate all'attenzione del Consiglio, del Parlamento e della Commissione. Quest'ultima è disposta ad accettare una data successiva se il Consiglio e il Parlamento decidono in tal senso nel testo comune di regolamento approvato dal comitato di conciliazione.

Nella proposta modificata relativa al nuovo regolamento, la Commissione ha riservato la sua posizione nel caso in cui nel testo definitivo del regolamento la data di riferimento per l'assegnazione dei contingenti di HCFC rimanga il 1996. Nell'insieme sembra giustificato proporre una nuova data di riferimento per la concessione degli HCFC attraverso una proposta modificata del nuovo regolamento sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

⁽¹⁾ GU C 83 del 25.3.1999.

⁽²⁾ GU L 333 del 22.12.1994.

(2001/C 103 E/016)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1619/00

di Jan Mulder (ELDR) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Stanziamenti per la riduzione dei tassi di nitrato

L'autorità di bilancio ha iscritto nel bilancio per l'esercizio 2000, alla linea B1-4050 (Misure agroambientali), un importo di 220 milioni di euro per il finanziamento di misure atte a favorire la riduzione dei tassi di nitrato oltre i requisiti di legge.

A tutt'oggi non è stato né impegnato né versato alcun importo a tal fine.

1. Può la Commissione far sapere per quale motivo, a tutt'oggi, non è stata data alcuna attuazione al desiderio espressamente formulato dall'autorità di bilancio?
2. Ritiene la Commissione che il desiderio espressamente formulato dall'autorità di bilancio di reagire, per mezzo di questi stanziamenti, agli attuali sviluppi negli Stati membri possa essere ignorato?
3. Quali proposte intende la Commissione presentare per consentire ancora l'impegno e il pagamento di questi stanziamenti a tal fine? Quando intende presentare tali proposte?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(13 luglio 2000)

Come è stato indicato dall'onorevole parlamentare, la voce di bilancio B1-4050 è destinata al cofinanziamento delle misure attuate dagli Stati membri e dalle regioni per incoraggiare gli agricoltori ad applicare metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente ed alla conservazione dello spazio naturale, alle condizioni stabilite negli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽¹⁾ e negli articoli da 12 a 20 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾. Tali misure agroambientali sono le uniche che gli Stati membri devono includere obbligatoriamente nei programmi di sviluppo rurale. Va anche ricordato che, in base al principio di sussidiarietà dei regolamenti di base, l'azione di aiuto alla riduzione del contenuto di nitrato sotto il livello stabilito dalla norma legale, non sarà integrata obbligatoriamente nei piani di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri, ma potrà essere effettuata soltanto se si soddisfa questa condizione preliminare.

1. La Commissione sta esaminando i programmi di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 presentati dagli Stati membri per essere approvati. Dopo l'approvazione di detti programmi, gli stanziamenti dal capitolo B1-40 saranno impiegati per cofinanziare le spese sostenute a titolo delle varie misure di sviluppo rurale. Poiché non è stato approvato alcun programma, questi stanziamenti non sono ancora stati utilizzati.
2. L'istruzione dei programmi presentati dagli Stati membri per approvazione è nella maggior parte dei casi molto avanzata. Circa 70 programmi riguardano questo tipo di misura. Va segnalato che gli Stati membri possono iniziare tutte le operazioni che hanno per oggetto la firma dei contratti con gli agricoltori per l'applicazione delle misure agro-ambientali, senza aspettare l'approvazione del programma da parte della Commissione. Possono anche iniziare a pagare gli aiuti risultanti da detti contratti a partire dal

momento in cui la Commissione riceverà il programma, ma queste spese potranno essere rimborsate dal bilancio comunitario soltanto dopo l'approvazione dei programmi. Ne consegue che alcune spese potrebbero essere già state fatte ma non compaiono ancora nella contabilità della Commissione.

3. La Commissione considera che il quadro legislativo esistente permetterà di approvare entro breve termine i programmi di sviluppo rurale e, pertanto, di utilizzare i crediti previsti nel bilancio senza che siano necessarie nuove proposte.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

⁽²⁾ GU L 214 del 13.8.1999.

(2001/C 103 E/017)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1627/00

di Albert Maat (PPE-DE) e Struan Stevenson (PPE-DE) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Salmone geneticamente modificato

Varie fonti di informazione riferiscono che una società americana (la AF Protein) intende immettere sul mercato salmone geneticamente modificato. In questo salmone viene modificato il gene responsabile della produzione degli ormoni della crescita, il che ne comporta un tasso di crescita molto più elevato del suo congenero naturale. Vi è il rischio che il salmone modificato prevalga sui congeneri naturali, eliminando quindi a lungo termine il materiale genetico del salmone naturale. Inoltre, poco si sa sulla loro sensibilità alle malattie. Benché la società sostenga che il suo salmone è infecundo, vi è motivo per mettere in dubbio la sicurezza di questo prodotto. Se il prodotto fosse commercializzato su ampia scala, un unico errore potrebbe provocare un'enorme catastrofe.

I produttori europei hanno segnalato di essere interessati e disposti ad immettere questo salmone sul mercato europeo.

La Commissione è consapevole dei piani di commercializzazione del salmone geneticamente modificato?

Non ritiene che tali pratiche costituiscano un grave rischio per quanto riguarda la biodiversità, le malattie del pesce e la sopravvivenza della specie non modificata?

Che ne pensa dell'eventuale futura introduzione di salmone modificato sul mercato europeo?

È disposta ad intervenire (a livello OMC e ONU) per impedirlo?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(4 ottobre 2000)

La Commissione è al corrente dei numerosi articoli pubblicati sulla stampa relativi al salmone geneticamente modificato. Apparentemente la messa a punto di un salmone con un tasso di crescita più elevato ha raggiunto una fase per cui l'utilizzazione commerciale appare possibile. In particolare, alcune aziende statunitensi hanno espresso interesse in materia.

E' stata presentata una richiesta alla United States Food and Drug Administration affinché venga autorizzata la commercializzazione di questo tipo di salmone (cfr. Nature, Vol. 406 del 6 luglio 2000, pagg. 10-12). Inoltre per valutare se il salmone transgenico sia adatto al consumo umano e stabilire se gli aspetti del benessere dell'animale siano rispettati, il potenziale impatto ambientale viene esaminato in collaborazione con altri due enti (Fish and Wildlife Service and National Marine Fisheries Service).

La Commissione ha finanziato alcuni progetti di ricerca sui rischi potenziali del pesce d'allevamento geneticamente modificato. In tal modo l'Europa avrà l'esperienza necessaria per affrontare i problemi connessi alla sicurezza. Tuttavia è necessario proseguire le ricerche, caso per caso, in modo da garantire che il pesce in questione non comporti un impatto negativo per la biodiversità e l'ambiente in generale.

La direttiva del Consiglio 90/220/CEE del 23 aprile 1990, sull'immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati⁽¹⁾ (OGM) riguarda l'immissione sia sperimentale che a fini commerciali di OGM e comprenderebbe quindi immissione di salmone geneticamente modificato. Le domande presentate per immettere sul mercato questo tipo di prodotto comportano, come requisito preliminare, una valutazione globale dei rischi per l'ambiente e la salute umana. I rischi vengono presi in considerazione esaminando i casi singolarmente. L'autorizzazione viene concessa solo qualora non vi sia motivo di credere che l'immissione possa avere conseguenze nocive per la salute umana o l'ambiente, nelle condizioni in cui essa viene concessa.

Non sono ancora state presentate domande per l'immissione sul mercato di salmone geneticamente modificato conformemente alla direttiva 90/220/CEE e pertanto non sono state concesse autorizzazioni. Analogamente la Commissione non ha ricevuto notifiche da parte degli Stati membri per quanto riguarda l'immissione sperimentale di salmone geneticamente modificato ai sensi della direttiva.

Inoltre, qualora il salmone sia destinato al consumo umano, dovrebbe ottenere un'autorizzazione conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari⁽²⁾. Anche in questo caso le autorizzazioni verranno concesse solo qualora non vi sia motivo di credere che l'immissione possa avere conseguenze nocive per la salute umana o per l'ambiente.

Qualsiasi azione dipenderebbe da un'analisi dettagliata delle circostanze di un caso concreto.

⁽¹⁾ GU L 117 dell'8.5.1990.

⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.1997.

(2001/C 103 E/018)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1637/00

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Situazione attuale del settore lattiero

Nella risposta della Commissione europea del 27 marzo 2000 alla mia precedente interrogazione scritta E-0549/00⁽¹⁾ vi sono alcuni dati e aspetti che vorrei domandare alla Commissione di chiarire.

In primo luogo, è evidente che, nel caso della Grecia, si presentano dati riferiti a un periodo (aprile-agosto 1999) eccessivamente breve, che non consente di stabilire paragoni né conclusioni teoricamente valide; in questo senso, può la Commissione informare circa la situazione della produzione lattiera greca durante la campagna 1999-2000 non appena disponga di dati più recenti, quanto meno aggiornati al novembre/dicembre 1999? Quale sarebbe, al momento attuale, la proiezione delle consegne alla fine della campagna?

In secondo luogo e in relazione al Regno Unito, può la Commissione informare circa la zona o le zone di provenienza dell'eccesso registrato in questo paese? In concreto, in quale misura l'Irlanda del Nord ha contribuito alla diminuzione registrata, secondo i dati del dicembre 1999, nel Regno Unito?

Infine, passando ad altro argomento, nonostante la data limite per comunicare i dati ufficiali alla Commissione sia il 1° settembre successivo al termine della campagna, è noto che la maggior parte degli Stati membri comunicano la propria situazione mano a mano e, in concreto, verso il 15 di maggio la maggior parte dei paesi conosce il suo bilancio definitivo. Considerato quanto precede, può la Commissione fornire i dati di consegna definitivi della campagna 1999-2000 riferiti ai diversi Stati mano a mano che vengono comunicati?

⁽¹⁾ GU C 374 E del 28.12.2000, pag. 102.

Risposta del Commissario Fischler a nome della Commissione*(29 giugno 2000)*

Per quanto riguarda la Grecia, sono attualmente disponibili due stime. Secondo la prima, le consegne del 1999/2000 sarebbero inferiori alla quota del 16 %, mentre secondo l'altra stima la supererebbero del 5 %. Le due valutazioni provengono entrambe dal ministero dell'Agricoltura, ma la prima, secondo le informazioni disponibili, non prende in considerazione le piccole centrali del latte. La seconda stima è quindi più attendibile, sebbene anch'essa vada presa con cautela, tenendo presente la risposta alla terza parte dell'interrogazione riportata qui di seguito.

La Commissione non dispone di informazioni sulla ripartizione regionale della consegne e non conosce quindi la situazione particolare dell'Irlanda del Nord.

Secondo gli Stati membri, una stima della produzione reale della campagna sarà disponibile più o meno rapidamente dopo il suo termine, il 31 marzo. Questa stima non riporta comunque con esattezza l'eventuale superamento della quota e la quantità del prelievo che ne risulta, dato che è necessario, da un lato, correggere le consegne del tasso reale di materia grassa e, dall'altro, rettificarle in seguito ai trasferimenti temporanei di quote, alle ridistribuzioni delle quote non utilizzate, ecc. Queste ridistribuzioni vengono spesso effettuate in varie riprese ed è quindi possibile conoscere la situazione definitiva solo molto tempo dopo il 31 marzo. Per questo motivo, la data della dichiarazione degli acquirenti (all'amministrazione responsabile) è stata fissata per il 15 maggio e quella della comunicazione dei risultati definitivi da parte degli Stati membri per il 31 agosto. Poiché quasi tutti gli Stati membri forniscono i loro dati dopo il 20 agosto, la loro trasmissione mano a mano che vengono comunicati non avrebbe alcun interesse pratico.

*(2001/C 103 E/019)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-1639/00****di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione***(29 maggio 2000)*

Oggetto: Aiuti comunitari alla ristrutturazione dei settori agricoli e dell'allevamento

La necessità di migliorare le strutture agrarie in diverse zone della Galizia (regione dichiarata obiettivo 1), specialmente quelle che si dedicano principalmente all'allevamento, ha fatto sorgere alcune iniziative con ambiziosi interventi di ristrutturazione che comprendono diverse cooperative di diversi municipi limitrofi. In questo contesto sorgono problematiche proprie di settori specialmente vitali per queste regioni, come il settore lattiero.

Può la Commissione informare circa i programmi di sostegno che sarebbero più adeguati a coprire un'iniziativa di questo tipo, che cerchi di avviare una ristrutturazione degli effettivi dedicati a una determinata attività, che consentirebbe di rivalizzare le aziende e, al contempo, fornirebbe alternative nella zona alle eccedenze dello stesso settore?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione*(7 luglio 2000)*

Il futuro quadro comunitario di sostegno per le regioni spagnole dell'obiettivo 1 è attualmente in fase di discussione tra le varie amministrazioni. Visto lo stadio avanzato dei negoziati, si possono già anticipare le linee generali di azione e lo schema di configurazione dei programmi a livello regionale.

In base agli elementi essenziali già decisi, i programmi regionali verranno stabiliti in forma integrata, cioè con l'intervento di tutti i fondi. La Commissione dispone attualmente di una prima versione dei programmi regionali inviati il 28 aprile 2000, che sono logicamente in fase di studio preliminare.

Tuttavia, per quanto riguarda l'intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (Feaog) — sezione Orientamento, si può già avanzare uno schema generale di quelli che saranno gli assi prioritari d'intervento, che si limiteranno a quattro: Asse 1: miglioramento della competitività e del tessuto produttivo; Asse 3: ambiente e risorse idriche; Asse 7: agricoltura e sviluppo rurale; Asse 9: assistenza tecnica.

Per quanto riguarda la Galizia, la strategia prevista nel primo progetto presentato alla Commissione tiene conto di tutta una serie di priorità, tra cui si possono evidenziare le seguenti: migliorare la struttura del nucleo centrale del settore costituito dall'allevamento dei bovini da latte e da carne e dalla sua catena di valore aggiunto (industrie del latte e della carne); sostenere la diversificazione delle attività agricole; valorizzare i prodotti associati all'immagine della Galizia (vitello galiziano, vini e acquavite di prima qualità, patate, ecc.); potenziare lo sviluppo di attività complementari nell'ambiente rurale (forme particolari di turismo, prodotti locali tipici, ecc.); sviluppare una cultura forestale autentica; ridurre il volume dei rifiuti e migliorarne i sistemi agricoli di trattamento e organizzare una lotta contro gli incendi forestali

Quelle menzionate sinora sono alcune delle azioni strategiche che verranno sviluppate insieme ad altre nel futuro programma regionale della Galizia relativo alla politica di sviluppo rurale cofinanziato del Feaog — sezione Orientamento.

(2001/C 103 E/020)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1672/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Pagamento di imprenditori e fornitori

In seguito alla risposta della sig.ra Schreyer alla mia interrogazione scritta n. E-0505/00 ⁽¹⁾, può la Commissione indicare l'importo totale pagato nel 1999 a cui si riferisce la quota pagata entro il termine di 60 giorni?

⁽¹⁾ GU C 46 E del 13.2.2001, pag. 10.

Risposta complementare
data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(25 settembre 2000)

Si informa l'onorevole parlamentare che, in base all'analisi dei termini per i pagamenti indicati nelle statistiche, per l'esercizio 1999 l'importo dei pagamenti effettuati entro un termine inferiore o pari a 60 giorni è di 39 238 M€.

(2001/C 103 E/021)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1703/00
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(29 maggio 2000)

Oggetto: Organi per il controllo dei prodotti alimentari ecologici

L'entrata in vigore del regolamento UE, in conformità del quale tutti i prodotti alimentari ecologici importati negli Stati membri da un paese terzo devono essere sottoposti al controllo di un organo ad esso preposto riconosciuto dall'UE, comporta gravi conseguenze per Gröna Konsum in Svezia. Per i paesi non facenti parte dell'Unione, la situazione è difficile, in quanto i loro organi di controllo interni non sono riconosciuti e pertanto i prodotti provenienti da tali paesi non possono venire commercializzati come ecologici all'interno dell'UE. Su 150 articoli ecologici commercializzati da Gröna Konsum nell'estate 1999, soltanto otto erano prodotti in paesi i cui organi di controllo erano approvati. Le procedure di riconoscimento degli organi di controllo dei paesi terzi da parte dell'UE si considerano costose o molto burocratiche, il che comporta il rischio di aumento dei prezzi o addirittura di sparizione dagli scaffali dei negozi dei prodotti alimentari ecologici. Non è la Commissione del parere che esistano giustificati motivi di preoccupazione per quanto sopra esposto? È l'organizzazione generale internazionale IFOAM stata autorizzata dall'UE a riconoscere gli organi di controllo dei prodotti alimentari ecologici?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione*(27 luglio 2000)*

Uno degli obiettivi principali del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, è creare e promuovere un mercato dei prodotti biologici ritenuto credibile da parte dei consumatori. Tale condizione è indispensabile per garantire lo sviluppo duraturo della produzione biologica nella Comunità e nei paesi terzi che esportano nella Comunità.

Il regolamento attribuisce un'importanza particolare alle misure di controllo. A tal riguardo, gli articoli 8, 9 e 10 e l'allegato prevedono l'istituzione di uno speciale regime di controllo all'interno della Comunità. Inoltre, l'articolo 11 stabilisce che, in sede di produzione, i prodotti originari dei paesi terzi devono essere stati sottoposti a norme di controllo ritenute equivalenti a quelle applicabili all'interno della Comunità. Tali disposizioni sono conformi alle linee guida del Codex Alimentarius relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti biologici, e, come accennato precedentemente, sono necessarie per preservare la fiducia dei consumatori in questo segmento di mercato.

Il regolamento stabilisce che la valutazione dell'equivalenza e il riconoscimento degli organi di controllo operanti nei paesi terzi vengono effettuati dalla Commissione, sulla base delle informazioni fornite dal governo del paese terzo (procedura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1), o dalle autorità dei singoli Stati membri, sulla base delle informazioni fornite dagli importatori interessati (procedura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6). Il regolamento riconosce tuttavia alla Commissione e alle autorità degli Stati membri la facoltà di tener conto delle informazioni contenute nelle relazioni della Federazione Internazionale Agricoltura Organica (IFOAM) riguardanti la produzione biologica in taluni paesi terzi, a condizione che tali relazioni siano presentate nel contesto delle suddette procedure.

La Commissione e gli Stati membri effettuano accurati controlli sulle importazioni dai paesi terzi. Attualmente la Comunità importa una grande varietà di prodotti biologici provenienti da circa 100 paesi terzi sparsi in tutto il mondo. La Commissione non ritiene che le suddette misure abbiano determinato una significativa riduzione nelle importazioni di prodotti biologici originari dei paesi terzi.

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991.

(2001/C 103 E/022)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1705/00
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione***(29 maggio 2000)*

Oggetto: Importazione di alcol in Svezia

La Svezia sta attualmente negoziando con la Commissione la possibilità di prorogare la deroga relativa all'importazione di alcol in Svezia.

Il movimento antialcolico IOGT-NTO in Svezia sostiene che l'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE⁽¹⁾ contempla che la Commissione debba inoltrare al Consiglio una relazione relativa al funzionamento delle disposizioni derogatorie e presentare una proposta per un «regime definitivo». Tale regime deve, in linea di principio, essere identico all'ordinamento che si ritiene vigente nell'UE, vale a dire che le imposte vengono applicate soltanto nello stato di origine della merce. Dopo aver esaminato la relazione e valutato l'esistenza dei presupposti necessari per il passaggio al regime definitivo, il Consiglio, sulla base della proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, deve decidere all'unanimità in merito alle regole che dovranno vigere nel sistema definitivo. La direttiva sopra menzionata prevede inoltre che le disposizioni transitorie vengano prorogate automaticamente fino alla data in cui il sistema definitivo entra in vigore. L'accordo raggiunto nel 1996 (direttiva 96/99/CE, articolo 1, punto 3)⁽²⁾, secondo l'IOGT-NTO, autorizza la Svezia a continuare ad applicare le attuali restrizioni fino al 30 giugno 2000, previa introduzione di un meccanismo di revisione analogo a quello di cui all'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE.

Condivide la Commissione l'interpretazione data dall'organizzazione IOGT-NTO?

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 8 dell'11.1.1997, pag. 12.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione*(20 luglio 2000)*

Il 22 maggio 2000 la Commissione ha presentato una proposta intesa ad autorizzare la Svezia a continuare ad applicare restrizioni quantitative dal 1° luglio 2000 fino al 31 dicembre 2003 sui prodotti soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri⁽¹⁾. Detta proposta, che prevedeva altresì una progressiva liberalizzazione delle restrizioni nel corso di tale periodo, è stata adottata dal Consiglio il 30 giugno 2000⁽²⁾. Le nuove disposizioni adottate non contengono più, come nella precedente versione della direttiva, un meccanismo di revisione analogo a quello menzionato dall'onorevole parlamentare. Pertanto, la discussione circa l'esatto significato di tale meccanismo è diventata irrilevante.

Per quanto riguarda tale meccanismo di revisione, la Commissione ha sempre ritenuto che la deroga accordata alla Svezia venisse a scadere il 30 giugno 2000, a meno che la Commissione non proponesse, e il Consiglio adottasse quindi all'unanimità, un'ulteriore proroga, in quanto dette restrizioni derogano al principio fondamentale — stabilito dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa⁽³⁾ — in base al quale i beni acquistati da privati e trasportati dai privati stessi sono soggetti al pagamento dell'accisa nello Stato membro di acquisto. Questa impostazione è conforme al principio ormai radicato nell'ordinamento comunitario secondo cui qualsiasi deroga contenuta in una direttiva deve essere interpretata in modo restrittivo.

L'onorevole parlamentare è pregato di rivolgere l'ultima parte dell'interrogazione direttamente al Consiglio.

⁽¹⁾ COM(2000) 295 def. del 22.05.2000.

⁽²⁾ Direttiva 2000/44 del Consiglio, del 30 giugno 2000, che modifica la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri.

⁽³⁾ GU L 76 del 23.3.1992.

(2001/C 103 E/023)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1707/00**di Karin Riis-Jørgensen (ELDR) alla Commissione***(29 maggio 2000)*

Oggetto: Licitazione privata

In quattro anni i comuni e le province danesi hanno settuplicato il numero di attività sulle quali le autorità pubbliche guadagnano con prestazioni che si scambiano. Questa crescita esponenziale ha avuto luogo nonostante che il governo danese ripetutamente abbia assicurato alla Commissione europea che i comuni e le province avevano intenzione di espletare esclusivamente quelle attività per le quali la concorrenza con imprese private non esisteva affatto o era soltanto limitata.

Sulla base del resoconto del ministero degli Interni danese alla Commissione del 31 marzo, il Consiglio del lavoro danese ha accertato che circa il 90 % delle prestazioni effettuate per un importo complessivo di 174 milioni di corone, avrebbero potuto anche essere effettuate da imprese private. Si tratta ad esempio di lavori di giardinaggio, cura di spazi verdi, pulizia delle strade, attività e analisi di laboratorio, consegna di pasti, vendita di pietanze congelate, lavori di lavanderia, lavori di impiantistica e costruzione di piccola portata, lavori di imbiancatura, di ferramentaria, di trasporti, di pulizie e di elaborazione dati, ecc. Dal 1996/1997 queste prestazioni complessivamente sono aumentate da meno di 25 milioni di corone annue a 174 milioni di corone nel 1999 (comprese le offerte che ancora non sono state portate a termine), e molto lascia pensare che anche una parte di queste prestazioni, che in alternativa avrebbero potuto essere effettuate da imprese private, siano ulteriormente aumentate.

Qual è l'atteggiamento della Commissione europea nei confronti dell'aumento di prestazioni riconducibili alla legge 378 del 14 giugno 1995 sull'espletamento da parte di comuni e province di attività destinate ad altre autorità pubbliche conformemente alla relazione del ministero degli interni danese alla Commissione europea del 31 marzo 2000, allorché si richiama l'attenzione sul fatto che la maggior parte delle prestazioni avrebbero potuto in alternativa essere effettuate da imprese private?

La Commissione europea ha intenzione di far cessare le attività di cui alla legge 378 del 14 giugno 1995 sull'espletamento da parte di comuni e province di attività destinate ad altre autorità pubbliche, esercitate in concorrenza con imprese private?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(20 luglio 2000)

Gli Stati membri sono liberi di acquistare prodotti e servizi dove e da chi lo desiderano purché rispettino la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.

Gli Stati membri devono assicurarsi che le imprese, private o pubbliche, non ricevano sovracompensazione per nessun servizio o prodotto di interesse economico generale che esse sono chiamate a fornire ai sensi dell'articolo 86, par. 2 (ex articolo 90) del trattato CE al fine di evitare che tali sovracompensazioni servano a finanziare altre loro attività commerciali. Finché tali principi sono rispettati, la Commissione non è autorizzata a intervenire.

Attualmente la Commissione sta esaminando le implicazioni, ai sensi della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, della legge citata e gli esempi della sua applicazione concreta cui fa riferimento la dichiarazione del Ministro degli Interni danese alla Commissione del 31 marzo 2000.

(2001/C 103 E/024)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1737/00

di Ioannis Souladakis (PSE) al Consiglio

(5 giugno 2000)

Oggetto: Finanziamento delle regioni insulari dell'Unione europea

Quali azioni intende il Consiglio adottare al fine di creare l'indispensabile base giuridica per il finanziamento delle regioni insulari dell'Unione europea a titolo del bilancio comunitario per l'esercizio 2001, a norma delle disposizioni del trattato di Amsterdam e delle linee direttrici del bilancio 2001 già adottate dal Parlamento (paragrafo 33)?

Risposta

(9 novembre 2000)

1. Il Consiglio riconosce che le regioni insulari risentono degli svantaggi strutturali dovuti alla loro insularità. Esso ha sempre attribuito grande importanza agli strumenti finanziari destinati, laddove sia giustificato, a permettere che tali regioni si integrino meglio, in condizioni di equità, nel mercato interno.
2. Nel contesto della coesione economica e sociale i Fondi strutturali costituiscono, a tal riguardo, un importante mezzo d'azione con un impatto positivo sulla crescita e la convergenza delle regioni insulari.
3. In forza della nuova regolamentazione dei Fondi strutturali, le isole più svantaggiate dell'Unione europea che rispondono ai criteri di ammissibilità definiti nel regolamento generale potranno beneficiare particolarmente del sostegno finanziario comunitario a titolo dell'obiettivo 1 (regioni in ritardo di sviluppo) o dell'obiettivo 2 (zone in fase di riconversione economica e sociale).

(2001/C 103 E/025)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1753/00**di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione***(31 maggio 2000)***Oggetto:** Fondo europeo di sviluppo

La Commissione si è assunta l'impegno politico di aumentare in modo significativo i pagamenti a favore dei paesi ACP, eventualmente raddoppiando gli importi erogati attualmente, per arrivare a 3,5 miliardi di euro l'anno. Può la Commissione indicare i provvedimenti, le procedure e il calendario stabiliti per garantire che tale impegno sia effettivamente rispettato? In particolare, quali sono le procedure e il calendario adottati per quanto riguarda gli stanziamenti attualmente sottoutilizzati del Fondo sociale europeo?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione*(24 luglio 2000)*

La Comunità è oggi uno dei principali donatori d'aiuto al mondo. La Commissione è responsabile di oltre il 10 % dell'aiuto complessivo ufficiale allo sviluppo in tutto il mondo, rispetto al 5 % del 1985. All'aumento delle risorse da gestire in tale periodo non è corrisposta però una crescita proporzionale del personale della Commissione.

Nel 1999, la Commissione ha annunciato che avrebbe impegnato 4 250 milioni di euro a carico del Fondo di sviluppo europeo (FES) nel 2000, compreso 1 miliardo di euro per i paesi poveri e fortemente indebitati (HIPC), e avrebbe effettuato pagamenti a concorrenza di 2 600 milioni di euro.

Alla fine del 1999, circa il 33 % dei fondi impegnati nell'ambito del FES non erano ancora stati erogati. La media equivalente per l'aiuto esterno della Comunità negli ultimi 10 anni è pari al 35 %, sebbene per alcuni singoli programmi possa raggiungere il 50 % circa. Ciò è dovuto in parte alla natura dei progetti, che richiedono investimenti ripartiti su diversi anni (ad es.: grandi infrastrutture stradali), oltre che a procedure complicate, un'organizzazione non certo ottimale dei servizi e una carenza cronica di personale. Al tempo stesso, avvenimenti esterni imprevedibili possono ribaltare qualsiasi previsione relativa ai paesi terzi. Quest'anno, ad esempio, le elezioni nello Zimbabwe e ad Haiti, il conflitto tra Etiopia ed Eritrea, le agitazioni politiche in Côte d'Ivoire, nelle Isole Salomone e Figi, e catastrofi naturali quali le inondazioni in Mozambico, hanno inciso sui programmi della Commissione a favore di tali paesi.

Nel 1999, la direzione generale per lo sviluppo, in stretta collaborazione con le delegazioni della Commissione, ha istituito un sistema di controllo e revisione periodici e dettagliati degli obiettivi d'impegno annuali, su base mensile e nazionale. Tale programma prevede adeguamenti per trasferire l'aiuto da paesi che per qualsiasi ragione incontrano difficoltà di attuazione, ad altri paesi, nonché per passare dall'aiuto programmabile all'aiuto non programmabile. Tale sistema, che ha contribuito in larga misura agli impegni record di 2 700 milioni di euro registrati nel 1999, verrà esteso in futuro per garantire miglioramenti analoghi per i pagamenti. Nel 1999, sono stati effettuati pagamenti a concorrenza di 1 275 milioni di euro, pari al 65 % dell'importo previsto nel novembre 1998 e all'87 % delle previsioni rivedute presentate al Consiglio nel luglio 1999.

Quest'anno, la Commissione ha adottato due decisioni di finanziamento per un importo di 1 miliardo di euro a sostegno dell'iniziativa HIPC. Inoltre, il dispositivo di adeguamento strutturale è stato aumentato di 250 milioni di euro. L'andamento di altri impegni, tuttavia, è stato lento nella prima metà del 2000. Per affrontare il problema, vengono programmate riunioni straordinarie del Comitato FES e del gruppo di sostegno alla qualità.

La proposta di riforma delle relazioni esterne riconosce le carenze che hanno caratterizzato i sistemi della Commissione per quanto riguarda la distribuzione degli aiuti esterni. La riorganizzazione proposta nella riforma, unitamente alla dichiarazione politica globale del mese di aprile, intende far fronte a tali inefficienze riorientando le risorse verso settori chiave, nonché attraverso un'organizzazione più efficiente. Esisterà d'ora in poi un organismo responsabile del ciclo del progetto di aiuto esterno (dalla fase di identificazione alla valutazione) sulla base di programmi nazionali elaborati dai servizi geografici in collaborazione con le delegazioni e le direzioni generali competenti.

I prossimi sei mesi saranno estremamente importanti. La riorganizzazione comporterà un trasferimento del personale e verranno nominati i nuovi direttori generali del servizio comune per le relazioni esterne (SCR) e della direzione generale per lo sviluppo. La Commissione si impegnerà a fondo, tuttavia, per soddisfare le previsioni per il 2000, e sta esaminando le procedure necessarie per garantire il proseguimento delle attività collegate all'impegno degli aiuti esterni durante il periodo transitorio.

Tra le «misure urgenti» annunciate nella comunicazione del 15 maggio 2000 sulla riforma della gestione degli aiuti ai paesi terzi, la Commissione ha immediatamente introdotto nuovi metodi di lavoro comuni per le direzioni geografiche e l'SCR, segnatamente per accelerare i pagamenti e ridurre i saldi residui ancora pendenti (RAL). Tra questi figurano l'elaborazione di previsioni finanziarie comuni per il 2000 e un programma di lavoro sostenuto da un sistema di controllo mensile e da un dispositivo arbitrale. Inoltre, vengono organizzate riunioni periodiche tra le direzioni generali per le relazioni esterne e per lo sviluppo e l'SCR al fine di coordinare la riorganizzazione e limitare il più possibile qualsiasi turbativa.

A lungo termine, una serie di sviluppi dovrebbe garantire che al termine della fase transitoria vengano impegnati annualmente dal FES 3 000 e 3 500 milioni di euro. La dichiarazione politica globale ha indicato, ad esempio, un maggior ricorso ai programmi settoriali, all'occorrenza con il coordinamento di altri donatori. Si spera che tali programmi, oltre ad incidere più direttamente sulla riduzione della povertà, possano venire realizzati con maggiore efficienza (ad es.: concedendo maggiori risorse alle delegazioni). Le revisioni nazionali annuali, che riguardano tutte le forme di collaborazione con un particolare paese, consentirebbero alla Commissione di valutare i risultati rispetto agli obiettivi e di fissare nuovi obiettivi sulla base dei risultati passati e del fabbisogno.

La ratifica dell'accordo di Cotonou e la successiva entrata in vigore del 9° FES è prevista per l'inizio del 2002. Gli aspetti di programmazione, tuttavia, verranno introdotti immediatamente. La nuova «programmazione flessibile» garantirà che le risorse vengano indirizzate laddove possano essere utilizzate con maggiore efficienza, senza mai perdere di vista l'elemento «povertà». Nelle misure transitorie che precedono l'entrata in vigore del 9° FES, la Commissione ha proposto la fusione in un unico fondo del 6°, 7° e 8° FES. Nel contempo, essa ha proposto l'eliminazione progressiva degli strumenti più complicati quali Stabex e Sysmin. Secondo le previsioni, il 6°, 7° e 8° FES non dovrebbero venire esauriti entro il 2002, il primo anno del 9° FES. Nell'ambito della suddetta proposta, le risorse dell'8° FES che non sono state destinate a uno strumento specifico verranno incluse nel processo di programmazione del 9° FES, che inizierà dopo l'adozione delle misure transitorie (agosto 2000). Tali fondi verranno poi impegnati nel periodo precedente all'entrata in vigore del 9° FES.

L'accordo interno per il 9° FES sarà aperto alla ratifica degli Stati membri contemporaneamente all'accordo di Cotonou. La sua applicazione verrà già anticipata quest'anno, sulla base di accordi transitori. La Commissione ha presentato diverse proposte — alcune delle quali radicali — relative al miglioramento delle attuali procedure e prassi per l'interazione della Commissione e degli Stati membri (ad es.: soglie più elevate per i progetti, questioni inerenti alla comitologia, procedure). Tali proposte vengono discusse in sede di Consiglio. Nonostante alcuni progressi conseguiti nel corso delle discussioni, si registrano soltanto progressi limitati per quanto riguarda elementi essenziali che consentano un'attuazione più efficiente del FES. La Commissione ha dichiarato di aver bisogno del sostegno degli Stati membri, e che senza una sostanziale riorganizzazione del quadro istituzionale per l'attuazione del FES, i progressi conseguiti nell'ambito dell'accordo di Cotonou per quanto riguarda norme volte a garantire una maggiore efficienza, nonché le iniziative della Commissione per migliorare il suo sistema interno, avranno una scarsa incidenza.

In sintesi, la Commissione ha compiuto una serie di passi a livello interno per migliorare la distribuzione dell'aiuto ed è convinta che essi incideranno in maniera visibile a medio e lungo termine. Essa fa assegnamento, tuttavia, anche su una serie di sviluppi esterni, e ha bisogno del sostegno degli Stati membri e del Parlamento per garantire che tali sviluppi siano complementari alle iniziative interne.

(2001/C 103 E/026)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1754/00**di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione**

(31 maggio 2000)

Oggetto: Accordi regionali di partenariato economico

In vista della firma della Convenzione di Suva, prevista per il mese di giugno, e in considerazione dell'impegno ad avviare entro il 1° gennaio 2002 negoziati su accordi regionali di partenariato economico compatibili con l'OMC o su altri accordi comunque compatibili con l'OMC che dovrebbero tener conto del livello di sviluppo e dell'impatto socio-economico delle misure commerciali nei paesi ACP, può la Commissione far sapere quali sono la composizione e i metodi di lavoro degli organi che sono stati o saranno istituiti per preparare e condurre tali negoziati?

Può la Commissione precisare, in particolare, quali saranno al riguardo i rapporti tra la Direzione generale per il commercio e la Direzione generale per lo sviluppo e come verranno ripartite le responsabilità?

Risposta data dal sig. Lamy A nome della Commissione

(27 giugno 2000)

La Commissione sta esaminando un piano di azione per preparare e negoziare accordi regionali di partenariato economico.

Senza attendere i risultati dell'esame della Commissione, è ovvio che la preparazione e il negoziato di tali accordi richiede una stretta cooperazione tra i servizi competenti della Commissione, in particolare tra la Direzione generale per il Commercio e la Direzione generale per lo Sviluppo. La Commissione è comunque convinta che, come previsto nell'Accordo di partenariato tra gli ACP e la Comunità, la cooperazione commerciale e quella allo sviluppo devono essere strettamente collegate tra loro e sostenersi reciprocamente onde creare le condizioni che permettano agli ACP di adeguarsi alla nuova situazione degli scambi.

(2001/C 103 E/027)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1769/00**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(31 maggio 2000)

Oggetto: Polemiche sull'impiego delle sovvenzioni Conver da parte del comune olandese di Den Helder e sospetto storno di fondi

1. Dal 1997 il comune di Den Helder, situato nella regione di Kop van Noord-Holland (Paesi Bassi occidentali) è periodicamente agli onori delle cronache per le sovvenzioni assegnate alla costruzione da parte del comune di una banchina attrezzata per il porticciolo turistico di Koopvaarder. Lo scorso 9 maggio ha nuovamente suscitato scalpore la notizia di un'inchiesta avviata dall'Agenzia investigativa nazionale per sospetta frode ad opera del servizio comunale di gestione urbanistica. È la Commissione al corrente di tali notizie?

2. Può la Commissione confermare che i lavori nel comune di Den Helder, così come la costruzione di banchine attrezzate nel porto interno di Koopvaarder — soprannominata «l'Eurobanchina», sono finanziate a livello europeo nel quadro del programma Conver? In caso affermativo, quali sovvenzioni sono state concesse al comune di Den Helder nel quadro di detto programma e a quali condizioni?

3. Le polemiche hanno indotto il consiglio comunale a commissionare un'inchiesta alla società di consulenza KPMG. Nel relativo rapporto si fa menzione di irregolarità nell'impiego delle sovvenzioni: riporto non autorizzato di fondi alla fase progettuale successiva, mancata menzione di cofinanziamenti correlati, mancata esecuzione di parti del progetto presentato. I mass media riferiscono inoltre di un aumento dei costi del progetto e di uno storno di fondi. È la Commissione al corrente dell'inchiesta della KPMG e delle relative conclusioni? Condivide le conclusioni raggiunte?

4. Il progetto è stato fortemente criticato dal pubblico a causa delle sue ripercussioni in termini di disagi e di sicurezza (nessuna soluzione fino al 2015 per il forte aumento del traffico automobilistico nel quartiere, abbattimento di alberi, mancanza di vie di fuga in caso di disastri portuali). Non ritiene la Commissione che nell'Europa del cittadino si debba tener conto di esigenze quali la vivibilità e l'ambiente di vita e che finora nel comune di Den Helder tali esigenze sono state ignorate?

5. Quali possibilità vede la Commissione di venire incontro alle lamentele dei cittadini mediante opportune varianti ai progetti?

(2001/C 103 E/028)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1770/00

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(31 maggio 2000)

Oggetto: Inchiesta per l'accertamento di possibili frodi in relazione all'uso improprio di sovvenzioni Conver da parte del comune olandese di Den Helder

1. I fatti e le polemiche intorno alle sovvenzioni assegnate per la costruzione di banchine attrezzate nel porticciolo turistico di Koopvaarder da parte del comune di Den Helder (provincia dell'Olanda settentrionale), fanno emergere un quadro di frodolenze e «intralazzi» nell'uso dei contributi europei. Concorde la Commissione con l'interrogante nel ritenere che tali sospetti debbano essere immediatamente fugati intervenendo alla radice del problema?

2. Concorde inoltre la Commissione che quanto è accaduto con le sovvenzioni destinate al comune di Den Helder deve indurre ad un'inchiesta più approfondita che faccia finalmente piena luce sui fatti? È la Commissione disposta ad avviare tale indagine?

3. Vi sono da parte del comune di Den Helder altre richieste di contributi europei non ancora esaminate? In caso affermativo, di quali richieste si tratta?

4. La vicenda delle sovvenzioni Conver — che emerge dai quesiti di cui sopra e dalle mie interrogazioni sull'uso controverso delle stesse e il sospetto storno di fondi — non dovrebbe indurre la Commissione a cambiare atteggiamento nei confronti del comune di Den Helder in sede di erogazione di eventuali nuove sovvenzioni o nelle relative attività di vigilanza e controllo?

**Risposta comune
data dal sig. Barnier in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1769/00 e E-1770/00**

(2 agosto 2000)

La Commissione partecipa come osservatore ai comitati di sorveglianza dei programmi dei Fondi strutturali. Questi comitati discutono la strategia dei programmi nonché questioni organizzative e procedurali. Conformemente al principio di sussidiarietà, la selezione e l'approvazione dei progetti sono effettuate da un comitato direttivo, costituito dai partner regionali e dai cofinanziatori, tra cui la Commissione.

La Commissione non è stata informata dell'indagine della polizia né dell'inchiesta della KPMG menzionate dall'onorevole parlamentare.

La Commissione può tuttavia confermare che l'iniziativa comunitaria Konver per il periodo 1994-1999 ha finanziato il progetto «Koopvaarderbinnenhaven». Il ministro olandese degli affari economici ha inviato il 14 luglio 1997 la lettera di impegno relativa per un importo di 4,45 milioni di HFL (2,02 M€). Il contributo della Commissione è pari al 50 % della somma. Il progetto si è concluso nel mese di dicembre, con una spesa effettiva inferiore a quella prevista (3,78 milioni di HFL, pari a 1,72 M€).

Vista la questione sollevata dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha avviato un'indagine con il ministro olandese degli affari economici e ha portato il caso a conoscenza del servizio di audit della direzione generale interessata. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode ha inoltre dichiarato di essere in contatto con il servizio investigativo olandese menzionato dall'onorevole parlamentare.

Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2000-2006 il comune di Den Helder non può beneficiare di nessun programma specifico dei Fondi strutturali. L'iniziativa comunitaria KONVER non è stata proseguita e la regione Noord-Holland non rientra nell'obiettivo 1, né nell'obiettivo 2.

(2001/C 103 E/029)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1807/00
di Marialiese Flemming (PPE-DE) alla Commissione

(8 giugno 2000)

Oggetto: Illecita cattura di balene nei Caraibi

La «Whale and Dolphin Conservation Society» (WDCS) ha rilevato che quest'anno nei Caraibi si è ripreso a catturare illegalmente le balene. All'inizio di maggio, nelle acque antistanti St. Vincent è stata uccisa una balena «Brydewal» che è una specie protetta. La caccia a questa balena è vietata dal 1986 e chi la pratica viola le norme fissate dalla «Internationale Walfangkommission» (IWC).

Tra i vari paesi è soprattutto il Giappone a importare grossi quantitativi di carne di balena dai Caraibi, il che dà ulteriore impulso al commercio internazionale di carni di questo esemplare di mammifero a rischio di estinzione.

E' nota alla Commissione questa illecita attività di caccia alle balene?

Giacché le possibilità di intervenire sul piano giuridico in questo settore sono limitate, può dire la Commissione se è possibile adottare misure di natura politica per combattere questo fenomeno?

Intende la Commissione far ricorso al Comitato UE per gli affari CITES in modo che attraverso un'azione congiunta si possa esercitare una maggiore pressione sugli Stati che non rispettano la Convenzione della IWC?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(31 luglio 2000)

La Commissione è al corrente del fatto che alcuni paesi, inclusi quelli dei Caraibi, continuano a praticare alcune forme di caccia alla balena, spesso con il pretesto di programmi scientifici.

La Comunità non è membro della Commissione baleniera internazionale (IWC) e in tale organizzazione ha soltanto la qualifica di osservatore. Tuttavia, numerosi Stati membri sono parti contraenti dell'IWC. L'onorevole parlamentare è certamente al corrente che sulla pesca delle balene esiste una notevole divergenza di opinioni tra gli Stati membri. Pertanto, la Comunità non ha in proposito una politica generale ciò che riflette ampiamente la situazione negli Stati membri. Tuttavia, esistono alcuni testi normativi comunitari che si riferiscono indirettamente alle balene.

Uno di questi è il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁽¹⁾, che dà applicazione nella Comunità alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES). Questo regolamento vieta ai pescatori comunitari la caccia alle balene in mare aperto e lo sbarco delle loro catture nella Comunità o in qualsiasi altro paese firmatario.

Un altro è costituito dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽²⁾, che impone a tutti gli Stati membri di adottare le misure necessarie per istituire un sistema di rigorosa tutela di tutte le specie di cetacei.

La Comunità non sovvenziona alcun tipo di caccia alle balene in mare aperto e non accetterà forme di commercio di tali specie. In quanto osservatore dell'IWC, la Comunità aderisce pienamente alle diverse moratorie da questa raccomandate. Tuttavia, in questa fase e in considerazione della sua qualifica nell'ambito dell'IWC, la Commissione non è in grado di adottare misure di carattere politico contro le attività riferite dall'onorevole parlamentare. La Commissione suggerirebbe tuttavia, se tale iniziativa fosse ritenuta opportuna, di prendere contatto con gli undici membri comunitari dell'IWC al fine di sollevare questo tema e considerarlo ulteriormente.

⁽¹⁾ GU L 61 del 3.3.1997.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 103 E/030)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1808/00
di Baroness Sarah Ludford (ELDR) alla Commissione

(8 giugno 2000)

Oggetto: Diritti dell'uomo in Turchia

Il comportamento della Turchia in materia di diritti dell'uomo è stato per lungo tempo motivo di preoccupazione e oggetto di indagini da parte di deputati, stampa e organizzazioni attive in tale settore. Ad esempio, la libertà di espressione di scrittori e giornalisti è limitata, ed un semplice riferimento al «popolo curdo» può portare alla carcerazione. Inoltre, si fa ampio ricorso alla tortura e la decisione di perseguire un funzionario spetta alla polizia e non alle autorità giudiziarie. Infine, sebbene negli ultimi quindici anni sia stata in vigore una moratoria delle esecuzioni capitali, i tribunali continuano ad applicare la pena di morte, mentre si ignora ancora quale sarà la sorte di Abdullah Ocalan.

Ora che a seguito della decisione adottata durante il Consiglio europeo di Helsinki nel dicembre 1999 la Turchia fa parte ufficialmente dei paesi candidati all'adesione all'UE — il che significa che i negoziati di adesione non tarderanno ad avere inizio — quale calendario intende chiedere la Commissione alle autorità turche per la realizzazione di riforme specifiche e sostenibili, affinché sia garantito il rispetto dei criteri politici stabiliti nel 1993 in occasione del Consiglio europeo di Copenhagen?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(11 luglio 2000)

Un elemento fondamentale della nuova strategia di preadesione per la Turchia, varata dal Consiglio europeo di Helsinki nel dicembre 1999, è il partenariato per l'adesione (PA) che verrà preparato dalla Commissione e successivamente approvato dal Consiglio. La Commissione intende adottare il primo PA per la Turchia nel novembre 2000, allo scopo essenzialmente di definire le priorità che tale paese dovrà porre in atto, in tutti i settori dei criteri di Copenhagen (incluso quello politico), per prepararsi all'adesione. Le priorità saranno divise in priorità a breve termine (per l'anno 2001) e priorità a medio termine (per il periodo dal 2001 in poi).

Da parte sua la Turchia dovrebbe presentare entro la fine dell'anno un programma nazionale per l'adozione dell'acquis (PNAA) nel quale spiegherà in qual modo intenda attuare le priorità dell'acquis, anche per quanto concerne le risorse umane e finanziarie.

Le riforme politiche, alle quali fa riferimento l'onorevole parlamentare, verranno trattate in questi due documenti, il PA e il PNAA.

L'attuazione del PA e del PNAA verranno controllate in modo regolare tramite appropriati meccanismi, quali il comitato di associazione, nonché tramite le relazioni annuali.

(2001/C 103 E/031)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1818/00**di Cristiana Muscardini (UEN) e Sergio Berlato (UEN) alla Commissione**

(8 giugno 2000)

Oggetto: Sottrazione di finanziamenti al settore agricolo

La proposta della Commissione di ridurre la spesa agricola per finanziare interventi a favore dei Balcani disastrati dalla guerra ha già provocato reazioni nel mondo agricolo di vari paesi.

Pur plaudendo alla decisione di favorire politicamente ed economicamente la rinascita di quelle zone, non si può non chiedere alla Commissione,

1. se non ritenga che, sottraendo fondi alla politica agricola, si pregiudichino le scelte decise appena un anno fa a Berlino, nell'ambito dell'Agenda 2000;
2. se non sia dell'opinione che la riduzione degli stanziamenti comprometterebbe la realizzazione delle prossime riforme nei settori del riso, dell'olio e dell'ortofrutta;
3. se non ritenga che la stessa sorte toccherebbe anche alla stessa grande riforma dei seminativi e che sarebbe penalizzato lo sviluppo globale del sistema agricolo europeo.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 luglio 2000)

Uno degli impegni politici di maggiore importanza per l'Unione consiste nel sostegno della democrazia, della pace e della stabilità nella regione del Kosovo. Per il 2001 e il 2002 la Commissione ha proposto una riduzione di 300 milioni di euro dell'attuale massimale annuale delle prospettive finanziarie per la sotto linea 1a del bilancio comunitario riguardante la politica agricola comune (PAC) — sviluppo rurale escluso — con un corrispondente aumento nella linea di bilancio 4 riguardante le relazioni esterne.

Nelle ultime previsioni della spesa agricola è emerso un margine inabituale di 400 milioni di euro per il 2001. Le nuove previsioni sono basate sulla legislazione attualmente in vigore e su proposte già presentate dalla Commissione. È importante distinguere tra il livello del massimale delle prospettive finanziarie e le effettive esigenze di finanziamento della PAC. Poiché la proposta della Commissione è basata su una revisione delle previsioni di bilancio, la riduzione del livello del massimale per la sotto linea 1a non implica una riduzione del sostegno agli agricoltori né una ridiscussione delle decisioni di riforma della PAC prese a Berlino. La Commissione ritiene che le effettive esigenze di bilancio della PAC nel 2001 si situeranno al di sotto dell'attuale massimale per un importo sufficiente a conciliare la riduzione di 300 milioni di euro. Le riforme programmate nel settore dello zucchero dovrebbero produrre un effetto equivalente per il 2002.

Sulla base dell'accordo raggiunto al Consiglio europeo di Berlino, le eventuali spese supplementari conseguenti alla riforma o alla modifica di una organizzazione comune di mercato sino al 2006 — ad esempio, nei settori del riso, dell'olio d'oliva, degli ortofrutticoli — dovrebbero essere finanziate mediante risparmi entro i massimali agricoli delle prospettive finanziarie. Pertanto, la proposta della Commissione di interventi a favore dei Balcani non incide sulle possibilità finanziarie per ulteriori riforme o revisioni.

(2001/C 103 E/032)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1883/00**di Emilio Menéndez del Valle (PSE) alla Commissione**

(9 giugno 2000)

Oggetto: Conflitti in Africa

Nella riunione di Bruxelles del 22 e 23 maggio 2000, riferendosi al conflitto nella regione dei Grandi laghi, il Consiglio Affari generali ha posto in adeguato risalto la complessità di fattori presenti.

La versione provvisoria del comunicato stampa del Consiglio menziona i fattori di natura politica, economica e sociale.

Non crede la Commissione che oltre ai fattori opportunamente enumerati dal Consiglio, una comparazione accurata dei terribili conflitti che lacerano l'Africa debba anche tener conto degli aspetti di natura culturale?

Risposta data dal sig. Patten A nome della Commissione

(25 luglio 2000)

La Commissione non ritiene che le conclusioni del Consiglio Affari generali relative ai conflitti in Africa (22-23 maggio 2000) restringano il numero dei fattori di cui la comunità internazionale deve tenere conto per poter stabilire un «approccio realistico, integrato e coerente» nei confronti di questi conflitti. La Commissione è dell'avviso che per elaborare una risposta a tali conflitti occorra esaminare tutti i fattori, compresi quelli culturali, che sono alla base dei conflitti stessi. È possibile mettere a punto politiche valide solo sulla base di una profonda conoscenza delle società in cui questi conflitti si svolgono e delle motivazioni delle parti coinvolte. La Commissione è ben consapevole della vastità di questo compito e non nutre illusioni in merito.

La Commissione ricorda che, nelle conclusioni adottate del Consiglio Sviluppo del 28 novembre 1998 sul ruolo della cooperazione allo sviluppo per il rafforzamento della pace, tra le misure giudicate meritevoli di un'attenzione particolare la prevenzione e risoluzione dei conflitti erano viste come «misure a sostegno dell'equilibrio delle opportunità politiche, sociali, economiche e culturali tra i vari gruppi etnici all'interno dei paesi in via di sviluppo».

La disuguaglianza di opportunità e la diffidenza tra gruppi etnici sono generalmente viste come cause scatenanti dei conflitti. L'esclusione di gruppi etnici e la manipolazione della diffidenza, che talvolta assume la forma di odio etnico, sono strategie radicali che provocano reazioni radicali e spesso violente.

(2001/C 103 E/033)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1888/00

di Jean-Claude Fruteau (PSE) alla Commissione

(9 giugno 2000)

Oggetto: L'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche

Le regioni ultraperiferiche devono far fronte ad un contesto internazionale sempre più competitivo. I loro prodotti agricoli, come il riso, le banane ma anche lo zucchero, per citare solo le Organizzazioni comuni di mercato, sono soggetti ad un'aspra concorrenza da parte dei paesi ACP limitrofi. Questi ultimi beneficiano infatti di costi sociali molto più bassi di quelli delle regioni ultraperiferiche e di diritti d'accesso preferenziali al mercato comunitario.

Nella sua relazione sull'articolo 299, paragrafo 2, del trattato di Amsterdam, la Commissione si dimostra consapevole del problema affermando che «questo contesto richiede maggiore vigilanza e controllo» o ancora che «questa condizione frontaliera può costituire un vantaggio se viene valorizzata».

Quali misure concrete intende prendere la Commissione per tutelare dal contesto internazionale il settore agricolo delle regioni ultraperiferiche e come pensa di valorizzare tali regioni in quanto «frontiere attive dell'Unione»?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(14 luglio 2000)

Nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato (riso, zucchero, banane), una particolare attenzione è accordata alle regioni ultraperiferiche e alle loro produzioni. A ciò si aggiungono programmi specifici per ovviare alla distanza e all'insularità (Poseican, Poseima, Poseidom) che adattano e completano per tali regioni la politica agricola comune (PAC).

Sulla falsariga della relazione adottata il 14 marzo 2000 ⁽¹⁾, relativa all'attuazione del nuovo articolo 299, paragrafo 2, (ex articolo 227) del trattato CE concernente queste regioni, la Commissione ha proposto di valutare con attenzione le conseguenze dell'evoluzione del contesto internazionale e di garantire un maggior controllo. Pertanto, gli aspetti agricoli dei 3 POSEI saranno oggetto di una revisione, prevista per l'autunno 2000.

Prima di avviare qualsiasi nuova regolamentazione comunitaria, la Commissione valuterà il problema dell'esistenza di aspetti relativi alle regioni ultraperiferiche che occorre prendere in esame. Per tutte le politiche, sarebbe infatti necessario tener conto dei possibili effetti diretti e indiretti, positivi e negativi su tali regioni. La Commissione vi presterà attenzione.

Le eventuali future azioni della Comunità in questo settore seguiranno dunque due principali direttrici: per quanto riguarda la cooperazione regionale, sarà necessario continuare ad incoraggiare la cooperazione tra le regioni ultraperiferiche, da un lato, e i paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), i paesi e territori d'oltremare (PTOM) e altri partner, dall'altro. Attualmente la Commissione sta preparando l'elaborazione di uno studio sull'impatto del nuovo accordo di partenariato ACP/CE sulle regioni ultraperiferiche, i cui risultati dovrebbero essere disponibili a metà del 2001. La Commissione valuterà attentamente i risultati di questo studio.

⁽¹⁾ COM(2000) 147 def.

(2001/C 103 E/034)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1897/00
di Ingo Friedrich (PPE-DE) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Diffusione di manifesti da parte della Direzione generale della politica regionale della Commissione

La direzione generale della politica regionale della Commissione è solita distribuire dei manifesti che documentano l'andamento dei progetti cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale tra il 1989 e il 1999.

1. Qual è il numero totale dei manifesti stampati per la Germania e, rispettivamente, per i paesi membri dell'UE?
2. Qual è il costo globale della produzione dei manifesti per la Germania e l'insieme dell'UE?

Risposta data dal signor Barnier a nome della Commissione

(19 settembre 2000)

1. Per produrre i manifesti cui si riferisce l'Onorevole parlamentare sono state utilizzate immagini tratte dall'archivio fotografico della Commissione e riguardanti progetti di sviluppo regionale. La Germania è il terzo paese oggetto di una tale iniziativa dopo la Spagna e il Portogallo. Per la Germania sono stati prodotti 6000 manifesti, di cui circa 4360 sono stati inviati alle autorità locali, agli uffici della Commissione e alle amministrazioni responsabili della gestione dei fondi strutturali. Per il Portogallo sono stati stampati 4000 manifesti e per la Spagna 5000. La maggior parte di essi sono ormai stati distribuiti negli Stati membri interessati.

A giudizio della Commissione si tratta di un metodo economicamente vantaggioso di informazione dei cittadini in merito alle molteplici attività cofinanziate dalla Commissione. Molte amministrazioni hanno chiesto altre copie da utilizzare ad esempio nelle scuole.

2. Il costo della progettazione, della grafica e della stampa dei manifesti distribuiti in Germania è stato di 8 043 euro, ossia 1,3 euro per unità; molto simile è stato il costo unitario di produzione dei manifesti spagnoli e portoghesi. Si prevede di produrre manifesti a costi analoghi in coincidenza con le Presidenze francese e svedese.

(2001/C 103 E/035)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1902/00**di Baroness Sarah Ludford (ELDR) alla Commissione***(16 giugno 2000)***Oggetto:** Semi geneticamente modificati

Le recenti rivelazioni fatte nel Regno Unito, secondo cui semi oleosi di colza canadesi venduti nel 1998 dalla Advanta Seeds contenevano fino all'1 % di materiale geneticamente modificato, sollevano due questioni di grande importanza. In primo luogo, la contaminazione sarebbe imputata a varietà geneticamente modificate coltivate a 800 metri dalle colture in questione. Uno degli argomenti scientifici a supporto dello sfruttamento commerciale delle colture geneticamente modificate è dato dal basso rischio di contaminazione incrociata per le altre colture non geneticamente modificate o biologiche. Conviene la Commissione che tale incidente insegna che l'UE deve usare la massima cautela in materia di impiego di semi geneticamente modificati, anche a titolo sperimentale, se vuole tutelare la biodiversità? Di quali valutazioni quantitative dei rischi dispone la Commissione circa la possibilità di contaminazioni tra colture geneticamente modificate ed altre colture e a quale distanza?

In secondo luogo, il fatto che i semi contaminati sono stati seminati inconsapevolmente in Francia, Germania e Svezia evidenzia altresì l'assenza di una regolamentazione internazionale sulla purezza dei semi. Quali misure intende adottare la Commissione per garantire la purezza dei semi importanti nell'UE? Quali misure intende prendere per garantire che sementi contaminate non circolino nel mercato interno?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione*(3 ottobre 2000)*

La Commissione è al corrente delle recenti rivelazioni citate dall'Onorevole Parlamentare, ma non ha informazioni sicure sull'origine della presenza del materiale geneticamente modificato nei semi oleosi di colza di cui si tratta. Una delle fonti potenziali di contaminazione potrebbe essere stata la presenza a distanza ravvicinata di coltivazioni di semi oleosi di colza geneticamente modificati.

L'importanza della contaminazione genetica fra semi oleosi di colza geneticamente modificati e semi non geneticamente modificati, nonché fra semi oleosi di colza geneticamente modificati e animali selvatici, dipende per lo più dall'entità dell'emissione e della diffusione di polline, nonché dalle distanze fra la fonte e le popolazioni destinarie, tenendo presente che l'impatto aumenta notevolmente a seconda delle dimensioni e del numero di campi coltivati. Fattori ambientali locali prevalenti, quali temperatura, umidità e luce, nonché vento o pioggia, determinano in larga parte la diffusione del polline, i suoi vettori (insetti, vento) e la capacità germinativa.

Conformemente alla legislazione comunitaria in vigore relativa alle sementi, destinata a garantire una sufficiente qualità delle stesse, attualmente la Commissione si adopera per l'adozione di norme relative alla purezza delle sementi per quanto riguarda la presenza di sementi geneticamente modificate, nonché disposizioni specifiche per l'etichettatura delle sementi, in rapporto al materiale geneticamente modificato (allegato al Libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare, posizione 77). Queste norme dovrebbero comprendere la definizione di distanze minime fra i campi coltivati per le sementi e quelli con fonti potenziali di impollinazione da piante geneticamente modificate, con indicazioni variabili a seconda delle coltivazioni e a seconda del livello di rischio di impollinazione.

Le autorizzazioni ai sensi della Direttiva del Consiglio 90/220/CEE, del 23 aprile 1990 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati⁽¹⁾ vengono concesse, in ogni caso, soltanto qualora non vi siano ragioni di temere che l'emissione possa avere conseguenze nocive sulla salute umana o sull'ambiente, nelle condizioni in cui viene concessa l'autorizzazione. In questo contesto, va osservato che il trasferimento potenziale di organismi transgenici ad altre piante non è considerato di per sé una conseguenza nociva per l'ambiente. La valutazione del rischio necessaria per un'autorizzazione comunitaria degli OGM comprende un esame al fine di stabilire se il trasferimento in questione possa avere conseguenze nocive per l'ambiente.

La possibilità di una contaminazione incrociata a causa di una miscelazione fisica fortuita costituisce anch'essa un problema. Per superare questa difficoltà, la Commissione sta considerando, fra l'altro, l'introduzione di un sistema di rintracciabilità nelle disposizioni della Direttiva 90/220/CEE e inoltre prenderà in considerazione gli standard relativi alla purezza per quanto riguarda la presenza di sementi geneticamente modificate. Fino ad allora le autorità degli Stati membri, conformemente all'obbligo generale di adeguarsi alle disposizioni legislative comunitarie, devono valutare il rischio di un'eventuale presenza di materiale geneticamente modificato non autorizzato e, nei casi sospetti, effettuare le analisi del caso in modo da intercettare le partite contaminate ed impedirne l'utilizzazione e la commercializzazione.

(¹) GU L 117 dell'8.5.1990.

(2001/C 103 E/036)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1909/00
di María Izquierdo Rojo (PSE) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Assegnazione di risorse del quadro comunitario di sostegno dell'UE per il miglioramento della rete secondaria nella provincia di Granada

Dato che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è volto a rettificare gli squilibri regionali e a ridurre le differenze di sviluppo regionale e che l'articolo 2 del suddetto regolamento stabilisce che il suo campo di applicazione è «... l'articolazione territoriale delle zone rurali ... nonché gli investimenti in infrastrutture dalla cui modernizzazione o rigenerazione dipenda la creazione o lo sviluppo di attività economiche generatrici di posti di lavoro, incluse le connessioni di infrastrutture che costituiscono un requisito per lo sviluppo di tali attività» o, più avanti, la «realizzazione di infrastrutture di dimensioni adeguate per lo sviluppo locale e dell'occupazione», può la Commissione indicare se le proposte che ha presentato il governo spagnolo nel quadro di applicazione dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 ottemperano ai suddetti criteri con progetti destinati alla rete secondaria stradale?

In caso affermativo e seguendo le proposte del governo spagnolo, quale sarà l'assegnazione delle risorse del quadro comunitario di sostegno dell'UE destinato al miglioramento delle strade della rete secondaria nella provincia di Granada?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(17 luglio 2000)

Nell'ambito della partnership con le autorità spagnole, la Commissione sta attualmente completando l'elaborazione del quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000-2006 per le regioni della Spagna che rientrano nell'obiettivo 1. In tale contesto, dette autorità hanno proposto che venga accordata una priorità significativa alle principali infrastrutture di trasporto, compreso il trasporto su strada. Tuttavia, la situazione della rete stradale secondaria non rientra tra gli obiettivi strategici in discussione per il QCS. Questo problema verrà piuttosto trattato a livello regionale, nel quadro dei programmi operativi regionali che saranno tra breve oggetto di negoziato. Nella fase attuale, non è pertanto possibile stabilire quale importo verrà stanziato dai Fondi strutturali a favore della rete stradale secondaria di una data regione o provincia.

(2001/C 103 E/037)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1912/00
di Pasqualina Napoletano (PSE) e Giovanni Procacci (ELDR) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Limitazione di circolazione di cittadini dell'Unione europea in territorio cipriota

Nell'aprile scorso un gruppo di cittadini italiani si è recato nella Repubblica di Cipro per un viaggio turistico-religioso. Il programma prevedeva la visita sia della parte nord che sud dell'isola. Nonostante una

previa autorizzazione rilasciata dalle autorità cipriote all'ambasciata italiana di Nicosia per il passaggio a nord, il gruppo si è visto rifiutare senza preavviso e senza motivazione alcuna l'autorizzazione a passare la «linea verde» che separa Cipro dalla parte occupata dalla Turchia.

Si chiede alla Commissione se sia a conoscenza di casi analoghi verificatisi nei confronti di cittadini dell'Unione europea e se ritiene che una simile procedura rientri nei normali rapporti di partenariato di preadesione.

Si chiede inoltre se, in prospettiva dell'adesione di Cipro all'Unione europea, ritiene che tali limitazioni di circolazione di cittadini comunitari siano conformi al principio della libertà di circolazione delle persone.

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(27 luglio 2000)

La Commissione è al corrente dei fatti menzionati dagli onorevoli parlamentari e si è informata sui particolari sia presso la sua delegazione di Nicosia, sia presso l'ambasciata italiana a Cipro.

Ha inoltre chiesto:

chiarimenti al ministero degli Esteri cipriota, il quale ha fatto sapere che, quando l'ambasciatore italiano ha chiesto alla polizia di Cipro (non al ministero degli Esteri) per conto del gruppo di turisti l'autorizzazione per visitare i luoghi sacri, compreso il monastero di san Barnaba, nella parte dell'isola occupata dalla Turchia, la polizia ha applicato le disposizioni governative per l'accesso dei cittadini alla parte occupata. Scopo fondamentale delle disposizioni è garantire la salvaguardia dei diritti dello Stato cipriota sui suoi beni ambientali e dei diritti della Chiesa di Cipro sui luoghi sacri che le appartengono. In base al protocollo 1 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, la concessione delle autorizzazioni per l'accesso a tali luoghi è un diritto esclusivo e responsabilità dei loro proprietari. L'atteggiamento del governo cipriota non può essere inteso come una violazione di questi diritti.

Il ministero ritiene inoltre opportuno far notare che né la polizia, né un'altra autorità dell'isola hanno mai concesso ai turisti l'autorizzazione per la visita della parte occupata di Cipro.

Il ministero sottolinea, infine, che occorrerebbe tenere conto anche dello stato d'animo dei cittadini ciprioti a cui l'accesso alle zone occupate è negato dal regime illegale semplicemente perché non sono turchi, turcociprioti o stranieri. Ciò è naturalmente ancora più pertinente nel caso del monastero storico di san Barnaba, fondatore della Chiesa di Cipro.

Come gli onorevoli parlamentari sanno bene, la conseguenza della divisione de facto dell'isola in due zone rigorosamente separate è che attualmente le libertà fondamentali stabilite dai trattati, in particolare la libertà di circolazione di merci, persone, servizi e capitali, il diritto di stabilimento e i diritti politici, economici, sociali e culturali universalmente riconosciuti non possono essere esercitati in tutto il territorio dell'isola. Tali diritti e libertà dovrebbero essere garantiti nel quadro di una soluzione globale che ripristini norme costituzionali in tutta la Repubblica di Cipro.

(2001/C 103 E/038)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1913/00

di Armando Cossutta (GUE/NGL) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Presenza di amianto nella Scuola europea di Lussemburgo

Nel marzo dell'anno scorso, una ditta specializzata, incaricata di un sopralluogo, ha rilevato tracce di

amianto in alcuni pannelli murali e nelle tubature dell'asilo nido e del giardino d'infanzia della Scuola europea di Lussemburgo. Il 7 maggio 1999 il Comitato di gestione del Centro polivalente per l'infanzia chiedeva alla Commissione europea, che gestisce i locali, di ordinare una controperizia, di incapsulare l'amianto riscontrato nei pannelli e di procedere a breve termine — previa la temporanea evacuazione dei bambini e del personale — a un completo risanamento dei locali, compresa la sostituzione delle tubature contenenti amianto.

Da allora, sono stati effettuati solo dei rilevamenti dell'emissione di particelle nell'atmosfera, compiuti da alcuni addetti del CCR di Ispra, mentre su tutta la questione è calato il silenzio. Non è stata data alcuna risposta neanche alla richiesta del Segretario generale del Parlamento europeo di provvedere almeno a un'ulteriore perizia. Nel frattempo — ed è passato più di un anno — il personale e i bambini continuano ad essere sottoposti a un grave rischio per la salute.

- Non ritiene anche la Commissione che sia urgente, in ottemperanza al principio di precauzione, adottare misure concrete per porre fine a questo stato di cose?
- Non ritiene, in concreto, che si debba prevedere l'evacuazione dell'asilo nido e del giardino d'infanzia e l'esecuzione dei lavori nel corso dell'ormai prossima estate, periodo in cui si registra una notevole flessione nelle presenze?
- Qual è il segnale politico che la Commissione pensa di dare ignorando — in spregio di tutta la relativa legislazione comunitaria — l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro?
- È questa la politica che intende perseguire la «nuova» Commissione insediata da Romano Prodi?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(7 settembre 2000)

La Commissione condivide senz'altro le preoccupazioni dell'Onorevole parlamentare riguardo la presenza di amianto negli edifici dell'asilo nido interistituzionale di Lussemburgo.

Le azioni seguenti sono state prese e sono tuttora in corso di attuazione.

- Nell'aprile del 1998, da un inventario completo dei materiali utilizzati nella costruzione dell'asilo nido è risultato che in due dei tre edifici erano stati impiegati materiali contenenti amianto. Conseguentemente erano state prese misure volte a ricoprire questi materiali in modo da impedire la liberazione di amianto nell'aria.
- La qualità dell'aria è stata controllata periodicamente dalla AIB Vincotte (organismo specializzato, prescelto sulla base di un bando di gara) e, più recentemente, dal servizio medico del Centro Comune di Ricerca (CCR) di Ispra (certificazione ISO 9002), in stretta collaborazione con due istituti di ricerca sempre del CCR. Mediante tecniche di microscopia ottica ed elettronica, queste unità di esperti hanno potuto confermare che l'aria non contiene fibre di amianto. Inoltre, è stato dato seguito immediato ad una richiesta dei servizi del Parlamento europeo per l'effettuazione di un'ulteriore perizia il 9 dicembre 1999. I risultati di questa perizia confermano le conclusioni cui sono giunti sia la AIB che il CCR.
- Tuttavia, in applicazione del principio di precauzione, di concerto con il proprietario degli edifici in questione e con le autorità lussemburghesi è prevista l'eliminazione dell'amianto dagli immobili incriminati. Nelle prossime settimane, in occasione delle vacanze estive dei bambini, verrà organizzato un primo test pilota delle tecniche previste. I successivi lavori verranno programmati sulla base dei risultati del test, lavori che dovrebbero iniziare appena possibile. Parallelamente, la Commissione sta esaminando la possibilità di edifici alternativi in grado di accogliere il personale e i giovani ospiti dell'asilo nido durante i lavori di rimozione dell'amianto.
- Il problema non è stato tacitamente occultato: la presenza di amianto nei locali dell'asilo nido e del giardino d'infanzia è stata conseguentemente inserita nell'ordine del giorno delle riunioni del Comitato di gestione della «Crèche» sin dall'inizio del 1999. A tutte queste riunioni partecipano da due a quattro rappresentanti della Commissione che informano prontamente i partecipanti delle altre istituzioni a quegli incontri; essi sono inoltre accompagnati in varie occasioni da specialisti di un particolare settore

(ad esempio, del Servizio medico). Se necessario, vengono diffusi risultati di perizie e vengono organizzate riunioni specifiche, ad esempio con l'unità «Sicurezza e igiene». Inoltre, dei rappresentanti del Parlamento europeo partecipano alle riunioni periodiche che la Commissione organizza con il proprietario-locatore, l'amministrazione degli edifici di Stato del Lussemburgo. Su questi problemi e su altri analoghi, i contatti della Commissione con il Parlamento sono di competenza del Direttore generale del personale del Parlamento europeo.

- Il problema della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e nei luoghi dove vengono accuditi bambini non è stato — e non sarà — ignorato dalla Commissione. Anzi: da quanto sopra esposto risulta chiaramente che la diagnosi è stata effettuata senza alcun indugio, i lavori correttivi sono stati intrapresi, la situazione è stata tenuta strettamente sotto sorveglianza e con la dovuta perizia, rapporti attestanti l'assenza di amianto nell'aria sono stati prodotti da tre organismi qualificati, il Comitato di gestione è stato sistematicamente informato al riguardo e attualmente è in corso una procedura atta a rimuovere l'amianto, senza rischi per i bambini.

(2001/C 103 E/039)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1922/00

di Nicholas Clegg (ELDR) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Delfini

Può la Commissione precisare se sono in funzione meccanismi indipendenti di sorveglianza per garantire che i rischi di cattura di delfini nelle reti dei pescherecci comunitari siano strettamente ridotti al minimo?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(24 luglio 2000)

La Commissione non gestisce in prima persona i meccanismi di sorveglianza menzionati nell'interrogazione. Tuttavia, attraverso il proprio ispettorato per la pesca, essa controlla l'applicazione, da parte degli Stati membri, della normativa comunitaria.

I cetacei rientrano nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁽¹⁾. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero controllare l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12.4 riguardanti la sorveglianza e il monitoraggio delle attività di pesca legate alle catture accessorie di cetacei. Spetta alle autorità dei singoli Stati membri preposte al controllo delle attività ittiche predisporre le misure di sorveglianza e garantire l'applicazione delle norme vigenti.

La Comunità ha inoltre adottato il regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽²⁾. Tale regolamento vieta, a partire dal 1° gennaio 2002, l'utilizzo delle reti da posta derivanti, in quanto comportano catture accessorie di specie diverse da quelle bersaglio, ivi compresi i delfini.

L'onorevole parlamentare è certamente al corrente del fatto che, in occasione del Consiglio «Pesca» del 16 giugno 2000, il membro della Commissione responsabile della pesca ha espresso la necessità di affrontare in maniera integrata le questioni ambientali e quelle della pesca, ivi compreso il problema dei delfini, e si è impegnato a promuovere e ad accelerare tale processo.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽²⁾ GU L 171 del 17.6.1998.

(2001/C 103 E/040)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1954/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Mancata conservazione di posti di lavoro nonostante un investimento sovvenzionato dell'impresa di paste alimentari MISKO S.A.

Con due interrogazioni precedenti (E-2778/99 e 2779/99)⁽¹⁾ si è richiesto alla Commissione di fornire chiarimenti su questioni riguardanti l'aiuto erogato all'impresa MISKO e l'occupazione dei suoi lavoratori. La Commissione, per bocca del commissario competente Diamantopoulou, ha risposto che sta reperendo le informazioni richieste e renderà noto al più presto possibile il risultato delle sue ricerche.

Data la situazione difficile in cui versano i lavoratori dell'impresa MISKO, a che punto si trova la raccolta delle informazioni? Quando sarà fornita una risposta?

⁽¹⁾ GU C 225 E dell'8.8.2000, pag. 206.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(4 ottobre 2000)

Fra breve l'on. parlamentare riceverà una risposta supplementare alle sue interrogazioni scritte E-2778/99 ed E-2779/99.

(2001/C 103 E/041)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1958/00
di Mario Mauro (PPE-DE), Johan Van Hecke (PPE-DE)
e Antonio Tajani (PPE-DE) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Violazione dei diritti umani nell'Uganda settentrionale

1. È la Commissione al corrente di quanto sta avvenendo nell'Uganda settentrionale, dove, dopo più di diecimila casi contati negli ultimi anni, si assiste tuttora, quasi quotidianamente, al sequestro di bambini da parte dei ribelli dell'Esercito di Resistenza del Signore (ERS)?
2. È la Commissione informata del ruolo delle forze armate sudanesi nell'addestrare, armare e utilizzare questi bambini per operazioni militari contro l'esercito ugandese e lo SPLA nel Sudan meridionale?
3. È la Commissione al corrente del fatto che molti di questi bambini stanno morendo o a causa del colera nei campi del Sudan meridionale, o dei maltrattamenti e delle condizioni di pericolo per la vita cui sono sottoposti sui campi di battaglia dell'Uganda e del Sudan meridionale?
4. In caso affermativo, sulla base di tali informazioni, quali misure intende prendere la Commissione? In caso negativo, che cosa intende fare la Commissione per far luce su quanto sta accadendo?
5. Cosa sta facendo la Commissione e quali pressioni sta esercitando al fine di facilitare e accelerare l'applicazione dell'accordo di pace di Nairobi, firmato dall'Uganda e dal Sudan in dicembre, e della legge d'amnistia, approvata dal parlamento ugandese in dicembre, che ancora sta subendo gravi ritardi?
6. È la Commissione al corrente della presenza in alcuni Stati membri di «rappresentanti» dell'ERS, che, colpevoli dei più gravi crimini perpetrati nel mondo contro minori, pare circolino liberamente all'interno e al di fuori dell'Unione europea? In caso affermativo, quali azioni concrete intende intraprendere la Commissione per impedire che queste persone operino e mobilitino sostegno in tali Stati membri?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(20 luglio 2000)

1.-3. La Commissione è perfettamente al corrente della situazione nell'Uganda settentrionale e delle terribili condizioni in cui versano i bambini, tanto nei campi di raccolta quanto sui campi di battaglia, e segue attentamente gli eventi tramite la delegazione di Kampala.

4.-5. La Commissione interviene a vari livelli per cercare di migliorare la situazione nel nord dell'Uganda. Assieme ai rappresentanti degli Stati membri a Kampala essa mantiene aperto il dialogo politico con le autorità ugandesi e spinge costantemente per l'applicazione dell'accordo di pace di Nairobi e della legge di amnistia. Essa si è fatta portavoce dei donatori nel dialogo con il governo per accelerare l'applicazione della legge di amnistia e sta preparando con lo stesso e con le autorità locali un programma di finanziamento a sostegno di coloro che ritornano al distretto di Acholi. Nel Sudan la Commissione sostiene direttamente anche un programma di ritorno per bambini sequestrati, che, per il momento, interessa soltanto bambini sudanesi.

La Commissione ha già fornito un aiuto finanziario alla «Associazione dei genitori», istituita dopo il sequestro delle «ragazze aboke», per la sua opera di sensibilizzazione internazionale, di aiuto alle famiglie e di recupero delle vittime delle mine antipersona nell'Uganda settentrionale tramite l'ONG italiana AVSI. La Commissione sta inoltre preparando un programma generale di ricostruzione nei distretti di Gulu e Kitgum che sarà attuato dalle autorità locali, compatibilmente con le misure di sicurezza che verranno adottate nella regione. La Commissione presiede altresì il gruppo di coordinamento dei donatori per l'Uganda settentrionale.

6. La Commissione non ha informazioni particolareggiate sulla presenza o sulle attività di «rappresentanti» dell'esercito di resistenza del Signore (ERS) negli Stati membri. Le questioni di immigrazione, residenza o attività politiche di cittadini non comunitari sono di competenza degli Stati membri.

(2001/C 103 E/042)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1959/00

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(21 giugno 2000)

Oggetto: Violazione della normativa comunitaria per quanto riguarda la costruzione sul fiume Guadiato (provincia di Cordoba, Spagna) della nuova diga di La Breña

Con risoluzione in data 23 dicembre 1997, la Direzione generale per la qualità e la valutazione ambientale del Ministero dell'ambiente spagnolo ha espresso una valutazione positiva dell'impatto ambientale del progetto della nuova diga La Breña II sul fiume Guadiato, nella provincia di Cordoba (Spagna). Tuttavia, l'Istituto per la Conservazione della Natura (ICONA) ha rilevato che la costruzione di questa diga colpirebbe specie iscritte all'allegato I della direttiva 79/409/CEE⁽¹⁾ concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Inoltre, la diga colpirebbe gravemente specie protette di interesse comunitario e rigorosamente tutelate di cui all'allegato IV della direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali 92/43/CEE⁽²⁾ quali il lupo, la nutria o la lince iberica. La diga inonderebbe un prezioso bosco mediterraneo composto da lecci, sugheri, ecc. D'altra parte, l'Agenzia per l'ambiente della Giunta regionale dell'Andalusia, nella sua relazione in data 16 novembre 1993, oltre a sottolineare in dettaglio la grande importanza ecologica della zona, affermava che le eccezionali caratteristiche della zona avrebbero sofferto di ripercussioni catastrofiche, per cui considerava opportuno cercare altre alternative.

La Sierra de Hornachuelos, dove si intende costruire questa zona, è dichiarata zona di protezione speciale per gli uccelli acquatici e la diga distruggerebbe 600 ettari di questo territorio. La zona da inondare riunisce diversi dei criteri fissati dalla direttiva 92/43/CEE per la sua inclusione nella Rete Natura 2000

come zona di conservazione speciale, per cui è stata proposta dallo Stato spagnolo come località di importanza comunitaria. Il Parco naturale della Sierra de Hornachuelos è iscritto come Parco naturale della Rete naturale nell'ambito della Rete di spazi naturali protetti dell'Andalusia, in virtù della legge spagnola 2/1989 del 18 luglio. Il Piano per l'ambiente dell'Andalusia (1995-2000) contempla che la Sierra di Hornachuelos sia designata Riserva della Biosfera.

Quali misure intende adottare la Commissione per far sì che le autorità spagnole rispettino il diritto comunitario e le Direttive 79/409/CEE, 92/42/CEE e 92/43/CEE, rinunciando alla costruzione della diga La Breña II?

(¹) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(²) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(7 settembre 2000)

La costruzione della diga «La Breña II» nella provincia di Cordova (Andalusia) può avere ripercussioni sulla zona di conservazione speciale per gli uccelli «Sierra de Hornachuelos», designata dalle autorità spagnole ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (¹). Questa zona è stata anche proposta dalla Spagna come località di importanza comunitaria potenzialmente inseribile in avvenire nella rete Natura 2000, nel quadro della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (²).

Il progetto è stato sottoposto a procedura di valutazione dell'impatto ambientale come previsto dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (³).

Per quanto concerne la direttiva 92/43/CEE, va notato che i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 6, che si applicano alle zone di conservazione speciale, prevedono che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito sia oggetto di una opportuna valutazione della sua incidenza rispetto agli obiettivi di conservazione. In esito a tale valutazione, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo sul piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

Qualora, nonostante la valutazione dell'incidenza sul sito dia esito negativo, in mancanza di soluzioni alternative un piano o progetto debba essere imperativamente realizzato nell'interesse della collettività, ad esempio per motivi di natura sociale ed economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

La Commissione è venuta a conoscenza del progetto relativo alla diga in questione a seguito di una denuncia; ha istruito una pratica al riguardo ed ha già trasmesso numerose richieste di informazioni alle autorità spagnole, con le quali si è riunita a più riprese nell'intento di verificare che in questo caso siano stati rispettati gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE.

L'onorevole parlamentare può comunque star certo che, nella sua veste di custode dei trattati, la Commissione prenderà tutti i provvedimenti del caso per garantire che a questo riguardo la legislazione comunitaria sia rispettata.

(¹) GU L 103 del 25.4.1979.

(²) GU L 206 del 22.7.1992.

(³) GU L 175 del 5.7.1985.

(2001/C 103 E/043)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1971/00**di José Ribeiro e Castro (UEN) al Consiglio**

(21 giugno 2000)

Oggetto: CIG — documento della Presidenza portoghese

I mezzi di informazione hanno reso pubblico che il 16 maggio, nel corso di una riunione a Bruxelles del «gruppo negoziale della CIG», la Presidenza portoghese ha presentato un documento in cui in particolare:

- a) si proponeva di creare una nuova forma giuridica vincolante nel quadro dell'Unione europea, l'atto legislativo;
- b) si presentavano diversi calcoli per la distribuzione dei seggi nel Parlamento europeo spettanti agli Stati membri.

Può pertanto il Consiglio comunicare di quale documento si tratti e il suo contenuto integrale? Quale carattere avrebbe l'«atto legislativo» proposto e in che modo si distinguerebbe dalle direttive, dai regolamenti e dagli altri atti giuridici? Quali modelli alternativi sono stati presentati nel documento in merito alla composizione del Parlamento europeo in vista della relativa valutazione e discussione nel quadro della CIG?

Risposta

(10 novembre 2000)

L'Onorevole Parlamentare è certamente a conoscenza del fatto che il Consiglio non ha alcun ruolo nell'ambito dei lavori della Conferenza intergovernativa e non può quindi formulare osservazione al riguardo. D'altro canto alle riunioni del Gruppo preparatorio della CIG assistono due osservatori del Parlamento europeo. Inoltre il documento CIG a cui si riferisce l'Onorevole Parlamentare è disponibile nella pagina WEB della CIG (<http://db.consilium.eu.int/cig/> che riporta peraltro tutti i documenti ufficiali della Conferenza), nella rubrica del 10 maggio 2000 relativa alle altre modifiche da apportare ai trattati per quanto riguarda le istituzioni europee.

(2001/C 103 E/044)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1990/00**di Maria Sanders-ten Holte (ELDR) alla Commissione**

(9 giugno 2000)

Oggetto: Villaggi culturali d'Europa

Nel 1985 il Consiglio, su iniziativa della sig.ra Melina Mercouri, ha deciso di varare il progetto «Capitale europea della cultura». Le numerose manifestazioni che si svolgono nel corso di un anno nella capitale della cultura sono considerate come un modo per sensibilizzare i cittadini europei alla ricchezza del loro patrimonio culturale, alla creatività vitale della cultura in Europa e alle nuove possibilità che la cooperazione culturale può offrire all'integrazione sociale, all'economia e all'occupazione. Nel 2000 il progetto è cofinanziato dalla Commissione attraverso il programma «Cultura 2000».

Prendendo lo spunto da Copenaghen, capitale della cultura nel 1996, una serie di villaggi ha preso l'iniziativa di ampliare il progetto ad una rete di villaggi in Europa, che organizzano e realizzano insieme manifestazioni culturali allo scopo di richiamare l'attenzione dei loro cittadini sulla cultura e la diversità culturale dei villaggi europei.

1. Poiché i villaggi sono di fatto spesso i custodi del patrimonio culturale e sono vicini al cittadino, è disposta la Commissione, tenuto conto di quanto precede, a esaminare progetti analoghi concernenti villaggi europei?
2. Sarebbe eventualmente disposta la Commissione a assumere parte del finanziamento di una manifestazione annuale denominata «Villaggio europeo della cultura»?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione*(14 luglio 2000)*

La Commissione è al corrente di tale iniziativa e ha assistito alla sua presentazione al Parlamento. Pur riconoscendo l'importante ruolo culturale dei villaggi d'Europa nell'integrazione europea, essa deve informare l'Onorevole parlamentare che la Comunità può sostenere progetti culturali soltanto nel quadro e secondo i criteri dei programmi esistenti.

Così, ad esempio, la scelta delle città che saranno «capitale europea della cultura» da oggi fino al 2004 è stata oggetto di una decisione adottata su base intergovernativa dai ministri della Cultura riuniti in sede di Consiglio.

Per il periodo 2005-2019, la procedura e i criteri di designazione delle capitali europee della cultura sono stati stabiliti con la decisione 1419/1999/CE del Parlamento e del Consiglio, del 25 maggio 1999, che ha istituito un'azione comunitaria in favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» per gli anni 2005-2019 ⁽¹⁾.

Per quanto riguarda ogni altro progetto culturale, è consentito agli operatori culturali (quindi anche ai «villaggi d'Europa») di presentare un progetto nel quadro e secondo i criteri del programma «Cultura 2000», che è il solo strumento di programmazione e di finanziamento per la cooperazione culturale.

⁽¹⁾ GU L 166 del 1.7.1999.

(2001/C 103 E/045)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1993/00
di Jürgen Zimmerling (PPE-DE) alla Commissione***(21 giugno 2000)*

Oggetto: Commercio elettronico

Quali misure sono previste per disciplinare nell'ambito di Internet i settori problematici di cui in appresso?

Qual è la posizione giuridica della Commissione per quanto concerne:

1. il trattamento da riservare ai nomi di dominio Internet, a livello di diritti dei marchi, delle denominazioni e dei loghi,
2. la violazione del diritto dei marchi attraverso link ipertesto,
3. ingiunzioni in serie connesse a violazioni della legge (in particolare violazioni del diritto d'autore) su Internet,
4. l'obbligo di rimborso delle spese (per esempio parcelle d'avvocato) sostenute a causa di ingiunzioni ingiustificate,
5. criteri di differenziazione tra pagina Web privata e commerciale,
6. la questione concernente la presenza nei previsti progetti di regolamentazione del privilegio di responsabilità NATD «notice and take down», messo a punto dai tribunali USA?

Spiegazione complementare concernente il punto 6:

- In base alla procedura NADT si concede un privilegio di responsabilità al contravventore che, una volta venutone a conoscenza, cioè al più tardi in seguito ad una notifica della violazione del diritto (d'autore) da lui compiuta, ritira immediatamente dalla rete i contenuti o i link illegali da lui immessi su Internet.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(8 settembre 2000)

1. La Commissione è consapevole delle difficoltà che si incontrano nella Comunità per far rispettare la legislazione sui marchi commerciali nell'ambito della registrazione speculativa e abusiva di nomi come nomi di dominio. Nella comunicazione della Commissione sull'organizzazione e la gestione di Internet⁽¹⁾, essa ha annunciato l'inizio della consultazione pubblica sui principi che saranno per combattere la registrazione speculativa e abusiva di nomi come nomi di dominio.

La Commissione sostiene la Uniform dispute resolution policy (UDRP) che la Internet corporation for assigned names and numbers (ICANN) e la World intellectual property organization (WIPO) attuano per i domini generici di alto livello e fa proprio il risultato del seminario internazionale sul cybersquatting tenutosi in Australia il 31 gennaio e l'1 febbraio 2000, che ha deciso di invitare la WIPO a studiare e a elaborare raccomandazioni sulle questioni che nascono dalla registrazione abusiva di nomi di dominio rispetto alla protezione dei nomi di persona e di quelli non protetti dal sistema dei nomi di dominio e a emanare direttive volontarie per sviluppare prassi e politiche che frenino la registrazione abusiva e in cattiva fede di nomi protetti.

2. Riguardo alla violazione delle leggi sui marchi commerciali attraverso gli hyperlinks, la Commissione sta attivamente partecipando ai lavori del comitato permanente WIPO per la legge sui marchi commerciali, il design industriale e le indicazioni geografiche (protezione dei diritti di proprietà industriale riguardo all'uso di segni su Internet). La Commissione e gli Stati membri della WIPO stanno perciò studiando vari orientamenti per applicare leggi nazionali o regionali già esistenti a problemi giuridici dovuti all'uso di un segno su Internet, includendovi l'uso di segni come gli hyperlinks.

3. Le ingiunzioni in serie sono diffuse in taluni Stati membri soprattutto per le violazioni della legge contro la concorrenza sleale. Nella lotta contro la pirateria del diritto d'autore su Internet, le parti interessate sembrano ricorrere meno a tali ingiunzioni, preferendo invece presentare avvisi specifici agli intermediari Internet perché tolgano dalle reti materiali che ledono i diritti d'autore o chiedere un'ingiunzione del tribunale contro intermediari i cui servizi sono usati da terzi per ledere i diritti d'autore o diritti affini. Sullo sviluppo di specifiche procedure notice and take down, esiste accordo sul fatto che esse vadano sviluppate dal mercato stesso (per ulteriori informazioni, cfr. risposta alla domanda 6). La possibilità di chiedere ingiunzioni contro gli intermediari di Internet è riproposta dall'articolo 8(3) del progetto di posizione comune del Consiglio sulla proposta modificata di direttiva relativa al diritto d'autore e diritti affini nella società⁽²⁾ dell'informazione.

4. La Commissione non è a conoscenza di alcun problema a livello comunitario causato dall'obbligo nazionale di pagare le spese di difesa in caso di ingiunzioni ingiustificate.

5. Nella sua comunicazione sull'organizzazione e la gestione di Internet, la Commissione non ha affrontato la distinzione tra siti web privati e commerciali, distinzione suggerita dalla relazione WIPO dell'aprile 1999 sui nomi e gli indirizzi di Internet per affrontare la protezione dei dati nel senso che i detentori di nome di dominio di siti web privati potrebbero fornire meno dati di registrazione dei detentori di siti web commerciali. La WIPO ritiene però necessario riflettere ulteriormente sulla proposta. La Commissione seguirà la questione, tenendo conto soprattutto dei requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽³⁾ e della Direttiva 97/66/EC del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni⁽⁴⁾.

6. Secondo l'approccio della Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico)⁽⁵⁾, le procedure notice

and take down andrebbero sviluppate su base volontaria e attraverso la cooperazione tra le parti in causa. La direttiva sul commercio elettronico fissa delle responsabilità per gli intermediari di Internet su cui si potrebbe fondare lo sviluppo delle procedure notice and take down.

Il Parlamento ha sostenuto questo approccio, e ha approvato la direttiva sul commercio elettronico il 4 maggio 2000 senza emendamenti. Nella sua risoluzione legislativa esso ha invitato la Commissione ad incoraggiare la fissazione di efficienti procedure notice and take down.

La Commissione incoraggerà attivamente e sosterrà questi sviluppi e parteciperà al dialogo con tutte le parti interessate. È probabile che tali procedure si evolvano rapidamente per riflettere progressi tecnologici e di mercato. Industria e utenti sono nella miglior posizione per fissare i requisiti di un funzionamento efficiente di tali procedure e convenire la loro introduzione.

⁽¹⁾ COM(2000) 202 def.

⁽²⁾ Non ancora formalmente adottata; sulla proposta della Commissione e sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, cfr. COM(97) 628 def., GU C 108 del 7.4.1998, e COM(1999) 250 def., GU C 180 del 25.6.1999.

⁽³⁾ GU L 281 del 23.11.1995.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 17.7.2000.

(2001/C 103 E/046)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2003/00

di Daniela Raschhofer (NI) al Consiglio

(13 giugno 2000)

Oggetto: Sanzioni nei confronti dell'Austria

Il Presidente in carica del Consiglio, Francesco Seixas da Costa, ha dichiarato dinanzi al Parlamento europeo, in occasione della discussione svoltasi il 15 marzo 2000 sulle relazioni concernenti i diritti umani nell'Unione europea, che finora l'Austria ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dallo status di membro dell'Unione. Per altro verso, egli ha affermato anche che il fatto che gli Stati membri dell'UE abbiano reagito alla costituzione del nuovo governo in Austria non solo a livello bilaterale non costituisce un'ingerenza in questioni interne, trattandosi di una questione che interessa tutti direttamente.

Il 27 maggio 2000 il Presidente del Consiglio portoghese, Guterres, ha dichiarato in occasione del congresso dei socialisti olandesi che egli è «orgoglioso» delle sanzioni e che queste ultime potrebbero essere revocate solo sulla base di una decisione consensuale di tutti i quattordici Stati membri.

Il Presidente della Commissione, Romano Prodi, ha affermato in un'intervista rilasciata il 24 maggio 2000 al quotidiano «La Repubblica» che non verranno tollerate violazioni dei diritti umani ed ha sottolineato che finora l'Austria non ha commesso violazioni.

1. Viste le dichiarazioni del Presidente del Consiglio portoghese, come giustifica il Consiglio la sua posizione, secondo la quale le sanzioni nei confronti dell'Austria sarebbero misure bilaterali e non misure a livello di Unione europea?

2. Può il Consiglio far sapere se ravvisa nell'affermazione del suo Presidente in carica, Guterres, il quale si è detto «orgoglioso» delle sanzioni, gli estremi di una violazione dei trattati, segnatamente del principio di solidarietà di cui all'articolo 1 del trattato UE e del principio della lealtà comunitaria di cui all'articolo 10 del trattato CE?

3. In qualità di custode dei trattati la Commissione segue le vicende di tutti gli Stati membri, e secondo quanto essa stessa ha dichiarato le vicende austriache sono oggetto di un'attenzione particolare da quando la FPÖ è entrata a far parte del governo. Come giustifica il Consiglio il mantenimento delle sanzioni nei confronti dell'Austria, dal momento che la Commissione ha affermato che finora l'Austria non ha commesso violazioni, come peraltro già constatato dal Presidente Seixas da Costa a metà marzo?

Risposta*(10 novembre 2000)*

Le misure a cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare sono state espone in una dichiarazione rilasciata dal Primo Ministro portoghese a nome dei governi di quattordici Stati membri. La dichiarazione non è vincolante per il Consiglio.

Il Consiglio non ha espresso alcuna opinione al riguardo e non è pertanto in grado di rispondere a nessuno dei punti sollevati dall'Onorevole Parlamentare.

*(2001/C 103 E/047)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-2007/00
di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione***(16 giugno 2000)*

Oggetto: Impatto del traffico aereo dell'aeroporto di Milano Malpensa, Italia

A partire dall'ottobre 1998, il traffico nell'aeroporto di Milano Malpensa è fortemente cresciuto in seguito al trasferimento di quote di traffico aereo da altri aeroporti (in particolare da Milano Linate)⁽¹⁾ ed all'aggiunta di ulteriori volumi di traffico tramite l'assegnazione di voli ex-novo, resi possibili dall'ampliamento aeroportuale. Tuttavia l'aeroporto di Malpensa è autorizzato a gestire un traffico massimo annuo di 12 milioni di passeggeri⁽²⁾. Il progetto RTE (reti transeuropee) di ampliamento di Malpensa del 1993, che da «point to point» fu trasformato in «hub», comportando una previsione di incremento del traffico fino a 24 milioni di passeggeri/anno e fino a 1 250 000 ton. di merci/anno, rappresenta con tutta evidenza una «sostanziale modifica al progetto originario» del 1987 ed è pertanto soggetto ad obbligo di V.I.A. conformemente alla direttiva 85/337/CEE⁽³⁾. Il provvedimento di trasferimento totale da Linate a Malpensa del 25 ottobre 1998 è stato a suo tempo bloccato dalla Commissione. A Linate rimane ora 1/3 del traffico (5,5 milioni passeggeri/anno), mentre gli altri 2/3 (11 milioni passeggeri/anno), se aggiunti ai 6/7 milioni già presenti, portano il traffico di Malpensa a 17/18 milioni di passeggeri/anno. È palese la violazione della legislazione vigente, che richiede esplicitamente la V.I.A. anche per gli ampliamenti, mentre tale procedura, avviata in ritardo nel luglio 1998, non è ancora conclusa. Il governo italiano ha cercato di negare, nei confronti della Commissione, l'evidenza dei numeri, disponendo addirittura il trasferimento da Linate a Malpensa del restante traffico a partire dal 25 ottobre 1999⁽⁴⁾. Tale data è stata procrastinata poiché, nel frattempo, il Comune di Milano chiede ed ottiene il mantenimento del traffico di Linate, mentre il Ministero dell'Ambiente⁽⁵⁾ esprime giudizio negativo sullo studio di impatto ambientale presentato da SEA⁽⁶⁾ a supporto dell'ulteriore incremento dei voli. Gli ultimi atti della vicenda consistono nella decisione, presa in data 13/12/99 dal Presidente del Consiglio D'Alema, che non tiene doverosamente conto del decreto del Ministero dell'Ambiente, nel successivo blocco del provvedimento da parte della Commissione ed infine nell'ordine di un parziale trasferimento di voli da parte del Ministero dei Trasporti⁽⁷⁾, contro cui fanno ricorso le compagnie aeree, in particolare per violazione delle norme di libera concorrenza.

Ciò premesso, non ritiene la Commissione che, data la palese violazione della Direttiva 85/337/CEE, qualsiasi provvedimento che implichi un incremento del traffico aereo passeggeri e merci superiore ai quantitativi finora autorizzati (12 milioni di passeggeri/anno e 300 000 ton. di merci/anno) debba essere bloccato fino a che non siano espletati in modo corretto e completo tutti gli adempimenti previsti dalla procedura di V.I.A.?

⁽¹⁾ Cfr. decreti Ministero dei Trasporti DM 05/07/96 n.46-T e DM 23/10/97 n. 57-T.

⁽²⁾ Cfr. decreto Ministero dei Trasporti n. 903/1987.

⁽³⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽⁴⁾ Cfr. decreto Ministero dei Trasporti DM 09/10/98 n. 101-T.

⁽⁵⁾ Cfr. decreto Ministero dell'Ambiente DM 25/11/99.

⁽⁶⁾ La società che gestisce l'aeroporto.

⁽⁷⁾ Cfr. decreto Ministero dei Trasporti del marzo 2000.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(20 luglio 2000)*

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione non risulta siano state apportate sostanziali modifiche al progetto ⁽¹⁾ (infrastrutture aeroportuali) approvato nel 1987 (data alla quale la direttiva non era applicabile negli Stati membri). Secondo la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) può essere richiesta solo in via preventiva relativamente a taluni sviluppi delle infrastrutture aeroportuali ⁽²⁾.

La trasformazione di Malpensa da semplice aeroporto in aeroporto principale («hub») nel 1993 non ha dato luogo a modifiche delle infrastrutture. Un aumento del traffico aereo in termini di passeggeri e merci non può essere considerato, ai sensi della direttiva 85/337/CEE, come un progetto e, pertanto, non è necessario effettuare una valutazione di impatto ambientale.

Ai sensi del diritto comunitario, gli Stati membri sono liberi di applicare norme nazionali più severe di quelle previste da una direttiva comunitaria purché non comportino infrazioni del diritto comunitario.

⁽¹⁾ Ai sensi della direttiva 85/337/CEE, per «progetto» si intende: «la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere; altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo» (Articolo 1).

⁽²⁾ Articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 85/337/CEE.

(2001/C 103 E/048)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2008/00
di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione***(16 giugno 2000)*

Oggetto: Rischio ambientale e risanamento del polo industriale di Milazzo

Rispondendo all'interrogazione orale n. 53 H-0356/00 ⁽¹⁾, la Commissione fa sapere che sta esaminando una «proposta di programma operativo per la Sicilia» che assegna risorse da destinare a misure di risanamento di aree industriali.

Quali sono i tempi previsti per l'approvazione del programma?

La Commissione ha ricevuto proposte da parte delle autorità regionali o nazionali italiane?

La Commissione può essere più esplicita nella descrizione del principio «chi inquina paga»?

⁽¹⁾ Risposta scritta del 16.5.2000.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(14 luglio 2000)*

Il programma operativo per la Regione Sicilia per il periodo 2000-2006, attualmente all'esame della Commissione, sarà formalmente adottato nei prossimi mesi.

Una volta approvato il programma, il comitato di sorveglianza adotterà il complemento di programmazione, che costituirà la base degli atti necessari all'adozione dei progetti (bandi di gara). Le proposte relative a progetti di intervento specifici dovranno essere trasmesse alle autorità regionali responsabili della gestione del programma, cui competerà la decisione di imputarli al programma stesso.

Secondo il principio «chi inquina paga», chi cagioni danni all'ambiente deve farsi carico dei costi necessari per evitare o compensare tali danni. In applicazione di tale principio, il risanamento dei luoghi inquinati deve essere finanziato dagli inquinatori, sempre che possano essere identificati. Il contributo dei Fondi strutturali a favore di interventi di recupero dei luoghi inquinati deve tener conto di questo principio.

(2001/C 103 E/049)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2019/00**di Gerhard Hager (NI) alla Commissione**

(21 giugno 2000)

Oggetto: Contrabbando di plutonio e litio 6 — Controlli di sicurezza Euratom

Nell'ambito dei tentativi di chiarificazione avviati dalle autorità tedesche in relazione al fondo plutonio/litio di Monaco nell'agosto 1994, la procura di Hanau ha incaricato il gruppo di lavoro «Analisi fisiche e tecnica di misurazione» (ARGE — PhAM) di occuparsi della questione. Tale gruppo di lavoro ha presentato, il 17 dicembre 1999, un reclamo in merito ai controlli di sicurezza Euratom al Presidente della Commissione, Romano Prodi.

In seguito a tale reclamo l'interrogante chiede alla Commissione:

1. ritiene proficuo, ai fini di un obiettivo chiarimento delle accuse mosse, che l'autorità interessata venga incaricata a sua volta di un'ulteriore indagine?
2. Quali sono le caratteristiche della procedura interna ad Euratom per quanto riguarda le accuse connesse a carenze al livello specifico della sicurezza? Chi è competente del controllo dei servizi e di quali; come sono coinvolti direttamente tali servizi?
3. Chi ha effettuato nel caso di specie l'indagine?
4. Quale obbligo di cooperazione esiste per le autorità Euratom nell'ambito dei procedimenti nazionali di inchiesta?
5. Ha effettuato l'Euratom indagini in loco presso le imprese di Hanau e come le ha strutturate?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(7 settembre 2000)

La Commissione desidera innanzi tutto precisare che il reclamo del gruppo di lavoro «Analisi fisiche e tecnica di misurazione» (ARGE-PhAM) non è stato presentato per conto o di concerto con le autorità tedesche che stanno investigando sul sequestro del plutonio/litio cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. L'ufficio ESO della Commissione (Euratom Safeguards Office) non ha inoltre intrapreso alcuna indagine di propria iniziativa.

Dopo il sequestro del materiale in questione, un tribunale tedesco è stato adito contro un esercente nucleare. La procura di Hanau ha avviato investigazioni nell'ambito delle quali il gruppo di lavoro ARGE-PhAM è stato incaricato di esaminare gli aspetti tecnici della questione.

In generale la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri su questioni di controlli di sicurezza è soggetta alle disposizioni del trattato Euratom. In relazione alle misure di lotta contro il traffico illecito di materie nucleari, è stato però raggiunto con le autorità tedesche un accordo particolare al fine di fornire rapidamente un sostegno pratico. A seguito di uno scambio di lettere nel 1992 tra il governo e la Commissione è stato convenuto che la Commissione fornisca, dietro richiesta specifica delle autorità tedesche, la necessaria esperienza tecnica ed amministrativa.

In linea con questi accordi, l'ESO è stato invitato in questo caso specifico dal Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMUR) a fornire assistenza e consulenza. L'ESO, agendo come principale agente di collegamento tra le autorità tedesche e la Commissione ha fornito il sostegno necessario in stretta collaborazione con l'Istituto dei transuranici (ITU) del CCR a Karlsruhe che si è concentrato sugli aspetti scientifici.

Dopo le due riunioni svoltesi a Lussemburgo sulle conclusioni di ARGE-PhAM (maggio 1998 e maggio 1999), ITU e ESO hanno rilevato che ARGE-PhAM aveva compiuto almeno due gravi errori metodologici. La Commissione ha informato di queste conclusioni il BMUR che li ha accettati e trasmessi per informazione alla procura di Hanau la quale ha di conseguenza deciso di porre termine all'indagine e alla procedura (metà 1999).

Le autorità tedesche non condividono la contestazione fatta nel suo reclamo dal gruppo ARGE-PhAM.

La Commissione ha comunque ulteriormente esaminato il reclamo presentato da ARGE-PhAM senza potere identificare nuovi aspetti supplementari rispetto a quanto già discusso nel 1998 e nel 1999 e senza rilevare prove secondo cui una nuova indagine interna più ufficiale poteva portare a nuove conclusioni.

Poiché, come già sopra indicato, la Commissione era stata inizialmente adita dal BMUR con la richiesta di fornire assistenza e consulenza, non vi è stata alcuna intenzione o ragione da parte della Commissione di avviare un'indagine interna.

La Commissione desidera infine osservare che le pertinenti procedure interne della Commissione si applicano a tutti i servizi della Commissione. Non esistono procedure Euratom interne per investigare presunte carenze concernenti in modo specifico i controlli di sicurezza Euratom.

(2001/C 103 E/050)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2022/00

di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(21 giugno 2000)

Oggetto: Estradizione di un cittadino greco dalle carceri egiziane a quelle greche

Dal 1984 il cittadino greco Georgios Lembidakis sta scontando l'ergastolo ai lavori forzati nelle carceri egiziane per aver violato la legge sulle sostanze stupefacenti. Egli vorrebbe essere trasferito nelle carceri greche per scontare il resto della pena e dal 1988 tenta di tornare in Grecia con l'aiuto dei Ministeri greci degli esteri, degli interni e della giustizia avvalendosi dell'accordo bilaterale in materia di estradizione dei detenuti concluso il 22 dicembre 1986 fra la Grecia e la Repubblica araba d'Egitto.

In passato, detenuti che hanno compiuto lo stesso reato del condannato in questione e che erano cittadini di Stati membri dell'Unione europea (Otto Kraling e Gunter Leonhardt cittadini tedeschi; Roland Devaux cittadino francese; Paul Collet e Maureen Pleschet cittadini britannici) sono stati lasciati tornare nel loro paese dall'Egitto per scontare il resto della pena.

Può la Commissione riferire se, in base alla legislazione comunitaria generale e al partenariato euromediterraneo con l'Egitto, ritiene di poter contribuire all'estradizione di Georgios Lembidakis dalle carceri egiziane a quelle greche?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(25 luglio 2000)

La Commissione prende atto dell'impegno con cui si sta cercando di raggiungere un'intesa affinché dall'Egitto il sig. Lempidakis sia trasferito in un carcere greco. Intese di questo tipo rientrano generalmente in accordi bilaterali come quello concluso tra Grecia ed Egitto nel 1986. Purtroppo, gli accordi esistenti tra l'Egitto e l'Unione, bilaterali o conclusi nel quadro del processo di Barcellona, non prevedono disposizioni pertinenti a questo caso.

(2001/C 103 E/051)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2032/00
di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(21 giugno 2000)

Oggetto: Aiuti all'Africa

Le notizie che giungono dall'Africa sono sempre più terrificanti. Alla guerra vera e propria, come quella tra Etiopia ed Eritrea, s'aggiungono i conflitti razziali, gli scontri per il possesso delle ricchezze minerarie, le guerre tribali, la siccità, la fame, la carestia, mentre la piaga dell'Aids semina paura e morte. E' una situazione catastrofica che non può lasciare indifferente l'Europa.

1. Ha la Commissione presentato progetti e proposte tendenti a combattere queste piaghe, almeno nell'ambito delle relazioni con i Paesi africani firmatari della Convenzione di Lomé IV?
2. Riesce a coordinare l'azione degli Stati membri dell'Unione in seno all'ONU, finalizzata strategicamente ad impedire le guerre, a combattere l'Aids, a sostenere il piano alimentare contro le carestie, a diffondere l'assistenza sanitaria?
3. Può riferire a quanto ammontano gli stanziamenti previsti dal bilancio dell'Unione e dai bilanci degli Stati membri per gli aiuti allo sviluppo dei Paesi africani?

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(19 settembre 2000)

1. La Commissione attribuisce grande importanza alla prevenzione, alla gestione e alla soluzione dei conflitti e dà prova del massimo impegno, specialmente in Africa, per far tornare la pace, avvalendosi di tutti gli strumenti di cui dispone (bilancio e Fondo europeo di sviluppo (FES)). Nel Burundi, ad esempio, la Commissione finanzia i negoziati di Arusha e prepara un programma volto a consolidare la pace una volta firmati gli accordi; nella Repubblica democratica del Congo (RDC), la Commissione ha finanziato i negoziati di Lusaka (2,65 M€), appoggia la Commissione militare congiunta (1,2 M€ bilancio politica estera e di sicurezza comune (PESC)) e mobilita le risorse del FES e del bilancio comunitario onde favorire i tentativi di mediazione (1,9 M€). La Commissione ha sostenuto attivamente l'Organizzazione dell'unità africana (OUA), impegnata per risolvere il conflitto tra Etiopia ed Eritrea. È inoltre disposta ad agevolare l'applicazione degli accordi di pace, finanziando in particolare azioni di sminamento e di ricostruzione, contributi per il ritorno dei profughi e degli sfollati nonché azioni di disarmo e di smobilitazione dell'esercito. La Commissione partecipa attivamente alla lotta contro la proliferazione delle armi leggere e fornisce, tramite l'Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO), ingenti aiuti umanitari, anche di natura alimentare, ogniquale volta si verificano conflitti, guerre tribali, calamità naturali o carestie.

La Commissione finanzia le attività umanitarie delle organizzazioni non governative (ONG), delle organizzazioni internazionali e del movimento della Croce Rossa a favore delle popolazioni dei paesi terzi. Nel 1999, sono stati stanziati per il continente africano 109,4 M€.

Per quanto riguarda gli aiuti alimentari e le azioni a favore della sicurezza alimentare finanziate dalla Comunità sul bilancio comunitario 1999 (linea di bilancio B7-20 pari a 506 M€, di cui 154 M€ per l'Africa) a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo (PVS) più vulnerabili, si ritiene che l'Africa subsahariana abbia ricevuto il 30 % circa dell'assegnazione totale, destinata in gran parte al Corno d'Africa (88 M€) per la sua situazione particolare. A parte qualche rara eccezione, nel 1999 il livello di sicurezza alimentare nei paesi dell'Africa occidentale (in particolare nell'Africa sahariana) è risultato soddisfacente grazie ad una buona campagna agricola.

2. La Commissione esprime in sede di ONU, previo coordinamento con gli Stati membri, la sua posizione nei settori di competenza comunitaria.

Per quanto riguarda il coordinamento delle politiche in materia di cooperazione allo sviluppo della Comunità e degli Stati membri di cui all'articolo 180 (ex articolo 130x) del trattato CE, il compito principale della Commissione consiste nel dar vita a nuove iniziative. In tale contesto, ad esempio, la

Commissione presenterà prossimamente una comunicazione volta ad accelerare le azioni di lotta contro le malattie trasmissibili (sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), malaria, tubercolosi) nell'ambito della riduzione della povertà. Quest'iniziativa, da attuare in stretta collaborazione con gli Stati membri, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e il programma delle Nazioni Unite per l'AIDS (UN AIDS), sarà oggetto di una tavola rotonda internazionale che si terrà a Bruxelles il 28 settembre 2000.

Per il solo 1998, la Commissione ha impegnato oltre 700 M€ a favore di interventi nei settori della sanità, della lotta contro l'AIDS e della popolazione nei paesi in via di sviluppo. Circa 300 M€ sono stati destinati alla sanità riproduttiva e alla lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV/AIDS). Visto che le attività finanziate dalla Commissione per combattere il paludismo e la tubercolosi si inseriscono in programmi più vasti riguardanti i sistemi sanitari e la copertura dell'assistenza medica, non è possibile quantificare con precisione gli stanziamenti di bilancio destinati a queste malattie specifiche.

Per quanto riguarda gli aiuti umanitari, sebbene ciò non rientri fra i suoi compiti la Commissione si sforza di coordinare i suoi interventi con quelli degli Stati membri.

3. Gli aiuti allo sviluppo gestiti dalla Commissione vengono finanziati dal bilancio comunitario e dal Fondo europeo di sviluppo (FES). La dotazione del capitolo 4 del bilancio comunitario (relazioni esterne) per il 2000 ammonta complessivamente a 4 627 M€, da suddividere tra otto programmi geografici e numerosi strumenti di natura tematica/orizzontale, geograficamente neutrali. L'unico dei programmi geografici che riguarda l'Africa corrisponde alla linea di bilancio Sudafrica, pari a 128 M€. Il FES, lo strumento finanziario della convenzione di Lomé, è alimentato dai contributi degli Stati membri e serve a finanziare la cooperazione allo sviluppo con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nonché con i paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Nel 1999 sono stati impegnati complessivamente sul FES, a favore dell'Africa, 2 199 M€ (oltre a 219,6 M€ impegnati a favore della cooperazione regionale con i paesi ACP).

Per quanto riguarda gli aiuti bilaterali degli Stati membri ai paesi dell'Africa subsahariana, s'invita l'onorevole parlamentare a consultare le statistiche del comitato OCSE per gli aiuti allo sviluppo, contenute nella relazione annuale 1999, che indicano quanto segue in milioni di dollari per il 1997-1998 (cfr. pag. 228, tabella statistica 32):

Germania	1 339
Austria	104
Belgio	300
Danimarca	560
Spagna	234
Finlandia	103
Francia	2 132
Irlanda	99
Italia	596
Lussemburgo	36
Paesi Bassi	799
Portogallo	172
Regno Unito	1 043
Svezia	522

(2001/C 103 E/052)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2043/00
di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Difesa di funzionari condannati ingiustamente

Nella risposta all'interrogazione scritta P-1049/00⁽¹⁾ del 23 maggio, il vicepresidente della Commissione, sig. Kinnock, afferma fra l'altro che qualora siano state formulate gravi accuse infondate attinenti all'integrità professionale di un funzionario, ai sensi dell'art. 24 dello statuto, l'amministrazione è tenuta

ad adottare tutte le misure necessarie per ripristinare la reputazione del funzionario in questione. In tali casi, l'amministrazione dispone di un ampio margine di manovra, salvo un controllo da parte dell'organizzazione giudiziaria della Comunità, per quanto riguarda la scelta dei mezzi e delle forme di assistenza del funzionario in questione. Essa deve confutare le allegazioni e fare il possibile per ristabilire la reputazione del funzionario in questione. L'assistenza a titolo dell'articolo 24 può perciò assumere forme differenti, in funzione del tipo di azione o di minaccia, nonché dei desideri della vittima.

Intende la Commissione trarre tutte le conseguenze da tali affermazioni in una serie di cause pendenti in cui allegazioni diffamatorie hanno colpito l'integrità di determinati funzionari? Può inoltre la Commissione escludere l'esistenza di richieste di funzionari alle quali avrebbe omesso di rispondere in conformità dell'articolo 24 e delle affermazioni succitate?

(¹) GU C 72 E del 6.3.2001, pag. 15.

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(31 luglio 2000)

La Commissione conferma la risposta data all'interrogazione scritta n. P-1049/00 (¹) dell'onorevole parlamentare, nella quale ha sottolineato di essere tenuta, a norma dell'articolo 24 dello Statuto, ad assistere qualsiasi funzionario che, a motivo della sua qualità o delle sue funzioni, è oggetto di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni o attentati contro la persona o i beni.

Per ogni caso portato alla sua attenzione, la Commissione valuta l'applicabilità dell'articolo 24 dello Statuto. In simili casi essa gode di ampio potere discrezionale — sotto la supervisione del Tribunale di primo grado — nel decidere le misure più opportune.

Ciascun caso è esaminato singolarmente e trattato in base alle sue caratteristiche specifiche. Una domanda di assistenza può essere respinta in quanto gli atti oggetto di reclamo da parte del funzionario non rientrano nella categoria per cui tale assistenza è prevista. In alternativa, la Commissione può decidere di fornire assistenza in forma diversa da quella richiesta.

Lo Statuto offre ai funzionari mezzi di ricorso contro qualsiasi decisione presa a norma dell'articolo 24 dello Statuto.

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che le procedure per talune domande di assistenza sono ancora in corso e che una risposta sarà data non appena effettuata una completa valutazione di tali domande, tenuto conto segnatamente della situazione specifica di ogni funzionario.

(¹) GU C 72 E del 6.3.2001, pag. 15.

(2001/C 103 E/053)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2045/00 di Carlos Costa Neves (PPE-DE) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Revisione del Poseima

Mi risulta che il servizi della Commissione stanno preparando la revisione del Poseima. Rivolgo pertanto le seguenti domande:

- Nel corso del processo di revisione è stata o sarà assicurata la consultazione e la partecipazione del governo portoghese e dei governi regionali delle Azzorre e di Madeira?
- E' stata o sarà assicurata la consultazione e la partecipazione delle parti sociali, in particolare delle organizzazioni rappresentative degli agricoltori, ai lavori di revisione in corso?
- Gli organismi a cui si fa riferimento nei paragrafi precedenti hanno presentato alla Commissione proposte concrete concernenti misure da avviare, modificare o revocare?
- La Commissione quando pensa di concludere il processo di revisione del Poseima?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 luglio 2000)

È in corso con le autorità competenti l'esercizio di partenariato inteso a preparare la revisione del regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾ (Poseima-agricolo). La presentazione della proposta di revisione di tale programma è prevista nel programma di lavoro della Commissione per l'autunno 2000.

La Commissione ha ricevuto alcune proposte di modifica del regolamento da parte dello Stato membro interessato nonché delle autorità regionali e di taluni interlocutori sociali.

Inoltre, il 23 novembre 1999, la Commissione ha organizzato una grande giornata dedicata al partenariato.

La Commissione ha modo di incontrare le organizzazioni rappresentative degli agricoltori in occasione delle missioni che effettuate nelle Azzorre ed a Madera o delle riunioni che si tengono a Bruxelles.

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992.

(2001/C 103 E/054)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2047/00
di Heinz Kindermann (PSE) alla Commissione

(21 giugno 2000)

Oggetto: Liquidazione dei conti del FEAOG

Il regolamento (CE) n. 1287/95 ⁽¹⁾ ha ampliato in alcuni punti fondamentali il disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 ⁽²⁾, definendo per la prima volta le disposizioni applicabili per il rifiuto opposto dalla Commissione quanto all'erogazione di finanziamenti del FEAOG — sezione Garanzia agli Stati membri. L'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), quarto comma, recita:

La Commissione valuta l'entità di detti importi tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario che ne deriva per la Comunità.

Detto comma del regolamento (CEE) n. 729/70 è stato ripreso letteralmente all'articolo 7, paragrafo 4, quarto comma del regolamento (CE) n. 1258/1999 in vigore. La seconda frase in particolare è costantemente causa di incertezze. Da essa risulta infatti inequivocabilmente che, per rifiutare pagamenti a uno o più Stati membri, deve essere provata l'esistenza di un danno finanziario, mentre rimane imprecisato il modo in cui detto danno finanziario per la Comunità deve essere provato e dimostrato.

Il fatto che nel nuovo periodo di programmazione la procedura di verifica della liquidazione dei conti sia stata estesa anche ad alcuni settori di intervento dei Fondi strutturali nelle zone rurali (escluse le zone dell'obiettivo 1) rende tuttavia sempre più acuta la necessità di precisazioni in merito all'applicazione pratica del regolamento da parte dei servizi competenti della Commissione.

1. Può la Commissione far sapere in che modo i suoi servizi devono provare e dimostrare, in concreto, il «danno finanziario che ne deriva per la Comunità»?

2. In che misura la norma dell'imputazione a uno Stato membro di un danno finanziario subito, introdotta per la prima volta dal regolamento del 1995, ha modificato la valutazione dei risultati delle verifiche da parte dei servizi della Commissione?

⁽¹⁾ GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione*(28 luglio 2000)*

1. La Corte di giustizia applica determinate norme generali per quanto concerne l'onere della prova nei casi riguardanti il finanziamento della politica agricola comune. La Corte ha puntualmente ritenuto che spetta alla Commissione dimostrare la violazione delle norme relative all'organizzazione comune dei mercati agricoli (cfr., ad esempio, le cause 347/85, 262/87 e C-335/87). Qualora la Commissione accertasse una tale violazione, lo Stato membro interessato dovrà, ove opportuno, dimostrare che la Commissione ha commesso un errore, ai fini delle possibili conseguenze finanziarie. In tal caso, la Commissione dispone di una certa discrezionalità nel valutare l'importo di spesa da imputare al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (cfr., ad esempio, la causa C-281/89).

Il quarto comma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, fissa i criteri che la Commissione è tenuta ad applicare nell'eseguire tale valutazione. Secondo la Commissione, l'espressione «nonché del danno finanziario causato alla Comunità» e gli altri criteri di cui al quarto comma costituiscono una limitazione quantitativa delle rettifiche finanziarie che essa deve apportare. Il danno finanziario causato alla Comunità, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, quarto comma, non deve obbligatoriamente formare oggetto di una valutazione precisa da parte della Commissione. Il fatto che sia stato effettuato un esborso senza rispettare le norme comunitarie determina una (un rischio di) perdita finanziaria.

Laddove la Commissione è impegnata a verificare i sistemi organizzativi e il funzionamento del sistema di controllo degli Stati membri (tecnica della revisione dei sistemi), l'esatta quantificazione delle carenze di tali sistemi risulta difficilmente fattibile o quasi impossibile, il che impedisce di calcolare con sufficiente precisione la perdita finanziaria.

La mancanza di controlli crea un rischio per il fondo, dando luogo a probabili perdite. I criteri di cui al quarto comma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio consentono un tasso di rettifica che è specificamente associato alla probabile perdita.

2. Le modifiche dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune, hanno introdotto alcuni dei principi in materia di procedura di liquidazione dei conti che la Corte di giustizia aveva considerato fondamentali. Il primo ed il quarto comma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 729/70 sono stati considerati come una codificazione della giurisprudenza della Corte. A livello concreto non è cambiato nulla, se non il fatto che la valutazione, da parte della Commissione, della rettifica finanziaria, non si basa più esclusivamente sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, bensì è anche sancita da un regolamento del Consiglio.

Prima della modifica del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione si ispirava al documento di lavoro VI/216/93, che prevedeva tassi differenziati in sede di rettifica. Il documento di lavoro VI/5330/97, adottato dalla Commissione in seguito alla modifica del regolamento (CEE) n. 729/70 e dopo l'introduzione del principio del «danno finanziario causato alla Comunità», non è molto diverso dal suo predecessore. Ciò prova che non vi sono stati cambiamenti nella valutazione, da parte della Commissione, dei risultati dei propri controlli in loco.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

(2001/C 103 E/055)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2050/00**di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione***(27 giugno 2000)*

Oggetto: Sostanze vietate nella produzione di vini, superalcolici e altre bevande alcoliche

Può la Commissione fornire un elenco delle sostanze vietate nella produzione di vini, superalcolici e altri prodotti a base di alcol destinati al consumo e segnalare gli strumenti giuridici in base ai quali tale divieto viene applicato?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(1° agosto 2000)*

Le norme per la produzione dei vini e dei mosti di uve sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, e in particolare al titolo V, capo I, che riguarda le «Pratiche e trattamenti enologici». I trattamenti autorizzati sono elencati negli allegati IV e V del regolamento e includono in particolare gli additivi e i coadiuvanti tecnologici autorizzati per la produzione del vino. Ai fini della produzione di prodotti vitivinicoli sono vietate tutte le altre sostanze non citate in questi allegati.

Per le bevande spiritose, che devono corrispondere alle definizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose⁽²⁾, possono essere utilizzate e aggiunte soltanto le sostanze stabilite nella definizione dei prodotti e gli additivi autorizzati in base alla procedura prevista dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano⁽³⁾.

Quanto ai coloranti, le sostanze ammesse devono essere autorizzate conformemente alla direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari⁽⁴⁾.

Infine, per l'aromatizzazione di questi prodotti possono essere utilizzati soltanto sostanze e preparati aromatizzanti naturali o identici ai naturali, quali definiti nella direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999.

⁽²⁾ GU L 160 del 12.6.1989.

⁽³⁾ GU L 40 dell'11.2.1989.

⁽⁴⁾ GU L 237 del 10.9.1994.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1988.

(2001/C 103 E/056)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2053/00**di Pedro Marset Campos (GUE/NGL) alla Commissione***(27 giugno 2000)*

Oggetto: Livelli di inquinamento a Cartagena (Murcia, Spagna)

Da quando, nel 1960, sono stati avviati i primi studi sul controllo dell'inquinamento atmosferico, Cartagena figura fra le sette città più inquinate di Spagna. Dal 1996 la situazione è costantemente peggiorata, fino ad arrivare nel 1999 a livelli di inquinamento che non si registravano più da anni.

Esperti della materia hanno realizzato vari studi sulle ripercussioni dell'inquinamento a Cartagena dai quali risulta un aumento della mortalità, del ricorso ai servizi sanitari, delle alterazioni delle funzioni polmonari, delle malattie e dell'uso di farmaci. L'opinione pubblica viene tuttavia tenuta all'oscuro per timore di creare un allarme sociale.

Gli ultimi episodi di inquinamento hanno suscitato indignazione in alcuni settori della società e in taluni ambienti politici e culturali. La principale accusata è la «Potasas y Derivados», un'azienda sita a El Hondón che, nelle ultime settimane, ha superato quasi ogni giorno i limiti consentiti per quanto riguarda le emissioni di particelle inquinanti nell'atmosfera, il che ha indotto le autorità locali responsabili per le questioni ambientali a imporre all'azienda in questione di ridurre la produzione per più di dodici ore.

La firma di un protocollo relativo al trasferimento dell'azienda ha suscitato grandi polemiche, poiché il protocollo non fissa un termine né per la cessazione della produzione nell'impianto attuale, né per gli investimenti per la costruzione di un nuovo impianto e prevede che lo stabilimento di El Hondón rimanga in esercizio fintanto che non entrerà in funzione il nuovo impianto.

1. Può la Commissione far sapere se è a conoscenza di questa situazione allarmante?
2. Non ritiene la Commissione che tutto ciò rappresenti una violazione delle seguenti direttive:
 - a) 84/360 /CEE del Consiglio ⁽¹⁾, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;
 - b) 96/62/ CE del Consiglio ⁽²⁾, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;
 - c) 99/30/ CE del Consiglio ⁽³⁾, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;
 - d) 90/313 /CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente?
3. Può la Commissione fornire informazioni sul modo in cui segue l'evolvere della situazione?

⁽¹⁾ GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

Risposta data dalla sig.ra Wallström A nome della Commissione

(7 settembre 2000)

L'onorevole parlamentare specifica un solo impianto, «Potasas y Derivados», il quale, stando alle scarse informazioni di cui dispone la Commissione, produce fertilizzanti e non è mai stato oggetto di indagini della Commissione in passato.

La produzione dell'impianto Potasas y Derivados è disciplinata dalla direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali ⁽¹⁾ (l'allegato I, pag. 4 della direttiva non specifica soglie di produzione). La Commissione non conosce i livelli di emissione attuali né i valori limite fissati dalla licenza di esercizio per questo impianto, dati che sono essenziali per valutare l'ottemperanza con la direttiva. Ai sensi dell'articolo 13 della direttiva stessa, in base all'esame dell'evoluzione della miglior tecnologia disponibile e della situazione dell'ambiente, gli Stati membri applicano politiche e strategie comportanti misure adeguate per adattare progressivamente alla migliore tecnologia disponibile gli impianti esistenti appartenenti alle categorie di cui all'allegato I, tenendo conto in particolare delle loro caratteristiche tecniche, del loro tasso di utilizzazione e durata di vita residua, della natura e del volume delle loro emissioni inquinanti e dell'opportunità di evitare per gli impianti in questione costi eccessivi rispetto alla situazione economica delle imprese appartenenti alla categoria considerata.

Sembra che le autorità spagnole abbiano preso provvedimenti per risolvere il problema. Secondo il quotidiano spagnolo *La verdad* (<http://www.laverdad.com/servicios/especiales/municipios99/muam55.htm>) recentemente sarebbe stato raggiunto un accordo per il trasferimento dell'impianto entro tre anni.

Gli Stati membri sono tenuti a garantire l'osservanza di valori limite per la qualità dell'aria per quanto concerne biossido di zolfo e particolato (direttiva 80/779/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, relativa ai valori limite e ai valori guida della qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione ⁽²⁾), piombo (direttiva 82/884/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, concernente un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera ⁽³⁾) e biossido di azoto (direttiva 85/203/CEE del Consiglio, del 7 marzo 1985, concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto ⁽⁴⁾). Alla Commissione non risulta che tali valori limite siano stati superati.

Messe assieme, le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente ⁽⁵⁾, e 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo ⁽⁶⁾, impongono agli Stati membri di determinare le concentrazioni di biossido di zolfo, ossido di azoto, particolato (PM10) e piombo conformemente a nuove norme in vigore a partire dal

19 luglio 2001. I nuovi valori limite per biossido di zolfo, PM10 e piombo prendono effetto il 1° gennaio 2005 e quelli relativi al biossido di azoto il 1° gennaio 2010. Gli Stati membri dovranno sviluppare programmi di risanamento per le aree in peggiori condizioni, indicando come prevedono di ottemperare ai valori limite entro i tempi prescritti.

La direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990 ⁽⁷⁾, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente stabilisce all'articolo 3, paragrafo 1 che gli Stati membri provvedono a che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona, fisica o giuridica che ne faccia richiesta, senza che questa debba motivare il proprio interesse. Il paragrafo 4 dello stesso articolo precisa che l'autorità pubblica risponde al richiedente nei più brevi tempi possibili e comunque entro due mesi. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste deve essere motivato. La stessa direttiva dispone all'articolo 4 che chiunque ritenga che la sua richiesta di informazioni sia stata infondatamente respinta o ignorata o reputi inadeguata la risposta fornita da un'autorità pubblica può chiedere un riesame giudiziario o amministrativo della decisione in conformità del sistema giuridico nazionale pertinente. La Commissione non è però in grado, in base alle informazioni ricevute, di supporre una violazione della direttiva 90/313/CE.

Inoltre in base alle sommarie informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non è possibile dedurre un'infrazione di alcuna delle direttive comunitarie citate. Tuttavia la Commissione non esclude di approfondire la questione sollevata dall'onorevole parlamentare in un secondo tempo, qualora questi sia in grado di addurre elementi che comprovino una violazione del diritto comunitario applicabile.

⁽¹⁾ GU L 188 del 16.7.1984.

⁽²⁾ GU L 229 del 30.8.1980.

⁽³⁾ GU L 378 del 31.12.1982.

⁽⁴⁾ GU L 87 del 27.3.1985.

⁽⁵⁾ GU L 296 del 21.11.1996.

⁽⁶⁾ GU L 163 del 29.6.1999.

⁽⁷⁾ GU L 158 del 23.6.1990.

(2001/C 103 E/057)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2055/00

di Pervenche Berès (PSE) alla Commissione

(27 giugno 2000)

Oggetto: Autoveicoli GPL

Considerati sia i persistenti ostacoli alla libera circolazione frapposti dalle varie normative nazionali relative agli autoveicoli muniti di impianto GPL, sia il mancato mutuo riconoscimento, intende la Commissione proporre una direttiva atta ad agevolare la circolazione e l'omologazione di detti veicoli da parte di ciascuno Stato membro nel rispetto di elevate norme di sicurezza?

Risposta del sig. Liikanen in nome della Commissione

(7 settembre 2000)

Lil 28 gennaio 1999 Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità al regolamento n. 67 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto (GPL) nel sistema di propulsione ⁽¹⁾.

L'adozione di tale decisione da parte del Consiglio, previo parere del Parlamento, consentirà di integrare il regolamento n. 67 nel sistema di collaudo dei veicoli e di completare pertanto la legislazione vigente nella Comunità. Il regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale prima della sua entrata in vigore.

Il regolamento n. 67, nella sua versione modificata, mira in particolare ad eliminare gli ostacoli tecnici al commercio dei veicoli a motore pur garantendo un grado elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

⁽¹⁾ COM(1999) 14 def.

(2001/C 103 E/058)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2062/00
di Kyösti Virrankoski (ELDR) alla Commissione

(16 giugno 2000)

Oggetto: Guida fitosanitaria obbligatoria e venditore privato

Il ministero per l'agricoltura finlandese ordina a tutti gli agricoltori di acquistare la guida fitosanitaria della società privata Kasvinsuojeluseura ry. Si tratta di una guida redatta separatamente per ogni pianta coltivata, fra l'altro per cereali simili come l'orzo e l'avena, che costa 35 marchi finlandesi. Stando al comunicato del ministero, l'acquisto di tale guida è obbligatorio qualora l'agricoltore voglia beneficiare degli aiuti ambientali all'agricoltura.

Tale richiesta del ministero per l'agricoltura finlandese appare inopportuna, dato che una sola guida potrebbe essere utilizzata da due o più agricoltori. Analogamente, essa potrebbe essere messa a disposizione nelle biblioteche pubbliche e nelle scuole, onde dispensare il singolo agricoltore da tale spesa. Inoltre, il contenuto della guida potrebbe essere messo su Internet e la sua consultazione essere così facilitata.

L'obbligo di acquistare la guida sembra piuttosto il tentativo di una società privata, appoggiato dal ministero, di incassare soldi a spese degli agricoltori.

E' possibile subordinare l'accesso agli aiuti all'agricoltura cofinanziati dall'Unione europea all'obbligo di acquistare un libretto pubblicato da una società privata?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(11 luglio 2000)

L'azione di cui trattasi fa parte del documento di programmazione dello sviluppo rurale regionale per le zone della Finlandia continentale escluse dall'obiettivo n. 1 nel quadro delle misure agroambientali. Tale documento è attualmente all'esame della Commissione per approvazione il 27 giugno 2000. L'acquisto della guida in parola costituisce un utile ed efficace elemento del pacchetto di misure agroambientali proposte nel documento di programmazione. Il costo dell'acquisto di tale guida è imputato alla linea di bilancio delle spese supplementari derivanti dall'impegno assunto. Esso costituisce pertanto parte integrante del premio pagato.

L'organismo che pubblica tali guide non è un'impresa privata bensì un ente registrato senza scopo di lucro del cui consiglio di amministrazione fanno parte, ad esempio, rappresentanti dei sindacati degli agricoltori e di organismi di consulenza per lo sviluppo rurale. Inoltre, il prezzo di vendita delle guide è pari al costo di produzione per cui non vi è sovvenzione indiretta.

La Commissione non ha pertanto formulato obiezioni su tale proposta della Finlandia.

(2001/C 103 E/059)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2083/00
di Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) alla Commissione

(28 giugno 2000)

Oggetto: Esecuzione negli Stati membri di test sulle colture GM relativamente alla loro sicurezza alimentare

Può la Commissione dire quali dei seguenti test di sicurezza alimentare (impatto sulla salute umana) vengono attualmente eseguiti sulle colture GM in tutti gli Stati membri:

1. composizione biochimica,
2. impatto biologico a) in generale e b) su particolari gruppi della popolazione come le donne incinte e i loro bambini, i soggetti affetti da immunodeficienza e le persone anziane?

(2001/C 103 E/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2084/00
di Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) alla Commissione

(28 giugno 2000)

Oggetto: Orientamenti della Commissione per il test e la valutazione dell'innocuità delle colture GM

Ha la Commissione, autonomamente o d'intesa con gli Stati membri, messo a punto un insieme di orientamenti per l'effettuazione di test e di una valutazione dell'innocuità delle colture GM e del loro impatto sulla salute umana?

In caso affermativo,

1. dove è possibile procurarsi questi orientamenti?
2. Possono i consumatori visionarli su un sito Internet? Se questi orientamenti esistono, in che modo vengono applicati?

(2001/C 103 E/061)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2086/00
di Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) alla Commissione

(28 giugno 2000)

Oggetto: Test sulle colture GM negli Stati membri

In che misura gli attuali sistemi nazionali (quelli cioè applicati negli Stati membri) eseguono test sulle colture GM per verificare quali sono le loro ripercussioni sulla salute umana (inclusi i modi in cui tale impatto può essere lo stesso o divergere da quello delle colture ed alimenti non GM) relativamente a:

1. il cambiamento (e la differenza) dei componenti nutrizionali e non nutrizionali delle colture e degli alimenti GM rispetto a quelli non modificati,
2. i potenziali effetti allergizzanti delle colture e degli alimenti GM sui soggetti sensibili alle proteine (ad esempio, nocciole), inclusa la reattività incrociata dei potenziali allergeni proteici,
3. gli effetti delle colture e degli alimenti GM sul feto,
4. gli effetti delle colture e degli alimenti GM sull'insorgere, la crescita e il proliferare dei tumori,
5. gli effetti delle colture e degli alimenti GM sul sistema immunitario, incluso l'impatto degli antigeni alimentari GM, e il loro impatto sulla sopravvivenza e l'assorbimento di proteine specifiche come gli inibitori della proteinasi, nonché sulla formula e la funzionalità leucocitarie,
6. gli effetti delle colture e degli alimenti GM sul sistema intestinale, inclusa la sintesi proteinica e glicoproteinica, gli organismi microbici presenti nel tratto intestinale e l'equilibrio ecologico della flora batterica intestinale?

Risposta comune
data dal sig. Byrne in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2083/00, E-2084/00 e E-2086/00

(3 ottobre 2000)

Le piante geneticamente modificate (GM) o i prodotti da esse derivati, qualora siano destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, rientrano nella sfera di riferimento del nuovo Regolamento (Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari⁽¹⁾).

La Commissione ha fornito linee direttrici per la presentazione e la valutazione di domande nell'ambito del nuovo Regolamento sugli alimenti (Raccomandazione della Commissione 618/97/CE relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio)⁽²⁾.

La valutazione dei nuovi prodotti e dei nuovi ingredienti alimentari dev'essere effettuata caso per caso. La valutazione iniziale viene effettuato dall'organo preposto alla valutazione degli alimenti nello Stato membro. La Commissione e gli altri Stati membri dispongono di 60 giorni per esprimere un parere in merito o sollevare obiezioni a questa prima relazione di valutazione. Nel caso in cui vi siano obiezioni, la Commissione consulta il comitato scientifico per l'alimentazione. Tutti i pareri del comitato scientifico sono pubblicati su Internet. La Commissione intende garantire che, in futuro, le valutazioni per cui non sono state sollevate obiezioni, senza che sia quindi richiesto il parere del comitato scientifico, siano anch'esse disponibili su Internet.

Il Centro Comune di Ricerca della Commissione attualmente svolge uno studio⁽³⁾ destinato a raccogliere e analizzare informazioni sul consumo di sostanze geneticamente modificate (OGM) o prodotti derivati da OGM in una prospettiva a breve e a lungo termine. La relazione sarà completata all'inizio del 2001 e i risultati potrebbero fornire ulteriori informazioni per fungere da riferimento in materia.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997.

⁽²⁾ GU L 253 del 16.9.1997.

⁽³⁾ «Impatto degli OGM sulla salute umana e sull'ambiente: mappatura dei rischi» coordinato da IPTS-Siviglia.

(2001/C 103 E/062)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2088/00

di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione

(28 giugno 2000)

Oggetto: Disabili e trasporti aerei

A norma dell'articolo 13 del trattato CE, la lotta contro la discriminazione può essere intrapresa a livello comunitario. Il pacchetto integrato di misure contro la discriminazione, approvato dalla Commissione il 25 novembre 1999, non prevede nessuna misura concreta contro le discriminazioni subite dai disabili nell'ambito del trasporto aereo. Lo stesso si può dire della proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per combattere la discriminazione (2001-2006) COM/99/0567 def.). La comunicazione della Commissione «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili» (COM 2000/284 def.) tratta superficialmente tale problema, riconoscendo la mancanza di strutture e servizi adeguati negli aeroporti, nonché il frequente rifiuto di imbarcare invalidi. La Commissione si impegna a esaminare «le misure necessarie nel quadro della politica che intende attuare al fine di proteggere i diritti dei passeggeri del trasporto aereo, compresa la promozione di buone prassi».

Può la Commissione far sapere quali misure concrete pensa di prendere al riguardo? Non pensa che esista in materia un terribile vuoto giuridico a livello comunitario? Attualmente quali progetti di trasporto aereo, volti ad agevolare l'accessibilità e finanziati a livello comunitario, sono in fase di pianificazione o attuazione in Europa? Infine, può la Commissione fornire informazioni sui progetti attuati nell'ambito del Quinto programma quadro di ricerca (linea d'azione concernente la ricerca sulle persone disabili) per quanto concerne il trasporto aereo?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(13 settembre 2000)

Come indicato nella comunicazione «Verso un'Europa senza ostacoli per i disabili» cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, il 21 giugno 2000 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa alla

tutela dei passeggeri dei trasporti aerei⁽¹⁾ in cui, pur ricordando che il settore dei trasporti aerei è in una situazione di relativo vantaggio rispetto agli altri modi di trasporto per quanto riguarda il trattamento dei disabili, riconosce che è possibile effettuare ulteriori progressi in questo campo.

La Commissione prevede pertanto di avanzare proposte legislative intese a garantire taluni diritti di questa categoria di passeggeri dei trasporti aerei, quali ad esempio: l'assistenza gratuita per quanto riguarda il tragitto tra il velivolo e l'aerostazione; un'attenzione specifica in caso di negato imbarco, di ritardo o annullamento del volo; la copertura integrale delle spese in caso di perdita o danni alle carrozzelle. La Commissione suggerisce inoltre che le autorità competenti in materia di sicurezza aerea dovrebbero avviare una riflessione ai fini di definire regole obiettive in materia di accesso a bordo in modo da garantire con certezza ai passeggeri disabili che, una volta che il loro biglietto sia confermato e l'istanza preposta pienamente informata della loro disabilità, essi potranno portare a termine il tragitto come previsto.

Contemporaneamente, dato che la legislazione non può disciplinare tutto e che un intervento volontario spesso può produrre i migliori risultati, la Commissione incoraggia le compagnie aeree e gli aeroporti ad elaborare esempi di «Carta del servizio prestato all'utenza» contenenti, tra l'altro, la definizione e l'applicazione generalizzata delle buone pratiche per il trattamento dei disabili.

Tutte queste iniziative richiedono ovviamente una preparazione minuziosa e la Commissione intende condurre le consultazioni appropriate. A tal fine sono già stati avviati contatti con organizzazioni europee rappresentanti dei passeggeri disabili.

Per quanto concerne i progetti di trasporto aereo finanziati dalla Comunità, i fondi specializzati quali il fondo di coesione o la linea di bilancio relativa alle reti transeuropee intervengono in misura rilevante nell'ampliamento e nel perfezionamento delle infrastrutture aeroportuali. Malgrado non si tratti specificamente dell'accessibilità da parte dei passeggeri disabili, è ovvio che i progetti devono essere conformi alla legislazione applicabile in materia.

Per quanto riguarda la ricerca, nell'ambito del Quinto programma quadro, nel programma tematico «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche» la linea d'azione «Ricerca sui disabili» consente di presentare progetti di ricerca pertinenti. Inoltre, le attività relative alle tecnologie della società dell'informazione affrontano il problema dell'accesso alle reti, ai prodotti e ai servizi delle tecnologie dell'informazione (TI) da parte dei gruppi sociali con esigenze particolari, tra cui gli anziani e i disabili. Pur non affrontando direttamente il settore dei trasporti aerei, i risultati di tali attività sono suscettibili di recare indirettamente vantaggio agli anziani e ai disabili, ad esempio tramite la fornitura di informazioni sull'accesso ai sistemi di trasporto locali (progetto Turtle).

⁽¹⁾ COM(2000) 365 def.

(2001/C 103 E/063)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2094/00
di Gianfranco Dell'Alba (TDI) alla Commissione

(28 giugno 2000)

Oggetto: Norme comunitarie in materia di prodotti fitosanitari

Premesso che gli articoli 84 e 85 del trattato di Roma, istitutivo della Comunità Economica Europea, fanno esplicito divieto di sfruttamento di posizioni dominanti che possono produrre effetti negativi sui prezzi dei prodotti e sulla libera circolazione delle merci, dando spazio a comportamenti atti ad impedire l'entrata o la permanenza sul mercato di altri operatori.

Che questo è il caso della direttiva 91/414⁽¹⁾ del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, ed in particolare dell'articolo 13, che offre ai detentori dei dati e al tempo stesso produttori delle sostanze attive, la facoltà di negare alle imprese formulatrici, in particolare piccole e medie, l'accesso a tali dati, con conseguente revoca da parte delle competenti autorità degli Stati membri, delle autorizzazioni alla produzione e alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Può la Commissione precisare:

- se e quali provvedimenti possano essere adottati a salvaguardia dell'attività delle piccole e medie imprese europee nel caso in cui i detentori degli studi neghino alle imprese richiedenti l'accesso ai dati relativi alle sostanze attive inserite nell'Allegato I, dopo la conclusione del processo di revisione, o pretendano un compenso esorbitante,
- in quale misura debba essere corrisposto un compenso per l'utilizzo dei dati che sia sostenibile, da parte delle piccole e medie imprese, nel rispetto del principio di equità commisurato alla partecipazione al mercato,
- se non sia il caso di modificare la direttiva 91/414, eliminando totalmente l'intero meccanismo di protezione dei dati relativi alle sostanze attive esistenti, considerando gli investimenti fatti per l'iscrizione delle stesse nell'Allegato I — uno degli elementi del costo di produzione — e ripartendone l'incidenza per unità prodotta sul prezzo di vendita,
- quali conseguenze deriverebbero per le piccole e medie imprese formulatrici dalla direttiva 98/8/CE ⁽²⁾ relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, che presenta forti analogie con la direttiva 91/414.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

Risposta data dal sig. Byrne in nome della Commissione

(19 settembre 2000)

La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari prevede norme dettagliate, ma assai complesse, in materia di protezione dei dati. Gli Stati membri sono tenuti ad applicare tali disposizioni quando concedono le autorizzazioni per detti prodotti a livello nazionale. Le norme sulla protezione dei dati devono tutelare gli interessi di due parti: quelli delle imprese operanti nel settore della ricerca, che investono notevoli risorse nello sviluppo di sostanze attive e hanno una legittima attesa di utili dal capitale investito, e quelli delle piccole imprese, che chiedono l'autorizzazione quando è scaduto il periodo di tutela dei dati. Mentre le prime assicurano l'innovazione, la presenza sul mercato delle seconde garantisce prezzi ragionevoli agli utenti.

La Commissione sta attualmente elaborando un documento orientativo sull'interpretazione delle norme in materia di protezione dei dati. Il documento non è ancora finalizzato, a causa anche dell'elevato livello di conflittualità inerente a tali temi. E' in corso un dibattito con gli Stati membri e con le associazioni di categoria che rappresentano le grandi e le piccole imprese, al fine di giungere ad un accordo.

La direttiva 91/414/CEE del Consiglio non prevede un sistema obbligatorio per quanto riguarda lo scambio di informazioni.

Come indicato nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, la Commissione intende presentare nel primo semestre del 2002 una proposta di modifica della direttiva 91/414/CEE. In tale emendamento essa potrebbe tener presente il problema della protezione e dello scambio dei dati. Tuttavia, la Commissione deve riconoscere la probabilità che qualsiasi proposta intesa a modificare le disposizioni in materia di protezione e di scambio dei dati risulti sempre estremamente conflittuale e provochi un esteso dibattito, a causa segnatamente delle divisioni esistenti nell'industria e negli Stati membri su tale argomento.

Quanto alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, le disposizioni sulla protezione dei dati sono analoghe a quelle previste dalla direttiva 91/414/CEE. Pertanto anche gli effetti da esse prodotti sulle PMI che operano nonostante la direttiva biocidi contenga norme che in alcune circostanze consentono agli Stati membri di adottare determinate iniziative.

La direttiva 98/8/CE non prevede un sistema obbligatorio per lo scambio di dati. Tuttavia, l'articolo 13, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri incoraggiano la cooperazione tra i titolari di autorizzazioni precedenti e i richiedenti e questi fanno quanto è ragionevolmente necessario per trovare un accordo circa lo scambio di informazioni, in modo da evitare, se possibile, ripetizioni di esperimenti su vertebrati.

Qualora i richiedenti e i titolari di autorizzazioni precedenti dello stesso prodotto non siano in grado di giungere ad un accordo sullo scambio di dati, gli Stati membri possono adottare misure nazionali che obbligano i richiedenti e i titolari di autorizzazioni precedenti stabiliti sul loro territorio a mettere in comune i dati, al fine di evitare ripetizioni di esperimenti su vertebrati e determinare nel contempo la procedura per l'utilizzazione delle informazioni e il ragionevole equilibrio tra gli interessi delle parti in causa.

Infine, dai precedenti chiarimenti risulta impossibile ipotizzare che le direttive 91/414/CEE e 98/8/CE incoraggino lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 82 (ex articolo 86) del trattato CE.

(¹) COM(1999) 719 def.

(2001/C 103 E/064)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2103/00
di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Beneficiari di prestazioni del Parlamento europeo

A seguito della risposta della Commissione alla mia interrogazione scritta E-1215/00 (¹), può la Commissione identificare quelle persone che siedono nel Parlamento del Regno Unito e ricevono a) pensioni e b) benefici dall'Unione europea, ad esempio Lord che ricevono pensioni dopo aver lasciato posti di funzionario a Bruxelles o parlamentari che sono direttori di società che percepiscono contributi finanziari a carico del bilancio dell'UE?

(¹) GU C 53 E del 20.2.2001.

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(7 settembre 2000)

La risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-1215/00 (¹) dell'onorevole parlamentare contiene le informazioni pertinenti circa gli ex membri di nazionalità britannica della Commissione che attualmente beneficiano di una pensione comunitaria.

Il percepimento di una pensione di anzianità non impedisce ai funzionari della Commissione di assumere altre funzioni (nel rispetto degli articoli 16 e 17 dello Statuto).

I funzionari di grado A1 e A2 dispensati dall'impiego nell'interesse del servizio con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (articolo 50 dello statuto) ricevono un'indennità mensile per un periodo stabilito. Il citato articolo prevede che, durante tale periodo, il reddito percepito dall'interessato nelle sue nuove funzioni venga dedotto dall'indennità, qualora tale reddito, cumulato con l'indennità, superi l'ultima remunerazione complessiva del funzionario.

Alla data del 10 luglio 2000 questa indennità era versata a otto ex funzionari della Commissione di grado A1 e A2 di nazionalità britannica. Le informazioni fornite alla Commissione in relazione al reddito proveniente da fonti professionali non hanno finora reso necessario un riesame di dette indennità.

Nessun membro del Parlamento britannico riceve benefici dall'Unione europea. Lord Williamson, ex Segretario generale della Commissione, è l'unico ex funzionario di cui la Commissione sia a conoscenza ad essere membro di una delle Camere del Parlamento; egli riceve la pensione di anzianità a cui ha diritto.

La Commissione non tiene alcun registro dei direttori di società che percepiscono contributi finanziari a carico del bilancio comunitario come risultato del lavoro da essi svolto o delle funzioni ricoperte e non è pertanto in grado di specificare se tali persone siano membri del Parlamento o della Camera dei Lord.

(¹) GU C 53 E del 20.2.2001.

(2001/C 103 E/065)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2106/00
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) al Consiglio

(30 giugno 2000)

Oggetto: Convenzione del 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Quale azione intende il Consiglio intraprendere al fine di garantire la ratifica della Convenzione del 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, in considerazione del fatto che sarebbe dovuta avvenire entro il 1998 e che una ratifica sarà ormai inutile quando la Commissione avrà presentato una proposta di atto comunitario?

Risposta

(7 novembre 2000)

Il Consiglio continua a rivolgere appelli agli Stati membri, che non avessero ancora provveduto, affinché procedano rapidamente alla ratifica della convenzione firmata nel 1995 e dei relativi protocolli. Il Consiglio non ravvisa l'opportunità di preoccuparsi sin d'ora delle conseguenze eventuali di una iniziativa della Commissione per un atto comunitario in materia fintanto che tale iniziativa non sia stata presa o formalmente annunciata.

(2001/C 103 E/066)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2107/00
di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Riforma della Commissione

Può la Commissione esprimere il suo parere in merito al paragrafo 41 della relazione Van Hulten, in cui si chiede che la responsabilità politica individuale dei commissari sia sancita dai trattati?

Quali progressi sono stati eventualmente compiuti, a tutt'oggi, e quali azioni intende la Commissione adottare in futuro per conseguire tale obiettivo?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(7 settembre 2000)

Nel suo parere del 26 gennaio 2000 sulla conferenza intergovernativa (¹), la Commissione ha proposto di formalizzare nel trattato l'impegno politico dei membri dell'attuale Commissione a dimettersi su espressa richiesta del presidente, e a tal fine ha formulato una proposta di modifica dell'articolo 215 del trattato CE. Nella sua risoluzione del 13 aprile 2000 sulla Conferenza intergovernativa (²), il Parlamento ha proposto che in caso di «gravi errori commessi nell'esercizio delle sue funzioni, ogni membro della Commissione è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni quando il presidente della Commissione glielo chieda» (punto 12.6).

La questione è attualmente all'esame della conferenza intergovernativa. Come si osserva nella relazione della presidenza al Consiglio europeo di Feira, tuttavia, le delegazioni restano divise sull'opportunità di includere una procedura ufficiale nel trattato⁽³⁾.

Si invita inoltre l'onorevole parlamentare a fare riferimento anche alla risposta alla sua interrogazione scritta E-1348/00⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ La riforma istituzionale al servizio dell'allargamento — Parere della Commissione ai sensi dell'articolo 48 del trattato sull'Unione europea (COM(2000) 34).

⁽²⁾ Risoluzione A5-0086/2000.

⁽³⁾ Relazione della presidenza concernente la Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale (doc. Confer 4750/00 del 14 giugno 2000).

⁽⁴⁾ GU C 89 E del 20.3.2001, pag. 29.

(2001/C 103 E/067)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2108/00

di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Riforma della Commissione

Nel paragrafo 55 della relazione Van Hulten si invita la Commissione ad effettuare una riforma esaustiva della politica delle risorse umane, prevedendo tra l'altro l'introduzione di un rilevante elemento esterno indipendente nella procedura disciplinare.

Come intende la Commissione dar seguito alla raccomandazione relativa al suddetto elemento esterno?

Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione

(20 settembre 2000)

I progetti della Commissione in materia di riforma delle norme sulle procedure disciplinari sono precisati nel Libro bianco «La riforma della Commissione»⁽¹⁾ adottato il 1° marzo.

Il documento identifica le lacune dell'attuale sistema, tra cui il fatto che esso è «fondato su una commissione di disciplina la cui composizione è variabile e della quale non fanno parte elementi esterni». L'introduzione di un elemento esterno indipendente potrebbe contribuire a colmare tali lacune e a migliorare coerenza e professionalità nella conduzione degli atti disciplinari.

Il Piano d'azione per la riforma (pubblicato unitamente al Libro bianco) prevede per l'ottobre 2000 l'elaborazione di un documento consultivo sulla riforma del sistema di disciplina e l'adozione da parte della Commissione di un progetto di decisione sui miglioramenti amministrativi da apportare alle procedure disciplinari. Il documento consultivo includerà proposte intese a migliorare le procedure e ad apportare i necessari emendamenti allo Statuto.

Nel frattempo, unitamente alle questioni collegate, viene esaminata la possibilità di nominare come presidenti della commissione disciplinare persone che non siano funzionari di ruolo. Nel quadro dell'attuale Statuto questo è il solo modo per introdurre un elemento esterno indipendente nelle procedure disciplinari, in quanto le disposizioni dell'articolo 5 dell'allegato II dello Statuto prevedono che i membri della commissione devono essere funzionari di ruolo.

Perdipiù, l'onorevole parlamentare ha sicuramente rilevato che nel Libro bianco viene proposta l'istituzione di una commissione disciplinare interistituzionale. Tale proposta verrà inclusa nel documento consultivo in corso di elaborazione, al fine di migliorare linearità e coerenza della commissione, assicurando che, per tutte le evenienze, ne faccia parte un unico gruppo di funzionari, scelti per un periodo massimo di tre anni e provenienti dalle amministrazioni e dagli organi di rappresentanza del personale.

⁽¹⁾ COM(2000) 200 def.

(2001/C 103 E/068)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2111/00**di María Rodríguez Ramos (PSE)
e Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione**

(30 giugno 2000)

Oggetto: Coltura delle nespole in confronto ad altre varietà di frutta nel quadro dell'OCM degli ortofrutticoli

Il prezzo delle nespole sta calando di campagna in campagna poiché la loro commercializzazione coincide con la comparsa sul mercato di altri tipi di frutta contemplati dal regolamento (CE) n. 2200/96⁽¹⁾ relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli. Queste altre varietà di frutta godono dei meccanismi istituiti nell'ambito dell'OCM, mentre nel caso della nespola la sua capacità di adattamento è ridotta rispetto a un mercato competitivo quale quello delle primizie, nel quale vengono commercializzati prodotti che, come l'albicocca, anticipano la propria stagione grazie all'utilizzazione di tecniche biotecnologiche.

E' consapevole la Commissione delle difficoltà che per i produttori di nespole comporta il fatto che l'attuale OCM non contempli questo prodotto all'articolo 1 del regolamento citato? Intende porre rimedio a questo difetto di funzionamento introducendo, nell'ambito dell'annunciata riforma dell'OCM degli ortofrutticoli, misure specifiche a favore della nespola?

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(8 settembre 2000)

Le nespole commercializzate per il consumo umano sono perlopiù frutti del nespolo del Giappone (*Eriobotrya japonica* Thub), che rientrano nella sottovoce 0810 90 85 della nomenclatura combinata («Altri frutti»). Di conseguenza, sono interessate dal disposto dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾. Dato che questi prodotti possono beneficiare degli strumenti previsti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, non è intenzione della Commissione adottare misure specifiche a loro favore.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996.

(2001/C 103 E/069)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2112/00**di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione**

(30 giugno 2000)

Oggetto: Applicazione dell'articolo 87 del TCE nella pratica concernente gli aiuti al settore dell'elettricità in Spagna

Nella sua relazione sull'operazione di fusione tra Unión Fenosa e Hidrocarbónica la Comisión Nacional de la Energía, nel valutare l'effetto dell'operazione sui CTC (costi di transizione alla concorrenza) segnala l'assoluta incertezza per ciò che riguarda la clausola di salvaguardia prevista nella nuova disposizione transitoria sesta della legge 54/97 del settore elettrico (sistema CTC) una volta che si consenta la mobiliarizzazione (conversione in titoli) dei CTC.

La preoccupazione dell'organismo spagnolo di regolamentazione è condivisa dalla Commissione?

Non ritiene la Commissione che sia necessario modificare le disposizioni spagnole per garantire che la mobiliarizzazione non impedisca l'applicazione di variabili di mercato secondo quanto prevede la sua metodologia approvata nel giugno dello scorso anno?

Ritiene che l'articolo 87 del Trattato consenta la concessione di un aiuto statale di funzionamento per un importo di mille miliardi di pesetas senza che esista alcun meccanismo legale in grado di assicurare che, dopo la mobiliarizzazione, abbia luogo una vera transizione alla concorrenza?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione*(13 settembre 2000)*

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che, fino ad oggi, non ha avuto luogo nessuna cartolarizzazione (possibilità di cedere a terzi il diritto di percepire compensazioni a titolo dei costi di transizione alla concorrenza). Senza pronunciarsi sul rapporto della Comisión Nacional de la Energía, reso in un altro contesto, riconosce che, se avrà luogo la cartolarizzazione, per garantire un controllo reale ed effettivo della transizione alla concorrenza, dovranno esserne decise le modalità.

La Commissione non esclude attualmente che la legge spagnola debba essere modificata o completata.

A questo stadio la Commissione non può pronunciarsi sul carattere d'aiuto al funzionamento delle misure in causa. Il meccanismo cui fa riferimento l'onorevole parlamentare potrebbe essere ottenuto mediante una modifica delle disposizioni legali, l'introduzione di una legislazione nazionale secondaria, l'impegno dello Stato membro unilaterale o imposto con decisione finale della Commissione.

(2001/C 103 E/070)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2124/00
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione***(30 giugno 2000)*

Oggetto: Dati statistici sul finanziamento della PAC

In considerazione:

- del periodo 1994-1999 e degli importi iscritti in bilancio per la politica agricola comune, contestuali al FEAOG-Garanzia e al FEAOG-Orientamento
- della riforma della PAC del 1992, nel cui ambito la Commissione ha confermato l'esistenza di un'elevata concentrazione degli aiuti della PAC che vede il 20 % degli agricoltori usufruire dell'80 % degli aiuti
- delle ultime relazioni sulla coesione, nel cui ambito la Commissione ha usato l'espressione «contribuente netto» a proposito della PAC, con specifico riferimento al Portogallo;

potrebbe la Commissione:

1. indicare gli importi globali aggregati delle spese in conto FEAOG-Garanzia e FEAOG-Orientamento realmente effettuate nel periodo 1994-1999, specificando il tipo di produzione e lo Stato membro;
2. confermare il grado di concentrazione degli aiuti attualmente erogati a livello europeo, indicando per ciascuno Stato membro la percentuale degli aiuti percepiti dal 5 % degli agricoltori che usufruiscono dei maggiori aiuti;
3. indicare il saldo finale per ciascuno Stato membro, a livello annuale, durante il periodo 1994-1999, dei contributi e importi percepiti nell'ambito della PAC?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione*(7 settembre 2000)*

1. Le spese contabilizzate del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) — sezione garanzia, ripartite per capitolo e per Stato membro, figurano nelle tabelle 1-6, mentre l'esecuzione degli stanziamenti d'impegno della sezione orientamento, suddivisa per anno e per Stato membro, è indicata nelle tabelle 7-14, inviate direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

Per informazioni più dettagliate si consiglia di consultare le relazioni finanziarie.

2. L'onorevole parlamentare è pregato di riferirsi alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-1766/99 dell'on. M. Campos⁽¹⁾. La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che il sistema giuridico che disciplina la contabilizzazione degli aiuti agricoli comunitari sul bilancio comunitario, in particolare in riferimento al FEAOG garanzia (regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽²⁾ e regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione, del 16 febbraio 1996, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri e alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88⁽³⁾) prevede un'ampia delega di funzioni agli organismi pagatori degli Stati membri.

Sono pertanto gli organismi pagatori (riconosciuti dagli Stati membri a norma delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione garanzia⁽⁴⁾) a gestire direttamente le domande di aiuti agricoli e a disporre di conseguenza di tutti i dati relativi ai beneficiari.

Per contro, la Commissione non dispone dei dati chiesti dall'onorevole parlamentare. Per esigenze di controllo la Commissione riceve dagli Stati membri i dati contabili ben specificati nella normativa. Tali dati potrebbero essere elaborati in modo da identificare i beneficiari degli aiuti. Tuttavia, le disposizioni comunitarie relative alla protezione dei dati a carattere personale, che le istituzioni comunitarie sono tenute a rispettare in virtù dell'articolo 286 (ex articolo 213B) del trattato, non permettono alla Commissione di divulgare tali informazioni.

3. Le spese del FEAOG garanzia rappresentano soltanto circa la metà del bilancio generale. Il confronto di queste spese con i contributi degli Stati membri non dà pertanto il saldo finale che gli Stati membri ricevono dalle Comunità o versano loro. Occorre inoltre tener conto delle spese degli altri strumenti comunitari.

⁽¹⁾ GU C 303 E del 24.10.2000, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

⁽³⁾ GU L 39 del 17.2.1996.

⁽⁴⁾ GU L 158 dell'8.7.1995.

(2001/C 103 E/071)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2127/00
di Benedetto Della Vedova (TDI) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Liberalizzazione dei servizi aeroportuali

Il Governo italiano ha approvato il decreto legislativo n. 18 del 13 gennaio 1999 che recepisce la direttiva 96/67⁽¹⁾ sulla liberalizzazione dei servizi aeroportuali.

L'ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori) ha inoltrato un ricorso contro tale decreto (riferimento comunitario 99/4472/, SG(99)A7228), rilevando che il decreto consente di conservare gli assetti monopolistici a danno dei consumatori sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza e della qualità dei servizi.

La DG VII Trasporti, in una lettera del 7 settembre 1999 (D899/gb/ass/150 2901T), ha fatto proprie le osservazioni dell'ADUC, sollecitando il governo italiano a modificare il proprio decreto e ipotizzando, in caso contrario, un ricorso alla Corte di giustizia.

Poiché a tutt'oggi il governo italiano non ha modificato il proprio decreto né la Commissione ha avviato la procedura di infrazione alla direttiva comunitaria, può la Commissione europea riferire, a otto mesi dalla sopra citata lettera della DG VII, per quale motivo non ha avviato alcuna procedura di infrazione contro il governo italiano presso la Corte di giustizia europea e se non ritiene che il comportamento del governo italiano sia oggettivamente teso a tutelare gli interessi delle società aeroportuali a scapito di quelli dei consumatori, in violazione della libera concorrenza?

⁽¹⁾ GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(11 settembre 2000)*

Per lettera in data 7 settembre 1999 la Commissione ha reso nota alle autorità italiane l'incompatibilità fra la normativa comunitaria e alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 18 del 13 gennaio 1999, che attua nel diritto italiano la direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità⁽¹⁾. Dette disposizioni sono infatti finalizzate ad impedire la completa applicazione della direttiva limitando il diritto di accesso al mercato, che risulta subordinato alla riassunzione del personale o al proseguimento dei contratti esistenti.

La Commissione tiene a sottolineare che il procedimento di infrazione è stato avviato: in seguito a diversi scambi di vedute con le autorità italiane è stata infatti trasmessa una lettera di costituzione in mora in data 3 maggio 2000, in cui si invitava lo Stato italiano a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.

A norma del trattato CE, in assenza di risposta o qualora riceva una risposta insoddisfacente, la Commissione può emettere un parere motivato in cui ingiunge allo Stato di conformarsi alle norme comunitarie entro una determinata scadenza. Solo in uno stadio successivo della procedura è possibile adire la Corte di Giustizia.

Queste informazioni sono state già trasmesse dalla Commissione all'ADUC (associazione per i diritti degli utenti e consumatori) il 30 maggio 2000; l'associazione era peraltro stata informata di ogni fase dell'iter procedurale.

⁽¹⁾ GU L 272 del 25.10.1996.

(2001/C 103 E/072)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2128/00**di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione***(30 giugno 2000)*

Oggetto: Rimborsi per spese sanitarie di cittadini italiani all'estero

Il decreto ministeriale 3 novembre 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 1989) concernente i «criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero» prevede il rimborso parziale delle spese sostenute dai cittadini italiani residenti in Italia per le prestazioni sanitarie non ottenibili in Italia.

L'articolo 6, punto 11 stabilisce che le «spese di viaggio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore, con il mezzo aereo preventivamente autorizzato, sono rimborsate nella misura dell'80 %».

Il decreto regionale del 15 marzo 1990 della Regione Siciliana stabilisce invece all'articolo 1 che «il contributo forfettario [...] per spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate è fissato nella misura del 60 % della spesa complessiva per redditi sino a 20 milioni di lire, del 50 % per redditi sino a 35 milioni di lire e del 40 % per redditi non superiori a 50 milioni di lire annui».

Ritiene la Commissione che il decreto regionale — oltre a creare una discriminazione nei confronti dei cittadini siciliani che, dovendo curarsi in strutture sanitarie all'estero, non possono usufruire dei rimborsi summenzionati — sia anche in contrasto con le disposizioni degli articoli 2 e 3 del Trattato CE?

Può essa intervenire per porre fine a questa incresciosa situazione?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione*(13 settembre 2000)*

La questione posta dall'onorevole parlamentare riguarda la percentuale del rimborso delle spese di viaggio prevista da un decreto della Regione Sicilia a favore dei cittadini siciliani che si recano all'estero per usufruire di cure mediche non ottenibili in Italia.

In conformità del decreto ministeriale del 3 novembre 1989, che fissa i «criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero», i cittadini italiani residenti in Italia hanno diritto a un rimborso parziale delle spese di viaggio aereo, preventivamente autorizzato, nella misura dell'80 %, per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.

Il decreto regionale del 15 marzo 1990 della Regione Sicilia stabilisce invece, per le stesse circostanze, un importo forfettario variabile che copre dal 40 al 60 % delle spese effettivamente sostenute e documentate, in base ai redditi della persona che richiede il rimborso.

La questione presentata dall'onorevole parlamentare concerne la normativa italiana nazionale e regionale e, nella misura in cui gli interessati sono cittadini italiani, non sono applicabili né il trattato CE né il regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾. Si tratta piuttosto di un conflitto di diritto interno che può essere composto solo da un giudice nazionale.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971 (ultima versione consolidata: regolamento CE n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 – GU L 28 del 30.1.1997).

(2001/C 103 E/073)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2129/00**di Jan Andersson (PSE) alla Commissione***(30 giugno 2000)*

Oggetto: Sovvenzioni UE alle esportazioni e trasporti di bestiame vivo verso paesi terzi

Attualmente, per il trasporto di bestiame vivo verso paesi terzi, vige un sistema di sovvenzioni che favorisce trasporti di lunga durata, spesso causa di sofferenza per gli animali.

Ciò premesso, intende la Commissione abolire tali sovvenzioni?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione*(18 settembre 2000)*

Le esportazioni di bestiame vivo costituiscono uno sbocco di mercato importante per il settore zootecnico comunitario e difficilmente possono essere sostituite da esportazioni di carne bovina per via dell'esistenza di riti di macellazione diversi, dell'assenza di impianti di refrigerazione nei paesi importatori o della specifica domanda di carne fresca di una determinata qualità in tali paesi. Se le esportazioni di bestiame vivo dalla Comunità venissero rese impossibili dalla graduale eliminazione delle sovvenzioni all'esportazione, altri fornitori subentrerebbero alla Comunità su questi mercati. L'Australia esporta quantitativi crescenti di bestiame vivo nel mondo arabo, con viaggi di durata considerevolmente superiore a quelli in provenienza dalla Comunità.

Inoltre la Commissione richiama l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sul regolamento (CE) n. 615/98 della Commissione, del 18 marzo 1998, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto ⁽¹⁾. Tale regolamento prescrive che il pagamento delle restituzioni all'esportazione per gli animali vivi sia subordinato all'osservanza della direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica della direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE ⁽²⁾ e prevede un adeguato sistema di sorveglianza.

⁽¹⁾ GU L 82 del 19.3.1998.

⁽²⁾ GU L 340 dell'11.12.1991.

(2001/C 103 E/074)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2134/00
di Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Aiuti alle agenzie di viaggio

L'agenzia Eggeland Reisen che organizza viaggi in Sicilia sostiene di ricevere aiuti dall'Unione europea. Durante il viaggio ha luogo una «presentazione e vendita promozionale di biancheria per la casa ed elettrodomestici». L'agenzia fa pubblicità con una sede a Leinefelde (Turingia), ma tutte le formalità di viaggio vengono espletate dalla PHG Hermes Verwaltungs s.r.l. di Stuckenbrock presso Bielefeld.

Ne derivano le seguenti domande:

1. Una delle due ditte riceve sovvenzioni comunitarie, in particolare per viaggi in Sicilia?
2. In caso affermativo, a quanto ammonta il volume degli aiuti?
3. Per poter ricevere sovvenzioni, quali condizioni deve soddisfare un'agenzia di viaggi che durante il viaggio reclamizza prodotti?
4. In che modo controlla la Commissione il rispetto di dette condizioni dopo l'autorizzazione degli aiuti?
5. Quali misure adotta la Commissione europea contro le imprese che sostengono, contrariamente al vero, di ricevere aiuti finanziari dall'Unione europea?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(15 settembre 2000)

1.e 2. In base alle informazioni disponibili, la Commissione non ha concesso alcuna sovvenzione all'agenzia di viaggio Eggeland Reisen né all'agenzia PHG Hermes a nessun titolo né sicuramente a titolo di aiuto per viaggi in Sicilia.

La Sicilia è una regione ammissibile all'obiettivo 1 che riceve aiuti dai Fondi strutturali, anche per il turismo. Tuttavia, ciò non include la concessione di sussidi ad agenzie di viaggio per la promozione di visite in Sicilia.

3.e 4. Non è disponibile alcun sussidio a carico del bilancio comunitario per operazioni di promozione di prodotti di questo genere.

5. È di competenza degli Stati membri avviare gli eventuali procedimenti giudiziari ritenuti necessari.

(2001/C 103 E/075)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2142/00
di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Limite dell'1 % per gli OGM

La Commissione intende indicare quali test verranno utilizzati per assicurare il rispetto del limite sopra menzionato?

E' d'accordo la Commissione sul fatto che sarà difficile per l'UE difendere la propria posizione dinanzi all'OMC se tale test non dovesse essere disponibile?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione*(28 settembre 2000)*

La messa a punto e la convalida di metodi per individuare gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti derivati da OGM è stata riconosciuta dalla Commissione come elemento importante per l'attuazione della legislazione comunitaria negli Stati membri, garantendo un'utilizzazione sicura e un'adeguata etichettatura dei prodotti in questione.

Il Centro Comune di Ricerca (CCR) della Commissione in passato ha coordinato la messa a punto e la convalida di metodi di individuazione degli alimenti geneticamente modificati basati sul DNA e le proteine e continuerà a farlo. In questo contesto il Centro Comune di Ricerca ha avviato la creazione di una rete di autorità e laboratori degli Stati membri. L'obiettivo principale è quello di fornire ai laboratori di controllo adeguati campioni di riferimento e protocolli di analisi convalidati per migliorare i protocolli esistenti e promuovere l'armonizzazione della messa a punto di una metodologia d'analisi e dell'interpretazione dei dati generati. Inoltre si mantengono i contatti con i paesi terzi.

Nel novembre 1999 la Commissione ha organizzato con le autorità degli Stati membri che si trovano confrontati a questi nuovi tipi di alimenti un seminario sulla metodologia di individuazione dei prodotti alimentari derivati da OGM. Il resoconto del seminario è stato pubblicato ⁽¹⁾.

Inoltre, nell'ambito del 5° programma-quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico si finanziano ricerche sulla messa a punto e la convalida di adeguati metodi di individuazione per gli OGM e i prodotti derivati.

Il Regolamento (CE) n. 49/2000 del 10 gennaio 2000 che modifica il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1139/98 concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla Direttiva 79/112/CEE ⁽²⁾, che introduce una soglia minima dell'1 %, riconosce che una contaminazione casuale dei prodotti alimentari con DNA o proteine risultanti da modificazioni genetiche non si può escludere. Il Regolamento prevede deroghe all'obbligo definito nel Regolamento (CE) n. 1139/98 di etichettare tutti i prodotti derivati da due varietà di organismi geneticamente modificati (granturco e soia). Risulta difficile capire in che modo disposizioni meno restrittive per l'etichettatura potrebbero costituire un ostacolo al commercio o per quale motivo dovrebbero essere criticate dall'OMS.

La regolamentazione comunitaria sull'etichettatura dei nuovi prodotti alimentari è stata notificata conformemente all'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi. Gli operatori del mercato, stranieri o nazionali, devono conformarsi ai requisiti comunitari in materia di etichettatura, pertanto la prassi comunitaria in questo settore non risulta discriminatoria.

⁽¹⁾ EUR 19049 EN.

⁽²⁾ GU L 6 dell'11.1.2000.

(2001/C 103 E/076)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2143/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: CCR e test per i livelli di OGM

Corrisponde al vero che il Centro Comune di ricerca (CCR) è impegnato nell'elaborazione di un test per rilevare i livelli di OGM negli alimenti, dal momento che nessun test di questo tipo esiste attualmente?

Risposta data dal signor Busquin a nome della Commissione*(8 settembre 2000)*

Lo sviluppo di metodi convalidati per individuare e quantificare gli organismi geneticamente modificati (OGM) eventualmente presenti nei prodotti alimentari è fondamentale ai fini dell'applicazione della legislazione comunitaria in materia di nuovi prodotti alimentari e OGM.

Il Centro comune di ricerca della Commissione (CCR) è responsabile del coordinamento di una rete di laboratori situati nei diversi Stati membri che è stata costituita di recente allo scopo di sviluppare una valida metodologia analitica per la deteazione e la quantificazione degli OGM.

Tali laboratori fanno già uso di svariati metodi di analisi per individuare e quantificare gli OGM (stabilendone il livello di presenza in un determinato prodotto). Dal canto suo il CCR ha provveduto recentemente alla convalida dei seguenti metodi: a) un metodo di screening (deteazione) delle materie prime⁽¹⁾ e di quelle lavorate⁽²⁾ per individuare in esse la presenza di OGM; b) un metodo di quantificazione⁽³⁾ degli OGM presenti in materiali derivati dai semi di soia Round-up® Ready e dal granturco BT-176 ed infine c) un metodo per identificare (e quantificare)⁽⁴⁾ i semi di soia Round-up® Ready. Certamente occorrono ulteriori metodi di convalida dei metodi di quantificazione già esistenti, così come è necessario condurre studi mirati per sviluppare metodi di deteazione più precisi e sensibili. Di questo tipo di studi si occupano attualmente svariati laboratori.

Il lavoro del CCR in questo campo — svolto congiuntamente dall'IHCP, l'Istituto per la salute e la protezione dei consumatori e dall'IRMM, l'Istituto dei materiali e delle misure di riferimento — viene comunque effettuato in stretta collaborazione con la rete dei laboratori dei vari Stati membri. Nel secondo semestre del 2000 dovrebbe essere portata a termine la convalida di un altro metodo di analisi quantitativa per la deteazione degli OGM.

⁽¹⁾ M. Lipp et al. (1999). IUPAC collaborative trial study of a method to detect the presence of genetically modified organisms in soybeans and maize. J AOAC Int., 82, 923 (1999).

⁽²⁾ M. Lipp et al. (2000). Validation of a method based on polymerase chain reaction for the detection of genetically modified organisms in various processed foodstuffs. Europ. Food Res. Technol., (presentato al comitato di redazione).

⁽³⁾ G. Van den Eede et al. (2000). Results of a European validation study of a quantitative method. EUR (in corso di stampa).

⁽⁴⁾ M. Lipp et al. (2000). Validation of an immunoassay for detection and quantification of a genetically modified soybean in food and food fractions using reference materials: Interlaboratory Study. J. AOAC, (in corso di stampa).

(2001/C 103 E/077)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2147/00**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(30 giugno 2000)*

Oggetto: Sego per sapone

Vigono attualmente restrizioni nella Comunità all'uso di sego di provenienza comunitaria per la produzione di sapone?

Qual'è la situazione legale di un'impresa che intenda specificare ai produttori da quale/i paese/i dell'UE deve provenire il sego prima di acquistare il sapone?

Risposta del signor Liikanen Per conto della Commissione*(8 settembre 2000)*

La direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾ (direttiva cosmetici) all'allegato II, n. 419, recita che, come norma generale, possono essere utilizzati i derivati comunitari e non comunitari del sego, purché siano state rispettate le specifiche in materia di transesterificazione e saponificazione, in altri termini i previsti metodi di fabbricazione. Il produttore deve certificare l'uso di questi metodi per la produzione di derivati del sego.

Per quanto riguarda la provenienza originaria del sego stesso, l'informazione si trova nella documentazione informativa sul prodotto mantenuta dal produttore. Tale documentazione contiene tutte le specifiche sulle materie prime, e, in questo caso, anche l'origine del sego utilizzato per il sapone. È sempre responsabilità del fabbricante — o dei suoi agenti, o della persona dietro cui ordinazione viene fabbricato un prodotto cosmetico, ovvero della persona responsabile del collocamento sul mercato della Comunità di un cosmetico importato — tenere tale documentazione informativa a disposizione degli Stati membri.

(¹) GU L 262 del 27.9.1976.

(2001/C 103 E/078)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2148/00

di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Inquinamento del fiume Belcaire nella Vall d'Uixó (Comunità valenciana, Spagna)

In prossimità del Comune della Vall d'Uixó nella Comunità valenciana, il fiume Belcaire viene inquinato da eccessivi scarichi provenienti dalle concerie ubicate sulle sue sponde e dall'impianto di trattamento per osmosi invertita del Comune. Considerato che le autorità municipali hanno completamente ignorato questo problema ambientale, la Confederazione idrografica del Júcar ha presentato varie denunce, una delle quali è attualmente all'esame dei tribunali nazionali. Peraltro, malgrado la costruzione di impianti complementari per il trattamento delle acque industriali e viste le analisi del Comune, neanche l'impianto di pretrattamento risulta completo né adeguato.

Lo stesso Comune ha recentemente reso noto uno studio in cui si riconosce che tali scarichi duplicano l'indice di sali permesso dalla legislazione in vigore, benché non vi si faccia alcun riferimento ad altre sostanze contaminanti diverse dai cloruri scaricate anch'esse nel fiume Belcaire.

Tenendo conto del fatto che la Corte di giustizia di Lussemburgo ha aperto contro la Spagna un procedimento per la scorretta applicazione della direttiva 76/464/CEE(¹) relativa all'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, quali misure intende adottare la Commissione nei confronti delle autorità spagnole affinché si rispettino finalmente le disposizioni di tale direttiva anche nel caso del fiume Belcaire?

Tenendo conto del fatto che la Vall d'Uixó è abitata e delle manifeste carenze nell'uso di sistemi di depurazione delle acque inquinate,

non ritiene la Commissione che tutto ciò rappresenti una violazione delle disposizioni della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane?

(¹) GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(18 settembre 2000)

Il problema sollevato riguarda in primo luogo l'inquinamento delle acque in generale provocato da sostanze pericolose. La Commissione è a conoscenza del problema rappresentato, in Spagna, dall'attuazione della direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità. Occorre sottolineare che, a seguito della procedura di infrazione avviata dalla Commissione nei confronti della Spagna(¹) a norma dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE, la Corte di giustizia ha condannato la Spagna per non aver realizzato i programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque causato da sostanze pericolose inserite nell'elenco II dell'allegato alla direttiva 76/464/CEE, contravvenendo all'articolo 7 della direttiva medesima.

Dalle informazioni disponibili non si è potuto appurare se al caso citato siano applicabili la direttiva 76/464/CEE del Consiglio e le direttive derivate attinenti⁽²⁾. In teoria gli scarichi delle sostanze dell'elenco I sono soggetti all'autorizzazione preventiva delle autorità nazionali, che devono individuare anche le sostanze interessate dell'elenco II. Per queste ultime gli Stati membri devono istituire programmi di riduzione dell'inquinamento che comprendano la definizione di obiettivi di qualità per i fiumi.

La Commissione sta esaminando le misure adottate dalle autorità spagnole e comunicatele dopo la sentenza della Corte di giustizia. Tra queste figura l'adozione dei piani idrologici di bacino per le acque interne interessate. Inoltre, la legge 29/1985 sulle acque è stata modificata in maniera consistente in questo senso dalla legge 46/1999. Le autorità spagnole hanno inoltre appena adottato il Real Decreto 995/2000 del 2 giugno «por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes» (che istituisce obiettivi di qualità per alcune sostanze inquinanti). La Commissione si augura che la nuova normativa contribuisca a risolvere i singoli problemi di inquinamento idrico, compreso quello citato nella presente interrogazione scritta.

Per quanto riguarda in secondo luogo la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽³⁾, occorre sottolineare che gli agglomerati con un abitante equivalente (a.e.) superiore a 15 000 che riversano le acque reflue urbane nel fiume Belcaire devono dotarsi di sistemi di raccolta e di trattamento secondario (cioè biologico) entro il 31 dicembre 2000 (per abitante equivalente si intende un'unità di misura dell'inquinamento organico che rappresenta l'inquinamento medio prodotto da una persona in un giorno). La scadenza è prorogata al 31 dicembre 2005 per gli agglomerati con un abitante equivalente compreso tra 2 000 e 15 000. A partire dall'inizio dell'anno prossimo la Commissione verificherà se gli agglomerati più grandi avranno rispettato le disposizioni applicabili.

La Commissione, in veste di custode dei trattati e ricorrendo agli strumenti di cui dispone, adotterà tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del diritto comunitario nel caso in questione.

⁽¹⁾ Sentenza del 25 novembre 1998 nella causa C-214/96.

⁽²⁾ Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 81 del 27.3.1982). Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio (GU L 291 del 24.10.1983). Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 74 del 17.3.1984). Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano (GU L 274 del 17.10.1984). Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (GU L 181 del 4.7.1986).

⁽³⁾ GU L 135 del 30.5.1991.

(2001/C 103 E/079)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2149/00

di María Sornosa Martínez (PSE) e Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Benzina in Spagna — struttura di mercato e prezzi dei carburanti

La struttura del settore dei carburanti in Spagna presenta caratteristiche di oligopolio, poiché le tre maggiori imprese (Repsol, Cepsa e BP) raggiungono una quota di mercato di quasi l'85 %. A questa quota si aggiunge l'esistenza di contratti a lungo termine sottoscritti dai fornitori e dai distributori, in cui, utilizzando taluni stratagemmi giuridici come la costituzione del diritto di superficie o la vendita di terreni con contratto di riporto, si supera il termine di 10 anni per i contratti di acquisto esclusivo. Tutto ciò, unito alla struttura del mercato e agli ostacoli alla costruzione di stazioni di servizio posti dalla legislazione urbanistica e stradale, provoca un mercato chiuso, che presenta barriere d'ingresso. In tali circostanze vi è terreno fertile per pratiche concordate relative alla fissazione dei prezzi. D'altra parte, sono frequenti le

denunce di una fissazione verticale dei prezzi. In definitiva si può affermare che nel settore dei carburanti vi è scarsa concorrenza, e che contemporaneamente sussistono sospetti di comportamenti proibiti dagli articoli 81 e 82 del trattato.

Negli ultimi mesi il prezzo dei carburanti in Spagna ha fatto registrare aumenti sproporzionati, tanto da divenire il più alto in Europa se rapportato al potere d'acquisto. Vista tale situazione la vicepresidente della Commissione ha dichiarato alla stampa spagnola che la Commissione avrebbe aperto un procedimento, ma la notizia è stata poi immediatamente smentita.

Sta forse indagando la Commissione sul fatto che l'aumento dei prezzi del carburante in Spagna potrebbe rispondere a comportamenti collusivi?

Ritiene forse la Commissione che il mercato del carburante in Spagna sia sufficientemente competitivo?

Quali misure devono essere adottate per aumentare la concorrenza nel settore?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(2 agosto 2000)

Per quanto riguarda la prima parte dell'interrogazione, la Commissione desidera informare gli onorevoli parlamentari che le autorità di concorrenza spagnole stanno attualmente svolgendo un'indagine su accordi o pratiche nel settore della distribuzione di combustibili che potrebbero essere contrari alle norme comunitarie e spagnole di concorrenza. Infatti, in applicazione dei principi contenuti nella comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le autorità di concorrenza degli Stati membri per il trattamento di casi che ricadono negli articoli 81 e 82 del trattato CE (ex articoli 85 e 86) ⁽¹⁾, le autorità nazionali di concorrenza trattano, di norma, i casi le cui presunte restrizioni di concorrenza producono effetti principalmente sul loro territorio.

D'altra parte, la Commissione ha recentemente adottato una nuova politica sulle restrizioni verticali che comporterà dei cambiamenti nel settore della distribuzione di prodotti petroliferi ⁽²⁾. Il più importante di questi cambiamenti sarà la riduzione della durata massima degli accordi d'esclusiva tra distributori e stazioni di servizio da 10 anni a 5 anni, se le imprese desiderano beneficiare di un'esenzione di categoria per questo tipo di accordi. Questo cambiamento avrà l'effetto positivo di permettere ai rivenditori di prodotti petroliferi di cambiare fornitori più spesso dopo la scadenza del contratto di 5 anni da un lato, e l'entrata di nuovi operatori nel mercato, dall'altro. La Commissione vigilerà sulla corretta applicazione di questa nuova politica.

Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi dei combustibili in Spagna, la Commissione invita gli onorevoli parlamentari a fare riferimento anche alla risposta della Commissione alla interrogazione scritta E-1881/00 dell'onorevole Knörr Borràs ⁽³⁾.

Per quanto riguarda la seconda e terza parte dell'interrogazione, la Commissione desidera precisare che essa non può pronunciarsi sul livello di competitività del settore della distribuzione di combustibili in Spagna né sulle misure che, se necessario, potrebbero contribuire ad aumentare la concorrenza in tale settore. Infatti, ciò rientra nelle competenze della Spagna, fatto salvo quanto previsto all'articolo 98 (ex articolo 102A) e seguenti del trattato CE. Pertanto la Commissione invita gli onorevoli parlamentari a riferirsi alla raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per la politica economica per l'anno 2000 adottata l'11 aprile 2000 ⁽⁴⁾.

La Commissione desidera rassicurare gli onorevoli parlamentari che essa continuerà a vigilare sulla corretta applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza e del mercato interno in questo settore.

⁽¹⁾ GU C 313 del 15.10.1997.

⁽²⁾ Regolamento della Commissione (CE) no 2790/1999, del 22 dicembre 1999, sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e di pratiche concertate, GU L 336 del 29.12.1999.

⁽³⁾ GU C 72 E del 6.3.2001, pag. 140.

⁽⁴⁾ COM(2000) 214 def.

(2001/C 103 E/080)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2152/00
di Giorgio Celli (Verts/ALE) alla Commissione
(30 giugno 2000)

Oggetto: Antenna onde corte nel Comune di Argenta (FE)

Avendo ricevuto informazioni relative all'intenzione di costruire una grande antenna ad onde corte impiegata per la trasmissione dei programmi della Chiesa Avventista del settimo Giorno e avendo riscontrato che lo spazio individuato (Comune di Argenta, Ferrara) per la locazione dell'impianto, è situato a breve distanza da alcune zone umide di notevole rilievo naturalistico internazionale, come le Valli di Comacchio e di Argenta, protette dalla Convenzione di Ramsar, e che le grandi dimensioni dell'impianto costituirebbero un pericoloso ostacolo per le numerose specie ornitiche migratorie,

chiedo alla Commissione di precisare:

1. A che punto è lo sviluppo del progetto e quali concessioni e/o autorizzazioni sono state rilasciate fino ad oggi.
2. Come si intende tutelare la fauna migratoria e stanziale dai rischi di collisione e dai danni relativi all'esposizione di onde elettromagnetiche.
3. Se il progetto usufruisce di fondi comunitari.

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(20 settembre 2000)

1. L'antenna in questione dovrebbe essere costruita nel comune di Argenta in provincia di Ferrara (regione Emilia Romagna).
2. Il sito «Valli di Comacchio» è stato classificato dall'Italia come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽¹⁾.

L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽²⁾ prescrive che qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su tali siti formi oggetto di una opportuna valutazione.

3. Le autorità regionali non hanno intenzione di chiedere per questo progetto un finanziamento comunitario.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

(2001/C 103 E/081)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2164/00
di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione
(30 giugno 2000)

Oggetto: Importazione in regime preferenziale di prodotti agricoli dai paesi terzi

Rispondendo il 17.3.2000 all'interrogazione scritta E-0314/00 ⁽¹⁾ il commissario Fischler ha confermato che l'Unione, nonostante sia autosufficiente nella produzione di olio d'oliva, procede all'importazione dai paesi terzi di considerevoli quantitativi di olio a condizioni per loro molto favorevoli per quanto riguarda i dazi doganali.

Può la Commissione fornire informazioni circa i quantitativi esatti di otofrutticoli, agrumi, tabacco, vino e cotone importati in regime preferenziale dai paesi terzi, in cosa consiste e a che serve questo regime e quali sono i paesi interessati?

⁽¹⁾ GU C 330 E del 21.11.2000, pag. 120.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione*(15 settembre 2000)*

per quanto concerne in primo luogo l'olio d'oliva, la cui produzione comunitaria può variare dal 15 al 20 % da un anno all'altro, non sembra che si possano definire eccessive — come parrebbe ritenere l'onorevole parlamentare — importazioni preferenziali che sono dell'ordine del 2,5 % della produzione media dell'Unione.

In generale, le preferenze concesse ai paesi terzi per l'importazione dei prodotti in questione riguardano riduzioni o esenzioni dai dazi doganali ad valorem. Per i prodotti particolarmente sensibili nel settore degli ortofrutticoli, è stato mantenuto ogni volta un sistema che pone in rapporto il livello del prodotto importato con l'imposizione di un dazio specifico, in modo da evitare l'importazione di prodotti a basso prezzo che potrebbero perturbare l'equilibrio del mercato interno. La maggior parte delle concessioni rientrano nell'ambito di contingenti tariffari corrispondenti alle importazioni tradizionali provenienti da paesi terzi ed è subordinata a condizioni di calendari di importazione molto rigide. In tale contesto, nel quadro delle relazioni con i paesi terzi mediterranei, nello «Studio sull'impatto delle concessioni mediterranee»⁽¹⁾ presentato al Consiglio nel 1997, la Commissione ha constatato che queste misure volte a liberalizzare le importazioni non producono perturbazioni del mercato comunitario. La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento copia del corrigendum (non pubblicato) del succitato documento. Si rammenta peraltro che le preferenze concesse ai paesi terzi rientrano nel quadro di accordi che prevedono anche concessioni da parte dei paesi terzi, le quali vanno a favore delle esportazioni agricole comunitarie verso quei paesi.

Nello specifico, la Commissione ha avviato un'operazione di aggiornamento dei dati precisi richiesti dall'onorevole parlamentare. Per quanto concerne il settore del tabacco, non esistono importazioni preferenziali nella Comunità, per il settore del vino, le importazioni preferenziali sono ammontate a 1,663 milioni di hl nel 1997, 1,727 milioni di hl nel 1998 e 1,633 milioni di hl nel 1999, per il cotone non sono previste condizioni preferenziali all'importazione da paesi terzi poiché i dazi doganali sono nulli, indipendentemente dal paese di provenienza. Per il settore della frutta e degli agrumi, non è possibile fornire in tempi ragionevoli i dati richiesti poiché questo tipo di ricerca assorbirebbe il lavoro di un funzionario a tempo pieno per diverse settimane. Tuttavia, l'onorevole parlamentare troverà utili dati informativi nello studio succitato del 1997.

⁽¹⁾ COM(97) 477 def.

(2001/C 103 E/082)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2167/00**di Ioannis Souladakis (PSE) al Consiglio***(30 giugno 2000)*

Oggetto: Comportamento irrequieto dei militari della KFOR a Skopje

Stando a taluni articoli apparsi sulla stampa dell'ERIM, i militari della KFOR quando sono in licenza a Skopje causano incidenti nelle strade e nei bar della città con le loro aggressioni ai passanti e in particolare alle giovani donne. La maggior parte di questi incidenti è dovuta all'abuso di alcol e quasi sempre ne rimangono vittime gli abitanti di Skopje, mentre l'intervento della polizia militare della KFOR si può definire molto blando. Tale comportamento dei militari della KFOR è una chiara offesa all'ospitalità mostrata dall'ERIM nei confronti delle forze della KFOR e lede innanzi tutto l'immagine dello sforzo di pace sostenuto con enormi costi dalla NATO, ma soprattutto dall'Unione europea interessata da molteplici accordi con l'ERIM e alla normalizzazione della situazione in Kosovo.

In che modo intende il Consiglio tutelare il prestigio dell'Unione europea nell'ERIM affinché non venga messo a rischio dall'inaccettabile comportamento dei militari della KFOR e non se ne discrediti il suo contributo alla pacificazione della regione?

Risposta*(7 novembre 2000)*

Il comportamento dei militari della KFOR è di competenza dei comandanti della KFOR, della NATO e delle autorità nazionali dei paesi che partecipano alle azioni con le loro truppe. Dal canto suo, l'UE è naturalmente preoccupata che il comportamento di tutti i rappresentanti della comunità internazionale che collaborano per ripristinare la stabilità, la sicurezza e la democrazia multietnica conformemente alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sia esemplare, in Kosovo così come altrove. Confida che i propri rappresentanti si conformino in generale a uno standard elevato di comportamento e che ciò sia ben compreso da parte della popolazione del Kosovo o dei paesi limitrofi in cui essi possono eventualmente recarsi in servizio o in licenza.

*(2001/C 103 E/083)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-2168/00****di Ioannis Souladakis (PSE) alla Commissione***(30 giugno 2000)*

Oggetto: Comportamento irrequieto dei militari della KFOR a Skopje

Stando a taluni articoli apparsi sulla stampa dell'ERIM, i militari della KFOR quando sono in licenza a Skopje causano incidenti nelle strade e nei bar della città con le loro aggressioni ai passanti e in particolare alle giovani donne. La maggior parte di questi incidenti è dovuta all'abuso di alcol e quasi sempre ne rimangono vittime gli abitanti di Skopje, mentre l'intervento della polizia militare della KFOR si può definire molto blando. Tale comportamento dei militari della KFOR è una chiara offesa all'ospitalità mostrata dall'ERIM nei confronti delle forze della KFOR e lede innanzi tutto l'immagine dello sforzo di pace sostenuto con enormi costi dalla NATO, ma soprattutto dall'Unione europea interessata da molteplici accordi con l'ERIM e alla normalizzazione della situazione in Kosovo.

In che modo intende la Commissione tutelare il prestigio dell'Unione europea nell'ERIM affinché non venga messo a rischio dall'inaccettabile comportamento dei militari della KFOR e non se ne discrediti il suo contributo alla pacificazione della regione?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione*(31 luglio 2000)*

Come l'onorevole parlamentare certamente saprà, la Commissione partecipa all'amministrazione civile internazionale (UNMiK) in Kosovo ed opera in stretta collaborazione con essa.

Inoltre, la Commissione non ha alcuna competenza riguardo alla presenza militare internazionale (KFOR) e pertanto non può formulare alcun commento sulle questioni poste nell'interrogazione. Queste ultime dovrebbero essere opportunamente discusse con i paesi — europei e non — che hanno partecipato alla KFOR.

*(2001/C 103 E/084)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-2169/00****di Ioannis Souladakis (PSE) alla Commissione***(30 giugno 2000)*

Oggetto: Stabilità nell'ERIM

Secondo alcuni articoli pubblicati sulla stampa, recentemente vi sono stati tentativi di infiltrazione di gruppi di persone nell'ERIM al fine di destabilizzare il paese. Tali gruppi, che hanno le loro basi in Kosovo, sono stati costituiti da sezioni dell'UCK, risultano coinvolti in vari traffici di stupefacenti, contrabbando,

traffico illegale di armi, tratta di persone e ultimamente hanno cercato di darsi un colore politico, non rifuggendo dal sabotare gli sforzi di normalizzazione della situazione in Kosovo. Nondimeno, è necessario e politicamente indispensabile assicurare la stabilità, la pace e la sicurezza di uno Stato come l'ERIM che ha ripetutamente dimostrato senso di responsabilità e nella crisi del Kosovo e, più in generale, nell'intera regione. Inoltre, si dà per scontato il fatto che gli enti preposti all'amministrazione del Kosovo rispondano dei loro atti davanti all'Unione europea.

Quali misure intende la Commissione adottare per porre fine ai tentativi di destabilizzazione dell'ERIM posti in essere da tali gruppi?

Ha essa controllato se si sono stabilite relazioni di «cooperazione» tra tali gruppi e la singolare «autorità» insediata in Kosovo?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(28 luglio 2000)

La Commissione non è al corrente dei fatti specifici a cui si riferisce l'onorevole parlamentare. È tuttavia opportuno osservare che, su richiesta dell'amministrazione militare internazionale del Kosovo, nel settembre 1999 l'UCK è stato smilitarizzato e quindi sciolto.

Gli «enti preposti all'amministrazione del Kosovo» a cui si riferisce l'onorevole parlamentare sono, per quanto riguarda l'amministrazione civile, la Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMiK) e, per quanto riguarda l'amministrazione militare internazionale, la KFOR. Tali organismi sono stati creati con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e, contrariamente a quanto sostiene l'onorevole parlamentare, rispondono dei loro atti non all'Unione, bensì alle Nazioni Unite. Naturalmente, le componenti dell'amministrazione civile internazionale che ricevono fondi dalla Comunità rispondono dell'utilizzo di tali fondi alle competenti autorità dell'Unione.

Per quanto concerne le «relazioni di cooperazione» che l'onorevole parlamentare sostiene che si siano allacciate tra i gruppi a cui si riferisce e la «singolare autorità insediata in Kosovo», la Commissione tiene a precisare che l'autorità che opera in Kosovo, di cui al paragrafo precedente, è stata creata con una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e non risulta quindi affatto «singolare». La Commissione è ugualmente certa che l'onorevole parlamentare non intenda insinuare che tale amministrazione civile internazionale sia implicata in attività dubbie o illegali.

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare sull'importanza della stabilità, della pace e della sicurezza nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ed è attualmente impegnata in negoziati con tale paese relativi al primo dei nuovi accordi di stabilizzazione e associazione.

(2001/C 103 E/085)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2170/00

di Ioannis Souladakis (PSE) al Consiglio

(30 giugno 2000)

Oggetto: Stabilità nell'ERIM

Secondo alcuni articoli pubblicati sulla stampa, recentemente vi sono stati tentativi di infiltrazione di gruppi di persone nell'ERIM al fine di destabilizzare il paese. Tali gruppi, che hanno le loro basi in Kosovo, sono stati costituiti da sezioni dell'UCK, risultano coinvolti in vari traffici di stupefacenti, contrabbando, traffico illegale di armi, tratta di persone e ultimamente hanno cercato di darsi un colore politico, non rifuggendo dal sabotare gli sforzi di normalizzazione della situazione in Kosovo. Nondimeno, è necessario e politicamente indispensabile assicurare la stabilità, la pace e la sicurezza di uno Stato come l'ERIM che ha ripetutamente dimostrato senso di responsabilità e nella crisi del Kosovo e, più in generale, nell'intera regione. Inoltre, si dà per scontato il fatto che gli enti preposti all'amministrazione del Kosovo rispondano dei loro atti davanti all'Unione europea.

Quali misure intende il Consiglio adottare per porre fine ai tentativi di destabilizzazione dell'ERIM posti in essere da tali gruppi?

Ha esso controllato se si sono stabilite relazioni di «cooperazione» tra tali gruppi e la singolare «autorità» insediata in Kosovo?

Risposta

(9 novembre 2000)

Il Consiglio europeo di Feira ha confermato che il suo obiettivo resta la massima integrazione possibile dei paesi della regione dei Balcani occidentali nel contesto politico ed economico dell'Europa, ivi compresa la prospettiva dell'adesione una volta che saranno adempiute tutte le condizioni. Quest'autunno, su iniziativa della Francia, è previsto d'altronde un vertice tra l'Unione europea e i paesi dei Balcani, il cui obiettivo è di confermare a tali paesi la solidarietà dell'Europa ed esaminare di concerto i mezzi per accelerare il processo di riforma democratica ed economica.

L'ERIM fa parte a pieno titolo del processo di stabilizzazione e di associazione per i Balcani occidentali. Tale processo mira alla stabilità della regione, mediante accordi di stabilizzazione e di associazione, la liberalizzazione degli scambi, il dialogo politico, un aiuto economico e finanziario importante e la cooperazione nel settore della Giustizia e degli Affari interni. Il futuro accordo di stabilizzazione e di associazione che l'UE sta negoziando con l'ERIM comprenderà appunto una cooperazione più stretta, ivi compreso un aiuto finanziario, nel settore della Giustizia e Affari interni. Il Consiglio si compiace per i progressi compiuti finora nell'ambito di tali negoziati, e si augura che possano essere conclusi entro i termini più brevi.

Il Consiglio europeo di Feira ha inoltre sottolineato l'importanza che esso attribuisce all'inviolabilità delle frontiere, specialmente all'integrità territoriale dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia ed ha parimenti ribadito il proprio sostegno a favore della piena attuazione della risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza.

In tale ambito, il Consiglio appoggia pienamente gli sforzi compiuti dall'UNMIK nel Kosovo, in particolare nei settori del controllo delle frontiere e dell'emigrazione, come pure del traffico di stupefacenti, di merci di contrabbando e di armi. A questo proposito, l'Onorevole Parlamentare è senz'altro al corrente del fatto che l'UE è il principale sostenitore dell'UNMIK, in termini di risorse finanziarie e umane, compresi gli agenti di polizia.

Il Consiglio ha avviato riflessioni su un approccio coordinato in materia di lotta alla criminalità organizzata nella regione dei Balcani occidentali, tenendo conto delle conclusioni pertinenti della conferenza di Ancona, del processo di cooperazione nella regione del Mar Adriatico e del Mar Ionio e del lavoro svolto dal Tavolo 3 del Patto di stabilità.

(2001/C 103 E/086)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2174/00 di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(7 luglio 2000)

Oggetto: Miglioramento delle condizioni di vita delle donne nell'ambiente rurale della Sierra di Malaga (Spagna)

La vita di numerose donne che abitano nelle zone di montagna della provincia di Malaga (Spagna) è caratterizzata da un isolamento totale. Talvolta l'isolamento è causato dalla mancanza di informazioni.

Per questo motivo le autorità locali tentano di porre rimedio a tale situazione e alla mancanza di informazioni ricorrendo a sistemi multidisciplinari allo scopo di porre rimedio alla disoccupazione delle donne, molto superiore a quella degli uomini, e, per farla breve, migliorare le condizioni di vita delle donne che sopravvivono in un ambiente di ostilità permanente, vittime di molteplici carenze e disagi.

La Commissione può indicare cosa può fare la politica comunitaria per risolvere, in qualche modo, il problema delle difficili condizioni di vita delle donne che vivono nelle zone montuose della provincia di Malaga, vittime dell'isolamento in maggior misura rispetto alle donne che lavorano in altre zone rurali, le quali godono di maggiori comodità nell'ambiente in cui vivono?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(21 settembre 2000)

La Commissione ha già ricevuto informazioni sulla regione in parola nei documenti presentati in relazione ai programmi di sviluppo rurale e al quadro comunitario di sostegno, che mettono in evidenza la situazione di isolamento delle donne nonché i problemi relativi alla disoccupazione in ambiente rurale e alle esigenze in materia di formazione e di miglioramento delle condizioni di vita.

I programmi di sviluppo rurale consentono di contribuire alla promozione della situazione della donna che lavora nel settore agricolo, in particolare offrendo un sostegno agli investimenti e all'insediamento delle donne in agricoltura, alla diversificazione delle attività in ambiente rurale, segnatamente verso le attività turistiche e artigianali, allo sviluppo dei servizi, inclusi quelli legati all'infanzia, nonché ai trasporti e alle infrastrutture e al miglioramento delle condizioni di vita, aspetti culturali inclusi.

Oltre ai programmi di sviluppo rurale che devono tener conto dell'aspetto pari opportunità contemplato dal regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽¹⁾, l'iniziativa comunitaria Leader+ deve integrare delle azioni specifiche a favore delle donne in ambiente rurale. A ciò vanno aggiunte le azioni del Fondo sociale europeo che riguardano più precisamente la formazione e l'occupazione nonché l'iniziativa Emploi che prevede una serie di azioni in tale settore.

La Commissione incoraggia le azioni in tale settore, ma sono le autorità nazionali e regionali che dovranno includerle nei loro programmi e attuarle tenendo conto del principio delle pari opportunità.

D'altro canto, l'Istituto della Donna spagnola che dispone di antenne in tutte le regioni ha preso numerose iniziative a favore dell'occupazione e della formazione delle donne. Più misure proposte nel quadro dei Fondi strutturali consentiranno di contribuire al finanziamento di tali azioni.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

(2001/C 103 E/087)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2187/00

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(3 luglio 2000)

Oggetto: Attacchi contro braccianti asserviti e attivisti per i diritti umani in India

Può la Commissione accertare se sono stati liberati gli 11 braccianti ridotti in servitù dei villaggi di Kili-Nahal-Singh-Wala e Buraj Mehma nello Stato del Punjab in India che in data 13 novembre 1999 avevano denunciato la loro situazione dinanzi il magistrato distrettuale e se è stato avviato un procedimento contro i proprietari terrieri per aver impiegato illegalmente tali braccianti asserviti o per aver usato minacce e intimidazioni per convincere gli interessati a ritirare la loro denuncia?

Può verificare quali azioni sono state intraprese dalle autorità indiane per assicurare alla giustizia gli istigatori del tentato rapimento di braccianti asserviti dall'organizzazione per i diritti umani Volunteers for Social Justice il 7 febbraio 2000 e garantire la sicurezza degli attivisti per i diritti umani che lavorano per tale organizzazione?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione*(28 luglio 2000)*

In risposta alla questione sollevata dall'onorevole parlamentare in merito al problema in oggetto, la Commissione ha avviato un'indagine approfondita attraverso la propria delegazione a Nuova Delhi.

In base alle informazioni disponibili, grazie all'intervento della Commissione nazionale per i diritti umani e a seguito del ricorso presentato dalla South Asian Coalition on Child Servitude, l'11 febbraio 2000 sono stati liberati 11 braccianti ridotti in stato di schiavitù nella cava di pietra di Charki Dadri, nei pressi di Bhiwani (Haryana).

Sfortunatamente, non è pervenuta alcuna notizia in merito al procedimento giudiziario nei confronti dei proprietari terrieri accusati di aver illegalmente impiegato dei braccianti asserviti e non è stato possibile acquisire informazioni sull'organizzazione per i diritti umani Volunteers for Social Justice.

Qualora l'onorevole parlamentare fosse in grado di fornire ulteriori informazioni, la Commissione sarà lieta di portare avanti le proprie indagini.

(2001/C 103 E/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2188/00**di Avril Doyle (PPE-DE) al Consiglio***(11 luglio 2000)*

Oggetto: I diamanti e i conflitti in Africa

Considerando che la vendita di diamanti alimenta vari conflitti in Africa, in particolare in Sierra Leone e Angola; che sarà praticamente impossibile applicare l'embargo che l'ONU, su proposta del Regno Unito⁽¹⁾, prevede di decretare sui diamanti provenienti dalle zone controllate dai ribelli in Sierra Leone; che i gioiellieri di Londra sono ben disposti ad acquistare diamanti provenienti dalla Sierra Leone⁽²⁾; e che la maggior parte dei diamanti di contrabbando finiscono ad Anversa⁽³⁾, può il Consiglio indicare cosa sta facendo per contribuire a risolvere la situazione in generale e, in particolare, per impedire il commercio di diamanti estratti nelle zone controllate dai ribelli e precisare la strategia complessiva dell'UE intesa ad evitare il finanziamento illegale dei conflitti in Africa?

⁽¹⁾ The Financial Times, 8 Giugno 2000.

⁽²⁾ The Observer, 4 Giugno 2000.

⁽³⁾ The Economist, 3 e 9 Giugno 2000.

Risposta*(9 novembre 2000)*

L'Unione europea ha sempre sostenuto senza riserve tutti gli sforzi compiuti a livello internazionale per mettere fine allo sfruttamento illegale dei diamanti e di altre ricchezze dei paesi africani devastati da conflitti armati.

Il Consiglio del 22 maggio 2000 ha espresso inoltre la sua profonda preoccupazione per lo sfruttamento illegale delle risorse naturali, in particolare dei minerali, e di altre ricchezze della Repubblica democratica del Congo, sfruttamento effettuato tra l'altro in violazione della sovranità di questo paese, e ha espresso compiacimento per la proposta del Segretario generale delle Nazioni Unite relativa alla creazione di un gruppo di esperti, conformemente alla risoluzione 1291 del Consiglio di sicurezza.

Nella stessa sessione del 22 maggio scorso il Consiglio ha ricordato il caso dell'Angola e ha sottolineato che occorre rispettare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che vietano l'importazione di diamanti sprovvisti della debita certificazione del governo dell'Angola; si tratta di un prezioso

strumento politico destinato a costringere l'UNITA a rispettare il protocollo di Lusaka e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La posizione comune 2000/391//PESC⁽¹⁾ relativa all'Angola, adottata dal Consiglio il 19 giugno 2000, comprende altresì misure dirette a rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro l'UNITA.

Per quanto riguarda la Sierra Leone il Consiglio ha adottato, il 20 luglio 2000, la posizione comune 2000/455/PESC⁽²⁾, in forza della quale le importazioni dirette e indirette nella Comunità di tutti i diamanti grezzi provenienti dalla Sierra Leone saranno vietate alle condizioni previste dalla risoluzione 1306/(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Consiglio ha inoltre adottato, il 3 agosto 2000, il regolamento (CE) n. 745/2000 relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone⁽³⁾, in quanto l'attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza presuppone l'adozione di testi legislativi comunitari, in particolare per evitare una distorsione della concorrenza e disporre di un regime di sanzioni in caso di violazioni del regolamento.

Il Consiglio ritiene peraltro che si debba tener conto del fatto che il commercio legale dei diamanti assume una grande importanza economica per numerosi Stati, potendo contribuire alla loro stabilità e prosperità, e che quindi si debba evitare di screditare l'integrità della legittima industria del diamante. In tale contesto il Consiglio nota con interesse la crescente sensibilizzazione dei professionisti del settore, come è dimostrato ad esempio dalla risoluzione adottata congiuntamente ad Anversa il 19 luglio 2000 dalla federazione mondiale delle Borse dei diamanti (WFDB) e dall'Associazione internazionale dei produttori di diamanti (IDMA).

⁽¹⁾ GU L 146 del 21.6.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 183 del 22.7.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 21.

(2001/C 103 E/089)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2189/00

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(3 luglio 2000)

Oggetto: Piloni per la telefonia mobile

Può la Commissione far sapere se esiste una procedura a livello comunitario per controllare il posizionamento dei piloni per la telefonia mobile?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(20 settembre 2000)

Spetta agli operatori della telefonia mobile e alle autorità locali, regionali e statali di concordare in merito al posizionamento dei piloni per la telefonia mobile. Le procedure e i criteri utilizzati variano sensibilmente nei vari Stati membri: tra l'altro, intervengono considerazioni in merito ai possibili effetti delle radiazioni elettromagnetiche sulla salute umana, all'esigenza di proteggere l'ambiente e di rispettare le norme di pianificazione del territorio.

Inoltre, la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)⁽¹⁾ prevede che, qualora l'uso comune delle infrastrutture presenti vantaggi per la pianificazione urbana e per motivi di ordine ambientale, economico o di altro genere, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre ad organismi l'obbligo di uso comune delle strutture ed intervenire per dirimere le controversie tra le parti commerciali.

La Commissione attualmente non prevede disposizioni che vadano oltre il quadro di regolamentazione in vigore nel settore delle telecomunicazioni, vale a dire che non intende proporre una procedura su scala comunitaria intesa a controllare il posizionamento dei piloni per la telefonia mobile.

⁽¹⁾ GU L 199 del 26.7.1997.

(2001/C 103 E/090)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2191/00
di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione

(3 luglio 2000)

Oggetto: Valutazione della posizione adottata dal Commissario Chris Patten rispetto al sig. Javier Solana

Come valuta la Commissione la posizione adottata dal Commissario Chris Patten nelle sue relazioni con il sig. Javier Solana, Segretario generale del Consiglio e responsabile comunitario della politica estera e di sicurezza dell'Unione europea?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(28 luglio 2000)

Il membro della Commissione responsabile delle relazioni esterne ha ribadito in varie occasioni di avere degli ottimi rapporti di lavoro con l'Alto Rappresentante, Javier Solana. Le relazioni congiunte presentate in occasione dei vari Consigli europei sui Balcani occidentali riflettono tale spirito di collaborazione. Sia il Commissario, sia l'Alto Rappresentante perseguono l'obiettivo del rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

La PESC ha compiuto notevoli progressi con il trattato sull'Unione europea ed il trattato di Amsterdam. La Commissione partecipa in prima persona all'elaborazione degli elementi di politica estera e di sicurezza nell'ambito della PESC. Pertanto, essa si assumerà tutti gli obblighi derivanti dal trattato, contribuendo a definire una politica comunitaria coerente ed ambiziosa che tragga ispirazione dai relativi strumenti comunitari e dalla stessa PESC. A tal fine, il Commissario continuerà a lavorare in stretto contatto con l'Alto Rappresentante per la PESC.

(2001/C 103 E/091)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2194/00
di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione

(3 luglio 2000)

Oggetto: Costruzione di un complesso di multisale cinematografiche nel Puerto del Grau (Castellón-Spagna)

Si trova attualmente in fase di approvazione definitiva un piano speciale dell'autorità portuaria di Castellón che prevede la costruzione di vari edifici commerciali nel luogo chiamato «Muelle de Costa». Tuttavia, stando alle denunce delle organizzazioni del vicinato — soprattutto la «Asociación Vecinal y Cultural del Grau de Castellón Mediterrània» — detto progetto prevede la costruzione (non esplicitata nel piano speciale) di un enorme edificio con multisale cinematografiche che, con altri locali commerciali, occuperebbe una zona di 7 200 metri di superficie, ad un'altezza che raggiungerebbe i 13 metri. Se viene portata a termine la costruzione dei suddetti edifici, la città di Castellón vedrà gravemente ridotte le già sue poche possibilità di apertura verso il mare, con il grave impatto paesaggistico che ciò comporterebbe.

D'altra parte, i vicini hanno altresì denunciato i vari rischi per la salute pubblica derivanti dall'ubicazione del complesso di multisale cinematografiche, soprattutto tenendo presente che una linea ferroviaria, in cui circolano treni che trasportano sostanze pericolose, passerebbe a pochi metri da detto luogo di divertimento.

Dato che l'allegato 1 della Direttiva 97/11/CE⁽¹⁾ (85/337/CE riv.) include nel suo paragrafo 8b) i porti commerciali, i moli di carico, ecc. fra le zone per le quali si deve effettuare una valutazione di impatto ambientale, ritiene la Commissione che, considerato il grave impatto che il progetto in questione avrebbe sul paesaggio della città di Castellón, non si sarebbe dovuta compiere, in precedenza, una valutazione di impatto ambientale, come previsto dalla suddetta direttiva 97/11/CE, soprattutto nel suo articolo 3 (modificato) sugli effetti diretti e indiretti sul fattore «paesaggio»?

Potrebbe dire la Commissione se, considerata la prossimità della linea ferroviaria suddetta, il progetto di costruzione degli edifici in questione nel Puerto del Grau è compatibile con la legislazione comunitaria relativa al trasporto di sostanze pericolose?

Dato che il 60 % del costo totale del progetto di ampliamento del porto di Castellón è sovvenzionato a titolo di fondi FESR, ritiene la Commissione che l'opera ottemperi agli obiettivi e principi per i quali sono stati richiesti tali fondi? Potrebbe nella sua risposta menzionare quali erano precisamente gli obiettivi contenuti nella richiesta di fondi FESR presentata dalle autorità spagnole?

(¹) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(7 settembre 2000)

La Commissione non è a conoscenza dei fatti menzionati dall'onorevole parlamentare e per il momento non ha ricevuto alcun esposto concernente il progetto menzionato che denunci l'inosservanza delle direttive comunitarie. La Commissione interrogherà comunque nei prossimi giorni le autorità spagnole per verificare che le direttive comunitarie applicabili siano nella fattispecie rispettate.

Circa la legislazione comunitaria sul trasporto di merci pericolose per ferrovia, la direttiva 96/49/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (¹) contiene disposizioni concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di queste sostanze e disposizioni applicabili ai vagoni usati per questo tipo di trasporto. La direttiva garantisce un livello di sicurezza elevato per il trasporto di merci pericolose via ferrovia e non concerne le questioni di assetto territoriale in prossimità della strada ferrata.

La Commissione conferma che un progetto concernente l'estensione di un molo nel porto di Castellón, per un costo di circa 18 milioni di euro ha ottenuto aiuti del Fondo strutturali nell'ambito del programma regionale 1994-99 a favore di Valencia. Questo progetto è stato come di consueto selezionato dalle autorità spagnole interessate, conformemente alle disposizioni del programma e la Commissione non è al corrente di eventuali aspetti particolari della richiesta presentata ai fondi.

(¹) GU L 235 del 17.9.1996.

(2001/C 103 E/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2198/00

di Gilles Savary (PSE) alla Commissione

(3 luglio 2000)

Oggetto: Coordinamento europeo in materia di assicurazioni

Un cittadino francese, vittima di un incidente stradale in Spagna in cui è altresì implicato un cittadino di quest'ultimo paese, ha ricevuto dalla sua compagnia di assicurazioni francese un rifiuto di rimborso, motivato dal fatto che il conducente spagnolo non sarebbe assicurato.

A quali disposizioni comunitarie o intergovernative può l'autore del reclamo fare appello ai fini di un'azione per risarcimento danni?

Quali sono, allo stato attuale della legislazione, i mezzi di impugnazione di cui dispone la vittima francese di questo incidente?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(28 luglio 2000)

L'onorevole parlamentare è pregato di riferirsi all'articolo 1, paragrafo 4 della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in

materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli⁽¹⁾, che prevede la creazione o l'autorizzazione in ciascuno Stato membro di un organismo avente il compito di garantire che le vittime degli incidenti della circolazione stradale non restino prive di indennizzo nei casi in cui il veicolo che ha causato il sinistro non è assicurato o non è identificato. Il fondo di garanzia costituisce il corollario dell'assicurazione obbligatoria: se l'assicuratore sfugge all'obbligo d'indennizzo, occorre che un altro organismo assuma il rischio e paghi in sua vece.

Nel caso evocato dall'onorevole parlamentare, se il veicolo non assicurato all'origine dell'incidente è immatricolato in Spagna, è il fondo di garanzia spagnolo a dover provvedere all'indennizzo in assenza di un assicuratore che possa assumere il rischio. Spetta all'interessato rivolgersi direttamente a quest'organismo, che è tenuto a dargli una risposta motivata quanto al suo intervento.

La direttiva citata è la seconda di una serie di quattro direttive intese a facilitare la circolazione degli autoveicoli e a garantire gli interessi delle vittime degli incidenti stradali nella Comunità, indipendentemente dal luogo dove è avvenuto l'incidente. La prima direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità⁽²⁾, ha imposto un obbligo d'assicurazione della responsabilità civile in tutto il territorio comunitario e la protezione da essa garantita è stata estesa e rafforzata dalla seconda (84/5/CEE) e dalla terza (90/232/CEE⁽³⁾) direttiva in materia. Queste ultime direttive riguardano gli incidenti stradali verificatisi nello Stato di residenza della vittima e causati da autoveicoli immatricolati e assicurati in detto paese o in un altro Stato membro. La direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica in particolare per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita⁽⁴⁾, assimila a questi casi le situazioni nelle quali l'incidente ha luogo nel paese della vittima e il veicolo, pur essendovi immatricolato, è assicurato presso un'impresa di un altro Stato membro, operante in regime di prestazione di servizi.

Infine, la direttiva 2000/26/CE del Parlamento e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli), adottata il 16 maggio 2000⁽⁵⁾, è diretta a migliorare il regime attuale per quanto riguarda l'indennizzo delle persone che, in occasione di un soggiorno temporaneo in uno Stato membro diverso da quello di residenza, hanno subito un danno causato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato membro che non sia quello dove risiedono. Ai sensi dell'articolo 7, «Qualora risulti impossibile identificare il veicolo ovvero risulti impossibile identificare, entro due mesi dal sinistro, l'impresa di assicurazione, la persona lesa può richiedere l'indennizzo all'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui risiede». Gli Stati membri dispongono di un termine di 24 mesi, a decorrere dalla pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale, per darle attuazione nel loro diritto interno.

⁽¹⁾ GU L 8 dell'11.1.1984.

⁽²⁾ GU L 103 del 2.5.1972.

⁽³⁾ GU L 129 del 19.5.1990.

⁽⁴⁾ GU L 330 del 29.11.1990.

⁽⁵⁾ GU L 181 del 20.7.2000.

(2001/C 103 E/093)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2201/00

di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione

(3 luglio 2000)

Oggetto: Danni provocati dalla pioggia di cenere dell'Etna

Premesso che da diversi mesi ormai l'attività effusiva del vulcano Etna, in Sicilia, provoca una costante pioggia di cenere e lapilli, anche a distanza di decine di chilometri, causando seri disagi nei centri abitati e danneggiando la produzione ortofrutticola delle aziende agricole pedemontane;

considerando che l'evento straordinario ed eccezionale, destinato secondo i vulcanologi a protrarsi nel tempo, costituisce una vera e propria calamità naturale che aggrava le precarie condizioni economiche di una regione dell'obiettivo 1;

può la Commissione far sapere se ritiene di dover intervenire, come già fatto in altri paesi membri in circostanze analoghe, a favore delle popolazioni così seriamente danneggiate dalla inconsueta attività del più alto vulcano attivo d'Europa?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(19 settembre 2000)

Il programma operativo della Sicilia per il periodo di programmazione 2000-2006, nell'ambito dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali, è attualmente in fase di definizione. Dopo averne effettuato l'esame, la Commissione dovrebbe approvare formalmente tale programma nel corso dei prossimi mesi.

Occorre rammentare che le autorità regionali sono responsabili dell'attuazione di tale programma e, pertanto, di qualsivoglia decisione sugli interventi da cofinanziare. Nell'ambito del programma, la regione Sicilia ha proposto una misura di intervento per la prevenzione delle catastrofi naturali e il risarcimento dei danni causati alla produzione agricola, come quelli indicati dall'onorevole parlamentare.

Eventuali investimenti in questi settori potrebbero essere oggetto di un cofinanziamento comunitario, sempreché nel complemento di programmazione la regione preveda tale possibilità.

(2001/C 103 E/094)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2202/00

di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione

(3 luglio 2000)

Oggetto: Progetto di aeroporto intercontinentale in Sicilia

Premesso che le autorità locali della Sicilia hanno previsto nei programmi di sviluppo del sistema regionale del trasporto aereo la realizzazione di uno scalo intercontinentale, atto a conferire alla grande Isola una funzione di centralità nel Mediterraneo nei collegamenti fra l'Europa, l'Africa, l'Asia e le altre principali destinazioni oltreoceano;

1. Può la Commissione far sapere quale posizione intende assumere di fronte alla proposta di un aeroporto intercontinentale nell'estremo lembo di terra europea?
2. Quali criteri sono stati fissati in relazione alla nascita di nuovi «hub» nell'Unione?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(11 settembre 2000)

La decisione di realizzare un nuovo aeroporto rientra nella sfera di competenza delle autorità locali e nazionali.

Qualora le autorità italiane chiedessero un sostegno per un progetto di aeroporto, la Commissione dovrà valutare la domanda sotto il profilo delle prescrizioni e procedure pertinenti in materia di utilizzo di fondi comunitari. Nel campo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) le norme sono dettate dalla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti⁽¹⁾ e dal regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee⁽²⁾.

Circa la possibilità di attingere un sostegno dai fondi strutturali comunitari, il programma operativo per la Regione Sicilia sul periodo 2000-2006 prevede l'eventualità di appoggiare le azioni mirate alla qualificazione e alla realizzazione di strutture aeroportuali e in tale contesto si può pensare a finanziare studi di fattibilità per un'iniziativa in questo senso.

(¹) GU L 228 del 9.9.1996.

(²) GU L 228 del 23.9.1995.

(2001/C 103 E/095)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2203/00

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(3 luglio 2000)

Oggetto: Partecipazione della regione fiamminga al programma europeo GreenLight

Nel febbraio 2000 la Commissione ha proceduto al lancio del programma GreenLight. Il programma, che rientra tra gli obiettivi di Kyoto, si prefigge di ridurre le conseguenze negative dell'illuminazione sull'ambiente. Nel sito consacrato dalla Commissione (<http://www.eu-greenlight.org>) sono menzionate 15 agenzie nazionali che si sono impegnate a promuovere attivamente l'iniziativa.

Per la Federazione belga è citata solo la regione vallona. Il responsabile del programma GreenLight ha — a quanto afferma — preso altresì contatto con le altre regioni, che apparentemente non hanno accolto la richiesta di diventare promotrici del programma.

1. E' stato chiesto ufficialmente alla regione fiamminga di diventare promotrice (agenzia) del programma europeo GreenLight? In caso affermativo, quando, in quale modo e da parte di chi?

2. Ha le regione fiamminga accolto la richiesta della Commissione di diventare partner del programma GreenLight? In caso affermativo, quando, in quale modo e chi ha risposto favorevolmente all'invito della Commissione? In caso negativo, per quale motivo non è la regione fiamminga interessata al programma GreenLight della Commissione? Quali argomentazioni ha essa addotto per non partecipare al programma europeo GreenLight?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio A nome della Commissione

(11 settembre 2000)

Nei primi mesi del 1999 l'agenzia spagnola per l'energia «Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)» è stata designata capofila di un'iniziativa che vedeva coinvolte altre agenzie per l'energia nazionali e regionali ed ha presentato una proposta di progetto SAVE volta a promuovere il programma GreenLight. In tale occasione la Commissione ha fornito all'IDAE un elenco di agenzie europee, sul quale figuravano fra l'altro le due agenzie belghe. Gran parte delle agenzie contattate da IDAE ha risposto all'invito, le due agenzie belghe no.

Nel corso del 1999 la Commissione ha provveduto personalmente a contattare varie agenzie dell'energia nazionali non coinvolte nel progetto SAVE in questione, fra cui le due agenzie belghe, per spingerle a prendervi parte; anche in questo caso l'agenzia fiamminga non ha risposto all'invito. La Commissione gradirebbe avere un promotore ufficiale nella regione fiamminga e continuerà a fare il possibile per ottenere una risposta positiva dall'agenzia di tale regione.

(2001/C 103 E/096)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2211/00
di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) al Consiglio

(11 luglio 2000)

Oggetto: Diritto di libera associazione

La libertà di associazione è un diritto fondamentale riconosciuto e protetto sia dagli Stati membri sia dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Attualmente, il TUE all'articolo 6 stabilisce che

L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (...), e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

Ha constatato il Consiglio l'esistenza di una violazione grave e reiterata del diritto di libera associazione in qualche Stato membro?

Risposta

(7 novembre 2000)

Il Consiglio non ha discusso situazioni quali quella citata dall'Onorevole Parlamentare e non è quindi in grado rispondere all'interrogazione.

(2001/C 103 E/097)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2213/00
di Anna Karamanou (PSE) al Consiglio

(28 giugno 2000)

Oggetto: Azione penale contro tredici iraniani di religione ebraica

Considerato che da circa un anno tredici iraniani di religione ebraica si trovano in carcere con l'accusa infondata di spionaggio e che il processo, che ha avuto inizio a porte chiuse il 1° maggio scorso, non fornisce garanzie quanto ad un giudizio giusto, obiettivo e libero da pregiudizi, può dire il Consiglio, in vista della sentenza che sarà pronunciata nelle prossime due settimane, e nel quadro del «dialogo critico» che ha avviato con l'Iran, se intende esercitare ulteriori pressioni affinché siano rispettati i diritti dell'uomo, sia osservato il principio della tolleranza religiosa e sia emessa una sentenza giusta nel caso dei tredici iraniani di religione ebraica?

Risposta

(7 novembre 2000)

Come già noto all'Onorevole Parlamentare, il verdetto del processo dei tredici iraniani di religione ebraica è stato pronunciato il 1° luglio 2000. Tre accusati sono stati prosciolti, mentre dieci sono stati condannati a pene detentive comprese tra 4 e 13 anni. In tale contesto il Consiglio nota che non sono state pronunciate pene capitali.

L'Unione europea ha espresso la sua preoccupazione a motivo di tale sentenza e ha deplorato che il processo si sia svolto a porte chiuse nonostante le garanzie date dalle autorità iraniane.

Il Consiglio nota che esiste la possibilità di fare appello contro la sentenza del tribunale rivoluzionario di Chiraz e che gli avvocati dei condannati hanno indicato che si avvarranno di tale possibilità. Il Consiglio auspica che la corte d'appello riesamini le condanne pronunciate.

Il Consiglio continuerà a esprimere alle autorità iraniane quanto tale caso nonché la situazione in generale dei diritti dell'uomo in Iran lo preoccupino, nell'ambito del dialogo globale con tale paese.

(2001/C 103 E/098)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2217/00
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(3 luglio 2000)

Oggetto: Distruzione della foresta tropicale e palme da olio nel Borneo

Per l'esportazione di legno tropicale in Europa è necessario un certificato comprovante che la produzione sia avvenuta in modo sostenibile per l'ambiente. Anche se un simile certificato va accolto con favore, il boicottaggio del legno tropicale ricavato da alberi abbattuti a scopo di lucro non è servito a molto alla foresta tropicale, che continua ad essere distrutta con la medesima rapidità di un tempo. Dopo il disboscamento (i principali acquirenti di legno tropicale sono il Giappone, la Corea e la Cina) le superfici ormai prive di valore vengono trasformate in piantagioni di palme da olio. Nel Borneo diversi milioni di ettari di foresta tropicale hanno lasciato il posto a piantagioni di palme da olio.

L'olio ricavato viene utilizzato come lubrificante per uso industriale. L'industria cosmetica se ne serve per produrre sapone, rossetti e creme per le mani. L'olio è però destinato soprattutto all'industria alimentare, e viene usato in particolare per la produzione di margarina.

1. È la Commissione a conoscenza del fatto che gli europei sono i maggiori consumatori di quest'olio?
2. Non ritiene che l'acquisto dell'olio di palma da parte dell'industria europea equivalga a sostenere la distruzione della foresta tropicale?
3. Nel Borneo la Commissione finanzia programmi per la lotta all'ulteriore distruzione delle foreste tropicali nel senso di uno sfruttamento sostenibile delle foreste stesse?
4. Intende la Commissione procedere al finanziamento di programmi per il ripristino di aree boschive distrutte (p.es. per la coltivazione ecologica di dette aree), onde arginare un ulteriore disboscamento e la trasformazione delle foreste in piantagioni di palme da olio?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(8 settembre 2000)

Per esportare legno tropicale in Europa, non occorre un certificato che dimostri che le operazioni di taglio sono state effettuate in modo sostenibile per l'ambiente. Alcuni acquirenti europei lo richiedono, ma la normativa comunitaria non contiene disposizioni al riguardo.

La Commissione sa che l'Europa è uno dei principali consumatori di olio di palma, utilizzato essenzialmente per svariati prodotti dell'industria alimentare e cosmetica.

La domanda di olio di palma da parte dei consumatori europei comporta la creazione di piantagioni di palme da olio in paesi tropicali, e la Commissione segue con preoccupazione la conversione di foreste naturali in siffatte piantagioni. Tuttavia, sono i paesi interessati a stabilire, attraverso le proprie politiche nazionali, quale tipo di terreno (terreni incolti, terreni agricoli, foreste) destinare a tali piantagioni.

La Commissione conta due importanti progetti nel Kalimantan, intesi ad una gestione sostenibile delle foreste (progetti Berau e Kalimantan meridionale/centrale). Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito <http://www.eu-flb.or.id>.

Nell'ambito del suddetto progetto a favore del Kalimantan meridionale/centrale, essa sta finanziando programmi per il ripristino di aree forestali danneggiate.

Più in generale, come emerge dalla recente comunicazione sulla politica di sviluppo ⁽¹⁾, la Commissione si adopererà per garantire una maggiore coerenza tra la politica di sviluppo e altre politiche comunitarie.

⁽¹⁾ COM(2000) 212 def.

(2001/C 103 E/099)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2222/00
di Bernard Poignant (PSE) alla Commissione**

(3 luglio 2000)

Oggetto: Mercato interno e immatricolazione dei veicoli

Il mercato interno dell'Unione europea si basa su un principio fondamentale: la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali.

La normativa comunitaria ha tra i suoi obiettivi quello di assicurare il rispetto del principio della libera circolazione e quindi di limitare ogni prassi nazionale volta a ostacolarla.

Inoltre con il trattato di Amsterdam è stata consolidata l'idea della cittadinanza europea. Assicurare la mobilità delle persone e in particolare dei giovani all'interno dell'Europa rappresenta un fattore determinante per il successo del progetto.

Tuttavia sussistono ancora misure amministrative nazionali che possono essere considerate un freno per gli spostamenti attraverso lo spazio comunitario.

Per esempio, cosa succede quando qualcuno si reca in un altro Stato dell'Unione europea per un soggiorno di qualche mese con la sua automobile immatricolata nel paese di origine? È obbligato a cambiare l'immatricolazione e l'assicurazione nel paese di accoglienza? In caso di risposta affermativa, si potrebbe prevedere l'adozione di una disposizione per conservare la garanzia del proprio veicolo senza procedere a tali modifiche?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(14 settembre 2000)

Per quanto riguarda l'ambito fiscale, l'utilizzo temporaneo di un veicolo in uno Stato membro diverso da quello in cui il veicolo è stato immatricolato è regolato dalla direttiva 83/182/CEE, del 28 marzo 1983, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto ⁽¹⁾.

Ai sensi di tale direttiva, viene concessa una franchigia fiscale per una durata continua o non continua non superiore a sei mesi all'anno nel caso dell'utilizzo temporaneo di veicoli da turismo e di taluni altri mezzi di trasporto in uno Stato membro diverso da quello in cui tali veicoli sono stati immatricolati. La franchigia è concessa a condizione che l'utente risieda normalmente in uno Stato membro diverso da quello dell'utilizzo temporaneo, che egli utilizzi tali beni per uso privato e che egli non li ceda, né li presti a un residente dello Stato membro in cui egli importa il veicolo. Non sono previsti cambiamenti di immatricolazione per ragioni fiscali se l'utilizzo rimane temporaneo ai sensi della direttiva.

Poiché la direttiva 83/182/CEE è entrata in vigore nel 1984, essa non prevede tutte le eventualità che possono verificarsi in un mercato unico, in particolare dopo il 1° gennaio 1993. Per tale ragione, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva ⁽²⁾ con cui intende sostituire la direttiva di cui sopra. La proposta ha già ricevuto il parere favorevole del Parlamento, ma non è ancora stata adottata dal Consiglio. La Commissione si basa sulla giurisprudenza della Corte e sulle norme che disciplinano il mercato interno per interpretare la direttiva attualmente in vigore nella maniera più conforme possibile alle esigenze del mercato interno europeo.

Per quanto riguarda l'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile che risulta dalla circolazione dei veicoli, le disposizioni comunitarie in vigore mirano a garantire la libera circolazione dei veicoli in seno alla Comunità e l'indennizzo delle vittime degli incidenti della strada. In effetti, tali disposizioni sono state adottate sulla base delle norme del trattato CE (articolo 95) (ex articolo 100a) relative all'istituzione di un mercato interno tra gli Stati membri.

Le quattro direttive motore ⁽³⁾ in materia hanno stabilito il principio della copertura obbligatoria sulla base di un premio unico e ne hanno fissato il contenuto minimo. Tale copertura obbligatoria è valida in tutto il territorio comunitario e per tutta la durata del contratto, a condizione che il veicolo rimanga immatricolato nel paese d'origine.

⁽¹⁾ GU L 105 del 23.4.1983.

⁽²⁾ Proposta di direttiva del Consiglio relativa al trattamento fiscale delle autovetture trasferite a titolo permanente in un altro Stato membro nell'ambito di un cambio di residenza o utilizzate temporaneamente in uno Stato membro diverso da quello in cui sono immatricolate, GU C 108 del 7.4.1998.

⁽³⁾ Direttive 72/166/CEE (GU L 103 del 2.5.1972), 84/5/CEE (GU L 8 dell'11.1.1984), 90/232/CEE (GU L 129 del 19.5.1990) et 2000/26/CE (GU L 181 del 20.7.2000).

(2001/C 103 E/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2227/00

di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione

(3 luglio 2000)

Oggetto: L'utilizzo dei fari può ridurre il numero degli incidenti?

Un recente studio redatto da alcune università statunitensi e ripreso da un centro studi di Parigi ha evidenziato come l'uso permanente — anche nelle ore diurne — delle luci anteriori (fari non abbaglianti) degli automezzi ridurrebbe il numero degli incidenti del 16 %.

Si chiede di sapere se ciò risulti alla Commissione, se siano stati condotti studi, o se si intenda intraprenderne.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(11 settembre 2000)

La Commissione esamina regolarmente i nuovi elementi addotti dalla ricerca sull'utilità delle luci anteriori quale strumento di prevenzione degli incidenti anche in periodo diurno. I risultati della notevole mole di ricerche in questo campo non sono conclusivi, ma sembrano in effetti suggerire che l'uso dei fari in periodo diurno potrebbe costituire per tutti gli utenti della strada un fattore di sicurezza in più, la cui efficacia sarebbe direttamente proporzionale al livello di luminosità dell'ambiente. Le stime circa il potenziale di prevenzione degli incidenti sono estremamente variabili e restano tuttora oggetto di controversie accademiche; lo studio citato dall'onorevole parlamentare si iscrive appunto in questo dibattito.

La conclusione della Commissione è che, per quanto l'uso delle luci anabbaglianti durante il giorno costituisca probabilmente un valido accorgimento per la sicurezza stradale dal punto di vista della convenienza economica, esso non presenta benefici altrettanto significativi di altre misure, quali quelle relative all'eccesso di velocità, alla guida in stato di ubriachezza o all'uso delle cinture di sicurezza. La posizione della Commissione circa l'importanza di ciascuna di queste misure è descritta in maggior dettaglio nella sua recente comunicazione sulla sicurezza stradale ⁽¹⁾.

Si tenga anche presente che l'uso degli anabbaglianti in periodo diurno comporta dei costi in termini di maggior consumo di carburante. Secondo le stime della Commissione l'incremento massimo del consumo di carburante, e di conseguenza delle emissioni di CO₂, può variare dall'1,5 % al 2,0 %, sebbene dipenda in certa misura dalle specifiche tecniche delle luci anteriori.

⁽¹⁾ COM(2000) 125.

(2001/C 103 E/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2232/00**di Elisa Damião (PSE) al Consiglio**

(11 luglio 2000)

Oggetto: Accordo tra il Sudafrica e l'Unione europea

Secondo dati degli esportatori portoghesi, malgrado l'accordo concluso tra il Sudafrica e l'Unione europea, continuano a verificarsi situazioni di dumping in contrasto con l'articolo 2 dell'accordo, dalle quali risultano pregiudizi per l'industria portoghese.

Può pertanto il Consiglio comunicare la azioni da esso attuate per evitare situazioni di concorrenza sleale, nonché i suoi eventuali interventi affinché non risultino pregiudicate le industrie portoghesi?

Risposta

(7 novembre 2000)

L'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, firmato l'11 ottobre 1999, conferma l'impegno di entrambe le parti ad incoraggiare il processo di ristrutturazione economica attualmente in corso in Sudafrica e a promuovere la reciproca liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali. Tuttavia, pur incoraggiando questo flusso reciproco di scambi, entrambe le parti hanno sottolineato il loro impegno a rispettare i principi e le norme che disciplinano gli scambi internazionali, compresa l'applicazione di misure antidumping e misure compensative. L'articolo 23 dell'accordo conferma che il medesimo non pregiudica in alcun modo le norme del GATT da adottare in caso di dumping, mentre l'articolo 24 definisce le circostanze in cui la Comunità europea o il Sudafrica possono adottare misure di salvaguardia compatibili con l'accordo dell'OMC, qualora un prodotto sia importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare un pregiudizio grave ai produttori nazionali. L'articolo 26 stabilisce che prima di procedere all'adozione delle suddette misure di salvaguardia, il Consiglio di cooperazione istituito dall'accordo deve ricevere tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti; tuttavia, in circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata, le misure di salvaguardia possono essere applicate senza consultazione. Occorre osservare che l'accordo in questione non si applica alle pratiche commerciali applicate da produttori o esportatori della Comunità europea e del Sudafrica in paesi terzi.

L'accordo prevede tuttavia l'adozione di procedure specifiche qualora le industrie degli Stati membri fossero penalizzate a seguito della concorrenza sleale da parte dei produttori sudafricani nell'ambito del mercato CE. Le industrie interessate possono chiedere ai rispettivi Ministri del commercio di rivolgersi direttamente alla Commissione o di sollevare il problema nell'ambito del pertinente comitato del Consiglio. In occasione dell'ultimo Consiglio di cooperazione tra la Comunità e il Sudafrica svoltosi il 31 marzo 2000, nessuno Stato membro ha menzionato casi di dumping.

(2001/C 103 E/102)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2237/00**di Jean-Claude Fruteau (PSE) alla Commissione**

(29 giugno 2000)

Oggetto: Frodi nelle importazioni di banane

Per circa un anno falsi certificati di importazione di banane sono circolati nell'ambito dell'Unione europea. In tal modo 164 000 tonnellate di banane prodotte in paesi terzi sono entrate illegalmente nel territorio europeo. Gli operatori chiamati in causa hanno versato un dazio di 75 euro anziché di 750 euro per tonnellata corrispondente alla somma che avrebbero dovuto pagare in quanto importatori di banane fuori contingente.

La caduta dei prezzi registratasi in questi ultimi mesi, che ha recato grave pregiudizio a numerosi produttori delle regioni ultraperiferiche, potrebbe quindi spiegarsi con l'atteggiamento poco scrupoloso di taluni operatori.

Quali misure prevede di prendere la Commissione e entro quale termine, al fine di porre rimedio al pregiudizio recato a questi produttori?

**Risposta complementare
data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(20 settembre 2000)

Appena informata delle frodi e in particolare della loro natura, a seguito dell'azione condotta dall'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) in collaborazione con la Direzione generale Agricoltura, la Commissione ha ritenuto indispensabile adottare con urgenza un certo numero di misure intese a potenziare i controlli relativi al regime dei titoli d'importazione nel settore della banana. Il 25 luglio 2000 ⁽¹⁾ la Commissione ha a tal fine adottato il regolamento (CE) n. 1632/2000. Tale regolamento concerne segnatamente il controllo, da parte dell'organismo di emissione dei titoli d'importazione, di tutti i titoli/estratti di titoli utilizzati nella Comunità, la diffusione dell'elenco degli operatori registrati presso gli uffici doganali nel quadro del regime d'importazione delle banane e la procedura che i servizi doganali devono seguire in caso di dubbi sull'autenticità dei titoli/estratti presentati per l'immissione in libera circolazione delle banane.

Per quanto riguarda i produttori di banane delle regioni ultraperiferiche della Comunità e il grave pregiudizio che avrebbero subito a causa delle frodi, la Commissione rammenta all'onorevole parlamentare i benefici che detti produttori traggono dal regime di aiuto compensativo. Per ogni campagna, essi possono infatti ottenere un aiuto corrispondente alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento e il livello medio dei prezzi ottenuti sul mercato.

La Commissione precisa infine che il quantitativo di 164 000 tonnellate di banane (163 000, in effetti) citato dall'onorevole parlamentare costituisce soltanto la valutazione provvisoria di uno dei due casi di frode appurati. Peraltro, il dazio per le importazioni di banane effettuate al di fuori del contingente tariffario è attualmente di 680 €/t.

⁽¹⁾ GU L 187 del 26.7.2000.

(2001/C 103 E/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2241/00

di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(5 luglio 2000)

Oggetto: Aumento della velocità massima dei trattori agricoli e forestali a ruote

Considerando che la direttiva quadro 74/150/CEE ⁽¹⁾ prevede l'omologazione europea per trattori agricoli e forestali, la direttiva 97/54/CE ⁽²⁾ ha portato la velocità massima da 30 km/h a 40 km/h, la direttiva 2000/1/CE ⁽³⁾ prevede anche altri tipi di collegamenti meccanici e di accoppiamento oltre a quelli approvati secondo la norma comunitaria e che quindi l'ultimo ostacolo per aumentare la velocità dei trattori agricoli e forestali è superato, il Comitato economico e sociale nel suo parere 97/C56/14 e il Consiglio dell'Unione nella posizione comune CE n. 17/97 si sono espressi a favore di una velocità massima per trattori agricoli o forestali di oltre 40 km/h,

può la Commissione far sapere se intende aumentare la velocità massima dei trattori agricoli o forestali a ruote?

⁽¹⁾ GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 21 del 26.1.2000, pag. 16.

Risposta dal sig. Liikanen in nome della Commissione*(8 settembre 2000)*

Dopo l'adozione della direttiva 97/54/CE⁽¹⁾ che ha portato da 30 a 40 chilometri all'ora (km/h) la velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote, la Commissione ha avviato lavori volti a studiare in che circostanze e per quali tipi di trattori potevano essere contemplate velocità massime superiori.

Se è vero che una velocità su ruote superiore a 40 km/h potrebbe in certe situazioni aumentare la produttività di tali veicoli destinati essenzialmente al lavoro nei campi o nelle foreste, occorre anche accertarsi che non vengano trascurati gli elementi di sicurezza quali la frenata e l'illuminazione nonché la protezione dell'ambiente.

Va inoltre rilevato che il fatto di aumentare la velocità massima dei trattori può comportare altre conseguenze. Se i trattori più rapidi vengono ammessi, ciò può comportare delle conseguenze in termini di concorrenza per i camionisti convenzionali sottoposti a norme più rigide per quanto riguarda le patenti ed i livelli di imposizione fiscale più elevati.

Aumentare la velocità massima presuppone una revisione della direttiva quadro 74/150/CEE⁽²⁾, dei trattori agricoli o forestali da una parte, estendere il campo di applicazione della direttiva ad altre varietà di trattori quali rimorchi e macchine ed attrezzi trainati o spinti e, d'altra parte, considerare tutti gli elementi in materia di sicurezza e di ambiente.

Tali lavori sono attualmente nella fase conclusiva con un progetto di rifacimento della direttiva quadro che dovrebbe essere trasmesso al Parlamento ed al Consiglio all'inizio del 2001. Il problema dell'aumento della velocità su strada è attualmente allo studio ed è ora prematuro prendere una posizione definitiva. Bisogna tuttavia sottolineare che è talvolta difficile armonizzare le politiche degli Stati membri su tali questioni inerenti all'utilizzo su strada dei mezzi agricoli e che, attualmente, le opinioni sul tema sono divergenti.

⁽¹⁾ GU L 277 del 10.10.1997.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.1974.

(2001/C 103 E/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2247/00**di Maurizio Turco (TDI) al Consiglio***(30 giugno 2000)*

Oggetto: Opus Dei e diritto di riservatezza dei funzionari europei

Il 19 giugno il segretariato del Consiglio dei Ministri ha vietato che all'interno dei suoi uffici si tenesse una conferenza sul tema «Le sette in generale e l'Opus Dei in particolare rappresentano un pericolo per l'Europa democratica e pluralista?», organizzata da una associazione di funzionari, l'Amicale de la pensée critique, perché contraria al dovere di riservatezza dei funzionari europei.

Visto che sinora il dovere di riservatezza dei funzionari europei si è applicato in relazione agli interessi degli Stati membri dell'Unione, quali sono il paese o i paesi che dalla tenuta di questa conferenza avrebbero visto i propri interessi danneggiati?

Il Consiglio ha una politica sulle sette in Europa? In caso affermativo, quale?

Il Consiglio ha un quadro delle organizzazioni che nei diversi Stati membri sono considerate sette?

Risulta al Consiglio che uno o più paesi considerano l'Opus Dei una setta?

Quale politica adotta il Consiglio nel caso di un funzionario aderente ad una setta?

Il Consiglio svolge qualche attività per evitare che all'interno delle istituzioni europee membri delle sette si organizzino?

Da chi è stata presa la decisione di vietare la manifestazione suddetta?

Risposta*(7 novembre 2000)*

Al Consiglio non sono mai stati sottoposti i quattro primi quesiti sollevati dall'Onorevole Parlamentare.

Per quanto riguarda gli ultimi tre quesiti, essi rientrano chiaramente nelle competenze organizzative del servizio del Segretariato generale.

(2001/C 103 E/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2250/00
di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione

(29 giugno 2000)

Oggetto: Aliquote fiscali

Può la Commissione comunicare quali sono le aliquote fiscali preferenziali a) attuali e b) in discussione, stabilite per:

- i funzionari della Commissione
- il personale del CGCE
- i Commissari
- i deputati al PE
- i delegati al Comitato delle regioni?

In quali circostanze può essere richiesta l'applicazione di queste aliquote, invece di quelle vigenti a livello nazionale? Quali sono le fasce retributive interessate? Quali sono gli importi in causa, sia a livello individuale che complessivamente? Qual è il parere della Commissione su tale prassi?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(15 settembre 2000)

Ai sensi dell'articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee ⁽¹⁾ nonché del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee ⁽²⁾, i funzionari e gli altri agenti delle Comunità ai quali si applica lo statuto dei funzionari sono soggetti, a profitto delle Comunità, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati. L'imposta comunitaria sugli stipendi, salari ed emolumenti è ritenuta alla fonte ed il corrispondente gettito è iscritto come entrata nei bilanci delle Comunità. Sono previste 14 aliquote di imposta applicate a fasce salariali consecutive; esse vengono adeguate sulla base dell'adeguamento annuo degli stipendi.

Dal 1° luglio 1999 sono applicate le seguenti aliquote d'imposta:

- 8 % per la frazione di imponibile compresa tra 85,18 e 1 503,50 euro
- 10 % per la frazione di imponibile compresa tra 1 503,51 e 2 070,88 euro
- 13 % per la frazione di imponibile compresa tra 2 070,89 e 2 373,32 euro
- 15 % per la frazione di imponibile compresa tra 2 373,33 e 2 694,93 euro
- 18 % per la frazione di imponibile compresa tra 2 694,94 e 2 997,38 euro
- 20 % per la frazione di imponibile compresa tra 2 997,39 e 3 290,59 euro
- 23 % per la frazione di imponibile compresa tra 3 290,60 e 3 593,16 euro
- 25 % per la frazione di imponibile compresa tra 3 593,17 e 3 886,37 euro

- 28 % per la frazione di imponibile compresa tra 3 886,38 e 4 188,81 euro
- 30 % per la frazione di imponibile compresa tra 4 188,82 e 4 482,02 euro
- 33 % per la frazione di imponibile compresa tra 4 482,03 e 4 784,59 euro
- 35 % per la frazione di imponibile compresa tra 4 784,60 e 5 077,80 euro
- 40 % per la frazione di imponibile compresa tra 5 077,81 e 5 380,24 euro
- 45 % per la frazione di imponibile eccedente 5 380,25 euro.

Le norme e le aliquote di cui sopra sono applicabili anche ai membri della Commissione (articolo 20 del Protocollo) nonché ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia (articolo 21 del Protocollo).

Oltre all'imposta comunitaria, il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3831/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991⁽³⁾, introduce la ritenuta di un contributo temporaneo aggiuntivo pari al 5,8 %, applicabile dal 1° gennaio 1992 al 1° luglio 2001 alle retribuzioni corrisposte dalle Comunità ai funzionari in attività di servizio e ai membri della Commissione.

Gli altri redditi (ad esempio redditi da risparmio e da plusvalenze) delle succitate categorie di personale sono, ai sensi dell'articolo 14 del Protocollo⁽⁴⁾, soggetti alle norme fiscali dello Stato membro in cui il beneficiario del reddito in questione aveva residenza prima di impegnarsi con le Comunità (ivi incluso ogni eventuale accordo sulla doppia imposizione concluso da quello Stato membro).

I succitati articoli del Protocollo non sono applicabili ai membri del Parlamento e ai delegati del comitato delle regioni che sono soggetti al regime fiscale del loro rispettivo Stato membro di residenza.

Il gettito a beneficio del bilancio comunitario proveniente da queste fonti per l'esercizio finanziario 2000 è di 333 milioni di € a titolo dell'imposta comunitaria (articolo 400) e di 44 milioni di € a titolo del contributo temporaneo (articolo 403).

L'attuale sistema di imposizione fiscale comunitaria è considerato parte del regime generale di remunerazione. Nella sua comunicazione relativa alle retribuzioni e alle pensioni adottata nel luglio 2000, la Commissione ha proposto la proroga del regime attualmente in vigore per due anni e cioè sino al 30 giugno 2003⁽⁵⁾. La Commissione non ha proposto alcuna modificazione dell'attuale sistema fiscale.

⁽¹⁾ Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato firmato l'8 aprile 1965, che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee.

⁽²⁾ GU L 56 del 4.3.1968.

⁽³⁾ GU L 361 del 31.12.1991.

⁽⁴⁾ L'articolo 14 del Protocollo prevede che, per l'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni i funzionari e altri agenti delle Comunità, i quali, in ragione esclusivamente delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità.

⁽⁵⁾ COM(2000) 569 def.

(2001/C 103 E/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2252/00
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(7 luglio 2000)

Oggetto: Direttiva sulle acque di balneazione e bagni a contatto della natura

1. Quando pensa la Commissione di elaborare una direttiva sulle acque di balneazione?

2. Condivide essa il parere dell'interrogante secondo cui in futuro bisognerebbe attribuire una maggiore importanza ai «bagni a contatto con la natura» che non soltanto rispettano i criteri della direttiva, ma sono più ecologici e più economici?

Risposta data dalla sig.ra Wallström A nome della Commissione

(12 settembre 2000)

La Commissione sta lavorando alacremente alla revisione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione⁽¹⁾ fin dal 1998. La maggior parte degli Stati membri effettua regolarmente campionature ed un gruppo di lavoro formato da esperti della materia sta studiando i diversi aspetti del monitoraggio, compresi parametri e metodi di analisi. La Commissione intende garantire in proposito il maggior coordinamento possibile con gli standard proposti dall'organizzazione mondiale della sanità (OMS).

La Commissione prevede di pubblicare entro la fine dell'anno una comunicazione al Parlamento Europeo ed al Consiglio nella quale saranno enunciati i principi su cui basare la revisione della direttiva. La comunicazione costituirà il punto di partenza di un'ampia consultazione, che vedrà coinvolte tutte le parti interessate. La Commissione prevede di presentare la proposta di modifica nel 2001.

La direttiva sulle acque di balneazione concerne tanto la salute pubblica che la protezione dell'ambiente; essa presenta inoltre chiari e precisi legami con la direttiva quadro in materia di acque. Benchè quest'ultima direttiva abbia per obiettivo di garantire già come regola generale il buono stato (ambientale/ecologico) di tutte le risorse idriche, in alcuni casi può rendersi necessario fissare norme di qualità complementari e prevedere le opportune misure per raggiungerle. Tutte le acque di balneazione (acque interne e costiere), disciplinate dalla direttiva sulle acque di balneazione anche nella sua forma riveduta, sono considerate aree che necessitano di una speciale protezione nell'ambito di un determinato distretto idrografico (articolo 6 ed allegato IV della direttiva quadro in materia di acque). La definizione del buono stato delle acque presente nella direttiva quadro tiene conto sia di delle caratteristiche fisiochimiche che di quelle ecologiche, due elementi che insieme contribuiscono a mantenere ed a migliorare la qualità delle acque di balneazione.

⁽¹⁾ GU L 31 del 5.2.1976.

(2001/C 103 E/107)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2254/00

di Anna Karamanou (PSE) alla Commissione

(7 luglio 2000)

Oggetto: Azione penale contro tredici iraniani di religione ebraica

Da circa un anno tredici iraniani di religione ebraica si trovano in carcere con l'accusa infondata di spionaggio, mentre il processo, che ha avuto inizio a porte chiuse il 1° maggio scorso, non offre garanzie quanto ad un giudizio giusto, obiettivo e libero da pregiudizi. Può la Commissione dire, in vista della sentenza che sarà pronunciata nelle prossime due settimane, e nel quadro del «dialogo critico» che ha avviato con l'Iran, se intende esercitare ulteriori pressioni affinché siano rispettati i diritti dell'uomo, sia osservato il principio della tolleranza religiosa e sia emessa una sentenza giusta nei confronti dei tredici iraniani di religione ebraica?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(28 luglio 2000)

La Commissione segue con profonda preoccupazione il problema della tutela dei diritti umani in Iran. Le questioni riguardanti i diritti umani, ivi compreso il processo di Shiraz, occupano una posizione di primo piano nell'ambito del dialogo a tutto campo tra l'Unione e l'Iran e vengono puntualmente sollevate dall'UE.

Per quanto riguarda in particolare la situazione dei 13 ebrei iraniani processati a Shiraz per spionaggio, lo scorso anno l'Unione ed i singoli Stati membri hanno avviato una serie di azioni diplomatiche. L'Unione ha sottolineato l'importanza di garantire un processo giusto e libero da pregiudizi ed ha manifestato il proprio disappunto per il negato accesso agli osservatori esterni. In seguito alla sentenza del 1° luglio 2000, l'UE ha espresso la propria preoccupazione invitando la corte d'appello a ritirare le accuse. Inoltre, essa ha dichiarato di voler continuare a seguire attentamente la vicenda.

La situazione politica in Iran è tuttora ambigua. Tuttavia, gli sviluppi positivi registrati in occasione delle recenti elezioni parlamentari e la crescente importanza attribuita dall'Iran alle reazioni internazionali aprono nuove possibilità per lo sviluppo di un dialogo costruttivo con il governo iraniano sulle questioni riguardanti i diritti umani. La Commissione continuerà a seguire da vicino gli sviluppi e garantirà il massimo impegno per pervenire ad una soluzione positiva.

(2001/C 103 E/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2259/00

di José Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE) alla Commissione

(7 luglio 2000)

Oggetto: Minoranze cristiane in Egitto

Alcuni mezzi di comunicazione hanno riportato nelle ultime settimane denunce di persecuzioni contro alcune minoranze in Egitto, in particolare la minoranza cristiana copta.

È la Commissione a conoscenza di tali fatti?

Potrebbe la Commissione fornire informazioni sulla situazione della minoranza copta in Egitto?

Qualora venissero confermati tali fatti, può la Commissione dare informazioni sugli strumenti di cui dispone per contribuire, nella misura del possibile, a ottenere dalle autorità egiziane il rispetto dei diritti della minoranza copta in Egitto?

Risposta data dal sig. Patten A nome della Commissione

(1° agosto 2000)

La Commissione è a conoscenza di quanto riportato dalla stampa sulla situazione della comunità copta in Egitto. La maggior parte degli articoli è dedicata alla recente condanna di William Aarsal per l'omicidio, nel 1998, di due persone nel villaggio cristiano di el Khosheh. È iniziato il processo alle 196 persone accusate di essere coinvolte nei disordini e negli omicidi di Capodanno a el Khosheh e nei villaggi limitrofi. Nel corso di questi avvenimenti sono morte 22 persone (di cui solo una non era copta).

Il governo egiziano, conscio della minaccia che la violenza settaria rappresenta per la società egiziana, ha immediatamente adottato provvedimenti per il ripristino dello Stato di diritto nella regione. La Commissione ritiene che alla base della violenza che ha caratterizzato gli avvenimenti di el Khosheh ci sia la scarsa presenza di forze dell'ordine e una precaria situazione socioeconomica in gran parte dell'Alto Egitto.

La reazione delle autorità egiziane agli eventi di Capodanno e i processi a carico delle persone sospettate di aver fomentato i disordini sono altrettanti segnali positivi. La delegazione della Commissione e le ambasciate degli Stati membri al Cairo continuano a sorvegliare la situazione.

L'eliminazione delle cause che determinano la situazione di disagio economico e dell'intolleranza è un obiettivo a lungo termine di notevole portata. La Commissione, nei suoi programmi di cooperazione finanziati con contributi MEDA in Egitto (e in particolare quelli che si occupano di istruzione di base e di servizi sanitari di base), lavora concretamente con i suoi partner egiziani in questi settori e la lotta contro la povertà resta una delle priorità della programmazione della Commissione per il periodo 2000-2006.

(2001/C 103 E/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2261/00**di Brice Hortefeux (PPE-DE) al Consiglio**

(7 luglio 2000)

Oggetto: Spazio Schengen: cooperazione tra i servizi preposti al controllo alle frontiere degli Stati membri

Il 19 giugno 2000, la scoperta dei corpi di 58 immigrati clandestini deceduti in seguito al loro spaventoso viaggio verso la Gran Bretagna chiamava in causa in maniera tragica l'Unione europea. Essa ci ricorda che la soppressione dei controlli sistematici alle frontiere interne dello spazio Schengen costituisce una sfida per le amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea. Dobbiamo pertanto prendere atto che le vittime sono state scoperte durante un controllo doganale a Dover, al di fuori dello spazio Schengen, mentre il veicolo che trasportava le vittime era passato per due porti dello spazio Schengen, Rotterdam e Zeebrugge.

Nelle sue conclusioni, il Consiglio europeo riunito a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha sollecitato una cooperazione più stretta e un aiuto tecnico reciproco tra i servizi di controllo alle frontiere degli Stati membri, in particolare alle frontiere marittime.

1. Quali iniziative ha proposto il Consiglio, in seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, onde migliorare la cooperazione tra i servizi preposti al controllo alle frontiere degli Stati membri?
2. Considerando che prima del dramma avvenuto il 19 giugno 2000, il veicolo incriminato aveva passato senza controllo due frontiere in porti di Stati membri dello spazio Schengen, intende il Consiglio proporre misure particolari per l'adozione di controlli doganali nei porti appartenenti allo spazio Schengen?
3. Il Consiglio europeo di Tampere ha deciso di istituire una unità (Eurojust) incaricata di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata: il commercio di immigrati clandestini sarebbe una priorità d'azione di Eurojust? Sono previsti meccanismi di cooperazione tra Eurojust e i servizi di controllo alle frontiere degli Stati membri?

Risposta

(7 novembre 2000)

I servizi degli Stati membri preposti al controllo delle frontiere collaborano fra loro ogni giorno.

Tale cooperazione può assumere varie forme:

- contatti telefonici o di altro tipo su casi concreti. A tal fine gli Stati membri dispongono di un elenco dei punti di contatto;
- scambi di funzionari tra i servizi degli Stati membri preposti al controllo delle frontiere;
- seminari su argomenti concreti, come quello sulle frontiere marittime svoltosi a Lisbona nel mese di giugno, durante la Presidenza portoghese, ecc.

Va inoltre segnalato che, nell'ambito dei pertinenti gruppi del Consiglio, in particolare nel quadro del CIRSFI (Centro d'informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione), gli Stati membri scambiano informazioni sull'immigrazione clandestina, le rotte, le organizzazioni d'immigrazione clandestina e su altre questioni connesse alle frontiere e all'immigrazione.

Per quanto concerne le iniziative degli Stati membri, sono in corso studi o iniziative nei seguenti settori:

- responsabilità nei confronti dei clandestini imbarcati. Tale questione è stata oggetto di studio, mediante un questionario, durante la Presidenza portoghese. I risultati sono attualmente all'esame;

- iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio relativa alla responsabilità dei vettori. Tale iniziativa prevede che gli Stati membri applichino sanzioni nei confronti dei vettori che trasportano nel territorio degli Stati membri cittadini di paesi terzi sprovvisti dei documenti necessari per l'ammissione. Tale iniziativa tiene altresì conto della protezione dovuta ai richiedenti asilo;
- iniziativa della Repubblica francese relativa ad un progetto di direttiva, accompagnato da un progetto di decisione quadro intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali. Tali progetti intendono definire un quadro di sanzioni penali per le organizzazioni di immigrazione clandestina.

Il Consiglio attende inoltre proposte della Commissione in tale settore.

1. Per quanto concerne il rafforzamento dei controlli doganali, il Consiglio ricorda la Convenzione del 26.7.1995 sull'uso dell'informatica nel settore doganale e la Convenzione del 18.12.1997 relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali. Tali convenzioni ⁽¹⁾ non sono ancora state adottate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

2. Inoltre, il Consiglio richiama l'attenzione sulle possibilità di rafforzare il controllo di polizia mediante progetti riguardanti alcune rotte individuate, progetti contemplati nella risoluzione del 27.5.1999 sulla lotta contro la criminalità organizzata con interventi estesi a determinate rotte ⁽²⁾

3. Le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere prevedono che l'Eurojust avrà il compito di agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale e di prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata. La delegazione tedesca, da un lato, e le delegazioni portoghese, francese, svedese e belga, dall'altro, hanno sottoposto al Consiglio progetti di decisione relativi all'istituzione dell'unità Eurojust.

Questi due progetti contemplano la lotta alla tratta di esseri umani, il primo in modo indiretto, incaricando l'Eurojust di fornire assistenza nelle indagini giudiziarie relative a reati gravi la cui repressione può richiedere il ricorso all'assistenza giudiziaria ⁽³⁾, l'altro in modo esplicito, incorporando nell'ambito di competenza dell'unità la tratta degli esseri umani, quale definita nella decisione del Consiglio del 3 dicembre 1998, intesa ad integrare la definizione di cui all'allegato della convenzione Europol ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 33, e GU C 24 del 23.1.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 162 del 9.6.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 206 del 19 luglio 2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 26 del 30 gennaio 1999, pag. 21.

(2001/C 103 E/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2269/00

di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione

(7 luglio 2000)

Oggetto: Questioni relative alle assicurazioni in Russia

Stando a quanto comunicato dalle autorità finlandesi, ai cittadini finlandesi in viaggio in Russia le autorità di tale paese richiedono un'assicurazione rilasciata da una compagnia russa e non riconoscono le assicurazioni viaggio rilasciate da società operanti nel territorio dell'Unione europea. Tale principio è in flagrante contraddizione con i contratti assicurativi internazionali e all'origine di enormi disagi per i finlandesi che viaggiano in Russia.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione far sapere quali azioni intende adottare per far pressione sul governo russo affinché cessi tale pratica arbitraria relativa alla validità delle assicurazioni?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione*(11 settembre 2000)*

La Commissione condivide la preoccupazione espressa dall'onorevole parlamentare relativa all'obbligo di un'assicurazione viaggio russa introdotto recentemente dal regolamento n. 1488 della Federazione russa.

La Commissione ha sollevato tale questione in occasione dell'ultima riunione (Mosca, 9-10 marzo 2000) del sottocomitato UE-Russia per gli scambi e l'industria. La parte russa ha risposto che il regolamento è stato adottato in applicazione del principio di reciprocità alla luce delle disposizioni analoghe attuate dai paesi aderenti alla convenzione di Schengen nei confronti dei visitatori russi.

La Commissione continua ad occuparsi di tale questione, comprese le implicazioni per le convenzioni internazionali in campo assicurativo, e sta verificando le procedure applicate dagli Stati membri in materia di assicurazioni viaggio. La Commissione potrebbe sollevare di nuovo il problema in occasione delle prossime riunioni con la Russia.

(2001/C 103 E/111)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2271/00
di Jean-Claude Fruteau (PSE) alla Commissione***(7 luglio 2000)*

Oggetto: Frode sulle importazioni di banane

Alcuni falsi che riproducono licenze di importazione di banane circolano da circa un anno sul territorio europeo. Sono state in tal modo immesse sul nostro mercato 164 000 tonnellate di banane. L'entità del tonnello fraudolento nonché la durata del traffico hanno provocato il crollo dei corsi e pongono con urgenza il problema dell'efficacia dei controlli.

Quali misure intende intraprendere la Commissione per migliorare il controllo del rilascio delle licenze di importazione?

Risposta data dal Sig Fischler in nome della Commissione*(20 settembre 2000)*

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-2237/00 dell'Onorevole Fruteau ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ V. pag. 93.

(2001/C 103 E/112)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2272/00
di Vincenzo Lavarra (PSE), Giovanni Procacci (ELDR)
e Giovanni Pittella (PSE) alla Commissione***(7 luglio 2000)*

Oggetto: Difesa del metodo di produzione e della qualità delle mozzarelle

1. La Commissione è a conoscenza del fatto che in Italia la produzione delle mozzarelle è autorizzata solo con l'utilizzo del latte fresco, con esclusione dei prodotti derivati, in particolare del latte in polvere?

2. Al fine della salvaguardia della genuinità dei prodotti in causa, non sarebbe opportuno che la Commissione elabori un progetto di regolamento che disciplini le regole di produzione valide per tutti i produttori della Comunità, salvaguardando nel contempo, la qualità e la tipicità del prodotto stesso, anche nell'interesse del consumatore?

3. Può la Commissione far conoscere il suo orientamento in materia nel breve termine al fine di dare certezza ai produttori del settore?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(8 settembre 2000)

1. Sì, la Commissione è a conoscenza del fatto che in Italia la produzione delle mozzarelle è autorizzata solo con l'utilizzo del latte fresco, con esclusione del latte in polvere.

2. Per salvaguardare il carattere tradizionale dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana, la Comunità prevede un regime di tutela per i prodotti e le derrate alimentari per i quali esiste un legame tra le caratteristiche e l'origine geografica del prodotto, nonché un regime particolare per le specialità tradizionali. Dal 1992 sono in vigore due regolamenti in materia.

Sulla base del primo (il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari)⁽¹⁾, la Mozzarella di Bufala Campana prodotta con latte di bufala ha ottenuto la denominazione d'origine protetta (DOP) per i 15 Stati membri, registrazione effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio⁽²⁾. Sulla base del secondo (il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari)⁽¹⁾, la mozzarella prodotta con latte di vacca è anch'essa valorizzata sul piano comunitario a norma del paragrafo 1 dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2082/92 in quanto specialità tradizionale garantita (STG) — registrazione effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2301/97 relativo all'iscrizione di talune denominazioni nell'albo delle attestazioni di specificità previsto dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari⁽³⁾.

3. Per quanto riguarda i futuri orientamenti in materia, la Commissione è d'avviso che la normativa attualmente in vigore, compresa la politica di qualità assicurata dai due regolamenti sopra citati, possa attualmente assicurare una valida difesa della mozzarella, formaggio ottenuto con tecnologie tradizionali.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992.

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996.

⁽³⁾ GU L 317 del 26.11.1998.

(2001/C 103 E/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2273/00

di Armando Cossutta (GUE/NGL) alla Commissione

(7 luglio 2000)

Oggetto: Riforma OCM riso

Il progetto di riforma dell'OCM (organizzazione comune di mercato) del riso porterà importanti, e a nostro avviso pericolose, novità nella legislazione degli aiuti comunitari a questa coltura.

Il Commissario per l'agricoltura e la pesca Franz Fischler ha indicato alcune delle linee principali riguardanti la riforma tra le quali:

- introduzione del set aside del 10 % (superficie a riposo)
- abolizione del prezzo di intervento
- abolizione dell'ammasso pubblico
- riduzione degli aiuti previsti dalla PAC.

Gli interventi sopraelencati creeranno una forte riduzione delle superfici coltivate a riso visto che si tratta di una coltura specializzata che difficilmente ammette il sistema di rotazione colturale per motivi quali l'utilizzo di macchinari specifici non utilizzabili per altri cereali e per la particolare conformazione dei terreni.

Questi interventi quindi vanno palesemente a discapito dei risicoltori europei incentivando le importazioni di prodotto da paesi terzi.

Non ritiene la Commissione che colture come il riso, storicamente radicate nelle nostre campagne, vadano tutelate?

Non ritiene la Commissione che le prese di posizione di organizzazioni mondiali quali l'OMC, se non adeguatamente contrastate, portino all'appiattimento se non alla scomparsa delle produzioni tipiche?

Qual è il segnale politico che la Commissione pensa di dare trascurando e tutelando scarsamente le produzioni comunitarie?

Risposta data dal sig. Fischler In nome della Commissione

(15 settembre 2000)

Il mercato europeo del riso accusa un grave squilibrio che si manifesta sia in un volume di scorte di intervento pari quasi al 30 % della produzione interna, sia in prezzi di mercato costantemente inferiori al prezzo d'intervento.

I costi finanziari che questa situazione comporta sono considerevoli, anche perché il riso di intervento può deteriorarsi dopo 2 o 3 anni di magazzinaggio.

Dopo aver attentamente analizzato tutte le soluzioni possibili, la Commissione è arrivata alla conclusione che l'integrazione del settore del riso nel regime dei seminativi e l'abolizione del prezzo d'intervento permetteranno di conseguire l'equilibrio tra offerta e domanda, salvaguardando al contempo il reddito dei risicoltori.

La proposta non prevede alcuna riduzione degli aiuti: al contrario, questi saranno aumentati dagli attuali 52,65 € per tonnellata ai 63 € per tonnellata corrispondenti all'aiuto fissato per i cereali a partire dal 2001/2002.

In quanto al regime d'importazione, la Commissione intende agire nel rispetto degli obblighi internazionali conformemente alle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

La Commissione ritiene che questa proposta permetterà ai risicoltori comunitari di beneficiare dell'equilibrio di mercato pur rispettando gli obblighi previsti dall'accordo GATT in materia di agricoltura.

(2001/C 103 E/114)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2274/00

di Antonio Tajani (PPE-DE) alla Commissione

(7 luglio 2000)

Oggetto: Costruzione linea alta velocità Roma-Napoli e raddoppio linea ferroviaria FM2 Roma-Lunghezza

E' la Commissione a conoscenza della situazione critica e discriminatoria che la costruzione della linea alta velocità Roma-Napoli e il raddoppio della linea ferroviaria FM 2 Roma-Lunghezza potrebbe creare, arrecando danni ai cittadini che si vedranno costretti a convivere a stretto contatto con le linee ferroviarie, sulle quali è previsto il passaggio di circa 300 treni al giorno con velocità di punta di 200 Km orari?

Come intende affrontare le problematiche riguardanti la futura vivibilità di interi quartieri di Roma?

Come intende garantire il rispetto delle direttive UE in materia?

Quale iniziative intraprenderà per tutelare queste zone dal punto di vista territoriale?

Infine, come intende la Commissione, alla vigilia dell'apertura dei cantieri della tratta La Rustica-Roma, assicurare che non si verifichino disparità di intervento e trattamenti diseguali nei confronti di centinaia di cittadini abitanti in quartieri del tutto omogenei?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(18 settembre 2000)

In ordine al progetto citato dall'onorevole parlamentare, la Commissione ricorda che tra le proprie competenze non rientrano né la tutela delle aree urbane dal punto di vista della pianificazione urbanistica né la prevenzione di disparità di intervento e trattamenti discriminatori nei confronti degli abitanti di quartieri diversi aventi caratteristiche simili.

Compito della Commissione è provvedere alla corretta applicazione del diritto comunitario conformemente ai poteri ad essa conferiti dal trattato CE. In quanto custode del trattato, essa non esita ad adottare tutti i provvedimenti necessari, e in particolare ad avviare procedimenti di infrazione a norma dell'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE per garantire l'osservanza del diritto comunitario.

Nella fattispecie, la pertinente normativa comunitaria è rappresentata dalle direttive sulla valutazione dell'impatto ambientale (direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾ e direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE⁽²⁾). La Commissione valuta la situazione alla luce di tale base giuridica.

La questione della corretta applicazione delle direttive relative alla valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito del progetto in questione è stata già trattata dalla Commissione nel 1997 e nel 1998. Poiché l'interrogazione scritta non contiene nuovi elementi pertinenti, la Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta fornita a suo tempo all'interrogazione scritta E-578/98 dell'On. Roberta Angelilli⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

⁽³⁾ GU C 386 del 17.12.1998.

(2001/C 103 E/115)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2277/00

di Gianfranco Fini (UEN) e Francesco Turchi (UEN) alla Commissione

(7 luglio 2000)

Oggetto: Misure a salvaguardia della produzione europea di nocciole

Il consumo mondiale di nocciole raggiunge le 600 000 tonnellate, prodotte soprattutto in Turchia (550 000 tonnellate), mentre il restante è prodotto al 90 % dall'Italia e al 10 % dalla Spagna e dalla Francia.

In considerazione della privatizzazione del settore in atto in Turchia che, oltre a vanificare l'accordo stipulato con l'UE che prescriveva l'ammasso di un terzo della sua produzione, permetterà alla produzione turca di nocciole di invadere il mercato mondiale, e in considerazione altresì della prossima scadenza del regolamento OCM, del settore della frutta da guscio, può la Commissione comunicare:

1. le misure per tutelare il prodotto europeo, specie quello italiano prodotto soprattutto nella zona di Viterbo, e per salvaguardare il reddito dei coltivatori,

2. il rinnovo del regolamento comunitario che prevede contributi ai produttori italiani, spagnoli e francesi,
3. la concessione di aiuti urgenti al settore, riconoscendo la specificità della frutta da guscio
4. l'obbligo, per le industrie dolciarie, di indicare sulle confezioni la provenienza delle nocciole utilizzate?

(2001/C 103 E/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2386/00

**di Antonio Tajani (PPE-DE), Stefano Zappalà (PPE-DE)
e Francesco Fiori (PPE-DE) alla Commissione**

(13 luglio 2000)

Oggetto: Proroga degli aiuti comunitari a favore dei produttori di nocciole

Gli aiuti forfettari concessi alla nocciola in base all'art. 55 del regolamento (CE) n. 2200/96 ⁽¹⁾ scadranno il prossimo anno per i produttori italiani e le misure contenute nell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli sono insufficienti ed inadeguate per poter competere con gli elevati livelli di concorrenzialità dei paesi terzi, in modo particolare della Turchia.

Tra le varie azioni di produzione delle nocciole, la provincia di Viterbo potrebbe subire conseguenze molto pesanti nel caso in cui non venissero adottare misure di sostegno a favore dei produttori di nocciole.

Si chiede alla Commissione, nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli prevista per settembre 2000, di intervenire a tutela dei nocciolicoltori europei e, in particolare, dei produttori italiani — considerato che in Italia si raccoglie il 90 % della nocciole prodotte in Europa — prorogando gli aiuti diretti in attesa dell'instaurazione di un nuovo regime di sostegno che contempli sia le misure volte a migliorare la qualità e la commercializzazione che gli aiuti forfettari diretti alla nocciola.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-2277/00 e E-2386/00
data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(18 settembre 2000)

La questione di un sostegno finanziario a favore della produzione comunitaria di frutta a guscio nel quadro del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, è stata discussa in occasione del Consiglio agricoltura del 17 luglio 2000 che è giunto alla seguente conclusione:

Il Consiglio invita la Commissione a proporre la proroga dei pagamenti ai produttori di frutta a guscio nell'ambito del bilancio 2001 per quanto concerne i programmi che diversamente scadrebbero nel 2000.

D'altro canto, nel contesto della relazione sul regime degli ortofrutticoli che essa presenterà entro la fine del 2000, la Commissione esaminerà la situazione del settore della frutta a guscio.

Per quanto concerne la dichiarazione d'origine della materia prima utilizzata dall'industria di trasformazione, non esistono e non sono previste regole specifiche per la frutta a guscio.

⁽¹⁾ GU L 118 del 20.5.1972.

(2001/C 103 E/117)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2282/00
di Elizabeth Lynne (ELDR) alla Commissione

(29 giugno 2000)

Oggetto: Scuole europee

Attualmente esistono 15 Scuole europee destinate a fornire un'istruzione ai figli dei funzionari dell'Unione europea e finanziate in misura rilevante dal contribuente europeo. Ogni anno molti allievi di queste scuole trascorrono «vacanze europee», anch'esse finanziate dal contribuente dell'UE. Sarebbe possibile far sì che tutti gli allievi in Europa trascorrono ogni anno una vacanza all'estero interamente finanziata dal bilancio UE? Può la Commissione indicare i motivi che la inducono a concedere vacanze gratuite a questi giovani? Può la Commissione giustificare i costi generali, spesso eccessivi, delle scuole in questione?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(27 luglio 2000)

Le scuole europee sono state istituite al fine di fornire un'istruzione ai figli dei funzionari degli Stati membri che lavorano presso le istituzioni europee, facilitando al contempo il funzionamento di tali organismi. Tali scuole sono aperte anche agli altri studenti. In base alla convenzione del 12 aprile 1957, le scuole europee (che attualmente sono dieci, e non quindici), presenti in sei Stati membri, sono gestite da un Consiglio superiore. Quest'ultimo è un organo intergovernativo composto dai ministri dell'istruzione e/o delle relazioni culturali con l'estero dei vari Stati membri e da un rappresentante della Commissione.

Gli studenti delle scuole europee non trascorrono le vacanze a carico del contribuente europeo. Analogamente a quanto accade nei sistemi di istruzione nazionali, le scuole organizzano delle gite il cui obiettivo è permettere agli studenti di acquisire nuove conoscenze e ampliare le proprie esperienze. Si tratta tuttavia di attività prettamente scolastiche con precise finalità didattiche. Le gite vengono impostate e utilizzate in maniera tale da poter fungere da base per le attività di insegnamento. Esse vertono su una particolare materia o sono associate ad un particolare argomento e pertanto non possono essere considerate come delle semplici «vacanze scolastiche». Il Consiglio superiore ha approvato le linee guida relative alle gite scolastiche in occasione della riunione del 27 e 28 aprile 1999.

Inoltre, spetta agli Stati membri, e non alla Commissione, decidere se concedere ai propri studenti una vacanza gratuita all'estero, dal momento che l'istruzione scolastica rientra tra le competenze dei singoli governi dell'UE.

I costi complessivi delle scuole europee sono riportati nel rispettivo bilancio, che viene approvato ogni anno dal Consiglio superiore. Ogni anno il rappresentante del Consiglio superiore invia al Presidente del Parlamento una copia del bilancio in seguito all'adozione dello stesso. Il Consiglio ed il Parlamento fissano ogni anno il contributo fornito dalla Commissione alle scuole europee in sede di adozione del bilancio comunitario.

(2001/C 103 E/118)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2284/00
di Ulla Sandbæk (EDD) al Consiglio

(11 luglio 2000)

Oggetto: Gli omicidi di Racak

Il 19 aprile 2000 ho presentato una serie di interrogazioni sugli omicidi di Racak, (H-0404/00)⁽¹⁾ avvenuti il 15 gennaio 1999, e sulle indagini svolte in proposito, per conto dell'UE, dal medico legale finlandese, dottoressa Helena Ranta.

Dal momento che non a tutte le interrogazioni è stato risposto, mi preme tornare a chiedere:

- risponde al vero che i rapporti di autopsia della dottoressa Helena Ranta non dimostrano in alcun modo che si sia trattato di «esecuzioni», «tortura» e «sparatorie a distanza ravvicinata»?
- Per quale motivo sono stati tenuti segreti i rapporti di Helena Ranta del marzo 1999?
- A quanto mi risulta, la dottoressa Helena Ranta ha nel frattempo consegnato il suo rapporto definitivo all'UE e al Tribunale dell'Aia. Sono identici i due documenti? Nella negativa, in che cosa consiste la differenza? Per quali motivi l'UE e gli Stati membri non hanno ricevuto lo stesso rapporto del Tribunale, tanto più che la dottoressa Helena Ranta ha effettuato le sue indagini per conto dell'UE? È disposto il Consiglio a mettere a disposizione del Parlamento il rapporto definitivo?

(¹) All'interrogazione è stato risposto per iscritto il 17.5.2000.

Risposta

(9 novembre 2000)

A complemento delle risposte fornite all'interrogazione precedente (H-0404/00), il Consiglio conferma che il rapporto definitivo della missione degli esperti medici legali è stato effettivamente trasmesso dal Consiglio, durante la Presidenza portoghese, al Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia, come era avvenuto in precedenza per il rapporto intermedio. L'UE si è in tal modo conformata all'obbligo che incombe agli Stati e alle organizzazioni di cooperare in pieno con il Tribunale e di fornirgli tutte le informazioni delle quali dispongono.

Gli omicidi di Racak figurano tra i fatti riportati nell'atto di accusa contro Milosevic e i suoi compagni, per i crimini contro l'umanità e le violazioni delle leggi o usi di guerra in Kosovo, confermato il 24 maggio dal Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia.

Spetta ora alla Corte trarre dai rapporti trasmessi tutte le conclusioni che essa giudicherà pertinenti. Il Consiglio, come capisce facilmente l'Onorevole Parlamentare, non desidera commentare ulteriormente un argomento ormai chiaramente di competenza di una giurisdizione internazionale.

(2001/C 103 E/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2286/00 di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione

(11 luglio 2000)

Oggetto: Agente fiscale in Francia

Una ditta tedesca di medie dimensioni che ha partecipato ai lavori di costruzione del Parlamento europeo a Strasburgo ha un mandatario a Guebwiller (Dipartimento Haut-Rhin). Nell'ambito della liquidazione dell'IVA per l'esecuzione dei lavori al Parlamento europeo, l'Amministrazione finanziaria non ha riconosciuto il mandatario di Guebwiller, motivando la sua decisione con il fatto che l'agente fiscale avrebbe dovuto avere la sua sede nel luogo in cui si trova il cantiere, nella fattispecie il Dipartimento Bas-Rhin.

Ritiene la Commissione che questo comportamento dell'Amministrazione finanziaria sia conforme alle direttive sulla liquidazione dell'IVA?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(14 settembre 2000)

L'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(¹), nella versione modificata in particolare dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema

comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE⁽²⁾, prevede che quando la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un operatore residente all'estero, gli Stati membri possono adottare disposizioni in base alle quali l'imposta è dovuta da una persona diversa, in particolare da un rappresentante fiscale.

La direttiva non fissa le condizioni o le modalità per la determinazione di tale rappresentante fiscale. Peraltro, considerato lo stato attuale dell'armonizzazione fiscale, gli Stati membri sono liberi di fissare tali condizioni e modalità, che permettono allo Stato membro interessato di ottenere delle garanzie che gli obblighi fiscali di un operatore residente all'estero siano soddisfatti.

Ne consegue che, in alcuni Stati membri, la nomina di un rappresentante fiscale è soggetta al consenso dell'amministrazione ovvero al versamento di una cauzione, mentre in altri paesi la sua designazione è subordinata a condizioni più semplici. Tuttavia, se il caso a cui si riferisce l'onorevole parlamentare non solleva problemi di conformità con le direttive in materia di IVA, esso pone la questione della conformità con il principio della libera prestazione di servizi di cui all'articolo 49 (ex articolo 59) del trattato CE.

In base a tale principio, in effetti, un rappresentante fiscale stabilito in uno Stato membro dove esercita la sua attività deve avere la possibilità di fornire occasionalmente dei servizi in un altro Stato membro, senza avere l'obbligo di stabilirvisi. Un tale obbligo negherebbe infatti completamente il principio di cui sopra e costituirebbe una discriminazione che potrebbe trovare giustificazione soltanto per le ragioni di ordine pubblico, di salute pubblica o di pubblica sicurezza di cui all'articolo 46 (ex articolo 56) del trattato CE, al quale rinvia l'articolo 55 (ex articolo 66) del trattato CE. Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione non è in grado di prendere una posizione definitiva sul caso esposto dall'onorevole parlamentare e invita quest'ultimo a trasmettere la relativa documentazione per un esame della situazione.

Più in generale e allo scopo di favorire lo sviluppo del commercio nel quadro del mercato interno, nel 1988 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di nuova direttiva in materia di IVA⁽³⁾ che intende eliminare la possibilità di imporre agli operatori degli altri Stati membri la nomina di un rappresentante debitore dell'imposta.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977.

⁽²⁾ GU L 376 del 31.12.1991.

⁽³⁾ GU C 409 del 30.12.1998.

(2001/C 103 E/120)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2288/00
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(11 luglio 2000)

Oggetto: Direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione

La Repubblica federale di Germania non ha recepito correttamente nel proprio ordinamento giuridico la direttiva 89/106/CEE⁽¹⁾, del 21.12.1988, sui prodotti da costruzione per quanto concerne i requisiti fondamentali (igiene, salute, tutela dell'ambiente e sicurezza nell'impiego).

In particolare si tratta:

- delle emissioni di gas o sostanze tossiche da parte dei materiali da costruzione e
- della presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi

in relazione ad un uso duraturo dei locali e ai suoi effetti sulla salute dell'uomo. Va detto inoltre che manca del tutto la valutazione sistematica delle emissioni/immissioni connesse ai prodotti da costruzione.

1. E' noto alla Commissione che nessuno di questi punti è stato recepito nei relativi regolamenti edilizi dei Länder?

2. Quali azioni intraprenderà la Commissione per ovviare a questa mancanza?

3. Intende la Commissione avviare contro la Repubblica federale una procedura per violazione del trattato a norma dell'articolo 226?

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

Risposta del signor Liikanen Per conto della Commissione*(8 settembre 2000)*

La Germania ha notificato fra il 1993 e il 1995 alla Commissione i testi di legge per il recepimento della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, con i riferimenti 94/4/D, 94/123/D, 95/379/D e 95/380/D. A parte le osservazioni relative all'assenza di una clausola di riconoscimento reciproco, successivamente rettificata, la Commissione ha riscontrato che il recepimento è stato effettuato in conformità ai disposti della direttiva.

In questo contesto, occorre ricordare che il principale obiettivo della direttiva 89/106/CEE è la costituzione ed il funzionamento del mercato interno dei prodotti da costruzione attraverso il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti tali prodotti. Tuttavia, conformemente al principio della sussidiarietà, la direttiva prevede che la responsabilità della sicurezza degli edifici e delle opere di genio civile rimanga di competenza degli Stati membri. Ne consegue che la decisione di emanare o meno disposizioni relative ai requisiti essenziali della direttiva (ad esempio in materia di salute, igiene e ambiente, ivi compresa l'emissione di sostanze tossiche) è di competenza degli Stati membri.

La Commissione è consapevole che la Germania ha recepito la pertinente legislazione europea relative alle sostanze pericolose, in particolare la direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁽¹⁾, con emendamenti. Tuttavia, un'eventuale decisione di andare oltre questi obblighi ed emanare disposizioni per una valutazione sistematica delle emissioni causate dai prodotti da costruzione è di competenza delle autorità tedesche anziché della Commissione.

Per tali ragioni, la Commissione non prevede allo stato di prendere alcun provvedimento nei confronti della Germania per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali della direttiva 89/106/CEE.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976.

(2001/C 103 E/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2293/00**di James Nicholson (PPE-DE) al Consiglio***(11 luglio 2000)*

Oggetto: Aiuto umanitario al Sudan meridionale

Può il Consiglio fare una dichiarazione circa la sua decisione di porre termine agli aiuti umanitari al Sudan meridionale e precisare quali passi ha compiuto a seguito delle presunte violazioni dei diritti dell'uomo da parte del governo del Sudan?

Risposta*(9 novembre 2000)*

Si richiama l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sul fatto che il Consiglio non ha mai preso una decisione per porre termine agli aiuti umanitari al Sudan meridionale. Tuttavia, in una dichiarazione della Presidenza dell'8 marzo 2000, l'Unione europea ha espresso grande preoccupazione per le condizioni imposte dall'SPLM/SSRA alle ONG operanti nelle regioni meridionali del Sudan, condizioni che hanno causato il ritiro di molte di queste organizzazioni. Essa ha invitato l'SPLM/SSRA a prendere in considerazione la rapida ripresa dei negoziati con le ONG al fine di creare condizioni che permettano a queste ultime di proseguire le operazioni umanitarie liberamente e conformemente al diritto umanitario internazionale.

Per quanto concerne la situazione dei diritti dell'uomo in Sudan, negli ultimi anni l'Unione europea ha regolarmente sollevato la questione in sede di Commissione dei diritti dell'uomo a Ginevra, e in altre sedi competenti delle Nazioni Unite, nonché, dal novembre 1999, direttamente con le autorità sudanesi, nel quadro del nuovo dialogo UE-Sudan. In particolare, le odierne riunioni del nuovo dialogo UE-Sudan hanno permesso di affrontare con franchezza e in maniera costruttiva numerosi argomenti in materia di diritti dell'uomo in Sudan.

(2001/C 103 E/122)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2295/00
di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) al Consiglio

(11 luglio 2000)

Oggetto: Commercio

Lo scorso mese di maggio è stata presentata in seno al Consiglio europeo una proposta di istituzione di dazi antidumping definitivi su determinati componenti delle telecamere provenienti dal Giappone. La Commissione europea ha proposto di istituire tali misure antidumping dopo oltre due anni di indagini condotte in collaborazione con fabbricanti europei di questi prodotti

Riunitosi il gruppo affari commerciali del Consiglio, la proposta è stata respinta lo scorso 8 maggio.

Potrebbe il Consiglio far sapere su che cosa ha basato tale decisione?

Risposta

(9 novembre 2000)

Nella riunione dell'11 aprile 2000 il Gruppo «Problemi commerciali» ha rilevato che:

- sei delegazioni potrebbero sostenere la proposta della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone;
- otto delegazioni si oppongono a tale proposta in quanto ritengono che, nella fattispecie, non sussistano prove che:
 - il Giappone stia vendendo sottocosto tali componenti di telecamere sul mercato comunitario;
 - si arrechi pregiudizio all'industria comunitaria;
 - esista un nesso causale fra le importazioni presuntamente oggetto di dumping e i danni presunti;
 - e, infine, che l'interesse comunitario richieda un intervento;
- una delegazione non ha preso posizione.

Nella sessione dell'8 maggio 2000 il Consiglio ha confermato l'assenza della maggioranza semplice a favore della proposta della Commissione, che pertanto non è stato possibile adottare.

(2001/C 103 E/123)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2301/00
di Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya (PPE-DE) alla Commissione

(11 luglio 2000)

Oggetto: Impianti di depurazione alle Baleari

Joan Mateu Horrach, direttore dell'Institut Balear de Sanejament (Ibasant), organismo dipendente dall'assessorato all'ambiente del governo delle Baleari, ha dichiarato alla stampa locale il 21 giugno 1999 che il governo regionale delle Baleari ha chiesto all'UE 17 miliardi di pesetas da investire in impianti di depurazione, e che la risposta dell'UE è stata che esso non riceverà neppure una peseta dai Fondi di coesione poiché, essendo stati costruiti molti impianti di depurazione nelle isole Baleari, non sono necessari maggiori investimenti.

La Commissione è pertanto pregata di rispondere ai seguenti quesiti:

1. il governo autonomo delle isole Baleari ha chiesto all'UE 17 miliardi di pesetas dei Fondi di coesione da investire in impianti di depurazione?
2. l'UE ha respinto tali richieste? Se sì, per quali motivi?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(27 settembre 2000)

Le proposte d'intervento del Fondo di coesione in Spagna sono presentate alla Commissione dall'amministrazione generale dello Stato membro e non dalle Comunità autonome. Dal 1999 ad oggi la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta di cofinanziamento a titolo del suddetto fondo per l'installazione di impianti di depurazione nelle isole Baleari.

(2001/C 103 E/124)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2302/00
di Carmen Cerdeira Morterero (PSE) alla Commissione**

(11 luglio 2000)

Oggetto: Fondi strutturali per Ceuta nel periodo 2000-2006

Qual è, secondo le stime della Commissione, l'importo dei Fondi strutturali destinato alla regione spagnola di Ceuta nel periodo 2000-2006?

(2001/C 103 E/125)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2304/00
di Carmen Cerdeira Morterero (PSE) alla Commissione**

(11 luglio 2000)

Oggetto: Programma Interreg e Ceuta

Potrebbe la Commissione indicare le sue stime dell'importo del programma Interreg destinato alla regione spagnola di Ceuta per il prossimo periodo?

(2001/C 103 E/126)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2306/00
di Carmen Cerdeira Morterero (PSE) alla Commissione**

(11 luglio 2000)

Oggetto: Programma URBAN e Ceuta

Potrebbe la Commissione indicare le sue stime dell'importo del programma URBAN destinato alla regione spagnola di Ceuta per il prossimo periodo?

**Risposta comune
data dal sig. Barnier in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2302/00, E-2304/00 e E-2306/00**

(29 settembre 2000)

Non è possibile a questo stadio fornire una stima precisa dell'importo e della ripartizione degli stanziamenti dei Fondi strutturali destinati alla regione di Ceuta e Melilla nel corso del periodo di programmazione 2000-2006. Infatti, i negoziati sugli interventi relativi agli obiettivi 1 e 2 in Spagna sono attualmente oggetto di trattativa con le autorità spagnole.

Allo stesso modo, non è possibile al momento anticipare un giudizio circa gli importi che saranno stanziati per detta regione nell'ambito delle iniziative comunitarie Interreg e URBAN.

Nel caso dell'obiettivo 1, la Commissione ha trasmesso a ciascuno Stato membro una proposta di ripartizione degli stanziamenti disponibili nell'ambito dell'obiettivo stesso tra le regioni dello Stato membro interessate. Questa proposta è basata sul metodo usato dalla Commissione per ripartire tra gli Stati membri gli stanziamenti assegnati a questo obiettivo. La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento copia della proposta relativa alla Spagna.

E' tuttavia utile sottolineare il carattere indicativo di detta proposta. La ripartizione definitiva sarà decisa di comune accordo tra lo Stato membro e la Commissione al momento dell'adozione dei quadri comunitari di sostegno e dei documenti unici di programmazione.

(2001/C 103 E/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2310/00

di Raffaele Costa (PPE-DE) al Consiglio

(11 luglio 2000)

Oggetto: Aiuti comunitari alle colture di nocciole e castagne

Negli ultimi tre anni l'Unione europea ha concesso aiuti compensativi ai produttori di frutta in guscio, allo scopo di attenuare gli effetti della concorrenza dei paesi extracomunitari.

Molte aziende piemontesi hanno avuto modo di usufruirne per quanto concerne le nocciole e le castagne, produzioni che rientrano nel novero di quelle tutelate.

Adesso la normativa è scaduta.

Alla luce di quanto precede, può il Consiglio far conoscere le intenzioni rispetto ad un'eventuale proroga dei provvedimenti in questione, nonché le prospettive comunitarie di attuazione degli opportuni piani di miglioramento strutturale delle suddette frutticoltura?

Risposta

(7 novembre 2000)

Al Consiglio non è stata attualmente presentata alcuna proposta concernente la produzione di nocciole e castagne; esso è tuttavia consapevole dei problemi inerenti a tale settore e, di conseguenza, nella sessione del 17 luglio 2000, ha invitato la Commissione a proporre di continuare i pagamenti ai produttori di frutta a guscio nell'ambito del bilancio per il 2001 per quanto concerne i programmi che scadrebbero altrimenti nel 2000.

Inoltre, la Commissione esaminerà la situazione del settore della frutta a guscio nel quadro della relazione sul regime degli ortofrutticoli che presenterà entro il 2000.

Infine il Consiglio richiama l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sulla risposta data dal sig. Fischer, a nome della Commissione, all'interrogazione scritta n. E-0524/00 ⁽¹⁾, secondo la quale la Commissione indica la possibilità di ricorrere a misure di sostegno sociale e ambientale per tale settore, ossia nel quadro della normativa in materia di sviluppo rurale.

⁽¹⁾ Risposta non ancora pubblicata nella GU.

(2001/C 103 E/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2311/00**di Marco Cappato (TDI) al Consiglio**

(11 luglio 2000)

Oggetto: Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia dell'Unione europea

La direttrice dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia di Vienna, sig.ra Beate Winkler, ha denunciato, nel corso di un intervento tenuto il 21 giugno 2000 dinanzi alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini del Parlamento europeo, il clima di insicurezza e di intimidazione nel quale ella e lo staff dell'Osservatorio si trovano a lavorare, ed ha affermato che il personale avrebbe subito furti, sia nella sede dell'Osservatorio che nelle rispettive abitazioni private.

Può il Consiglio fornire al Parlamento europeo maggiori informazioni al riguardo, chiarendo quali furti sono stati commessi, ai danni di chi, quando e dove, e quali beni o informazioni sono stati sottratti? Inoltre, può dire se e in quali casi è stata sporta denuncia alle autorità austriache? Infine, può dare una valutazione della situazione di sicurezza nella quale si trovano l'Osservatorio europeo di Vienna e il suo staff?

Risposta

(7 novembre 2000)

Il Consiglio non dispone di informazioni riguardo ai quesiti formulati dall'Onorevole Parlamentare né rientra nelle sue competenze occuparsi di tali questioni.

(2001/C 103 E/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2312/00**di Marco Cappato (TDI) al Consiglio**

(11 luglio 2000)

Oggetto: Task Force operativa europea dei capi di polizia

Lo scoreboard elaborato dalla Commissione ed integrato dalla Presidenza francese contempla l'istituzione di una «Task Force operativa europea dei capi di polizia» al fine di «sviluppare la cooperazione operativa tra le forze di polizia e la formazione delle persone svolgenti funzioni di pubblica sicurezza a livello di UE». Il Consiglio ha apparentemente «avviato le discussioni sulla base di un documento presentato dal Regno Unito», mentre la Commissione prevede una «decisione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione o di un'iniziativa di uno Stato membro». Nel suo scoreboard la Presidenza francese parla di una «struttura di collegamento tra autorità responsabili delle polizie europee», incaricata di «discutere e sviluppare degli orientamenti strategici», e annuncia una seconda riunione per il 14 e 15 settembre 2000, mentre apparentemente un primo incontro ha avuto luogo ad aprile.

Può il Consiglio rispondere ai seguenti quesiti:

- Come è nata precisamente tale struttura e quali sono i suoi obiettivi concreti?
- Su quale base giuridica si fonderà la sua istituzionalizzazione?
- Quante e quali riunioni ha tenuto fino ad oggi?
- Quali sono le regole di funzionamento e di organizzazione?
- Chi ha partecipato o partecipa alle riunioni?
- Dispone di un segretariato?
- Quali sono le lingue di lavoro utilizzate?
- Quali sono stati o saranno i punti all'ordine del giorno?

- Esistono processi verbali delle riunioni tenute fino ad oggi e si prevede di elaborarne per le riunioni future?
- A chi sono accessibili?
- Quali conclusioni o decisioni sono state adottate?
- Qual è il futuro programma di lavoro di tale organismo?
- Quali rapporti intrattiene con Europol, Eurojust, Olaf, Interpol e le polizie nazionali?

Risposta

(10 novembre 2000)

1. Il Consiglio europeo tenutosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha chiesto, secondo i termini del punto 44 delle conclusioni, «l'istituzione di una Task Force operativa europea dei capi della polizia, incaricata di scambiare, in cooperazione con l'Europol, esperienze, migliori prassi e informazioni sulle tendenze attuali della criminalità transnazionale e di contribuire alla predisposizione di azioni operative.»

2. Il Consiglio informa l'onorevole Parlamentare che, a tal fine, la Presidenza ha organizzato a Lisbona, il 7 e 8 aprile 2000, una riunione informale dei direttori e dei capi della polizia europei con la partecipazione della Commissione europea, del Segretariato generale del Consiglio e dell'Europol, allo scopo di svolgere una riflessione comune nell'ambito della raccomandazione formulata a Tampere. Tredici dei quindici Stati membri hanno partecipato alla riunione, durante la quale è stato assicurato un servizio interpretazione da e verso le lingue inglese, francese e portoghese. La Presidenza ha riferito in merito all'esito del dibattito svoltosi durante questa prima riunione informale dei direttori e dei capi della polizia europei al Consiglio (Giustizia e affari interni) del 29 maggio 2000.

3. Il 14 e 15 settembre 2000 la Presidenza francese ha organizzato a Parigi la seconda riunione dei Direttori generali delle polizie degli Stati membri dell'Unione europea. Hanno partecipato alla riunione quattordici dei quindici Stati membri. Durante la riunione è stato assicurato un servizio di interpretazione in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

La discussione si è incentrata su tre temi: l'immissione in circolazione dell'euro, la lotta alle organizzazioni di immigrazione clandestina e la «polizia vicina ai cittadini». Le conclusioni della Presidenza saranno oggetto di un documento ufficiale del Consiglio, che sarà sottoposto per informazione al Consiglio (Giustizia e affari interni).

4. Nella prima riunione della Task Force operativa, i partecipanti hanno in particolare convenuto quanto segue:

- a) è necessario istituire una struttura flessibile, di carattere evolutivo e in un primo tempo informale, avente funzioni di forum di riflessione e di contributo dei massimi responsabili delle polizie dell'Unione europea e dell'Europol, con la partecipazione della Commissione europea e del Segretariato generale del Consiglio, affinché nel settore della cooperazione tra forze di polizia possa essere creato uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
- b) è necessario stabilire il principio di una riunione per Presidenza, sotto la responsabilità dello Stato membro che la esercita, senza escludere la possibilità di convocare in futuro riunioni straordinarie su temi specifici che costituiscono preoccupazioni comuni. Queste riunioni potranno eventualmente essere precedute da riunioni di esperti;
- c) è necessario che questo forum informale non dia adito a confusione con i Gruppi istituzionalizzati a livello del Consiglio dell'Unione europea e che non si sovrapponga ad essi, e neppure all'attività svolta dall'Europol ai sensi della relativa Convenzione;
- d) è necessario che il Gruppo in questione contribuisca alla definizione di strategie comuni di rafforzamento della cooperazione di polizia, in particolare nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera, nei settori che, in una prima fase, coincidono con quelli menzionati a Tampere, ossia il traffico di droga, la tratta di esseri umani e il terrorismo;

- e) è necessario che al tempo stesso le analisi e i contributi di detta Task Force operativa mirino altresì alla definizione strategie e azioni operative comuni in materia di mantenimento dell'ordine pubblico ogni volta che si verifichino eventi che possano costituire una minaccia per lo stesso;
- f) nella composizione della Task Force è necessario tenere conto, a titolo di principio di flessibilità, della diversità organizzativa e delle competenze specifiche delle forze di polizia degli Stati membri;
- g) è necessario, considerato il suo carattere evolutivo, procedere ad una valutazione del funzionamento della Task Force nel dicembre 2001 nell'ambito della valutazione generale dello stato di attuazione delle conclusioni di Tampere.

La Presidenza prende atto dell'auspicio formulato di associare a tempo debito i capi della polizia dei paesi candidati alle riunioni della Task Force.

(2001/C 103 E/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2317/00

di Erik Meijer (GUE/NGL) al Consiglio

(11 luglio 2000)

Oggetto: Neutralità europea nei conflitti interni in Colombia

1. Sa il Consiglio che il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea risulta sempre più coinvolto dall'intervento americano nella politica interna della Colombia, nella misura in cui le isole caraibiche Aruba e Curaçao, appartenenti al Regno dei Paesi Bassi, sono utilizzate come testa di ponte («Forward Operating Location») dagli aerei che irrorano in continuazione con erbicidi l'area del sud della Colombia, controllata dal movimento di resistenza FARC, che si oppone agli interessi delle grandi imprese e lotta contro il tradizionale deficit di democrazia (fonte: rete TV Nederland 1; programma di attualità «Netwerk» del 21.6.2000)?
2. Sa altresì il Consiglio che le conseguenze di tale intervento sono le seguenti:
 - a) dopo ogni irrorazione si registra un picco di malattie tra gli adulti della zona e di decessi tra i bambini in tenera età;
 - b) la possibilità di coltivare piante diverse dalla coca diminuisce sensibilmente (manioca, banana e frutti diversi), per cui gli agricoltori risultano ancora più dipendenti dal commercio di stupefacenti e l'area di 100 000 ettari destinati alla coltivazione della coca viene ulteriormente ampliata;
 - c) gli sforzi della FARC tesi a porre termine alla coltivazione della coca sono decisamente vani;
 - d) ciò che resta della foresta tropicale è minacciato dai veleni dal disboscamento praticato appiccando incendi al fine di ottenere aree coltivabili che non siano ancora contaminati;
 - e) l'accordo di pace tra il governo colombiano e il FARC è reso difficile e rallentato anche se il governo ritiene che il FARC non sia collegato alla mafia della droga?
3. Sa il Consiglio che al Parlamento olandese sarà presentata una proposta intesa a concludere un accordo tra i Paesi Bassi e gli Stati Uniti per la durata di altri 10 anni — alla scadenza dell'accordo precedente nell'aprile 2000 — al fine di continuare i voli al di sopra della Colombia e affinché gli americani dislocati nelle isole di Aruba e Curaçao beneficino a priori di immunità sul piano penale e civile?

4. Condivide il Consiglio l'opinione che deve essere fatto un serio distinguo tra, da un lato, l'attività di contrastare il traffico di droghe pesanti dalla Colombia via Aruba e Curaçao verso l'Europa e, dall'altro, la partecipazione a un intervento straniero contro un movimento che controlla una parte della Colombia — laddove il primo è auspicabile ma non il secondo — e che pertanto è opportuno prendere le distanze dalla posizione americana, secondo cui la lotta contro il movimento dei guerriglieri si iscrive nella lotta contro la droga?

5. Come intende il Consiglio evitare ogni partecipazione europea a un intervento estero nel conflitto interno della Colombia ed impedire agli Stati membri di lasciarsi coinvolgere in tali conflitti?

Risposta

(9 novembre 2000)

L'Unione europea segue attentamente la situazione in Colombia, in collaborazione con il Governo colombiano, la società civile e le ONG presenti nel paese. Essa è consapevole dei problemi gravi, molteplici e interdipendenti, affrontati dalla Colombia e considera che per risolverli è indispensabile adottare un approccio integrato.

L'Unione ha a varie riprese espresso la sua intenzione di sostenere, nella misura del possibile e con i mezzi più adeguati, gli sforzi per avviare un processo di pace in Colombia basato sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Nel campo della lotta contro la droga, l'Unione europea ha anche riaffermato l'importanza fondamentale di lottare contro tale flagello, che riguarda direttamente tutti gli Stati europei e i loro cittadini. A tale proposito, la Colombia beneficia del Sistema di preferenze generalizzate (SPG) e, dal 1990, del Sistema addizionale temporaneo SPA nel quadro della lotta contro la droga. Un accordo, che è attualmente in vigore, è stato firmato nel 1995 tra l'Unione europea e i paesi andini sui precursori chimici.

L'Unione europea ha peraltro istituito un meccanismo di cooperazione in materia di droga con i paesi dell'America latina ed i Caraibi, il cui piano d'azione è stato approvato nell'aprile 1999 ed ha ottenuto l'appoggio dei Capi di Stato e di Governo in occasione del Vertice Unione europea-America latina e Caraibi, tenutosi a Rio de Janeiro nel giugno 1999. Il meccanismo, che è stato confermato nella seconda riunione a Lisbona il 22-23 maggio 2000, offre un quadro essenziale ad entrambe le parti per coordinare i loro sforzi nella lotta contro la droga.

(2001/C 103 E/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2322/00

di Hartmut Nassauer (PPE-DE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Disparità nella tassazione del combustibile diesel negli Stati membri dell'UE

Gli agricoltori tedeschi non possono importare dalla Francia combustibile diesel con marchio di identificazione (in particolare gasolio), in quanto ciò costituirebbe una violazione dell'articolo 26 della legge sulla tassazione degli oli minerali. Il combustibile francese è tassato in modo molto più favorevole di quello tedesco, per cui gli agricoltori tedeschi sono costretti, a causa del divieto di importazione, ad acquistare il combustibile diesel ad un prezzo più elevato rispetto ai vicini francesi. Tale discriminazione è resa possibile dal fatto che la direttiva 92/81/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, prevede espressamente, all'articolo 8, paragrafo 2, lettera f), che gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota di accisa agli oli minerali o ad altri prodotti usati sotto controllo fiscale esclusivamente nei lavori agricoli o orticoli nonché nella silvicoltura e nella piscicoltura d'acqua dolce.

1. In considerazione di quanto detto, può la Commissione far sapere quali iniziative intende prendere per eliminare questa situazione che discrimina gli agricoltori tedeschi?

2. Può inoltre far sapere se prevede eventualmente un'armonizzazione della normativa sulla tassazione degli oli minerali a livello di Unione europea, che avrebbe come conseguenza una tassazione uniforme degli oli minerali negli Stati membri?

(¹) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12.

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(31 luglio 2000)

I prezzi dei carburanti diesel utilizzati in agricoltura per veicoli quali i trattori o per macchinari fissi, come pure per altri utilizzi quali il riscaldamento delle serre, variano considerevolmente tra i vari Stati membri. Le differenze nel livello dei prezzi dei carburanti sono principalmente dovute alla disparità dei livelli di tassazione, in particolare il modo in cui ciascuno Stato membro applica le disposizioni fiscali previste dalla legislazione comunitaria. Anche le differenze in materia di struttura concorrenziale dei mercati petroliferi possono influire sui prezzi dei carburanti.

La legislazione comunitaria non impedisce agli agricoltori tedeschi di acquistare carburante diesel in Francia o in un altro Stato membro. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (¹), gli Stati membri possono prevedere che l'accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell'acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modi di trasporto atipici (in particolare, in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall'apposito bidone di scorta, da privati o per conto di questi ultimi).

Nell'ambito della legislazione comunitaria, in particolare dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (²), gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota di accisa agli oli minerali usati sotto controllo fiscale esclusivamente nei lavori agricoli o orticoli nonché nella silvicoltura e nella piscicoltura d'acqua dolce. Di conseguenza, gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare interamente l'aliquota minima dell'accisa sul gasolio utilizzato come carburante, fissata a 245 € per 1000 litri (articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (³)), ma di applicare invece un'accisa oscillante tra 245 e zero €. Le aliquote IVA applicate al gasolio per utilizzo agricolo (16 % in Germania e 19,6 % in Francia) contribuiscono in una certa misura a creare differenze di prezzo sul mercato.

È quindi chiaro che ciascuno Stato membro ha la facoltà di determinare il livello dell'accisa applicata agli oli minerali destinati ad usi agricoli.

1. Una proposta della Commissione concernente una direttiva del Consiglio, presentata nel marzo 1997 (³), mira a modernizzare il sistema comunitario per la tassazione degli oli minerali ed a permettere alla Comunità di sfruttare appieno i vantaggi del mercato unico. Tale proposta prevede, all'articolo 7, un'accisa minima ridotta da applicarsi a livello comunitario al gasolio utilizzato come carburante in agricoltura, il cui livello dovrebbe essere inizialmente fissato a 32 € per 1000 litri. Se adottata, tale proposta dovrebbe contribuire in grande misura al ravvicinamento dei livelli impositivi applicati dai singoli Stati membri agli oli minerali utilizzati in agricoltura.

2. Per il momento, la Commissione non prevede di proporre una legislazione in materia di armonizzazione della tassazione degli oli minerali utilizzati nell'agricoltura comunitaria. Allo stato attuale, un simile approccio non avrebbe alcuna possibilità di essere adottato dal Consiglio considerando che anche proposte meno ambiziose, quale quella del 1997, non sono ancora state adottate. L'adozione di legislazione nel settore fiscale risulta molto difficoltosa a causa della regola dell'unanimità prevista dal Trattato.

(¹) GU L 76 del 23.2.1992.

(²) GU L 316 del 31.10.1992.

(³) GU C 139 del 6.5.1997.

(2001/C 103 E/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2329/00**di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione**

(11 luglio 2000)

Oggetto: Politica comune della pesca

Perché la politica comune della pesca non si applica nella stessa misura nel Mar Baltico come nel Mare del Nord, e non è applicata quasi per nulla nel Mediterraneo?

In considerazione del processo di ampliamento, può la Commissione garantire che i paesi che aderiranno all'UE saranno soggetti al principio dell'accesso storico al Mare del Nord? In caso contrario, quante navi potranno cominciare a pescare nelle acque di questo mare?

In che misura 1. il Mar Nero, 2. il Mediterraneo meridionale e orientale e 3. il Baltico orientale saranno soggetti ai limiti (a) delle sei e delle dodici miglia e (b) ai contingenti?

Risposta data dal signor Fischler in nome della Commissione

(28 luglio 2000)

La Commissione desidera innanzi tutto sottolineare che in linea di principio la politica comune della pesca (PCP) si applica nella stessa misura nel mar Baltico come nel mare del Nord. Bisogna tuttavia tenere presente che le condizioni generali di pesca in queste due regioni sono diverse: in primo luogo il mar Baltico, diversamente dal mare del Nord, è soggetto ad un'organizzazione regionale della pesca, la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC), di cui fa parte anche la Comunità, in secondo luogo il mar Baltico non comprende acque internazionali e bagna diversi paesi costieri che non sono Stati membri (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Russia). Con alcuni di questi paesi le condizioni di pesca sono in parte disciplinate da accordi di pesca bilaterali con la Comunità.

Il fatto che la PCP non si applichi pienamente nel Mediterraneo è dovuto ad alcune caratteristiche specifiche di questa regione e della pesca in essa praticata. Le acque territoriali degli Stati membri costieri sono restате limitate e, diversamente dal Baltico, la superficie del Mediterraneo rientra in massima parte nella categoria delle acque internazionali, soggette a gestione internazionale. Il Mediterraneo è inoltre caratterizzato da una grande varietà di specie e dalla presenza di molti piccoli pescherecci, che effettuano i loro sbarchi in tanti porti pescherecci, grandi e piccoli. Nel Mediterraneo infine praticamente tutto il pesce catturato è destinato al consumo umano.

Per quanto riguarda il processo di ampliamento e l'accesso al mare del Nord, tutti i paesi candidati hanno dichiarato di accettare «l'acquis communautaire», che include il principio della stabilità relativa. In base a tale principio gli Stati membri possono avere accesso alle risorse alieutiche solo se tengono una registrazione delle attività di pesca relative agli stock in questione, sulla base di diritti riconosciuti. Diversamente da quanto avviene nel Baltico, nessuno dei paesi candidati è in grado di presentare questo tipo di registrazioni per il mare del Nord.

Per quanto riguarda la questione se il mar Nero, il Mediterraneo meridionale e orientale e il Baltico orientale saranno soggetti al limite delle sei e delle dodici miglia va rilevato che la determinazione dei confini marittimi è di competenza degli Stati costieri interessati e non della Comunità. Quanto ai contingenti, il Baltico orientale è già soggetto a tale regime. Nel Mediterraneo invece, con la sola eccezione della pesca del tonno, non si applica il sistema dei totali delle catture ammesse (TAC) e dei contingenti, neppure a livello nazionale, in quanto l'approccio monospecifico risulta di difficile applicazione in un contesto di pesca multispecie. È poco probabile che questa situazione cambi in un prossimo futuro, eccetto forse per la pesca del pesce spada. Quanto al mar Nero, le cui acque bagnano la Romania, la Bulgaria e la Turchia, è possibile che si debba decidere l'introduzione di contingenti, ma solo dopo aver esaminato a fondo le caratteristiche specifiche di questo mare e le disposizioni del diritto internazionale applicabile in tale regione.

(2001/C 103 E/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2331/00**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione***(11 luglio 2000)*

Oggetto: Gestione del Fondo sociale europeo nelle isole Canarie

Nelle isole Canarie, regione ultraperiferica dell'UE rientrante nell'Obiettivo 1 del FESR, si registra uno dei tassi di disoccupazione più elevati dell'Unione. Pertanto, le isole beneficiano dell'assistenza e degli aiuti assegnati a tali regioni dal Fondo sociale europeo.

I diversi programmi di promozione dell'occupazione e di lotta contro la disoccupazione attuati nelle isole Canarie sono in buona parte finanziati con fondi comunitari, gestiti dall'Istituto canario di formazione e occupazione (ICFEM), dipendente dall'assessorato all'occupazione e agli affari sociali del governo autonomo delle Canarie. Da alcuni anni l'amministrazione dell'ICFEM e la sua gestione del bilancio sono motivo quasi permanente di polemica e persino di scandalo, tanto che su tale situazione si sono svolti numerosi dibattiti nel parlamento delle Canarie. Lo stesso assessore all'occupazione e agli affari sociali ha riconosciuto di non poter giustificare il modo in cui sono state spese importanti somme di denaro, valutate in miliardi di pesetas. Recentemente ha affermato che gli importi non ancora giustificati ammontano a circa 5 miliardi di pesetas.

A tale riguardo è stata presentata, nei confronti dell'assessore all'occupazione e agli affari sociali del governo delle Canarie e di altre due alte cariche, una denuncia dichiarata ricevibile da un tribunale delle isole Canarie. Anche la relazione della Corte dei conti di tale regione contiene giudizi molto gravi circa il modo in cui sono stati gestiti i fondi pubblici destinati a finanziare i piani di promozione dell'occupazione.

Parallelamente a tale iniziativa, l'interrogante ha informato su tutti questi aspetti la commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo e trasmesso tutte le informazioni al riguardo all'Ufficio per la lotta antifrode della Commissione europea.

In considerazione di quanto detto, può la Commissione far sapere se è a conoscenza, in tutto o in parte, di tali fatti?

Quali informazioni può fornire circa le misure che ha adottato o pensa di adottare in futuro?

(2001/C 103 E/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2551/00**di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione***(28 luglio 2000)*

Oggetto: Contributi del Fondo sociale europeo a favore della Comunità autonoma delle Canarie

Con riferimento ai contributi del Fondo sociale europeo assegnati al governo della Comunità autonoma delle Canarie (Spagna) nel periodo 1993-1999, può la Commissione far sapere se ha notizia di irregolarità nella concessione o nell'utilizzazione di detti fondi e se è stata eventualmente informata di denunce presentate all'OLAF?

Risposta comune

**data della sig. ra Diamantopoulou in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2331/00 e E-2551/00**

(13 ottobre 2000)

L'ultimo controllo da parte della Commissione sull'utilizzazione degli aiuti del Fondo sociale europeo (FSE) alle Isole Canarie ha avuto luogo nel maggio 1998 e non ha rivelato l'esistenza degli elementi segnalati dall'onorevole parlamentare, autore dell'interrogazione scritta E-2331/00.

In esito a denunce presentate alla Commissione, l'Ufficio europeo di lotta anti-frode (OLAF) ha scritto alle autorità competenti spagnole il 6 marzo 2000 ricordando, ad ogni fine utile, l'obbligo di comunicazione che hanno gli Stati membri, in base al regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, per quanto riguarda le irregolarità e il rimborso delle somme indebitamente versate nel quadro del finanziamento delle politiche strutturali, nonché l'organizzazione di un sistema d'informazione in tale campo.⁽¹⁾ Finora non è stata ricevuta alcuna comunicazione. L'Ufficio suindicato ha segnalato di voler attendere anche i risultati di un controllo relativo alla gestione del FSE riguardante le Canarie, che le autorità spagnole hanno dichiarato di aver avviato.

La Commissione ringrazia l'on. parlamentare (autore dell'interrogazione scritta E-2331/00) di aver fornito alcuni elementi all'OLAF che provvederà ad esaminarli.

⁽¹⁾ GU L 178 del 12.7.1994.

(2001/C 103 E/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2332/00

di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(11 luglio 2000)

Oggetto: Violazione delle normative in materia di tutela dei diritti d'autore ad opera dei centri sociali

A Roma, come in molte città d'Italia e d'Europa, ci sono centri sociali in locali occupati spesso abusivamente e in cui organizzazioni vicine a frange estreme della sinistra organizzano nel corso dell'anno decine di eventi musicali, feste, concerti, proiezioni cinematografiche, anche di film stranieri, e allestiscono birrerie e punti di ristoro. Le autorità locali e di pubblica sicurezza sono a conoscenza di tutte queste manifestazioni, regolarmente pubblicizzate attraverso manifesti e giornali, nonché del mancato pagamento, in particolare alla SIAE, delle tasse previste dalla legge sui diritti d'autore. La proiezione di film stranieri è inoltre un'evidente violazione delle normative internazionali.

Alla luce di quanto sopra può la Commissione far sapere:

1. se tali fatti ricorrenti non rappresentino una violazione delle norme del mercato e un caso di concorrenza sleale nei confronti dei gestori di locali autorizzati, tenuti a maggiorare i prezzi al pubblico anche dei diritti d'autore e di altre tasse previste dalla legge e
2. se i fatti esposti non costituiscano una violazione dei diritti di proprietà intellettuale?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(25 settembre 2000)

Conformemente agli obblighi contratti a livello internazionale ai sensi degli articoli 11, 14 e 14 bis della Convenzione di Berna e dell'articolo 9 degli Aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), gli Stati membri concedono agli autori di opere musicali e agli autori, o agli altri detentori di diritti d'autore, di lavori cinematografici il diritto esclusivo di autorizzare l'esecuzione pubblica dei loro lavori. Ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione di Roma, esecutori e produttori di fonogrammi devono ottenere un'equa retribuzione per la pubblica diffusione dei loro fonogrammi. Nella legislazione comunitaria, l'articolo 8, § 2, della direttiva 92/100/CEE⁽¹⁾ del Consiglio del 19 novembre 1992 concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, fornisce un analogo diritto di retribuzione.

Le attività descritte dall'onorevole parlamentare possono ledere i diritti di proprietà intellettuale, se non sono state debitamente autorizzate dal titolare dei diritti esclusivi interessati o se non viene corrisposto alcun compenso. Ma sono i titolari dei diritti interessati a dover far valere i rimedi previsti dalla legge italiana e ad adire le vie legali contro i responsabili davanti ai tribunali italiani.

⁽¹⁾ GU L 346 del 27.11.1992.

(2001/C 103 E/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2333/00**di Gunilla Carlsson (PPE-DE) alla Commissione**

(11 luglio 2000)

Oggetto: Trasporto di animali

Nella risposta a un'interrogazione del mio allora collega Ivar Virgin (H-0324/97)⁽¹⁾, la Commissione riconobbe che le regole relative alla protezione degli animali durante i trasporti all'interno dell'Unione non venivano applicate totalmente e fece intendere che stava considerando di invitare la Corte di giustizia a verificare l'applicazione della direttiva in taluni Stati membri, come deciso in precedenza. Ciò premesso, quali provvedimenti ha preso la Commissione nei confronti degli Stati membri che non ottemperano alle direttive comuni? Non sarebbe forse possibile bloccare il pagamento dei sussidi ai trasportatori colpevoli di maltrattamenti agli animali e di mancato rispetto delle leggi dell'UE?

⁽¹⁾ Dibattiti del Parlamento europeo 4-500 (maggio 1997).

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(28 settembre 2000)

L'articolo 226 (ex articolo 169) del Trattato CE stabilisce che la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa comunitaria, gli conceda l'opportunità di presentare le proprie osservazioni alla Commissione stessa ed emetta un parere motivato al riguardo. Soltanto nel caso in cui lo Stato membro non si conformi a tale parere entro il termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di Giustizia.

La Commissione ha già avviato una procedura d'infrazione contro diversi Stati membri che non hanno adeguatamente recepito la Direttiva del Consiglio 91/628/CEE del 19 novembre 1991 sulla protezione degli animali durante il trasporto e che modifica le Direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE⁽¹⁾, modificate dalla Direttiva 95/29/CE del 29 giugno 1995⁽²⁾. La Commissione dovrà prendere una decisione in un prossimo futuro circa la possibilità di emettere un parere motivato.

Il Regolamento della Commissione (CE) n. 615/98 del 18 marzo 1998 recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per questioni riguardanti il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto⁽³⁾ che applica le disposizioni dell'articolo 33 (9) del Regolamento del Consiglio (CE) 1254/1999 del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾ vincola il versamento di restituzioni all'esportazione per bovini vivi alla conformità con la Direttiva 91/628/CEE nel corso del trasporto fino al primo posto di consegna nel paese di destinazione.

Qualora gli esportatori non si conformino alle disposizioni del Regolamento 615/98 per quanto riguarda le partite specifiche destinate all'esportazione, spetta agli Stati membri intraprendere le azioni del caso per quanto riguarda la richiesta di eventuali restituzioni.

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995.

⁽³⁾ GU L 82 del 19.3.1998.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 20.6.1999.

(2001/C 103 E/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2335/00**di Maria Berger (PSE) alla Commissione**

(4 luglio 2000)

Oggetto: Sospetto di violazione del regolamento 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. Esportazioni di energia da parte del gestore CEZ di Temelin

Vi sono dei sospetti fondati di dumping e di sovvenzioni incrociate da parte dei consumatori cechi.

Da anni infatti il consumo di energia nella Repubblica ceca è in calo: secondo le statistiche ceche esso è in costante diminuzione (nel 1999 del 2,6 %). Le esportazioni di energia da parte del gestore CEZ di Temelin sono invece aumentate sensibilmente e nel primo trimestre del 2000 hanno raggiunto la cifra record di 3 100 GWh. Stando a quanto reso noto dalla CEZ, le esportazioni dovrebbero addirittura raggiungere i 12 000 GWh.

Il raffronto tra il ricavo medio di 367 CZK/MWh per le esportazioni dirette in Germania e il prezzo medio di produzione della CEZ di 864 CZK/MWh dimostra che i prezzi delle esportazioni sono di gran lunga inferiori a quelli di produzione (il ricavo è stato solo pari al 41,8 % del costi di produzione).

1. Può la Commissione far sapere se ha già avviato verifiche in merito?
2. Si tratta di una violazione del regolamento (CE) n. 384/96⁽¹⁾ del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea?

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

Risposta data dal sig. Lamy A nome della Commissione

(25 luglio 2000)

Nei confronti delle importazioni di elettricità originarie della Repubblica ceca non è stato avviato alcun procedimento antidumping.

La Commissione può proporre l'apertura di un procedimento antidumping solo nei casi in cui esistano prove sufficienti di dumping pregiudizievole, come disposto dall'articolo 5 del regolamento antidumping (regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 del Consiglio, del 2 dicembre 1996⁽²⁾ e dal regolamento (CE) n. 905/98 del Consiglio, del 27 aprile 1998⁽³⁾).

Di norma, tali prove vengono presentate dall'industria comunitaria in forma di denuncia. Qualora alla Commissione pervenisse una denuncia, questa verrebbe analizzata attentamente. La Commissione è a disposizione dell'industria comunitaria per le informazioni che i produttori comunitari volessero ricevere su questioni di merito o di procedura riguardanti la presentazione delle denunce.

Entro 45 giorni dalla presentazione di una denuncia, la Commissione può avviare un procedimento antidumping volto a verificare le asserzioni fatte dall'industria comunitaria. Esistono inoltre scadenze prestabilite per la durata dell'inchiesta. Ove giustificato, è possibile istituire misure provvisorie entro 9 mesi dall'apertura del procedimento e misure definitive entro e non oltre 15 mesi dall'apertura del procedimento.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996.

⁽²⁾ GU L 317 del 6.12.1996.

⁽³⁾ GU L 128 del 30.4.1998.

(2001/C 103 E/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2336/00**di Georg Jarzembowski (PPE-DE) alla Commissione**

(4 luglio 2000)

Oggetto: Eventuale esproprio di terreno in Spagna e sovvenzioni UE

Un cittadino comunitario di nazionalità tedesca ha acquistato due terreni in Spagna, nella Urbanisacion de la Torre de Benagalbon No. 2, E-29738 Rincon de la Victoria, Provincia di Malaga, Andalusia, per potervi trascorrere la vecchiaia. Su uno dei due terreni sorge una vecchia torre, sull'altro c'è una villetta unifamiliare che è stata immediatamente ristrutturata dal nuovo proprietario. Da quanto risulta, il terreno su cui è situata la torre verrà inaspettatamente espropriato per lasciar posto ad un parco e si teme la stessa sorte anche per il secondo terreno. L'allestimento del parco beneficerà di finanziamenti dell'Unione europea.

Alla luce di quanto esposto, può la Commissione far sapere:

1. A quali condizioni si può procedere in Spagna all'esproprio di beni immobili acquistati legalmente e quali indennizzi sono previsti in tal caso?
2. È vero che per creare un parco su una o entrambe le parcelle del terreno di cui trattasi sono stati richiesti e concessi finanziamenti da parte dell'Unione europea? In caso affermativo, quando è pervenuta alla Commissione la relativa domanda, quando è stata presa una decisione in merito, da quale programma provengono i fondi e a quali condizioni è stato concesso l'aiuto?
3. Nel caso sia stata presentata una domanda di sovvenzione, la Commissione è stata informata del fatto che entrambi i terreni sono di proprietà privata?
4. Prima di concedere i finanziamenti, vista la nuova situazione, la Commissione verificherà se l'esproprio dei terreni sui quali sono situate la torre e l'immobile ad uso abitativo è ammissibile a norma dei principi generali dello stato di diritto?
5. Alla luce del divieto di discriminazione di cui all'articolo 12 TCE, come giudica la Commissione il fatto che la procedura di esproprio e i progetti per l'allestimento di un parco siano stati avviati solo dopo che un cittadino comunitario di nazionalità tedesca ha acquistato i terreni ed eseguito costosi lavori di ristrutturazione dell'immobile ivi situato?

Risposta data dal signor Barnier a nome della Commissione

(19 settembre 2000)

Tranne nel caso di investimenti su grande scala, la Commissione non interviene nella scelta di singoli progetti per gli interventi dei fondi strutturali e pertanto non dispone delle informazioni dettagliate richieste dall'Onorevole parlamentare. Le condizioni che disciplinano aspetti come l'esproprio dei terreni, con o senza coinvolgimento dei fondi strutturali, sono determinate dagli Stati membri.

Sulla base delle informazioni trasmesse, la Commissione inviterà le autorità spagnole interessate a fornire informazioni sul progetto al fine di accertare che non sia avvenuta alcuna violazione della normativa comunitaria.

(2001/C 103 E/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2338/00**di John Bowis (PPE-DE) alla Commissione**

(11 luglio 2000)

Oggetto: Diritti dell'uomo in Birmania

È la Commissione a conoscenza dei seguenti casi di medici e dentisti birmani attualmente in carcere per aver svolto azioni in favore dei diritti dell'uomo e esporrà i seguenti casi alle autorità birmane?

- Dottor Myint Naing, medico presso una clinica privata di Karbo, arrestato nel gennaio 1991 e condannato a 25 anni di reclusione nel 1992, pena successivamente commutata in 10 anni, per aver partecipato alle riunioni della Lega Nazionale per la democrazia. Eletto al parlamento nella circoscrizione elettorale di Kanbalu nel maggio 1990, attualmente è detenuto nel carcere di Thayet, nello Stato di Magwe.
- Dottor Zaw Min, medico generico, arrestato nel luglio 1989 e condannato nel 1992 a 20 anni di reclusione, successivamente commutati in 10 anni, per aver partecipato a manifestazioni e alla distribuzione di opuscoli.
- Dottor Zaw Myint Maung, medico del policlinico di Mandaly, arrestato nel gennaio 1991 e condannato a 25 anni di reclusione, successivamente commutati in 10 anni, per aver partecipato a riunioni politiche. Eletto al parlamento nella circoscrizione elettorale di Amarapura nel maggio 1990, attualmente è detenuto nel carcere di Myitkyina.
- Dottoressa Ma Thida, medico e scrittrice, dipendente del libero ospedale musulmano di Yangon, già assistente nelle campagne condotte dalla leader della Lega Nazionale per la democrazia, Daw Aung San Suu Kyi, arrestata nel luglio 1993 e condannata nell'ottobre dello stesso anno a 20 anni di reclusione per aver svolto attività politiche.
- Dottor Aung Khin Sint, medico e responsabile del servizio per la tubercolosi del reparto di medicina a Dekina, segretario dell'ordine dei medici birmano, arrestato nell'agosto 1993 per aver scritto e distribuito lettere e volantini e condannato a 20 anni di reclusione. Scarcerato nel febbraio 1995 grazie ad un'amnistia, è stato arrestato nuovamente nel maggio 1996, poi scarcerato ma arrestato ancora nel luglio 1996 per scontare il resto della pena. Nel 1990 è stato eletto al parlamento nella circoscrizione elettorale di Mingala Thangnyunt.
- U Khin Zaw Win, dentista che ha prestato servizio in Birmania/Myanmar, in Malaysia e per l'UNICEF. Arrestato nel luglio 1994 e condannato a 15 anni di reclusione per aver svolto attività politiche, è stato torturato nel carcere di Insein per aver tentato di trasmettere alle Nazioni Unite informazioni sulle condizioni nelle carceri. Attualmente è detenuto nel carcere di Myitkyina.
- Dottor Zaw Myint, ha prestato servizio come odontoiatra in diversi ospedali. Arrestato nel gennaio 1991 e condannato a 25 anni di reclusione, poi commutati in 10 anni nel 1992, per aver partecipato a riunioni politiche, è stato torturato nel carcere di Insein. Eletto al parlamento nella circoscrizione elettorale di Hinthada nel maggio 1990, attualmente è detenuto nel carcere di Tharrawaddy.

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(28 luglio 2000)

La Commissione è al corrente dei casi dei sette medici e dentisti birmani a cui si riferisce l'onorevole parlamentare. Essa è stata informata che due di loro — la dottoressa Ma Thida e il dottor Zaw Myint — sono stati rilasciati, rispettivamente, nel febbraio 1999 e alla fine del 1998. La Commissione è stata inoltre informata che almeno altri 30 medici e dentisti sono ancora detenuti.

Nel quadro dei contatti con le autorità birmane, l'Unione continua a esercitare pressioni per il rilascio immediato dei prigionieri politici. Essa continuerà a farlo, anche per quanto riguarda i detenuti a cui si riferisce l'onorevole parlamentare. Con la posizione comune adottata il 26 aprile 2000⁽¹⁾, il Consiglio ha

espresso la volontà di inviare nel corso dell'anno una seconda missione della Troika a Rangoon per perseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione attraverso la creazione di un dialogo politico. Il mancato avvio di tale dialogo significherebbe mantenere l'isolamento del regime birmano e prolungare le privazioni e le sofferenze del popolo birmano che derivano dalle politiche di tale regime.

(¹) Posizione comune 2000/346/PESC; 26.4.2000 (GU L 122 del 24.5.2000).

(2001/C 103 E/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2344/00

di Jean Lambert (Verts/ALE) alla Commissione

(13 luglio 2000)

Oggetto: Costruzione di una linea ad alta tensione a Tenerife (Canarie)

La società elettrica UNELCO-ENDESA intende costruire una linea ad alta tensione di oltre 80 km, con una potenza di 220 kV nei due sensi e di 900 kV al traliccio, allo scopo di fornire energia agli enormi complessi turistici che si progetta di costruire nel sud e nel sud-ovest di Tenerife (è prevista la costruzione di 47 000 camere d'albergo), nonché di chiudere il circuito energetico. Tale linea dovrebbe attraversare cinque spazi naturali protetti dalla legge sugli spazi naturali delle Canarie, incluse le zone boschive delle cime. Gli spazi naturali interessati hanno una enorme importanza dal punto di vista ecologico e scientifico e ospitano specie endemiche di gran pregio come il fringuello delle Canarie o il picchio rosso maggiore, oltre a molte altre specie di uccelli, insetti e animali tipici delle Canarie. La pineta di Vilaflor, per il paesaggio e per il gran numero di essenze e di fiori, rappresenta uno degli ecosistemi più importanti dell'arcipelago; la zona attraversata dalla linea elettrica ha un grande valore ornitologico a livello internazionale: nel 1994 è stata designata parco naturale dallo stesso governo delle Canarie e dal 1989 è protetta dall'Unione europea in quanto zona di protezione speciale per gli uccelli (¹). Tale zona rientra nella rete Natura 2000 dal 1995, anno in cui è entrata in vigore la direttiva 92/43/CEE relativa agli habitat (²).

Il progetto è già stato firmato dall'Assessore all'industria del governo delle Canarie e dal Consiglio intercomunale di Tenerife, senza l'approvazione preliminare del Patronato insulare degli spazi naturali delle Canarie. Il progetto comporterebbe un disboscamento per un'ampiezza di circa 40 metri, onde evitare possibili incendi per tutto il tracciato (fasce di sicurezza), che obbligherà a tagliare migliaia di pini delle Canarie, essenze resinose e centenarie. Va aggiunto che non sono stati approvati né il piano insulare di assetto del territorio (PIOT) né la legge sui corridoi dell'isola, che avrebbero conseguenze sul tracciato di tali infrastrutture.

Il governo delle Canarie non ha reso pubblica in modo appropriato la procedura di valutazione (³); il progetto è stato valutato positivamente, anche se sono state fissate talune condizioni che non sono state rese pubbliche. Nel corso della procedura non si è tenuto conto di misure alternative di risparmio e efficienza energetica ovvero di sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili.

La Commissione ritiene che la creazione di un'infrastruttura di trasporto d'energia come quella progettata sia compatibile con la conservazione di spazi considerati d'interesse comunitario? Può la Commissione accertare se la legislazione comunitaria in materia di studio dell'impatto ambientale è stata rispettata (⁴), in particolare per quanto riguarda la pubblicazione dei dati? Può inoltre la Commissione accertare se vengono rispettate la direttiva sulla qualità dell'aria 80/779/CEE (⁵), le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, nonché la raccomandazione del Consiglio 1999/519 sui campi elettromagnetici (⁶)?

(¹) Cfr. la direttiva 79/409/CEE, pubblicata sulla GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(²) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(³) Non è possibile fare fotocopie dei documenti della valutazione dell'impatto ambientale, e il comune di Vilaflor, principale interessato, non dispone di tali documenti! I cittadini di Vilaflor hanno avviato una campagna pubblica contro la linea ad alta tensione (informazione: <http://www.accionmm.com/vilaflor/>) e hanno inviato una petizione al Parlamento europeo.

(⁴) Direttive sulla valutazione dell'impatto ambientale 85/37/CEE e 97/11/CE (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40 e GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

(⁵) GU L 229 del 30.8.1980, pag. 30.

(⁶) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione*(15 settembre 2000)*

Per quanto riguarda il progetto di costruzione di una linea ad alta tensione a Tenerife (Canarie) va rilevato che la Commissione ha appena ricevuto una denuncia relativa a tale progetto accusato di danneggiare un sito classificato dalle autorità spagnole come «zona di protezione speciale per gli uccelli» (ZPS) ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Per quanto riguarda la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, si ricorda che l'articolo 6 stabilisce ai paragrafi 3 e 4 che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. Qualora nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Relativamente alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si noti che l'articolo 2 della suddetta direttiva stabilisce che prima del rilascio dell'autorizzazione i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.

Tale norma si applica ai progetti elencati negli allegati I e II della direttiva. L'allegato II, punto 3, lettera b) comprende gli impianti per il trasporto di energia elettrica mediante linee aeree. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, i progetti che rientrano nell'allegato II formano oggetto di una valutazione quando lo Stato membro interessato ritiene che le loro caratteristiche lo richiedano.

La Commissione, esercitando la sua funzione di custode dei trattati, adotterà le misure necessarie ad assicurare il rispetto del diritto comunitario nel caso in questione.

(2001/C 103 E/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2346/00**di Olivier Dupuis (TDI) al Consiglio***(24 luglio 2000)*

Oggetto: Connivenza tra trafficanti e autorità antidroga

La Commissione del Congresso degli Stati Uniti, incaricata dei servizi segreti, ha pubblicato nel mese di maggio u.s. le conclusioni dell'inchiesta parlamentare sul ruolo svolto dalla CIA nel sostegno ai «Contras» nicaraguensi nei primi anni '80.

Durante le audizioni a porte chiuse ex agenti della CIA hanno confermato il lasciar correre «attivo» di cui hanno potuto beneficiare i «Contras», con la «benedizione» dei servizi segreti americani, lasciar correre che ha consentito loro di autofinanziare la lotta armata con gli introiti di un vasto traffico di cocaina.

Era al corrente di tali fatti il Consiglio? Considera il Consiglio tale deriva un fatto assolutamente eccezionale nell'ambito della politica della cosiddetta lotta contro il traffico di stupefacenti o al contrario è in possesso di informazioni su situazioni analoghe in altre regioni del mondo sia negli ultimi anni che attualmente? Non ritiene il Consiglio che la gravità dei fatti gli imponga di denunciarli nei consessi internazionali competenti, cominciando dall'Organismo delle Nazioni Unite competente per la lotta contro il traffico di stupefacenti (UNDCP)? Non ritiene inoltre il Consiglio che la gravità di detti fatti debba indurlo a proporre urgentemente una revisione delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti che permetta di ricondurre in un quadro legale l'insieme delle attività connesse alla produzione e alla commercializzazione delle sostanze oggi vietate?

Risposta*(7 novembre 2000)*

I fatti citati dall'Onorevole Parlamentare non sono stati dibattuti nell'ambito degli organi del Consiglio.

*(2001/C 103 E/142)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-2349/00
di Véronique Mathieu (EDD) alla Commissione***(13 luglio 2000)*

Oggetto: Protezione civile e catastrofi naturali o tecnologiche

In caso di catastrofe naturale o tecnologica è necessario che l'Unione europea reagisca in maniera adeguata. Orbene, alcuni mesi dopo le tempeste del dicembre 1999 e il naufragio dell'Erika, la Commissione si è impegnata a presentare, entro la fine del mese di luglio 2000, una comunicazione e una proposta al Consiglio intese a completare il programma d'azione comunitaria a favore della protezione civile istituito con decisione del Consiglio del 9 dicembre 1999.

1. Come spiega la Commissione che in occasione delle catastrofi del dicembre scorso non si sia realizzata la coordinazione a livello comunitario nell'ambito di tale programma, per quanto quest'ultimo sia entrato in vigore il 1° gennaio 2000?
2. Come intende la Commissione rendere più efficace la comunicazione tra le amministrazioni degli Stati membri incaricate dalla protezione civile, ma anche tra la Commissione e gli Stati membri e le varie direzioni generali della Commissione?
3. Si è preoccupata la Commissione di identificare le risorse operative esistenti negli Stati membri in materia di protezione civile?
4. In che modo ha deciso la Commissione di articolare le sue nuove proposte in materia di protezione civile con la risoluzione del Consiglio dell'8 luglio 1991 relativa all'assistenza reciproca fra Stati membri in caso di catastrofe naturale e tecnologica ⁽¹⁾, in particolare per quanto riguarda gli effetti ambientali delle catastrofi?
5. In che modo conta la Commissione di assicurare la coordinazione e la coerenza dell'azione di un eventuale forza d'intervento europea, che si aggiungerebbe alla molteplicità di centri di crisi, unità e comitati di gestione di crisi, posti sotto l'autorità dell'Unione?
6. Potrebbe indicare la Commissione come prevede di ottenere la garanzia dell'impegno politico degli Stati membri di collaborare alle sue prossime proposte?

⁽¹⁾ GU C 198 del 27.7.1991, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(7 settembre 2000)*

1. Il programma d'azione comunitario citato dall'onorevole parlamentare è solo marginalmente finalizzato agli interventi in caso di catastrofe. Suo scopo precipuo è infatti sviluppare e finanziare misure di prevenzione, di preparazione degli operatori interessati e di informazione del pubblico. Se a seguito delle tempeste del dicembre 1999 si fosse deciso un coordinamento a livello comunitario, questo avrebbe dovuto essere istituito nel quadro della risoluzione del Consiglio dell'8 luglio 1991 relativa all'assistenza reciproca tra Stati membri, risoluzione del resto richiamata nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare.
2. Per quanto riguarda la comunicazione tra Stati membri e tra Stati membri e Commissione, quest'ultima ha già avviato un progetto nell'ambito dell'IDA (Interchange Data between Administrations), finalizzato ad istituire una rete di comunicazione affidabile ed efficace. Per assicurare la comunicazione tra i vari servizi della Commissione è stato istituito un gruppo inter-servizi incaricato, in particolare, di elaborare la proposta citata al punto 4 dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

3. Nell'ambito dell'attuazione della risoluzione dell'8 luglio 1991 è stata realizzata una prima valutazione approssimativa delle capacità di assistenza reciproca degli Stati membri. La definizione più precisa delle squadre di assistenza disponibili e l'istituzione di un programma di formazione che consenta agli addetti di imparare ad operare congiuntamente e in modo complementare costituiranno uno dei due punti cardine della proposta attualmente in fase di preparazione.

4. Tale proposta consiste in un rafforzamento del dispositivo attuale e rappresenta un vero e proprio salto di qualità rispetto alla risoluzione dell'8 luglio 1991. La valutazione degli effetti ambientali delle catastrofi è parte integrante dell'azione della Commissione in materia di protezione civile. La riparazione dei danni ambientali oltre il periodo di gestione delle situazioni di emergenza esula tuttavia da tale azione.

5. La proposta in preparazione intende sviluppare uno strumento efficace ad uso degli Stati membri e della Commissione per gli interventi all'interno della Comunità. Lo stesso strumento consentirà inoltre alla Commissione di effettuare interventi di assistenza al di fuori della Comunità.

6. L'impegno politico degli Stati membri ad utilizzare lo strumento proposto è la principale condizione preliminare per un corretto funzionamento del nuovo sistema. Tale impegno dovrà essere ufficialmente confermato a livello ministeriale.

(2001/C 103 E/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2352/00

di Mauro Nobilia (UEN) alla Commissione

(13 luglio 2000)

Oggetto: I finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo per l'isola di St. Maarten

Premesso che, per le Antille Olandesi, il Fondo europeo di sviluppo VIII ha stanziato un budget di finanziamento considerevole; restano ancora da impegnare delle rimanenze finanziarie del Fondo europeo di sviluppo VI e VII; presto vi sarà lo stanziamento di nuove risorse finanziarie a titolo del Fondo europeo di sviluppo IX;

considerato che l'isola di St. Maarten ha subito nel recente passato il passaggio di devastanti uragani e che quindi necessita di urgenti ricostruzioni di infrastrutture urbane; la Commissione europea, a seguito del passaggio dell'ultimo uragano nel novembre 1999, non ha inteso inviare alcun aiuto umanitario in virtù del fatto che l'isola di St. Maarten può attingere dei finanziamenti dal budget del Fondo europeo di sviluppo; le autorità locali di St. Maarten sembra che presentino regolarmente dei progetti finanziabili a norma dei regolamenti del FES al National Authorising Officer delle Antille Olandesi;

si chiede quindi alla Commissione:

- di verificare se quanto sopra esposto corrisponde al vero;
- di conoscere l'esatto ammontare dei fondi FES stanziati per le Antille Olandesi e quale sia l'importo non ancora utilizzato;
- di conoscere le motivazioni alla base del mancato impegno della totalità dei Fondi FES stanziati per le Antille Olandesi;
- di accertare se esista un cattivo funzionamento del meccanismo del FES a St. Maarten e se questo dipenda da fattori in merito ai quali la Commissione europea non può intervenire;
- se del caso, di intervenire affinché le cause che ritardano o impediscono l'utilizzo dei fondi stanziati a titolo del FES vengano rimosse.

Risposta data dal sig. Nielson a nome della Commissione

(26 settembre 2000)

Successivamente all'uragano del 1999, un esperto si è recato sul luogo ed ha constatato che St Martin non necessitava di un aiuto d'urgenza del tipo degli aiuti umanitari abitualmente forniti dalla Commissione.

Trattandosi di danni strutturali, la Commissione ha proposto, come nel caso dei danni del 1998, che venissero utilizzati a tale scopo i fondi del Fondo europeo di sviluppo (FES). È possibile che St Martin abbia presentato regolarmente dei progetti all'ordinatore territoriale, ma la Commissione conosce soltanto quelli di cui viene informata.

I fondi del FES destinati alle Antille olandesi ammontano a 20 925 milioni di euro a titolo del 6° FES, dei quali il 74 % è costituito da impegni primari, 23 800 milioni di euro a titolo del 7° FES, di cui il 79 % in impegni primari e 26 625 milioni di euro a titolo dell'8° FES di cui è stato a tutt'oggi impegnato lo 0,6 %. Tale ritmo d'impegno si spiega con la capacità di assorbimento del paese e territorio d'oltremare (PTOM) in questione e con il tempo necessario per concludere gli studi di fattibilità. Tale ritmo non risulta significativamente diverso da quello di altri paesi partner.

Per ciascun FES, le parti hanno firmato un programma indicativo territoriale e sono stati definiti i settori d'intervento. La Commissione coopera con le Antille olandesi in quanto entità e non con le singole isole.

Nell'ambito della decisione di associazione, i rapporti di partenariato, il quadro della cooperazione e il ruolo di ciascuna parte sono definiti chiaramente e la Commissione fa tutto ciò che è in suo potere per accelerare gli impegni. Non esistono indicazioni di specifiche inadempienze a tale proposito.

(2001/C 103 E/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2353/00

di Adriana Poli Bortone (UEN) e Sergio Berlato (UEN) alla Commissione

(13 luglio 2000)

Oggetto: Riduzione dei costi di gestione delle aziende agricole

Può la Commissione far sapere se intende promuovere l'emanazione di un regolamento che consenta il pagamento anticipato degli aiuti e delle compensazioni al reddito dovute ai sensi del regolamento CEE 1765/92 ⁽¹⁾ e del regolamento CEE 2078/92 ⁽²⁾ (ora ripresi nel regolamento UE 1775/99 ⁽³⁾), emanato con la riforma di Agenda 2000) così come già avviene per il regolamento CEE 2080/92 ⁽⁴⁾, il regolamento CEE 565/80 ⁽⁵⁾ e il regolamento CEE 3665/87 ⁽⁶⁾?

Così facendo si otterrebbe il risultato di non generare quella tensione dovuta alla storica incapacità dell'ente pagatore — l'AIMA ora AGEA — di rispettare i tempi previsti e si contribuirebbe al risparmio dei costi sostenuti dalle aziende agricole, costrette a liquidare tali importi tramite anticipazioni bancarie.

⁽¹⁾ GU L 181 del 1.7.1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

⁽³⁾ GU L 212 del 12.8.1999, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 96.

⁽⁵⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 351 del 14.12.1987, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(11 settembre 2000)

La Commissione è cosciente del fatto che il pagamento entro i termini degli aiuti o dei premi agli aventi diritto è un fattore fondamentale ai fini del corretto funzionamento della politica agricola comune (PAC).

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, obbligava gli enti pagatori degli Stati membri a versare gli aiuti ai seminativi entro determinati termini. Il nuovo regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ⁽¹⁾, applicabile a partire dall'esercizio 2000, fissa nuovamente dei termini di pagamento per questi aiuti. La concessione di un anticipo di tali aiuti ai beneficiari implicherebbe per la Commissione l'obbligo di

rimborsarli anticipatamente agli Stati membri. Ciò comporterebbe la doppia imputazione di un importo molto ingente durante l'esercizio di transizione, con conseguente superamento dei massimali fissati nell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio. Non è dunque possibile disporre il pagamento anticipato di questi aiuti.

Per quanto concerne il pagamento degli aiuti ai seminativi da parte dell'ente pagatore italiano AGEA, si fa osservare agli onorevoli parlamentari che la Commissione ha chiesto all'Italia un rafforzamento dei controlli nel settore. Poiché è stato necessario eseguire tali controlli prima di procedere ai pagamenti, la Commissione ha autorizzato l'Italia a ritardare questi ultimi e ad effettuarli altresì nei primi sei mesi successivi al termine regolamentare.

Inoltre, per quanto concerne le vecchie misure di accompagnamento, i regolamenti (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, e (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, non avevano fissato alcun termine di pagamento. Tali regolamenti avevano infatti lasciato agli Stati membri la libertà di adottare a livello nazionale le disposizioni amministrative più consone alle peculiarità dei programmi.

(¹) GU L 160 del 26.6.1999.

(2001/C 103 E/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2354/00

**di Mario Mauro (PPE-DE), Giorgio Lisi (PPE-DE)
e Antonio Tajani (PPE-DE) al Consiglio**

(24 luglio 2000)

Oggetto: Violazione del principio di non discriminazione e della concorrenza in relazione alla situazione degli insegnanti nelle scuole parificate.

Il perpetuarsi, all'interno delle scuole italiane ad ordinamento parificato, di differenze e discriminazioni del tutto evidenti e contrastanti con lo spirito della Costituzione Italiana, e dell'ordinamento europeo sulla concorrenza, porta a sollevare, ad un più alto livello, i quesiti qui sotto riportati.

La presente interrogazione non intende, quindi, riferirsi nè interferire con l'art.126 del Trattato CE in quanto non si vuole occupare dell'organizzazione del sistemi scolastici bensì della violazione del diritto del lavoro attuata mediante discriminazioni tra il corpo insegnante della Scuola pubblica e quello dell'ordinamento parificato.

1. Gli insegnanti italiani delle scuole parificate hanno potuto accedere al concorso di abilitazione riservato in cui stranamente è stato riconosciuto il servizio a metà: il punteggio complessivo comprende sia la valutazione d'esame sia la metà del servizio prestato. Perché allora al momento della definizione della graduatoria permanente tale servizio viene nuovamente eliminato?
2. Può spiegare il Consiglio per quale motivo agli insegnanti delle scuole parificate il Ministero della pubblica istruzione italiano non concede di accedere sistematicamente ai concorsi per soli titoli in quanto, ancora una volta, il servizio prestato non viene riconosciuto?
3. Perché nelle graduatorie provinciali per le supplenze, il servizio prestato presso le scuole parificate è valutato a metà (perché non $\frac{1}{2}$ o $\frac{2}{3}$? Un insegnante di questi istituti lavora la metà?).
4. Perché, con il superamento del concorso ordinario, all'insegnante di una scuola parificata non sono riconosciuti i punteggi relativi all'insegnamento?

Risposta*(7 novembre 2000)*

L'interrogazione dell'Onorevole parlamentare riguarda una situazione interna italiana che non rientra nell'ambito delle competenze del Consiglio. Nell'ipotesi in cui uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del trattato, spetta alla Commissione, conformemente agli articoli 211 e 226 del trattato CE, vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato medesimo.

*(2001/C 103 E/146)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-2359/00
di Marialiese Flemming (PPE-DE) alla Commissione***(7 luglio 2000)*

Oggetto: Centrale nucleare di Temelin

E' a conoscenza la Commissione dei seguenti fatti:

- nell'arco di 13 procedimenti finalizzati ad ottenere modifiche nella costruzione del progetto di centrale nucleare di Temelin il Ministero per l'ambiente ceco ha evidenziato la mancanza di valutazioni di impatto ambientale e definito l'attuale situazione illegale;
- il Ministro per l'ambiente ceco, Dr. Kuzvart, chiede con forza l'esecuzione delle mancanti valutazioni d'impatto ambientale;
- un'eventuale introduzione di carburante con relativa attivazione del blocco 1 nella centrale nucleare di Temelin prima della normale conclusione della succitata valutazione d'impatto ambientale pregiudicherebbe in modo illecito la procedura stessa e metterebbe pertanto in dubbio quest'importante strumento;
- fino ad oggi l'opinione pubblica ceca e internazionale non ha ricevuto alcuna informazione dettagliata sugli standard di sicurezza della centrale di Temelin, che consentano di valutare il livello di sicurezza raggiunto;
- una sbrigativa attivazione della centrale, prima di aver chiarito tutte le questioni ancora aperte, sarebbe connessa a un aumento dei rischi nonché a eventuali danni economici?

E' disposta la Commissione:

- a chiedere al governo della Repubblica ceca di garantire ai paesi limitrofi, nel quadro della valutazione di impatto ambientale relativa alla centrale nucleare di Temelin, tutti i diritti di cui alla Convenzione di Espoo;
- a chiedere inoltre al governo della Repubblica ceca di garantire che l'opinione pubblica ceca e internazionale riceva dai gestori della centrale nucleare di Temelin e dall'autorità statale sulla sicurezza nucleare (SUJB) informazioni dettagliate, sulla cui base possa essere valutato, anche da gruppi di esperti, il livello di sicurezza raggiunto a Temelin;
- di chiedere al Parlamento della Repubblica ceca di garantire, attraverso una sollecita ratifica della Convenzione Espoo, i diritti dei cittadini dei paesi limitrofi nel quadro della valutazione d'impatto ambientale della centrale nucleare di Temelin?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione*(1° agosto 2000)*

La Commissione segue la politica interna ceca e il dibattito giuridico sulla questione dell'impianto nucleare di Temelin e sull'applicazione dell'attuale legislazione ceca in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

La valutazione dei livelli di sicurezza dell'impianto nucleare di Temelin è di esclusiva competenza dell'autorità nazionale ceca di regolamentazione in materia di sicurezza nucleare. La partecipazione pubblica alle procedure di valutazione di impatto ambientale è disciplinata dalla legislazione nazionale.

Se della sicurezza nucleare sono responsabili il gestore dell'impianto e l'autorità nazionale di regolamentazione, il rischio economico della gestione di un impianto nucleare viene assunto esclusivamente dal gestore.

Nell'ambito del partenariato per l'adesione con la Repubblica ceca, la Commissione ha definito il recepimento dell'acquis relativo alla valutazione dell'impatto ambientale una priorità a breve termine. Finora la Repubblica ceca non ha ratificato la convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale. Nella prossima relazione periodica, la Commissione riferirà su ulteriori progressi dell'adozione dell'acquis da parte della Repubblica ceca.

La Commissione continuerà a sollecitare la Repubblica ceca affinché essa recepisca l'acquis entro la data dell'adesione.

(2001/C 103 E/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2362/00
di María Rodríguez Ramos (PSE) alla Commissione

(7 luglio 2000)

Oggetto: Direttive di negoziato del capitolo agricolo dell'Accordo di libero scambio con il Maghreb

La Commissione ha presentato la sua proposta di direttive di negoziato per l'Accordo di libero scambio con il Marocco, la Tunisia e Israele al gruppo «Maghreb» del Consiglio. Tale proposta comprende tutte le misure di liberalizzazione teoricamente possibili, dall'aumento dei contingenti alla riduzione dei dazi doganali, passando per varie formule di gestione dei prezzi di entrata.

E' una prassi abituale della Commissione chiedere al Consiglio un mandato negoziale che è un «assegno in bianco» per tutti i negoziati con i paesi terzi, o essa agisce così solo quando i principali interessi in gioco sono le produzioni agricole?

Quali vantaggi ravvede la Commissione in una strategia negoziale che può creare grandi aspettative per i paesi mediterranei, rendendo difficile l'ulteriore negoziazione, e che già provoca allarme, in concreto, tra i produttori di pomodoro dei paesi del Sud dell'UE?

Nel caso concreto del pomodoro e visti i precedenti di sistematica riduzione delle quantità esportate da parte del Regno del Marocco verso l'UE, come pensa la Commissione di applicare le sue «linee direttrici» senza aprire una nuova crisi tra i produttori dei paesi del Sud dell'UE?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(27 luglio 2000)

La proposta di direttive di negoziato che la Commissione ha recentemente presentato al Consiglio rientra nel quadro della rinegoziazione dei protocolli agricoli degli accordi di associazione con il Marocco, la Tunisia e Israele, conformemente alle disposizioni di tali accordi.

La revisione delle concessioni agricole reciproche riflette l'obiettivo di una più ampia liberalizzazione progressiva degli scambi agricoli tra la Comunità e i suddetti paesi, in vista della creazione di una zona di libero scambio, conformemente alla dichiarazione di Barcellona firmata nel 1995 da tutti gli Stati membri e dai 12 paesi partner dell'area mediterranea.

Agendo ai sensi dell'articolo 133 del trattato CE (ex articolo 113) in materia di politica commerciale, la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad aprire i negoziati con tali paesi. La proposta di mandato di negoziato fissa le misure che possono essere adottate in relazione ai prossimi negoziati nel quadro della liberalizzazione reciproca e progressiva degli scambi e sottolinea l'importanza attribuita dalla Comunità al miglioramento dell'accesso delle esportazioni agricole verso i paesi in questione, in vista del conseguimento di un maggiore equilibrio delle preferenze reciproche.

Per quanto riguarda le importazioni comunitarie di pomodori originari del Marocco, come indicato del resto nella proposta di mandato di negoziato, la Comunità prevede di raggiungere un accordo trasparente a tal riguardo al fine di garantire il corretto svolgimento delle prossime campagne.

(2001/C 103 E/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2363/00**di Jens-Peter Bonde (EDD) al Consiglio**

(24 luglio 2000)

Oggetto: Deroga alla Danimarca in merito all'UEM

Può il Consiglio confermare se una presa di posizione danese a favore della partecipazione alla terza fase dell'UEM comporterà il decadimento delle disposizioni contenute nel «Protocollo sulla Danimarca» del trattato di Maastricht e significherà che tale paese non potrà più invocare detto protocollo, a meno che questo non venga nuovamente adottato in una nuova conferenza intergovernativa e confermato mediante ratifica di tutti gli Stati membri?

Risposta

(9 novembre 2000)

Si ricorda all'Onorevole Parlamentare che l'interpretazione del trattato CE e dei protocolli ad esso allegati non è di competenza del Consiglio.

(2001/C 103 E/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2364/00**di Lissy Gröner (PSE) al Consiglio**

(24 luglio 2000)

Oggetto: Tariffe postali non omogenee nell'UE

In un ufficio postale di Parigi l'interrogante ha appreso che per l'invio di cartoline all'interno dell'UE si applicano tariffe diverse.

Per spedire una cartolina in Finlandia si pagano 3,8 franchi francesi, per inviarla in Germania 3.

Com'è possibile che nel paese che sta per assumere la Presidenza dell'Unione l'amministrazione postale esiga tariffe diverse a seconda degli Stati membri?

Può il Consiglio fare in modo che non si verifichino discriminazioni a danno di singoli Stati membri né disparità di trattamento nella tariffazione dei servizi pubblici?

Allegato: tariffario dell'ufficio postale di Parigi del 30 maggio 2000.

Risposta

(7 novembre 2000)

L'articolo 12 della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio stabilisce il principio che i prezzi devono essere correlati ai costi. Ciò spiega perché le tariffe applicabili possono variare a seconda della destinazione dell'invio di corrispondenza. Gli Stati membri possono tuttavia adottare uniformi da applicare sul loro territorio nazionale, se così hanno deciso.

Il 30 maggio 2000 la Commissione ha adottato una proposta di modifica della direttiva 97/67/CE (COM(2000) 319 defin.). In sede di Consiglio si stanno già svolgendo discussioni al riguardo.

(2001/C 103 E/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2367/00
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(13 luglio 2000)

Oggetto: Conseguenze sulla risicoltura delle proposte della Commissione concernenti la revisione del regolamento in materia

Il mercato comunitario del riso è chiamato a far fronte a gravi problemi dovuti sostanzialmente all'aumento delle importazioni registrato dopo il 1994-1995 a seguito dell'applicazione dell'accordo GATT e dei regimi preferenziali (contingenti tariffari, ACP). Durante gli anni 1996-1999 i prezzi medi all'interno dell'Unione sono scesi a livelli molto inferiori al prezzo d'intervento e in Grecia i prezzi del riso Indica sono stati particolarmente bassi. Per risolvere il problema dell'esistenza di grandi riserve e dei costi che esse comportano per il bilancio dell'UE, la Commissione propone di abolire il meccanismo dell'intervento, cosa che priverà i produttori comunitari della protezione, sia pur minima, che il regime d'intervento fornisce. Le organizzazioni di produttori COPA e Cogeca si oppongono all'abolizione del regime d'intervento e propongono modifiche al metodo di calcolo dei dazi nonché una rinegoziazione degli accordi preferenziali con i paesi terzi.

1. Quali saranno sulla produzione di riso e sul reddito dei risicoltori greci le conseguenze delle modifiche proposte al regolamento in materia?
2. In che modo intende la Commissione tutelare la produzione comunitaria di riso e il reddito dei produttori, riguardo al quale essa stessa ritiene, nella sua proposta, che subirà un calo a seguito della soppressione del regime d'intervento?
3. Intende la Commissione accettare la proposta del COPA e del Cogeca di procedere innanzitutto alla rinegoziazione degli accordi commerciali dell'UE e, in seguito, se risultasse necessario, all'esame di un'eventuale riforma dell'OCM del riso?
4. Dal momento che la soppressione del regime d'intervento porterà ad un risparmio annuo di 38 milioni di euro, intende la Commissione esaminare la possibilità di finanziare programmi volti a migliorare la qualità e a modernizzare il settore del riso utilizzando il denaro così economizzato?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(3 ottobre 2000)

Il mercato comunitario del riso presenta un grave squilibrio.

Tale situazione comporta costi finanziari considerevoli nella misura in cui il riso soggetto al regime di intervento può deteriorarsi dopo due o tre anni di magazzinaggio.

Dopo aver accuratamente esaminato tutte le possibili opzioni, la Commissione è giunta alla conclusione che l'integrazione del settore del riso nel sistema dei seminativi e l'abolizione del prezzo d'intervento permetteranno di raggiungere un equilibrio fra domanda e offerta, salvaguardando al contempo il reddito dei risicoltori.

Per quel che riguarda le conseguenze delle modifiche proposte, è lecito aspettarsi un aumento della competitività del riso comunitario ed una maggiore fluidità del mercato.

Il reddito dei produttori verrà salvaguardato in quanto le eventuali fluttuazioni del prezzo di mercato, in mancanza dei prezzi d'intervento, saranno compensate da un aumento dei pagamenti compensativi, che ammonteranno a 63 euro per tonnellata — corrispondenti all'importo dell'aiuto stabilito a favore dei produttori di cereali a partire dal 2001/2002 — contro gli attuali 52,65 euro per tonnellata.

In merito al regime d'importazione, la Commissione intende agire nel rispetto degli obblighi internazionali, conformemente alle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sull'agricoltura.

Essa non intende finanziare programmi volti al miglioramento della qualità o alla modernizzazione del settore.

La Commissione ritiene che tale proposta permetterà ai risicoltori comunitari di trarre beneficio dall'equilibrio del mercato, nel rispetto degli obblighi previsti nell'ambito dell'accordo GATT.

(2001/C 103 E/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2368/00
di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione

(13 luglio 2000)

Oggetto: Ampio ricorso alla tortura in Turchia

Secondo la corrispondenza di un giornalista del «New York Times» inviato ad Istanbul (corrispondenza ripubblicata dal giornale greco «To Vima» il 6 giugno 2000), la Turchia figura tra i paesi in cui la tortura è una pratica molto diffusa sia nelle carceri che nei posti di polizia. Tale constatazione è stata fatta da alcuni deputati al parlamento turco, membri della commissione incaricata di seguire la situazione in materia di diritti dell'uomo in tale paese. La relazione che i deputati turchi hanno elaborato dopo due anni di controlli e di indagini minuziosi contiene, sempre secondo il giornale americano, fotografie di strumenti di tortura, piante di locali specialmente attrezzati a tale scopo nonché interviste a detenuti, mentre constatazioni analoghe figurerebbero anche nell'ultima relazione del ministero degli Esteri americano.

L'autorevole rivista «European Voice» (numero del 15-21 giugno 2000) si sofferma ampiamente sul rispetto degli impegni che la Turchia ha assunto il dicembre scorso ad Helsinki in materia di diritti dell'uomo. La rivista sottolinea le perplessità di taluni alti funzionari dell'Unione europea riguardo alla questione, e riporta il malcontento espresso dal Commissario responsabile per l'ampliamento, sig. Günter Verheugen, il quale, in occasione di un incontro con alcuni rappresentanti turchi avvenuto lo scorso aprile, ha sottolineato la preoccupazione suscitata dagli scarsi progressi constatati dopo il Consiglio europeo di Helsinki.

Può dire la Commissione se è stata informata in merito alle torture inflitte a taluni detenuti in Turchia (paese candidato all'adesione)? Può dire inoltre quali conclusioni ha eventualmente tratto da inchieste analoghe effettuate dai suoi servizi e come valuta la situazione attuale in materia di rispetto dei diritti dei cittadini turchi? Può dire infine come intende procedere affinché in Turchia si ponga fine all'utilizzo di metodi che non si addicono ad uno Stato europeo democratico e con buone leggi?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(12 settembre 2000)

La Commissione è a conoscenza del contenuto delle sei relazioni, redatte dalla commissione d'inchiesta per i diritti umani del parlamento turco, sulle pratiche quotidiane riscontrate in diversi istituti di detenzione e in alcune prigioni del paese. Sono attese tra breve altre due relazioni. La Commissione considera tali risultati come un importante contributo ai lavori preparatori del partenariato per l'adesione (parte politica) che verrà adottato nel novembre 2000.

Nell'ambito di tali lavori, la Commissione terrà conto anche delle raccomandazioni formulate a tal proposito dalle organizzazioni internazionali, quali ad esempio il comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d'Europa. Tali raccomandazioni riguardano le modifiche alla legislazione turca in relazione alle attività mediche in sede di carcerazione preventiva e il sindacato giurisdizionale delle attività detentive. Vengono inoltre raccomandati corsi di formazione per le forze di polizia e per le altre autorità.

In generale, la Commissione sostiene tutti gli interventi avviati dalla Turchia per abolire la tortura.

(2001/C 103 E/152)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2369/00
di Roger Helmer (PPE-DE) alla Commissione**

(13 luglio 2000)

Oggetto: Politica della pesca

Qual è la posizione della Commissione riguardo alla pratica dei rigetti in mare, tenuto conto del calo delle popolazioni ittiche nelle acque comunitarie?

E' disposta la Commissione ad assumere l'impegno di concentrarsi sulla ricerca di una soluzione a questo grave problema prima e durante i preparativi per la revisione della PCP nel 2002?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(7 settembre 2000)

È chiaro che la pratica dei rigetti in mare di pesci, soprattutto di novellame, morti o moribondi è contraria alla conservazione e alla sostenibilità degli stock ittici.

La Commissione è determinata a trovare il modo di ridurre tali pratiche in maniera significativa e, ove possibile, di eliminarle. Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame⁽¹⁾, che disciplina elementi quali le dimensioni delle maglie e il divieto di pesca in determinate zone, rappresenta un progresso notevole rispetto al precedente. La Commissione si terrà aggiornata sui futuri sviluppi relativi al miglioramento della selettività delle attrezzature da pesca e si impegnerà a fondo per far sì che la normativa comunitaria tenga conto di tali progressi.

Questo problema sarà affrontato nel libro verde sulla politica comune della pesca dopo il 2002, che verrà pubblicato all'inizio del 2001.

⁽¹⁾ GU L 125 del 27.4.1998.

(2001/C 103 E/153)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2370/00
di Robert Evans (PSE) alla Commissione**

(13 luglio 2000)

Oggetto: Lavoro in stato di servitù

Con riferimento alla risposta all'interrogazione scritta P-0359/00⁽¹⁾ dell'8 marzo 2000, può la Commissione fornire i seguenti dati su base annuale, a partire dall'adozione nel 1992 della legge sull'abolizione del lavoro in servitù:

1. Quante indagini sono state condotte dal governo del Pakistan sulla portata e le dimensioni del lavoro in servitù?
2. Quante condanne sono state pronunciate nei confronti di persone perseguite ai sensi della legge sull'abolizione del lavoro in servitù?
3. Quanti lavoratori in servitù sono stati riabilitati in seguito all'adozione della legge sull'abolizione del lavoro in servitù del 1992?

⁽¹⁾ GU C 374 E del 28.12.2000, pag. 58.

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione*(12 settembre 2000)*

La Commissione, attraverso la propria delegazione a Islamabad, ha discusso la questione in oggetto con le autorità pakistane per conto dell'onorevole parlamentare, in risposta alla lettera inviata da quest'ultimo in data 1 febbraio 2000.

Le autorità pakistane hanno proclamato a livello nazionale il 2000 come anno dei diritti umani e della dignità umana. Nel varare tale iniziativa in occasione di una conferenza sui diritti umani tenutasi nell'aprile 2000, il presidente della conferenza, generale Musharraf, ha annunciato un pacchetto di misure, compresa l'abolizione del lavoro in servitù. Alla luce di tali sviluppi, la Commissione incaricherà la propria delegazione a Islamabad di ridiscutere tale questione con il ministero competente e comunicherà all'onorevole parlamentare i risultati dell'incontro.

(2001/C 103 E/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2371/00**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(13 luglio 2000)*

Oggetto: Dischi DVD e concorrenza

In risposta alle interrogazioni E-1509/00 e E-1510/00⁽¹⁾ del 14 giugno, il Commissario Monti ha giustificato il comportamento anticoncorrenziale dei produttori di lettori e dischi DVD affermando che la codifica differenziata dei nuovi prodotti immessi sul mercato, in funzione di una suddivisione in regioni a livello mondiale, consente ai produttori cinematografici di tutelare i loro diritti di proprietà intellettuale e il sistema tradizionale di distribuzione dei film in momenti diversi in parti diverse del mondo.

Questa sembra una comoda scusa accampata dai produttori cinematografici per giustificare le forti differenze di prezzo nel mondo, ma se anche non si trattasse di una scusa, non basta comunque a giustificare il fatto che, una volta che i film siano stati diffusi in tutto il mondo, non ne venga prodotta una versione «per tutte le regioni», in quanto non c'è più motivo che i produttori cinematografici utilizzino la codifica regionale per esercitare il proprio diritto d'autore. Resta allora il sospetto che lo scopo principale sia la massimizzazione dei profitti grazie all'abuso di posizione dominante.

E' disposta la Commissione a prendere contatto con i produttori di dischi DVD per fare presente che le edizioni successive alla distribuzione in tutte le regioni non dovrebbero essere codificate a livello regionale? In caso negativo, può la Commissione specificare per quali motivi?

⁽¹⁾ GU C 53 E del 20.2.2001.

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione*(28 settembre 2000)*

Nella sua risposta del 14 giugno 2000 alle interrogazioni scritte dell'onorevole parlamentare E-1509/00 e E-1510/00⁽¹⁾, la Commissione ha spiegato come la codifica regionale dei dischi DVD (digital versatile discs) e lettori DVD permetta alle compagnie di produzione cinematografica di proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale e la pratica consolidata di far uscire i loro film in momenti diversi in diverse parti del mondo.

Circa la domanda posta ora dall'onorevole parlamentare, la Commissione sottolinea innanzitutto che la capacità di codifica regionale è una caratteristica tecnica propria dei DVD e dei lettori DVD, che fa parte delle specifiche tecniche standard per la tecnologia DVD. Non sono tuttavia i DVD e i lettori DVD a decidere se un particolare film debba essere codificato a livello regionale. Tale decisione è presa unilateralmente dalle singole compagnie di produzione cinematografica. La Commissione interpreta quindi l'interrogazione dell'onorevole parlamentare come una richiesta di esaminare il comportamento delle compagnie di produzione cinematografica e non dei produttori di dischi DVD.

La Commissione ricorda inoltre che i produttori cinematografici hanno la possibilità di codificare le nuove uscite in sei diverse regioni geografiche, una di esse costituita dallo Spazio Economico Europeo (SEE). Di conseguenza un film DVD fatto uscire in uno Stato membro può essere mostrato in un altro Stato membro, possibilità che è ulteriormente favorita dalla capacità multilingue del DVD. Di conseguenza, la codifica regionale non limita gli scambi tra gli Stati membri, mentre potrebbe scoraggiare le importazioni nel SEE di dischi DVD usciti nelle altre regioni e avere così ripercussioni per gli scambi.

In questo contesto le regole antitrust lasciano poche possibilità di imporre restrizioni sull'uso dei diritti di proprietà intellettuale contro le importazioni o importazioni parallele.

L'articolo 81 (ex articolo 85) del Trattato CE presuppone l'esistenza di un accordo o di una pratica concordata. Tuttavia nel caso in oggetto la decisione di codificare o meno un titolo è presa dai produttori cinematografici in modo unilaterale.

L'articolo 82 (ex articolo 86) del Trattato CE vieta l'abuso di posizione dominante. Le compagnie di produzione cinematografica non si trovano peraltro in posizione dominante, ai sensi dell'articolo 82, semplicemente perché sono in grado di impedire ai terzi di mettere in circolazione prodotti che usurpano i loro diritti. Al momento non vi sono altre indicazioni del fatto che delle compagnie di produzione cinematografica godrebbero di una posizione dominante sul mercato rilevante dei lungometraggi.

L'onorevole parlamentare suggerisce che il «back catalogue» dei film (ossia il catalogo delle edizioni successive dei film già distribuiti) non dovrebbe essere soggetto a codifica regionale. La Commissione tiene a sottolineare che la codifica regionale di tale catalogo serve a far rispettare i diritti d'autore delle compagnie di produzione cinematografica. Solo in circostanze precise ed eccezionali, per esempio nel caso in cui un produttore cinematografico dominante dovesse impegnarsi in pratiche illecite in materia di prezzi, la Commissione potrebbe intervenire nel quadro delle regole di concorrenza ⁽²⁾.

Come già ricordato nella precedente risposta ⁽¹⁾, la Commissione ha già svolto indagini al riguardo (in un procedimento avviato d'ufficio nel 1996) e non ha riscontrato comportamenti che violino gli articoli 81 o 82 del Trattato CE. In mancanza di nuove informazioni che motivino un cambiamento di opinione, la Commissione non intende, al momento, svolgere ulteriori indagini.

⁽¹⁾ GU C 53 E del 20.2.2001.

⁽²⁾ Si veda, fra l'altro, la sentenza del 16 dicembre 1999 nella causa T-198/98 Micro Leader Business/Commissione, non ancora pubblicata.

(2001/C 103 E/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2378/00

di Marjo Matikainen-Kallström (PPE-DE) alla Commissione

(13 luglio 2000)

Oggetto: Fonti energetiche rinnovabili e energia idroelettrica

Stando alla recente dichiarazione della Commissario Loyola de Palacio, responsabile dell'energia, la nuova proposta sull'energia della Commissione non annovererà l'energia idroelettrica fra le fonti energetiche rinnovabili. La proposta di direttiva segnala altresì che entro il 2010 la Finlandia dovrebbe aumentare del 10 % la propria produzione di elettricità ricorrendo alla combustione del legno. Si tratta di un obiettivo irraggiungibile. Il ministero finlandese per il commercio e l'industria ha calcolato che il paese dovrebbe investire fra i 12 e i 15 miliardi di marchi finlandesi in centrali per la combustione del legno per poter utilizzare i 10 milioni di m³ di legno necessari per la produzione di energia. Tale combustione potrebbe altresì causare una grave penuria di materia prima per l'industria della lavorazione del legno.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione far sapere la ragione per cui non annovera l'acqua corrente naturale fra le fonti energetiche rinnovabili? Su quali calcoli poggia il proprio parere sulla convenienza di tale aumento radicale della combustione del legno? Ritene che si tratti di un obiettivo ragionevole, visti i danni arrecati all'ambiente dalla combustione del legno?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(18 settembre 2000)*

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità⁽¹⁾, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare riflette la posizione tradizionale della Commissione sul ruolo dell'energia idroelettrica. Si tratta chiaramente di un tipo di energia prodotto da una sorgente rinnovabile ma che necessita di impianti di grandi dimensioni (ad esempio con una capacità di oltre 10 megawatt (MW)) che di solito sono competitivi e non necessitano di un particolare sostegno pubblico. Gli Stati membri possono quindi tenere conto dell'elettricità prodotta dalle grandi centrali idroelettriche per conseguire gli obiettivi nazionali in materia di consumo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, come indicato nell'allegato alla proposta. Gli obiettivi di consumo indicati in tale allegato sono solo indicativi e non vincolanti, e la proposta della Commissione lascia ai singoli Stati membri la facoltà di promuovere — nei limiti specificati all'articolo 2, paragrafo 1 — i tipi di energie rinnovabili che meglio si adattano alle rispettive situazioni. Di conseguenza, la proposta di direttiva non implica assolutamente che la Finlandia sia tenuta a sostituire la produzione di energia elettrica generata da centrali idroelettriche con la produzione ottenuta dalla combustione del legno.

Tutte le forme di energia elettrica sono inoltre incluse nelle disposizioni sulla certificazione di origine, in quanto i consumatori hanno il diritto di sapere se l'energia elettrica che utilizzano è prodotta a partire da fonti rinnovabili. Tuttavia, nel caso delle centrali idroelettriche i certificati di garanzia devono specificare se la capacità di dette centrali è superiore o inferiore a 10 MW.

Inoltre, le centrali idroelettriche di grandi dimensioni non beneficiano delle disposizioni più tecniche della proposta, quali l'accesso prioritario alla rete, in quanto ciò non è necessario per garantirne la redditività sul mercato. In sintesi, si può dire che la politica energetica della Commissione cerca di concentrare il sostegno finanziario pubblico sui tipi di fonti energetiche rinnovabili per i quali esso è più necessario e giustificabile in termini economici.

⁽¹⁾ COM(2000) 279 def.

(2001/C 103 E/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2379/00**di Christine De Veyrac (PPE-DE) alla Commissione***(13 luglio 2000)*

Oggetto: Programmi comunitari in materia di istruzione, di formazione professionale e di gioventù

L'autrice della presente interrogazione riceve regolarmente gruppi di visitatori fra i 13 e i 18 anni ai quali, oltre ad esporre le attività quotidiane di un deputato al Parlamento europeo, parla delle numerose iniziative comunitarie nel settore dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù.

Molto spesso però non si tratta di una semplice rievocazione o di informazioni complementari, bensì di una vera e propria scoperta.

Tale situazione non concerne unicamente la Francia, ma è stata constatata anche in paesi come la Germania.

Come giustifica la Commissione tale mancata penetrazione delle informazioni nell'ambiente scolastico?

Quali soluzioni raccomanda per porvi rimedio?

Risposta del Commissario Reding a nome della Commissione*(5 ottobre 2000)*

Fino ad ora oltre un milione di giovani hanno approfittato dei programmi comunitari per studiare, formarsi e sviluppare le proprie capacità in uno Stato membro diverso dal loro. Si tratta di un successo senza precedenti, ma la Commissione si rende conto che è necessario mantenere e consolidare le attività connesse alla comunicazione in questo settore.

I programmi comunitari Socrates, Leonardo da Vinci e Youth sono gestiti sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni Stato membro partecipante si designa un ente nazionale responsabile della maggior parte dei contatti con i potenziali partecipanti ai programmi. In primo luogo si dà priorità alla possibilità di garantire la disponibilità di informazioni precise e operative nelle sedi cui i giovani già si rivolgono per ottenere informazioni sull'istruzione e il lavoro, vale a dire gli orientatori scolastici e i centri d'informazione per i giovani.

Peraltro, a titolo di riserva, i programmi promuovono anche attività nel campo delle comunicazioni destinate al pubblico, mediante strumenti quali Internet, pubblicazioni e presentazioni nei convegni destinati ai giovani.

Attualmente con il varo dei programmi 2000-2006 della nuova generazione, la Commissione stipula nuovi accordi con le agenzie nazionali, che comprenderanno un rafforzamento delle attività di comunicazione.

*(2001/C 103 E/157)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-2381/00****di Antonio Tajani (PPE-DE) e Giorgio Lisi (PPE-DE) alla Commissione***(13 luglio 2000)*

Oggetto: Fenomeno delle mucillagini nel mare Adriatico

Quali iniziative intende intraprendere la Commissione per far fronte all'emergenza mucillagini nel mare Adriatico, fenomeno che sta danneggiando l'attività della categoria dei pescatori nonché quella degli operatori turistico-commerciali della zona?

Come intende tutelare il mondo della pesca, già attanagliato da numerose problematiche, come il caro gasolio, l'eccessività delle sanzioni per le violazioni amministrative e la mancanza di una razionalizzazione legislativa del settore pesca con un testo unico?

E' intenzione della Commissione attuare misure d'emergenza?

Inoltre, è la Commissione a conoscenza dei problemi legati al fermo biologico, che andrebbe attuato in più periodi, attinenti ai momenti di nascita e di crescita dei vari tipi di pesce dell'Adriatico e non più, come succede tuttora, in periodi incongrui e casuali decisi per decreto?

Infine, in che modo la Commissione interverrà nello stabilimento dei criteri di riparto relativi al fermo bellico 1999 per i commercianti di prodotti ittici?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione*(8 settembre 2000)*

Il ripetuto verificarsi, negli ultimi decenni, di fioriture algali mucillaginose di una certa gravità nel mare Adriatico è il risultato di un'immissione eccessiva di azoto e di fosforo provocata dall'agricoltura intensiva (concimi) e dai grossi centri urbani, in particolare Milano. In presenza di determinate condizioni l'azoto e il fosforo agiscono da nutrienti e stimolano la crescita di grossi quantitativi di plancton marino (diatomee), dando luogo al fenomeno delle mucillagini. La Commissione ha promosso la ricerca scientifica in relazione a questa problematica, sia nel mare Adriatico che in altre zone, con l'obiettivo di fornire una base per la definizione di codici di buona pratica volti a ridurre l'immissione di nutrienti nei mari.

Ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane⁽¹⁾, tutte le zone urbane con oltre diecimila abitanti debbono essere attrezzate di impianti che consentano di eliminare l'azoto e fosforo dalle acque reflue. La direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole⁽²⁾ prevede che vengano adottati, in tutte le zone dove si pratica l'agricoltura intensiva, validi programmi d'azione volti a ridurre l'immissione di azoto. La Commissione continua, con i mezzi legali a sua disposizione, ad esercitare pressione sulle autorità nazionali affinché attuino correttamente i suddetti provvedimenti.

Le sanzioni comminate ai pescatori che violano le disposizioni dei regolamenti in materia di protezione delle risorse ittiche non sono di competenza della Comunità e derivano dall'ordinamento giuridico italiano, e non dalla legislazione comunitaria. Il regolamento (CE) n. 1626/94 del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo⁽³⁾ e le successive modifiche specificano le condizioni per l'esercizio di alcune attività di pesca. Per quanto riguarda il prezzo del petrolio, vi è ben poco che possa essere fatto a livello comunitario.

Le modalità per il fermo biologico sono stabilite dalla legislazione nazionale e comunicate alla Commissione. Se gli Onorevoli parlamentari ritengono che questa legislazione sia parzialmente inadeguata, li preghiamo di prendere contatto con le autorità italiane chiedendo loro di modificare tale normativa e di sottoporre la nuova versione all'esame della Commissione, secondo i canali usuali.

Conformemente alla normativa in vigore (regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca⁽⁴⁾), gli Stati membri possono concedere indennità per l'arresto temporaneo delle attività nel caso di eventi non prevedibili e secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 del regolamento. Considerando tuttavia che le risorse di bilancio a disposizione per questo tipo di interventi sono assai limitate, lo Stato membro deve valutare l'entità del problema e stabilire se queste indennità siano prioritarie. Anche in caso affermativo deve comunque trasmettere alla Commissione, prima di concedere le indennità, le opportune motivazioni scientifiche.

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.5.1991.

⁽²⁾ GU L 375 del 31.12.1991.

⁽³⁾ GU L 171 del 6.7.1994.

⁽⁴⁾ GU L 337 del 30.12.1999.

(2001/C 103 E/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2384/00

di Christopher Huhne (ELDR) al Consiglio

(24 luglio 2000)

Oggetto: Tempi di risposta alle interrogazioni parlamentari

Dato il ritardo con cui il Consiglio ha risposto alle interrogazioni parlamentari nn. E-0570/00, E-0571/00, E-0572/00 ed E-0573/00 presentate il 14 febbraio 2000, nonché all'interrogazione n. E-0917/00, presentata l'8 marzo 2000, può il Consiglio cortesemente chiarire la propria politica circa i tempi di formulazione delle risposte alle interrogazioni parlamentari?

Risposta

(7 novembre 2000)

Il Consiglio rammenta all'Onorevole Parlamentare di aver già risposto in proposito nelle interrogazioni E-1299/00, E-1300/00 e P-1541/00. Conferma di voler mantenere gli equilibri indicati in quelle occasioni per quanto riguarda le risposte alle interrogazioni che gli pervengono dai membri del Parlamento europeo.

(2001/C 103 E/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2387/00**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(13 luglio 2000)

Oggetto: Regime linguistico 10 luglio 2000 per le informazioni destinate ai consumatori

Dalla risposta all'interrogazione scritta E-0614/00 ⁽¹⁾ si evince che gli Stati membri possono adottare disposizioni volte a stabilire che l'etichettatura dei prodotti importati debba essere nella lingua della regione in cui tali prodotti vanno venduti o in qualsiasi altra lingua facilmente comprensibile dai consumatori della zona in questione.

Può la Commissione fare sapere in quali Stati membri vigono disposizioni di legge volte a disciplinare il regime linguistico per le informazioni destinate ai consumatori, specificando quali lingue sono obbligatorie in tali paesi?

⁽¹⁾ GU C 46 E del 13.2.2001, pag. 19.

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(17 ottobre 2000)

Nella risposta all'interrogazione scritta E-614/00 ⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare la Commissione illustra i principi dell'uso delle lingue per le informazioni destinate ai consumatori.

La Commissione è consapevole che in diversi Stati membri vigono disposizioni di legge che disciplinano il regime linguistico in questo campo. In base alle informazioni disponibili tuttavia tali provvedimenti sono inclusi generalmente in numerosi testi diversi, ognuno dei quali è connesso a un prodotto specifico oppure a una categoria di prodotti o di questioni riguardanti i consumatori.

La Commissione riceve informazioni sulla portata di queste norme solo se un cittadino o un operatore economico presenta un reclamo contro il funzionamento della legge nazionale o il comportamento dell'amministrazione nazionale. Sono gli Stati membri pertanto ad essere in una migliore posizione per fornire un elenco completo delle loro leggi sull'etichettatura e sul regime linguistico utilizzato e, se necessario o richiesto, una giustificazione di tali norme.

Ad ogni modo i cittadini e gli operatori possono comunque sempre rivolgersi alla Commissione per ricevere un chiarimento o per presentare un reclamo in caso di problemi specifici riguardanti il regime linguistico in uno Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 46 E del 13.2.2001, pag. 19.

(2001/C 103 E/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2396/00**di Lucio Manisco (GUE/NGL), Patricia McKenna (Verts/ALE),
Elena Paciotti (PSE) e Giovanni Fava (PSE) al Consiglio**

(24 luglio 2000)

Oggetto: Commercio degli organi umani esplantati da condannati a morte nella Repubblica popolare cinese

In una corrispondenza dalla Malesia pubblicata il 15/06/2000 dall'International Herald Tribune, l'autorevole giornalista Thomas Fuller riferisce che nella Repubblica Popolare Cinese il traffico di organi esplantati da giovani condannati a morte e giustiziati «ad hoc» continua in circostanze che sono fra le più disumane e che nella sola Malesia sono saliti a più di mille i pazienti che si sono recati in cliniche cinesi di Stato ed hanno ottenuto trapianti di reni a prezzi di 10 000 – 12 000 dollari. Secondo il Fuller, il metodo delle esecuzioni – un colpo di pistola alla nuca – rende particolarmente richiesti questi trapianti in quanto non vengono lesi gli organi esplantati. Pratiche così barbariche, che apparentemente includono selezioni e date delle esecuzioni in funzione della «domanda» di organi, sono state in passato documentate e denunciate da

Human Rights Watch, da organizzazioni umanitarie e da enti internazionali. In una risoluzione approvata dal Parlamento Europeo il 14/05/1998 (Risoluzione B4-0496/98 ⁽¹⁾) queste pratiche atroci, di cui erano apparentemente beneficiari anche ricchi pazienti europei, venivano stigmatizzate e veniva chiesto alla Commissione e al Consiglio di intervenire presso la Repubblica Popolare Cinese per porre fine a questo commercio di organi umani.

1. Non ritiene il Consiglio, sostenitore dell'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ferma restando la clausola del rispetto dei diritti umani, che l'orrore ingenerato nel mondo intero da pratiche così disumane crei sostanziali impedimenti ad un'ulteriore normalizzazione dei rapporti con la Repubblica Popolare Cinese?
2. Non ritiene il Consiglio di dover precisare quali interventi abbia posto in atto o intenda porre in atto presso le autorità della Repubblica Popolare Cinese, le Nazioni Unite e l'Organizzazione Mondiale del Commercio, per porre fine a questo traffico di organi esplantati dai condannati a morte?
3. Non ritiene il Consiglio di dover informare il Parlamento Europeo sulle modalità e sull'esito delle iniziative richieste nella risoluzione del 14/05/1998?

⁽¹⁾ GU C 167 del 1.6.1998, pag. 224.

Risposta

(10 novembre 2000)

Il Consiglio è al corrente della situazione alla quale fa riferimento l'Onorevole Parlamentare. L'Unione sottolinea sistematicamente le sue preoccupazioni circa i diritti dell'uomo in Cina, specie in occasione delle sessioni di dialogo sui diritti dell'uomo tra l'UE e la Cina. Tali preoccupazioni includono l'eccessivo ricorso alla pena di morte in Cina. Beninteso, in tale contesto il Consiglio tiene conto, nelle sue posizioni, delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo.

(2001/C 103 E/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2398/00 di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione

(18 luglio 2000)

Oggetto: Trasporto e distribuzione di prodotti alimentari nell'isola di Ginostra

Le vigenti normative comunitarie (93/43/CEE ⁽¹⁾ e 96/3/CE ⁽²⁾) concernenti l'igiene dei prodotti alimentari pongono rigide prescrizioni e vincoli nel trasporto e nella distribuzione di derrate sul territorio dell'Unione europea. L'isola di Ginostra, frazione dell'isola di Stromboli, nel Mediterraneo, è priva di aeroporto e di un porto per l'attracco di navi e aliscafi. La mancanza di un'adeguata infrastruttura portuale a Ginostra costringe gli operatori addetti al trasporto e alla distribuzione dei generi di prima necessità a trasbordare le merci in maniera precaria e discontinua su una barca che fa la spola fra la riva ed i natanti di linea ormeggiati al largo dell'isoletta. Tale forzata soluzione costituisce inosservanza delle norme comunitarie, esponendo quindi gli operatori all'azione repressiva degli organi dello Stato italiano preposti al controllo.

La Commissione non ritiene di dovere procedere con la massima urgenza alla revisione della normativa comunitaria che disciplina il trasporto e la distribuzione di prodotti alimentari, prevedendo una deroga per le isole minori dell'Unione che non possono essere adeguatamente rifornite, in quanto sprovviste di pontili per l'attracco di natanti opportunamente attrezzati?

Quali soluzioni alternative intende la Commissione proporre per restituire alla legalità quegli operatori colpevoli soltanto di voler garantire agli abitanti di Ginostra il diritto di continuare a vivere nella loro terra?

Può la Commissione inviare un suo funzionario a Ginostra in modo che si possa rendere conto del grave disagio che sono costretti ad affrontare gli abitanti dell'isola medesima in materia di trasporto e distribuzione dei prodotti alimentari?

(¹) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

(²) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 42.

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(29 settembre 2000)

La Commissione è consapevole dei problemi particolari che il trasporto di prodotti alimentari pone in zone fortemente svantaggiate per la loro situazione geografica o per le difficoltà di approvvigionamento. Dall'interrogazione posta dall'onorevole membro, tuttavia, risulta molto difficile capire quale elemento della normativa comunitaria sia di difficile applicazione nel trasporto di merci verso l'isola di Ginostra. La Commissione ritiene che l'attuale normativa contenuta nella direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari, sia di carattere molto generale e debba quindi essere applicabile in generale. La direttiva 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi, si riferisce alla circostanza molto particolare del trasporto di oli e grassi sfusi in serbatoi utilizzati anche per il trasporto di altre merci. La Commissione gradirebbe ricevere informazioni più precise sul punto in cui queste norme comunitarie pongono particolari problemi.

La Commissione considera con grande attenzione le difficoltà e le limitazioni di cui soffrono alcune zone per la loro posizione geografica; l'attuale normativa comunitaria sull'igiene alimentare è ritenuta adeguata, ma è impossibile prevedere nella legislazione comunitaria ogni singola situazione. Sono quindi state elaborate proposte miranti a dare agli Stati membri, in nome del principio di sussidiarietà, una più ampia facoltà di valutare sul posto la situazione di zone soggette a particolari vincoli geografici e di adattare le norme, se necessario, a situazioni particolari. Tale flessibilità non deve in alcun caso compromettere la sicurezza dei prodotti alimentari.

Alla luce di quanto precede, non appare necessario inviare un esperto sul posto, come suggerito dall'onorevole membro.

(2001/C 103 E/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2401/00

di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione

(18 luglio 2000)

Oggetto: Trasposizione del diritto comunitario in materia di rifiuti in Italia

Il Parlamento italiano sta attualmente discutendo un progetto di legge di modifica del decreto 22/97 in materia di rifiuti. Tale progetto di legge comprende norme interpretative della nozione «disfarsi» contenuta nella definizione comunitaria di rifiuto, di cui alla direttiva 75/442/CEE (¹).

1. E' la Commissione al corrente di questo progetto di legge?
2. Esiste per il Parlamento italiano un obbligo di notificare questo progetto alla Commissione?
3. Dato che il diritto comunitario vieta ad uno Stato membro l'adozione di norme interne che stabiliscano criteri interpretativi di una direttiva, quali misure intende essa prendere per assicurare l'uniforme applicazione della direttiva 75/442/CEE su tutto il territorio comunitario?

(¹) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

Risposta data dalla sig. Wallström a nome della Commissione*(14 settembre 2000)*

Durante la riunione del 16 giugno 2000 del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE («Rifiuti») il rappresentante italiano ha informato la Commissione dell'esistenza del progetto di legge in questione.

L'articolo 20 della direttiva 75/442/CEE stabilisce che gli Stati membri devono notificare i testi delle disposizioni nazionali di legge da essi adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva, quindi, non fa obbligo alcuno di notificare i progetti di legge, anche se tale obbligo può sorgere ove il progetto contenga specifiche tecniche rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾.

Spetta alla Commissione accertare che la legislazione comunitaria sia applicata correttamente. L'articolo 211 (ex articolo 155) del trattato CE stabilisce infatti: «Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso». Inoltre, secondo l'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE: «La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.»

L'interpretazione del diritto comunitario spetta — come è noto — alla Corte di giustizia. La Commissione, qualora dovesse arrivare alla conclusione che all'interno di uno Stato membro le norme comunitarie non vengono interpretate in maniera corretta, potrebbe attivare i procedimenti di cui all'articolo 226 del trattato CE.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998.

(2001/C 103 E/163)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2404/00
di Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL) al Consiglio***(11 luglio 2000)*

Oggetto: Morte di rifugiati alle frontiere esterne dell'UE

Quanti rifugiati sono stati trovati morti e quanti feriti nel 1999 e nel primo semestre del 2000 alle frontiere esterne dell'UE? (Si prega di indicare i dati ripartiti per mese, provenienza dei rifugiati, luogo di ritrovamento (paese, regione), tipo di ferita).

Risposta*(7 novembre 2000)*

Il Consiglio non dispone delle informazioni richieste dall'Onorevole Parlamentare.

(2001/C 103 E/164)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2405/00
di Diana Wallis (ELDR) al Consiglio***(11 luglio 2000)*

Oggetto: Progetto di posizione comune sulla direttiva concernente il diritto d'autore

Il progetto di posizione comune sulla direttiva concernente il diritto d'autore (COM(97) 628) ⁽¹⁾ contiene una Dichiarazione della Commissione e del Consiglio sul considerando 23 che è di natura prettamente tecnologica, riferendosi soltanto alle copie «cache proxy».

Con tale espressione il Consiglio intende le copie «cache» su rete in generale o stanno la Commissione e il Consiglio deliberatamente escludendo dall'ambito della Dichiarazione tutte le altre forme di copiatura «cache»?

Se la Dichiarazione intende riferirsi alle copie «cache» su rete in generale, può il Consiglio assicurare che il testo della posizione comune rifletta tale fatto?

(¹) GU C 108 del 7.4.1998, pag. 6.

Risposta

(10 novembre 2000)

Il Consiglio non ha ancora adottato la sua posizione comune concernente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, cui si fa riferimento nell'interrogazione. Di conseguenza, il Consiglio non può per il momento pronunciarsi su nessuna dichiarazione che potrebbe decidere di iscrivere nel verbale della sessione in cui adotterà la posizione comune.

(2001/C 103 E/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2413/00

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(18 luglio 2000)

Oggetto: Discarica di rifiuti urbani a Logroño (Spagna)

La discarica di rifiuti urbani della città di Logroño è stata ristrutturata anni fa grazie a stanziamenti europei. Attualmente, in tale discarica si stanno verificando colaticci che contaminano le acque delle falde dell'Ebro.

E' a conoscenza la Commissione di tale situazione? Quali azioni può adottare la Commissione onde valutare se le autorità competenti stiano rispettando i loro obblighi in materia e verificare la corretta applicazione della direttiva 75/442/CEE (¹), modificata dalla direttiva 91/156/CEE (²) relativa ai rifiuti?

(¹) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

(²) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(14 settembre 2000)

La Commissione non è al corrente dei fatti citati dall'onorevole parlamentare quanto al possibile inquinamento delle acque della falda freatica dell'Ebro, a seguito dello scarico dei rifiuti urbani della città di Logroño.

Si fa osservare che attualmente il trattamento dei rifiuti è disciplinato dalla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991 (²).

L'articolo 4 di detta direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti verranno smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e in particolare senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo né per la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare la natura e il paesaggio in siti che presentano particolare interesse.

Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE, gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'autorità competente.

In ogni caso la Commissione, in quanto custode dei trattati, prenderà i necessari provvedimenti per garantire che nel caso in esame sia rispettato il diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975.

⁽²⁾ GU L 78 del 26.3.1991.

(2001/C 103 E/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2414/00

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(18 luglio 2000)

Oggetto: Progetto di costruzione di un cementificio e di sfruttamento di una cava di pietra nella Sierra de Alconera

La Sierra di Alconera, dove si vorrebbe costruire un cementificio e sfruttare una cava di pietra, è stata definita zona importante dal punto di vista avicolo.

Tale progetto, tenendo conto dell'elevato valore ecologico della zona in cui si vorrebbe realizzarlo, potrebbe violare le seguenti direttive comunitarie in materia d'ambiente:

- a) la direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾ relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
- b) la direttiva 92/43/CEE ⁽²⁾ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- c) la direttiva 85/337/CEE ⁽³⁾ concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Quali azioni può avviare la Commissione presso le autorità spagnole al fine di verificare l'osservanza delle summenzionate direttive e cercare di impedire che si compiano eventuali violazioni del diritto comunitario?

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(14 settembre 2000)

La Commissione è al corrente del progetto citato dall'onorevole parlamentare. Una denuncia è stata sporta.

All'inizio del 1998, un'impresa produttrice di cemento aveva annunciato l'intenzione di procedere alla costruzione di un cementificio e allo sfruttamento di una cava nella Sierra di Alconera a Badajoz. Aveva chiesto, ed ottenuto, dalle autorità che vari terreni fossero espropriati a fini estrattivi. Secondo ogni probabilità i terreni espropriati dovevano servire alla costruzione del cementificio. Aveva chiesto inoltre l'autorizzazione di sfruttare una cava di pietra; la domanda di autorizzazione per il cementificio ha subito un ritardo. Le autorità hanno proceduto alla valutazione dell'impatto ambientale per la cava, rilasciando l'autorizzazione il 22 luglio 1998. Il ricorrente si oppose alla localizzazione del cementificio, facendo valere che la valutazione dell'impatto non era stata eseguita correttamente: aveva infatti tenuto conto esclusivamente della cava di pietra; il progetto inoltre sarebbe stato realizzato in un'area naturale preziosa.

Dalle informazioni raccolte, per quanto concerne la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾, detta direttiva «Habitat», tali impianti si situerebbero all'interno della zona di importanza comunitaria per gli uccelli (ZICO) n.º 273. Nei paraggi inoltre sarebbero state avvistate linci, specie prioritaria contemplata dall'allegato 2 della direttiva Habitat. Al caso in esame si applicano pertanto gli articoli 6, paragrafo 2, 6, paragrafo 3 e 6, paragrafo 4.

Per quanto si riferisce alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽²⁾, è chiaro che la cava è destinata a fornire materia prima per la produzione di cemento nel futuro cementificio. Non è possibile scindere in due un progetto economico globale — costruzione di un cementificio e cava nelle immediate vicinanze, per la fornitura delle materie prime, valutando gli effetti diretti ed indiretti di uno solo dei componenti (la cava).

È stata inviata alle autorità spagnole una lettera che esprimeva tale punto di vista. Avendo appreso che era stata sporta una denuncia, le autorità spagnole hanno comunicato alla Commissione che avrebbero riveduto lo studio d'impatto, per valutare gli effetti, diretti e indiretti, del progetto considerato globalmente. La Commissione si è dichiarata soddisfatta quanto alla revisione dello studio, ma ha avvertito le autorità spagnole che, trattandosi di un progetto situato all'interno di una ZICO, esse avrebbero dovuto tener conto degli obblighi imposti dall'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

La Commissione ha chiesto alle autorità spagnole di trasmettere una copia del nuovo studio d'impatto, per appurare che il diritto comunitario applicabile sia rispettato.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

(2001/C 103 E/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2421/00
di Concepció Ferrer (PPE-DE) alla Commissione

(11 luglio 2000)

Oggetto: La riforma dell'OCM del riso

Il 7 giugno 2000 la Commissione ha approvato una proposta di riforma dell'OCM del riso che implicherà la soppressione del meccanismo di intervento dei prezzi e l'aumento degli aiuti diretti includendo il riso nell'OCM dei seminativi. Sembra altresì che vi sia l'intenzione di approfittare di questa misura per aumentare i dazi doganali sul riso proveniente dai paesi terzi.

Considerando che il prezzo di intervento è fondamentale per poter proteggere il settore dalle importazioni di paesi terzi che applicano prezzi più competitivi sul mercato mondiale e che l'aumento degli aiuti potrebbe non compensare le perdite dovute alla soppressione del prezzo di intervento, con il rischio di una perdita di redditività del settore, e tenendo, inoltre, conto del fatto che il riso è già sottoposto a un sistema di penalizzazioni discriminante rispetto ad altri seminativi, come pensa la Commissione di porre rimedio a questa discriminazione del riso rispetto ad altri seminativi?

Può la Commissione far sapere quali provvedimenti intende adottare affinché la riforma dell'OCM del riso non comporti uno squilibrio del mercato?

Risposta data dal signor Fischler in nome della Commissione

(1° agosto 2000)

La proposta di riforma dell'organizzazione comune del mercato del riso si basa sull'integrazione del riso⁽¹⁾ nel regime previsto per i seminativi e sull'abolizione del prezzo d'intervento.

La Commissione non ritiene che questa proposta possa dare luogo ad una discriminazione del riso rispetto agli altri seminativi e provocare squilibri nel mercato. Essa prevede infatti un aumento del pagamento per superfici, che passerebbe dagli attuali 52,65 euro/t a 63 euro/t, un importo identico a quello dell'aiuto per superficie previsto per i cereali a partire dalla campagna 2001/2002; la possibilità di adottare provvedi-

menti eccezionali in caso di turbative del mercato in seguito all'abolizione del meccanismo di intervento e un aumento della protezione esterna e della preferenza comunitaria attraverso l'applicazione del regime generale dei dazi fissi. Questo elemento della proposta formerà oggetto di negoziati con i paesi fornitori.

Tali misure, insieme all'introduzione del regime di ritiro dalla produzione, consentiranno di raggiungere l'equilibrio tra l'offerta e la domanda, salvaguardando nel contempo il reddito dei risicoltori.

(¹) COM(2000) 278 def.

(2001/C 103 E/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2423/00

di Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL) alla Commissione

(18 luglio 2000)

Oggetto: Perdite nei raccolti in Germania settentrionale e orientale

A causa delle straordinarie condizioni atmosferiche gli agricoltori della Germania settentrionale e orientale subiranno quest'anno una perdita nel raccolto del 40-70 %. Alle perdite finanziarie dovute all'Agenda 2000 si aggiungono gli effetti di tali estreme condizioni atmosferiche, che ne minacciano la sussistenza. Considerata la scarsa copertura di capitale proprio delle aziende agricole, per molte di esse ciò potrebbe significare la chiusura.

Quali possibilità intravede la Commissione per aiutare, attraverso fondi speciali, gli agricoltori della Germania settentrionale e orientale a superare le difficoltà dovute a tali estreme condizioni atmosferiche?

Quali attività intende avviare la Commissione nel quadro della politica strutturale e regionale per sostenere le regioni in questione?

Risposta data dal commissario Fischler a nome della Commissione

(14 settembre 2000)

La Commissione si è interessata dei danni subiti dalle colture nella Germania settentrionale e orientale nel 2000. Non vi sono purtroppo fondi disponibili da destinare sotto una forma di indennizzo della conseguente perdita di reddito degli agricoltori. Il regime dei seminativi prevede già un certo grado di protezione contro le variazioni delle rese, in quanto i pagamenti «alla superficie» vengono fissati in modo disgiunto dalla produzione reale. La Commissione può rendere più flessibili alcune modalità d'applicazione per agevolare gli agricoltori di regioni ben definite in cui l'attività agricola sia gravemente compromessa da condizioni meteorologiche come siccità o inondazioni. In tali casi gli agricoltori possono dichiarare in ritiro volontario dalla produzione alcuni terreni che non possono essere seminati. Occorre sottolineare che la Commissione può intervenire soltanto se lo Stato membro ha presentato in tempo una relazione particolareggiata e debitamente motivata. Purtroppo ciò non è stato fatto, quest'anno, per le regioni orientali della Germania.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (¹), è di competenza degli Stati membri approntare programmi di sviluppo rurale in grado di far fronte ai bisogni delle regioni interessate. Il regolamento prevede gli strumenti necessari di sviluppo rurale, ivi incluse misure di ripristino delle potenzialità di produzione agricola danneggiate da calamità naturali nonché appropriate misure preventive.

(¹) GU L 160 del 26.6.1999.

(2001/C 103 E/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2425/00**di Jeffrey Titford (EDD) alla Commissione***(18 luglio 2000)*

Oggetto: Norme della Commissione europea sulla misura delle siepi e di altri confini territoriali

Ho ricevuto una quantità di lettere inferocite di lettori della regione orientale che protestavano contro le proposte della Commissione volte a ridurre le sovvenzioni agli agricoltori le cui siepi superassero una larghezza totale di quattro metri (due metri per ogni lato dei confini del terreno). La Commissione dovrebbe tener conto che nella mia circoscrizione usiamo le iarde piuttosto che i metri per misurare la larghezza delle siepi.

Sembra che vi sia stato un ritardo nel dare attuazione a queste norme.

1. Sono stati fatti studi sull'impatto di queste misure sulle siepi britanniche e sulla campagna britannica? In questo caso quali sono i risultati di questi studi?
2. Quante proteste ha ricevuto la Commissione dalla Gran Bretagna in merito alle nuove norme proposte sulle siepi? E' possibile prenderne conoscenza? Eventuali pratiche create dalla Commissione in merito alle proteste presentate dalla Gran Bretagna a questo proposito possono essere esaminate dal deputato firmatario della presente interrogazione?
3. Da quel che mi risulta le sovvenzioni agli agricoltori verranno ridotte nel caso in cui le loro siepi misurino più di quattro metri di larghezza. Come viene controllata questa misura? La Commissione intende inviare il suo personale per controllare la larghezza delle siepi o ricorrerà alle fotografie aeree?
4. Può la Commissione indicare dettagliatamente mediante quale metodo intende adottare per ridurre le sovvenzioni? Ad esempio se una siepe di un agricoltore misura 4,5 metri invece di 4 metri in quale misura viene decurtata la sovvenzione? Come è possibile controllare le norme proposte?
5. Si rende conto la Commissione che in Inghilterra vi è stata una riduzione del numero di siepi e una diminuzione di tutti i tipi di fauna e flora selvatica da quando abbiamo aderito al Mercato comune? In questo caso cosa sta facendo la Commissione per risolvere questi problemi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(28 settembre 2000)*

In esito ad una missione condotta nel 1999 nel Regno Unito, la Corte dei conti ha ammesso l'esistenza di un problema nella verifica delle superfici a seminazione che sono circondate da siepi. Le autorità britanniche, in stretta collaborazione con la Commissione, hanno successivamente esaminato varie soluzioni, che dovranno anzitutto essere rispettose dell'ambiente, oltreché tener ragionevolmente conto della posizione degli agricoltori e garantire che il regime di sostegno per i seminativi si applichi soltanto ai terreni ammissibili. Nel quadro dei poteri conferiti dal Consiglio alla Commissione è apparentemente possibile procedere ad un intervento legislativo e, in tale ambito, può essere trovata una soluzione del tipo indicato.

In considerazione di quanto sopra, ai quesiti posti si possono dare le seguenti risposte:

1. Tanto il governo britannico quanto alcuni gruppi ambientalisti hanno effettuato degli studi, di cui si tiene naturalmente conto nel processo decisionale, ma secondo le informazioni in possesso della Commissione nessuno di essi è stato pubblicato. Per quanto riguarda gli studi condotti dalle autorità britanniche, la Commissione prega l'onorevole parlamentare di rivolgersi a dette autorità per ulteriori informazioni.
2. La Commissione ha mantenuto continui e stretti contatti con le autorità britanniche su tale tema. L'onorevole parlamentare è pregato di rivolgersi alle autorità in questione per ottenere informazioni sulla posizione da esse adottata.

3. Non è stata ancora presa alcuna decisione in merito ad eventuali larghezze massime obbligatorie, percentuali, ecc. Come già detto, la Commissione sta tentando di trovare una soluzione soddisfacente per tutte le parti interessate e, nel contempo, di tutelare gli interessi finanziari della Comunità. E' compito degli Stati membri accertare che le spese per le misure di sostegno previste dalla politica agricola comune (PAC) siano conformi alla normativa comunitaria. La Commissione ha il compito di verificare le procedure amministrative e di controllo applicate dagli Stati membri, nonché di avviare le iniziative necessarie per tutelare gli interessi finanziari della Comunità.
4. Il regolamento della Commissione (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) relativo a taluni regimi di aiuti comunitari⁽¹⁾, prevede all'articolo 9 le riduzioni che devono essere applicate se le ispezioni rivelano discordanze tra le superfici dichiarate nelle domande di aiuto e quelle appurate in seguito ai controlli. Se la discordanza rilevata è pari o inferiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo. Se tale discordanza è superiore al 3 % o a due ettari, la superficie effettivamente determinata viene ridotta di due volte l'eccedenza constatata. Nessun aiuto è concesso nel caso in cui detta eccedenza sia superiore al 20 %. Queste norme generali si applicano a tutte le domande di aiuto per superfici.
5. Ormai da lungo tempo, l'interesse per i temi dell'ambiente costituisce un capitolo importante di una PAC efficace e rappresenta un aspetto fondamentale delle riforme effettuate nel 1992 e nel 1999. Ad esempio, il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), prevede la possibilità di promuovere, in particolare, i metodi di produzione intesi a tutelare l'ambiente e a conservare lo spazio naturale. Inoltre, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune⁽²⁾ autorizza gli Stati membri a fissare requisiti ambientali specifici, la cui soddisfazione è il presupposto per poter beneficiare dei pagamenti diretti, e questi potrebbero includere il mantenimento di caratteristiche del paesaggio utili dal punto di vista ambientale, come le siepi.

⁽¹⁾ GU L 391 del 31.12.1992.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

(2001/C 103 E/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2426/00

di Jeffrey Titford (EDD) alla Commissione

(18 luglio 2000)

Oggetto: Articolo 297 (ex articolo 224) del trattato che istituisce la Comunità europea

Può la Commissione fornire informazioni più precise sul significato dell'articolo 297 (ex articolo 224) del trattato che istituisce la Comunità europea il quale dispone:

Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico ... [trattato CE: Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico ...], in particolare:

1. E' corretto quindi che gli Stati membri si consulteranno l'un l'altro per prendere di comune accordo le disposizioni necessarie solo qualora sorgano gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico [trattato CE: «mantenimento dello stato di diritto»] piuttosto di «gravi agitazioni interne che non turbino l'ordine pubblico»?
2. Qualora si ritenga che uno Stato membro abbia «inciso sul funzionamento del mercato comune» mediante «disposizioni» potrebbero gli altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 297 agire contro questo Stato membro?
3. Il termine «le disposizioni necessarie» utilizzato all'articolo 297 per evitare che il funzionamento del mercato comune ne risenta, può includere un'azione di polizia o un'azione militare?

Risposta fornita dal signor Bolkestein a nome della Commissione*(12 ottobre 2000)*

L'articolo 297 del trattato CE, ex articolo 224, è stato raramente invocato. Come la Corte di giustizia ha deliberato nella causa Johnston contro Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary⁽¹⁾, l'articolo si riferisce «ad una situazione assolutamente eccezionale», in realtà a tre situazioni di questo tipo, in cui uno Stato membro potrà adottare delle misure che possono avere un impatto sul funzionamento del mercato comune. Queste tre situazioni sono, in primo luogo, nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in secondo luogo, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra, e in terzo luogo, per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Le gravi agitazioni interne che richiedono delle consultazioni tra gli Stati membri in conformità all'articolo 297 sono quelle che «turbino l'ordine pubblico». Nel suo parere nella causa Commissione contro Repubblica ellenica⁽²⁾, l'avvocato generale ha dichiarato che «la situazione in esame deve essere prossima ad un collasso totale della sicurezza interna; in caso contrario sarebbe difficile giustificare il ricorso ad una deroga che può consentire la sospensione di qualsiasi norma del diritto comune che disciplina il mercato comune».

Il procedimento da seguire quando delle misure adottate nei casi contemplati dall'articolo 297 hanno per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune è stabilito dall'articolo 298 (ex articolo 225) del trattato CE. La Commissione esamina con lo Stato interessato «le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente trattato». L'articolo 298 sancisce inoltre che «la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 296 e 297».

L'unica applicazione di quest'ultima disposizione è la causa Commissione contro Repubblica ellenica⁽³⁾ in cui la Commissione ha ritenuto che la Repubblica ellenica abbia illecitamente fatto ricorso all'articolo 224 (attualmente articolo 297) del trattato CE, vietando il commercio tra il suo territorio e quello dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (ERIM), venendo così meno agli obblighi che le incombevano ai sensi dell'articolo 113 (attualmente articolo 133) del trattato CE. La causa è stata in seguito annullata a richiesta della Commissione che non era più interessata a proseguire la causa tenuto conto di un accordo temporaneo concluso tra la Repubblica ellenica e l'ERIM su taluni aspetti, in seguito a cui la Repubblica ellenica ha annullato le restrizioni che aveva imposto.

⁽¹⁾ Causa 222/84 (1986) rac. 1651, paragrafo 27 della sentenza.

⁽²⁾ Causa 120/94 (1966) rac. I-1514, paragrafo 47 del parere.

⁽³⁾ Causa 120/94 annullata da un'ordinanza del Presidente della Corte del 19 marzo 1996) rac. I-1535; cfr. anche ordinanza della Corte del 29 giugno 1994 in cui la Corte ha respinto la richiesta di adottare delle misure provvisorie presentata dalla Commissione (causa C-120/94R (1994) rac. I-3040).

(2001/C 103 E/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2427/00**di Jeffrey Titford (EDD) al Consiglio***(24 luglio 2000)*

Oggetto: Forza militare di reazione rapida dell'Unione europea

1. Quali piani ha il Consiglio per creare una forza militare di reazione rapida?
2. Può il Consiglio far sapere:
 - a) Chi deciderebbe come utilizzare questa forza di reazione rapida?
 - b) Quale sarà la consistenza numerica di questa forza?
 - c) Quanto altro personale militare verrà utilizzato oltre alle truppe?
 - d) Le truppe e il personale ausiliario del Regno Unito attualmente prestano un giuramento di fedeltà alla regina e alla corona britannica. A chi dovrebbero giurare lealtà al momento di combattere per una forza di reazione rapida dell'Unione europea?

- e) Potrebbe sorgere un conflitto tra il giuramento di lealtà prestato dal personale militare britannico alla regina e qualsiasi altro giuramento di lealtà che possano prestare nei confronti della forza di reazione rapida?
- f) Quali sono le disposizioni disciplinari previste per la forza di reazione rapida e per il personale ausiliario?
- g) I problemi di disciplina all'interno della forza di reazione rapida verrebbero trattati dai governi nazionali o dall'Unione europea?

Risposta

(10 novembre 2000)

1. I principi e orientamenti generali relativi alla creazione di una forza di reazione rapida sono stati stabiliti dai Capi di Stato o di Governo in occasione del Consiglio europeo di Helsinki. Le decisioni prevedono in particolare che «gli Stati membri debbano essere in grado [entro il] 2003, di schierare nell'arco di 60 giorni e sostenere per almeno un anno forze militari che potrebbero consistere di 50 000 – 60 000 effettivi, capaci di svolgere l'insieme dei compiti di Petersberg». Questo obiettivo è noto con il nome di «obiettivo primario» o «headline goal». Il Consiglio europeo ha inoltre previsto che, prima di questa scadenza di 60 giorni, devono poter essere fornite formazioni disposte a mobilitarsi in tempi brevissimi, alle quali fa riferimento l'Onorevole Parlamentare. Il Consiglio europeo di Helsinki ha d'altronde stabilito che gli Stati membri cooperino volontariamente nel quadro di operazioni dirette dall'Unione, e ha sottolineato che tale processo non implica la creazione di un esercito europeo.

2. Il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira ha preso atto della progressiva evoluzione del Comitato politico e di sicurezza ad interim e degli organi e strutture militari ad interim – l'organo militare, futuro comitato militare dell'Unione europea, e gli esperti militari, futuro Stato maggiore dell'Unione europea – istituiti a Helsinki. Esso ha rilevato che sono stati individuati principi e modalità concernenti disposizioni atte a consentire ai membri europei della NATO non appartenenti all'Unione europea e ad altri candidati all'adesione all'UE di contribuire alla gestione militare delle crisi da parte dell'Unione europea. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato tutti i paesi terzi partner dell'UE a presentare contributi per il miglioramento delle capacità europee.

3. Il Consiglio europeo di Nizza deve ricevere una relazione sull'elaborazione di tale obiettivo primario nonché degli obiettivi di capacità militari collettive (quali il comando, il controllo e le informazioni, la logistica e altre unità d'appoggio). Tale relazione dovrebbe includere anche i risultati della conferenza sull'impegno delle capacità del 20 novembre, durante la quale i vari Stati membri presenteranno la loro indicazione di contributo nazionale e i paesi terzi potranno fare offerte di contributi aggiuntivi. I lavori preparatori in materia verteranno in particolare sulla definizione del catalogo delle forze per le operazioni di Petersberg condotte dall'Unione. Tali lavori progrediscono bene in seno alle nuove strutture ed organi militari del Consiglio, valendosi, se del caso, dell'assistenza di esperti della NATO.

4. Spetta al Consiglio decidere il lancio di una operazione utilizzando forze militari. Come per tutte le decisioni aventi implicazioni militari o nel settore della difesa, il Consiglio le adotta all'unanimità (articolo 23 del TUE). La decisione adottata da ognuno dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio è una decisione nazionale sovrana. Inoltre, ogni Stato membro deciderà in piena sovranità se contribuire o meno con le sue forze nazionali. Non si può pertanto trattare di un conflitto di lealtà al quale le truppe nazionali rischierebbero di essere confrontate quando fanno parte di un contingente multinazionale nel quadro di un'operazione condotta dall'Unione europea. Contrariamente ai timori espressi dall'Onorevole Parlamentare, tali truppe non devono prestare alcun ulteriore giuramento prima d'integrare una forza multinazionale.

5. Il numero di truppe utilizzate dipende dal tipo di operazione. Si ricorda in proposito che l'Unione deve essere in grado di condurre tutti i tipi di operazioni previsti all'articolo 17, paragrafo 2 del TUE. Il livello di implicazione militare è tuttavia variabile nello spettro di tali missioni, in particolare il livello degli effettivi sarà meno importante se si tratta ad esempio di un'operazione di assistenza umanitaria a rifugiati e sfollati o di una missione di soccorso, e sarà viceversa più elevato quando si tratta di una missione tesa al ristabilimento della pace, che comporta la necessità di separare con la forza le parti in conflitto.

6. Per quanto riguarda le disposizioni disciplinari, esse non costituiscono ancora un tema di discussione in seno agli organi del Consiglio. In caso di schieramento in una forza multinazionale, ogni individuo è normalmente soggetto alle disposizioni disciplinari nazionali, così come del resto il personale si trova ad essere sotto la responsabilità della struttura del comando nazionale di ogni Stato, rappresentata dall'ufficiale più alto in grado di detto Stato.

(2001/C 103 E/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2428/00

di Jeffrey Titford (EDD) alla Commissione

(18 luglio 2000)

Oggetto: Rimozione del veto nazionale sulle imposte e altri settori

Riferendosi al progetto di documento dell'Unione europea sulla riforma istituzionale è vero che esso chiede l'abolizione del veto nazionale per 39 settori diversi di politica per impedire la possibilità di blocco in un'Unione europea ampliata?

A cosa si riferiscono questi 39 settori?

Il documento sembra contenere un elenco di temi fiscali che sono strettamente legati al mercato interno e alcuni che non sono strettamente legati al mercato interno.

Può la Commissione fornire un elenco completo dei temi fiscali che sono strettamente collegati al mercato interno e quelli che non lo sarebbero?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(7 settembre 2000)

L'onorevole parlamentare fa riferimento alla relazione della Presidenza al Consiglio europeo di Feira concernente la Conferenza intergovernativa sulla riforma istituzionale (doc. Confer 4750/00⁽¹⁾). L'allegato 3.1. di detta relazione contiene un elenco di 39 disposizioni che dovrebbero essere esaminate in vista di un eventuale passaggio alla maggioranza qualificata. L'allegato 3.2. del documento, invece, contiene un progetto, elaborato dalla Presidenza, di riformulazione dell'articolo 93 (ex articolo 99) del trattato CE che stabilisce come principio il mantenimento del voto all'unanimità in campo fiscale e definisce una serie estremamente limitata di misure specifiche connesse al mercato interno per le quali si potrebbe prendere in considerazione l'introduzione del voto a maggioranza qualificata. La relazione della Presidenza (parte I, capitolo 3, punti 6 – 8) precisa la stato attuale delle trattative.

⁽¹⁾ <http://db.consilium.eu.int/cigdocs/FR/04750f.pdf>.

(2001/C 103 E/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2430/00

di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) al Consiglio

(24 luglio 2000)

Oggetto: Popoli

Che interpretazione dà il Consiglio degli articoli 151, 189 e 190 del trattato CE per quanto concerne l'espressione «popoli»? Nel caso dello Stato spagnolo, i popoli corrispondono a quelle che la costituzione di tale Stato riconosce come nazionalità?

Risposta*(7 novembre 2000)*

L'interpretazione delle disposizioni del trattato CE non è di competenza del Consiglio.

Il Consiglio ricorda il principio stabilito dalla Corte di giustizia secondo cui l'interpretazione del diritto comunitario non può dipendere dai diritti nazionali. I termini di una disposizione di diritto comunitario, il cui senso e la cui portata sono determinati senza alcun rinvio esplicito al diritto degli Stati membri, devono, di norma, ricevere un'interpretazione autonoma, che deve essere cercata tenendo conto del contesto della disposizione e dell'obiettivo perseguito dalla normativa di cui trattasi; in mancanza di un rinvio esplicito al diritto degli Stati membri, l'applicazione del diritto comunitario può implicare un eventuale riferimento al diritto degli Stati membri soltanto qualora il giudice comunitario non possa individuare nel diritto comunitario o nei suoi principi generali gli elementi che lo mettano in grado di precisare il contenuto e la portata di una disposizione comunitaria mediante un'interpretazione autonoma (TPG, sentenza del 18 dicembre 1992, Diaz Garcia/Parlamento, causa T-43/90, Racc. P.II-2619).

(2001/C 103 E/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2436/00

**di Mario Mantovani (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE)
e Stefano Zappalà (PPE-DE) al Consiglio**

(24 luglio 2000)

Oggetto: Il sistema di «spionaggio» Echelon

Premesso che sulla stampa italiana sono apparse notizie inedite riguardo al sistema Echelon, creato dalla National security agency (Nsa) in collaborazione con il Gchq inglese, il Cse canadese, il Dsd australiano e il Gcsb neozelandese, per intercettare ogni telefonata, fax, e-mail spediti ovunque nel mondo.

Che sulla base delle dichiarazioni fatte dall'ex Tenente Wayne Madsen, un ex ufficiale della marina americana, addetto alla protezione delle comunicazioni della Casa Bianca, ai tempi di Ronald Reagan, rilasciate al settimanale italiano Panorama, in Italia sarebbero state presenti due basi della Nsa.

Che tali basi, situate a San Vito dei Normanni e a Gera Lario, nella parte nord del lago di Como, in parte funzionerebbero ancora. Che la stazione di Gera Lario entrata in attività nel 1976, appartenente oggi a Telespazio una società privata di Telecom Italia che offre servizi satellitari per conto dell'Agenzia Spaziale Europea e dell'Agenzia Spaziale Italiana, viene definita dall'ex tenente Madsen come la base di ascolto più misteriosa.

Che Telespazio ha recentemente annunciato l'accordo per cui attraverso le proprie strumentazioni, potranno comunicare fra loro e con il Centro di Controllo le navi della Marina Militare Italiana

Potrebbe il Consiglio far sapere quale iniziative intenda promuovere per verificare la veridicità di tali affermazioni e, qualora ci fosse un riscontro di verità, quali misure adotterebbe per porre fine a questa attività?

(2001/C 103 E/175)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2469/00

**di Mario Mantovani (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE)
e Stefano Zappalà (PPE-DE) al Consiglio**

(24 luglio 2000)

Oggetto: Il sistema di «spionaggio» Echelon

Premesso che sulla stampa italiana sono apparse notizie inedite riguardo al sistema Echelon, creato dalla National security agency (NSA) in collaborazione con il Gchq inglese, il Cse canadese, il Dsd australiano e il Gcsb neozelandese, per intercettare ogni telefonata, fax, e-mail spediti ovunque nel mondo.

Che sulla base delle dichiarazioni rilasciate al settimanale italiano Panorama dall'ex tenente Wayne Madsen, un ex ufficiale della marina americana addetto alla protezione delle comunicazioni della Casa Bianca ai tempi di Ronald Reagan, in Italia sarebbero state presenti due basi della Nsa. Che tali basi, situate a San Vito dei Normanni e a Gera Lario, nella parte nord del lago di Como, in parte funzionerebbero ancora.

Che la stazione di Gera Lario entrata in attività nel 1976, appartenente oggi a Telespazio, una società privata di Telecom Italia che offre servizi satellitari per conto dell'Agenzia Spaziale Europea e dell'Agenzia Spaziale Italiana, viene definita dall'ex tenente Madsen come la base di ascolto più misteriosa.

Che Telespazio ha recentemente annunciato l'accordo per cui attraverso le proprie strumentazioni potranno comunicare fra loro e con il Centro di Controllo, le navi della Marina Militare Italiana,

può dire il Consiglio quali iniziative intende prendere per verificare la veridicità di tali affermazioni e, qualora ci fosse un riscontro di verità, quali iniziative adotterebbe per porre fine a questa attività?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-2436/00 e E-2469/00**

(10 novembre 2000)

Come risulta da una serie di risposte del Consiglio a varie interrogazioni rivolte da diversi membri del Parlamento europeo, il Consiglio ricorda che non gli sono mai stati comunicati, secondo le procedure previste dai trattati, elementi che gli permettano di constatare l'esistenza di un sistema di intercettazione delle telecomunicazioni del tipo di quello descritto dagli Onorevoli Parlamentari.

Il Consiglio ribadisce inoltre che, nell'ambito delle sue competenze, non potrebbe accettare la creazione di un sistema di intercettazione delle telecomunicazioni che non rispettasse le norme di diritto dei trattati che istituiscono l'Unione europea e che violasse i principi fondamentali volti a preservare la dignità umana.

D'altra parte il Consiglio ricorda agli Onorevoli Parlamentari che, nella sessione del 29 maggio 2000, ha adottato le seguenti conclusioni concernenti le intercettazioni delle telecomunicazioni al di fuori di qualunque quadro giuridico.

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sui dibattiti del Parlamento europeo relativi alle intercettazioni delle telecomunicazioni al di fuori di qualunque quadro giuridico.

Il Consiglio ribadisce l'interesse che annette al rispetto dei principi fondamentali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà individuali, sia per quanto riguarda le persone fisiche che quelle giuridiche, principi riconosciuti dal trattato sull'Unione europea.

Anche se può essere uno strumento importante nella lotta alla criminalità o per la difesa della sicurezza nazionale, l'intercettazione delle telecomunicazioni non può in alcun caso essere utilizzata al fine di procurare vantaggi commerciali.

Il Consiglio ha preso atto che la Commissione intende presentare tra breve misure adeguate per la realizzazione di una società dell'informazione più sicura.

Il Consiglio chiede alla Presidenza di provvedere a che i gruppi del Consiglio interessati garantiscano il rispetto dei principi sopra enunciati e favoriscano segnatamente qualunque misura di prevenzione e di tutela dall'utilizzazione abusiva delle nuove tecnologie.

(2001/C 103 E/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2444/00**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(19 luglio 2000)

Oggetto: Strade a scorrimento veloce per collegare Santiago a Lugo e Lugo a Ourense, in Galizia

Considerato che sabato scorso, 19 giugno, il responsabile per la Galizia del Ministero per la promozione dello sviluppo del governo centrale ha affermato che dette strade a scorrimento veloce, sarebbero costruite entro il 2007, potrebbe la Commissione far sapere se la costruzione delle strade di cui trattasi è prevista nel quadro comunitario di sostegno concordato dalla Commissione con il governo dello Stato spagnolo per il periodo 2000-2006? Potrebbe essa farne conoscere le caratteristiche? A quanto ammonta il bilancio destinato a detti progetti? In quale programmazione annuale si collocano gli investimenti da effettuare?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(29 settembre 2000)

In seguito ai negoziati con le autorità spagnole, la Commissione sta attualmente completando il quadro comunitario di sostegno (QCS) per le regioni della Spagna ammissibili all'obiettivo 1 nel periodo 2000-2006, compresa la Galizia.

Il QCS non comporta i particolari dei progetti da finanziare nell'arco di questo periodo di programmazione e sarebbe perciò prematuro pronunciarsi a questo stadio sugli aspetti concreti dei progetti che potrebbero essere selezionati dai programmi operativi del QCS medesimo.

(2001/C 103 E/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2448/00**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 luglio 2000)

Oggetto: Isole

La Commissione studia attualmente la possibilità di una imposta del carburante per aviazione. Si tratterebbe di creare un'imposta sul petrolio per tutti i voli che decollano dagli aeroporti comunitari.

Si rende conto dell'estrema dipendenza nella quale si troverebbero le regioni insulari dell'Unione europea nei confronti dei trasporti aerei, a seguito della loro evidente impossibilità di accedere alla rete stradale o alla rete ferroviaria (e per quanto riguarda la maggior parte delle regioni ultraperiferiche, dell'impossibilità di utilizzare la via marittima per il regolare trasporto dei passeggeri)?

In base agli articoli 299, paragrafo 2 (per le regioni ultraperiferiche) e 158, nonché in base alla dichiarazione allegata n. 30 approvata ad Amsterdam, intende l'esecutivo proporre disposizioni derogatorie affinché i collegamenti con o tra le isole siano esonerati da questa misura che aggraverebbe i problemi del loro isolamento?

(2001/C 103 E/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2468/00**di Paulo Casaca (PSE), Isidoro Sánchez García (ELDR),
Margie Sudre (PPE-DE), Roy Perry (PPE-DE), Mariotto Segni (UEN)
e Jean-Claude Fruteau (PSE) alla Commissione**

(24 luglio 2000)

Oggetto: Isole

La Commissione sta esaminando attualmente la possibilità di introdurre una tassazione sul carburante per l'aviazione. Ciò consisterebbe nell'imporre una tassazione sul petrolio per tutti i voli effettuati a partire dagli aeroporti comunitari.

Si rende conto la Commissione dell'estrema dipendenza dai trasporti aerei nella quale si trovano le regioni insulari dell'Unione europea per la loro evidente impossibilità di accedere alla rete stradale o alla rete ferroviaria (e per quanto riguarda la maggior parte delle regioni ultraperiferiche, per la loro impossibilità di utilizzare anche la via marittima per il trasporto regolare di passeggeri)?

Intende la Commissione proporre, sulla base degli articoli 299, paragrafo 2 (per le regioni ultraperiferiche) e 158 nonché della dichiarazione allegata n. 30 adottata ad Amsterdam, delle disposizioni derogatorie per esonerare i collegamenti con o tra le isole di detta misura che aggraverebbe l'inconveniente del loro isolamento?

Risposta comune
data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2448/00 e E-2468/00

(12 ottobre 2000)

La Commissione è consapevole della situazione delle regioni ultraperiferiche in materia di trasporti aerei.

Attualmente, la direttiva 92/81/CE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ⁽¹⁾ impone, come previsto dalla convenzione di Chicago ⁽²⁾, l'obbligo di esenzione per il carburante destinato alla navigazione aerea commerciale. Un progetto di direttiva del Consiglio relativa alla tassazione dei prodotti energetici ⁽³⁾, che dovrebbero sostituire la direttiva 92/81/CEE, prevede che gli Stati membri possano scegliere di tassare il carburante per aviazione utilizzato sui voli nazionali e i voli tra Stati membri, in base ad accordi bilaterali. Inoltre, in una recente comunicazione ⁽⁴⁾, la Commissione propone in particolare che gli Stati membri intensifichino la loro collaborazione nel quadro dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) in previsione dell'introduzione della tassazione del combustibile per aeromobili e di altri strumenti aventi effetti simili. Tale comunicazione è attualmente discussa in Parlamento.

Per quanto riguarda la situazione specifica delle regioni ultraperiferiche, eventuali misure derogatorie potrebbero essere negoziate dagli Stati membri nel quadro degli accordi bilaterali nel rispetto delle norme comunitarie esistenti, in particolare in materia di aiuti di stato e alla luce degli articoli del trattato CE ai quali gli onorevoli parlamentari fanno riferimento.

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992.

⁽²⁾ La Convenzione di Chicago del 1944, che istituisce l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), disciplina il trattamento del carburante che si trova già a bordo di un aeromobile. Il trattamento del carburante caricato a bordo in fase di transito è invece disciplinato da numerosi accordi bilaterali sui servizi aerei (ASA) conclusi tra alcuni Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi. Questi accordi contengono in generale una clausola che prevede che tanto il carburante acquistato in transito che quello fornito sul territorio delle parti contraenti non è soggetto a tassazione. È naturalmente possibile rinegoziare gli accordi sui servizi aerei in modo da eliminare l'esenzione per il carburante caricato a bordo sul territorio delle parti contraenti. Tale nuovo negoziato potrebbe tuttavia prendere molto tempo e comportare procedure farraginose. Inoltre, una modifica della situazione fiscale del carburante in transito presupporrebbe comunque un nuovo negoziato degli accordi bilaterali sui servizi aerei e delle norme pertinenti della Convenzione di Chicago.

⁽³⁾ GU C 139 del 6.5.1997.

⁽⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni — Tassazione dei carburanti per aeromobili — COM(2000) 110 def.

(2001/C 103 E/179)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2458/00
di Charles Tannock (PPE-DE) al Consiglio

(24 luglio 2000)

Oggetto: Ritiro dei passaporti a presunti hooligans da parte delle autorità tedesche

Ritiene il Consiglio che il ritiro dei passaporti a circa 500 presunti hooligans, da parte delle autorità tedesche, immediatamente prima dei campionati di calcio Euro 2000 fosse compatibile con i trattati europei?

Risposta*(7 novembre 2000)*

Le misure citate dall'Onorevole Parlamentare sono di competenza esclusiva delle autorità tedesche ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cfr. articolo 33 del trattato dell'Unione europea e articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Schengen del 19.6.1990.

(2001/C 103 E/180)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2460/00
di Armando Cossutta (GUE/NGL) al Consiglio

(24 luglio 2000)

Oggetto: Aggressione a giornalisti italiani

Domenica 2 luglio, prima della finale dei Campionati europei di calcio giocata a Rotterdam in Olanda, abbiamo assistito ad uno sconcertante episodio ai danni di una troupe televisiva italiana. Quest'ultima, composta da tre giornalisti e da quattro operatori, stava documentando le «anacronistiche» barriere architettoniche dell'impianto sportivo con cui si è dovuto misurare un gruppo di 140 portatori di handicap italiani giunti a Rotterdam per seguire l'incontro. Improvvisamente alla troupe è stato impedito di riprendere la scena ed è stata allontanata a forza dagli steward presenti sul posto, e successivamente è intervenuta violentemente la polizia malmenando i giornalisti, ferendone uno di essi (il tutto documentato da riprese televisive) ed infine arrestando tutto il gruppo.

1. Non ritiene il Consiglio che le autorità olandesi abbiano reagito violentemente nel tentativo di occultare le carenze, a danno dei portatori di handicap, del proprio impianto sportivo?
2. Non ritiene il Consiglio che questo sia uno scandaloso atto di intimidazione e censura verso la stampa?
3. Non ritiene il Consiglio che la libertà di stampa, alla luce di tali episodi, sia ben lungi dall'essere riconosciuta in tutti i paesi dell'Unione?

(2001/C 103 E/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2487/00
di Raffaele Costa (PPE-DE) al Consiglio

(24 luglio 2000)

Oggetto: Comportamento assunto dagli agenti olandesi nella giornata conclusiva degli Europei di calcio

Il comportamento degli agenti olandesi nei confronti degli operatori televisivi italiani nel giorno conclusivo degli Europei di calcio fa pensare ad un deficit democratico nei Paesi Bassi.

Quali sanzioni ritiene di adottare la Comunità, notificandole al Governo olandese ed alla locale Regina che per molto meno aveva escluso da una pubblica colazione un diplomatico austriaco?

Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-2460/00 e E-2487/00

(7 novembre 2000)

La questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare non è di competenza del Consiglio.

(2001/C 103 E/182)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2463/00**di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione**

(11 luglio 2000)

Oggetto: Esportazione di bestiame in Egitto

Da recenti segnalazioni si è appreso che i tori esportati dalla Germania in Egitto vengono sistematicamente castrati a bordo delle navi.

L'iniquo sistema di rimborso alle esportazioni, che permette questo commercio di bestiame, è di per sé responsabile delle profonde sofferenze inferte agli animali, a causa delle lunghe distanze percorse e delle pessime condizioni di trasporto. Conviene la Commissione che la castrazione di tori adulti in condizioni primitive provoca sofferenze eccessive e che l'esportazione di animali vivi in Egitto vada sospesa finché non sarà garantito il divieto di castrazione?

(2001/C 103 E/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2481/00**di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione**

(24 luglio 2000)

Oggetto: Animali da macello: castrazione durante il trasporto navale

Organizzazioni per la protezione degli animali hanno accertato che animali da macello maschi (tori e montoni) vengono castrati nel corso del trasporto navale da porti dell'Unione europea verso porti egiziani. La castrazione degli animali maschi durante il trasporto navale viola l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) in connessione con l'articolo 5, parte A, paragrafo 1, lettera b) e, se del caso, con l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 91/628/CEE⁽¹⁾ modificata dalla direttiva 95/29/CE⁽²⁾.

Tali disposizioni legislative impongono di evitare sofferenze inutili agli animali da trasportare. La castrazione di animali da macello maschi sani nel corso del trasporto navale da parte di personale che non ha seguito una formazione medico-veterinaria comporta sofferenze inutili per gli animali in questione.

La castrazione nel corso del trasporto navale non è coperta neanche in caso di una deroga speciale per il trasporto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, prima frase e dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 91/628/CEE modificata dalla direttiva 95/29/CE.

La motivazione di questa procedura — la protezione del paese destinatario dalla brucellosi — non è convincente. La castrazione degli animali in questione potrebbe essere effettuata già nel paese di origine degli animali sufficientemente prima del trasporto e da parte di personale formato a livello medico veterinario.

1. La Commissione dispone di informazioni o prove del fatto che animali da macello maschi (tori e montoni) vengono castrati a bordo delle navi nel corso del trasporto da porti dell'Unione europea verso porti egiziani?

2. Quali misure la Commissione ha preso o intende prendere per porre fine a questi episodi o impedirli per il futuro?

3. Da quali Stati membri dell'Unione europea provenivano nel 1999 gli animali da macello maschi trasportati in Egitto e quale era il loro numero (si prega di fornire cifre separate per i tori e per i montoni)?

4. Da quali porti nel territorio dell'Unione europea si sono verificati nel 1999 trasporti navali di animali da macello maschi verso l'Egitto e quali specie animali sono state trasportate da quali porti verso i porti egiziani?

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.

**Risposta comune
data dal sig. Byrne in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-2463/00 e E-2481/00**

(26 settembre 2000)

La Commissione ritiene che il fatto di procedere ad operazioni come la castrazione di animali durante il loro trasporto non rispetti il disposto dell'articolo 5A1(b) della direttiva 91/628/CEE del 19 novembre 1991 ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 95/29/CE del Consiglio, del 29 giugno 1995, riguardante la protezione degli animali durante il trasporto ⁽²⁾. Tutti gli animali hanno bisogno di un certo periodo di tempo per rimettersi dal trauma derivante da una tale operazione e si può quindi ritenere che essi non possano essere in condizione di proseguire immediatamente il viaggio.

Il regolamento (CE) 615/98 della Commissione, del 18 marzo 1998 ⁽³⁾ fissa le modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali viventi della specie bovina in corso di trasporto verso paesi terzi. Ai sensi di tale regolamento, ogni spedizione di animali di specie bovina verso paesi terzi è subordinata al rispetto, nel corso del trasporto degli animali e fino al loro primo scarico nel paese terzo di destinazione finale, della normativa comunitaria vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto. Il regolamento prevede segnatamente il controllo degli animali dopo il loro arrivo nei paesi terzi di destinazione finale. Se il risultato di tali ispezioni (che devono essere svolte da un veterinario) non risultasse soddisfacente per quanto riguarda il benessere degli animali, il pagamento delle restituzioni all'esportazione verrebbe rifiutato o dovrebbe dar luogo a un rimborso qualora fosse stato già effettuato.

La Commissione è già stata informata del fatto che alcuni animali maschi di specie bovina e ovina esportati da Stati membri verso l'Egitto erano stati precedentemente sottoposti a castrazione a bordo delle navi di trasporto. Tuttavia, per il momento la Commissione non è in possesso di prove né di informazioni tali da confermare con certezza tali notizie. La Commissione ha assunto iniziative come la consultazione degli Stati membri interessati al fine di chiarire la situazione e adotterà tutti i provvedimenti necessari.

Nel 1999, la Comunità ha esportato verso l'Egitto 21 593 animali maschi di specie bovina destinati alla macellazione. Fra tali animali, 14 716 provenivano dalla Repubblica federale di Germania e 6 877 dall'Italia. L'esportazione di animali vivi di specie ovina è molto limitata (14 animali provenienti dai Paesi Bassi).

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995.

⁽³⁾ GU L 82 del 19.3.1998.

(2001/C 103 E/184)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2464/00
di Charles Tannock (PPE-DE) al Consiglio**

(24 luglio 2000)

Oggetto: Sanzioni OMS (banane)

Quando voterà il Consiglio sulla proposta di regime commerciale dell'Unione europea per la banana?

Risposta

(7 novembre 2000)

1. Nella sessione del 10 e 11 luglio 2000, il Consiglio ha preso atto di una relazione della Commissione relativa alle consultazioni condotte per risolvere la controversia sulle banane. In tale occasione ha invitato la Commissione ad esaminare la possibilità di gestire il mercato secondo un sistema di contingenti fondato sulla formula «primo arrivato/primo servito». Ha chiesto a tale Istituzione di presentargli una relazione sulle azioni prese per trovare soluzioni possibili, compresa la soluzione tariffaria e le sue implicazioni. Il Consiglio si pronuncerà in base a tale relazione.

2. Si rammenta comunque che la proposta della Commissione intesa a modificare il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana è basata sull'articolo 37 del trattato e che, di conseguenza, una decisione del Consiglio potrà intervenire soltanto dopo che il Parlamento europeo avrà formulato il suo parere.

3. Il Consiglio rammenta la sua preoccupazione di giungere il più rapidamente possibile ad un regolamento della controversia sulla banana nel rispetto delle norme dell'OMC, degli interessi dei produttori comunitari e degli impegni dell'Unione nei confronti dei paesi ACP, in particolare di quelli più fragili.

(2001/C 103 E/185)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2472/00
di Juan Izquierdo Collado (PSE) alla Commissione

(12 luglio 2000)

Oggetto: Tracciato del treno ad alta velocità Madrid-Levante

La Commissione europea è a conoscenza della proposta del Ministro per i lavori pubblici sig. Álvarez Cascos relativa al tracciato della linea ferroviaria ad alta velocità Madrid-Levante, denominato «A modificato»?

Essa è consapevole della gravità dell'impatto ambientale che il tracciato proposto provocherebbe attraversando zone di protezione speciale per l'avifauna e spazi di elevato valore ecologico?

La Commissione condivide la posizione del Parlamento europeo che, nella sua risoluzione sulla relazione annuale concernente il fondo di coesione (1998) (A5-0140/2000) approvata nel giugno 2000 «invita la Commissione, in presenza di varie alternative per uno stesso progetto, a privilegiare quelle aventi il minore impatto ambientale»?

In queste circostanze, un progetto che non tenga conto delle raccomandazioni del Parlamento potrebbe contare su un finanziamento comunitario?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(7 settembre 2000)

Al momento attuale la Commissione non conosce nei dettagli le diverse soluzioni alternative previste dalle autorità spagnole per il tracciato della futura linea ad alta velocità Madrid-Levante; il progetto è infatti di competenza esclusiva dello Stato membro. In ogni caso, il tracciato dovrà essere oggetto di una dichiarazione d'impatto ambientale, in conformità con la legislazione comunitaria.

Qualora il progetto sia presentato per un cofinanziamento a titolo del Fondo di coesione, la Commissione provvederà a verificare in maniera approfondita, sulla base della documentazione allegata alla domanda di aiuto, il rispetto effettivo della legislazione comunitaria in materia ambientale.

(2001/C 103 E/186)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2476/00
di Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) alla Commissione

(12 luglio 2000)

Oggetto: Aliquote di accisa sull'alcool — deroghe a favore di Finlandia e Svezia

La relazione della Commissione relativa alle deroghe accordate ai paesi nordici si conclude con le seguenti parole: «la Commissione invita ciascuno degli Stati membri interessati ad adottare le misure necessarie al fine di prepararsi ad assicurare una transizione armoniosa all'applicazione delle regole generali in vigore, al più tardi entro la data di scadenza delle rispettive deroghe ...». Le «misure necessarie» consistono

ovviamente nella riduzione delle elevate aliquote di accisa, quantunque sia interessante rilevare che la relazione non lo specifica mai in modo chiaro. Sola giustificazione per una proroga delle deroghe è l'enorme differenza delle aliquote oltre le frontiere e, cosa ancora più importante, la necessità che la riduzione delle aliquote elevate proceda parallelamente alla rimozione graduale delle restrizioni sulle importazioni.

Non ritiene la Commissione che le differenze attuali in termini di aliquote siano insostenibili nel contesto di un mercato interno? In caso affermativo, quali misure intende adottare la Commissione per eliminare tale insostenibilità? Suggerisce la Commissione nella sua relazione sul funzionamento delle aliquote minime (direttiva 92/84/CEE ⁽¹⁾) che gli alti tassi di accisa dovranno essere ridotti?

L'articolo 93 del trattato CE concerne l'armonizzazione dell'imposizione indiretta nella misura necessaria al mantenimento e al funzionamento del mercato interno. Non è pertinente tale articolo in rapporto all'esame delle deroghe finlandese e svedese?

Nella relazione della Commissione sull'estensione e sulla graduale eliminazione delle deroghe a favore dei paesi nordici, si afferma che tali paesi dovrebbero procedere agli adeguamenti necessari per consentire la rimozione delle restrizioni sulle importazioni personali all'interno dell'UE. E' giustificato concludere che gli adeguamenti richiesti si sostanziano in effetti in una riduzione delle aliquote di accisa?

Se i paesi nordici non dovessero applicare i necessari adeguamenti, può la Commissione garantire che la deroghe avranno fine il 31 dicembre 2003?

Conviene la Commissione che, qualora gli alti tassi di accisa nei paesi del Nord Europa non dovessero essere ridotti gradualmente, contemporaneamente alla riduzione graduale delle restrizioni sulle importazioni, le distorsioni del mercato interno aumenterebbero? E, in tal caso, una misura che aumenta le distorsioni è effettivamente giustificata? Promuove tale misura gli obiettivi di cui all'articolo 93 del trattato CE?

⁽¹⁾ GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

Risposta data dal signor Bolkestein in nome della Commissione

(7 settembre 2000)

Come la Commissione ha indicato nella relazione citata dall'onorevole parlamentare, le deroghe sono state concesse per consentire agli Stati membri interessati di adeguare gradualmente la loro politica a tutte le esigenze del mercato interno. Spetta a questi Stati membri decidere che tipo di misure debbano essere adottate parallelamente allo smantellamento delle restrizioni applicate ai viaggiatori. La Commissione non intende in ogni caso proporre un'ulteriore proroga delle deroghe oltre la fine del 2003, anche se risultasse che gli Stati membri in questione non hanno adottato le necessarie misure di adeguamento.

La questione del livello delle aliquote di accisa applicate dagli Stati membri sarà affrontata più ampiamente in una relazione che la Commissione presenterà all'inizio del 2001. La relazione tratterà del buon funzionamento del mercato interno, della concorrenza tra le varie categorie di bevande alcoliche, del valore reale delle aliquote di accisa e dei grandi obiettivi del trattato CE. La Commissione non desidera esprimersi prematuramente sulle conclusioni della relazione.

(2001/C 103 E/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2485/00 di Isidoro Sánchez García (ELDR) al Consiglio

(24 luglio 2000)

Oggetto: Relazioni esterne dell'Unione europea con l'America latina durante la Presidenza francese

Nel suo discorso al Parlamento europeo, il Presidente della Repubblica francese Jacques Chirac, nel presentare il programma di attività del Consiglio per il secondo semestre dell'anno 2000, ha menzionato il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea sulla scena internazionale.

Può il Consiglio far sapere come intende portare avanti le relazioni esterne dell'Unione europea con l'America latina?

Risposta*(9 novembre 2000)*

1. Il Consiglio ritiene che l'attuazione degli orientamenti e impegni bilaterali assunti dall'Unione europea e dai paesi dell'America latina, nel quadro istituzionale già esistente, potrebbe effettivamente contribuire al rafforzamento del ruolo dell'Unione europea sulla scena internazionale. Per quanto riguarda la definizione dei suddetti orientamenti ed impegni, occorre fare particolare riferimento al primo Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'UE e dell'America latina e dei Caraibi (Rio de Janeiro, 28 e 29 giugno 1999), e alla IX^a Riunione ministeriale tra l'UE e il Gruppo di Rio (Vilamoura, 24 febbraio 2000). Si ricorda che quest'ultima riunione è stata immediatamente preceduta o seguita da altre riunioni aventi un quadro geografico più limitato (Riunioni ministeriali UE-Messico, UE-Comunità andina e UE-Mercosur/Cile e Bolivia) che hanno contribuito alla definizione di obiettivi più specifici di cooperazione.

Il contesto e gli obiettivi di tale cooperazione così come sono stati definiti potranno essere approfonditi e migliorati in un prossimo futuro, contribuendo in tal modo alla definizione di un partenariato strategico nei settori politico, economico, sociale, ambientale, educativo, culturale, umano, tecnico e scientifico.

2. Tale partenariato, così come è stato definito a Vilamoura, riguarda settori estremamente differenziati come:

- il ruolo dei sistemi internazionali e regionali per promuovere e proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali;
- l'eliminazione della povertà, dell'emarginazione e dell'esclusione sociale, e la riduzione delle disparità socioeconomiche;
- il rispetto per i principi e le norme del diritto internazionale e umanitario;
- l'accrescimento della cooperazione su tutti i temi di interesse comune nell'ambito di sedi internazionali;
- il coordinamento per quanto concerne la lotta al problema mondiale della droga, della criminalità organizzata e del terrorismo;
- la prevenzione dei disastri naturali dal punto di vista dello sviluppo;
- lo sviluppo sostenibile, compreso il problema della conservazione mondiale delle foreste e dell'uso razionale delle risorse forestali;
- l'integrazione regionale;
- la cooperazione biregionale al fine di sostenere i sistemi nazionali e di attuare meccanismi di prevenzione e di allarme tempestivo per far fronte alle crisi finanziarie internazionali.

Spetta pertanto agli organi comunitari e in particolare al Consiglio dell'Unione europea fare il necessario per intensificare la cooperazione con l'America latina, in particolare nei suddetti settori.

3. Si ricorda che il programma della Presidenza francese per il secondo semestre del 2000 pone in particolare l'accento sulla prosecuzione del dialogo con le subregioni dell'America latina nel quadro delle riunioni periodiche con i gruppi regionali che si terranno in margine all'assemblea generale delle Nazioni Unite. Vi si indica inoltre che la Presidenza francese proporrà inoltre ai suoi partner di riflettere sulla revisione della posizione comune su Cuba e su un eventuale rilancio del dialogo politico con tale paese.

4. Gli organi competenti del Consiglio dell'UE, in tempo utile e se opportuno, definiranno le regole appropriate per approfondire ed ampliare le suddette relazioni con i paesi dell'America latina. Essi auspicano in tal modo contribuire al rafforzamento del ruolo dell'UE sulla scena internazionale, come proposto dal Presidente del Consiglio europeo, Jacques Chirac, nel suo discorso pronunciato davanti al Parlamento europeo.

(2001/C 103 E/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2488/00**di Raffaele Costa (PPE-DE) al Consiglio**

(24 luglio 2000)

Oggetto: Il lavoro carcerario

I detenuti nelle carceri italiane sono circa 54 000: molti di essi vorrebbero lavorare (anche a salari contenuti). Tuttavia non lo possono fare per ragioni burocratiche.

Qual è il giudizio del Consiglio?

(2001/C 103 E/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2490/00**di Raffaele Costa (PPE-DE) al Consiglio**

(24 luglio 2000)

Oggetto: Le condizioni carcerarie in Italia

Come giudica il Consiglio la situazione delle carceri italiane in rapporto ai diritti dei cittadini?

**Risposta comune
alle interrogazioni scritte E-2488/00 e E-2490/00**

(7 novembre 2000)

La politica riguardante l'occupazione nelle carceri è di competenza degli Stati membri. In base al principio di sussidiarietà, l'azione comunitaria in materia di occupazione si limita a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri nonché a sostenere e, se necessario, a integrare la loro azione alle condizioni previste all'articolo 125 e seguenti.

(2001/C 103 E/190)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2497/00**di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione**

(2 agosto 2000)

Oggetto: Incidenza della rete Natura 2000 sull'ambiente della provincia di Malaga (Spagna)

Con la rete Natura 2000, l'Unione europea intende agire sugli spazi protetti di alto valore ecologico, in modo da poter aumentare le località di interesse comunitario in cui sono presenti specie prioritarie di flora e fauna.

Per quanto riguarda la provincia di Malaga in Spagna, l'incidenza della rete Natura 2000 ha destato particolare attenzione tra gli amanti della natura, che auspicano un incremento significativo degli ettari destinati alla conservazione che la citata rete intende conseguire.

La Commissione può specificare quale sarà esattamente l'incidenza della rete Natura 2000 sulla provincia di Malaga in Spagna e quando l'Unione europea emanerà la sua dichiarazione ufficiale in proposito?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(14 settembre 2000)

La provincia di Malaga è situata nell'area biogeografica Mediterranea, per la quale le autorità spagnole hanno promesso un elenco complementare di siti entro il dicembre 2000.

La Commissione pertanto non potrà valutare tutte le proposte presentate dalla Spagna e dagli altri Stati membri di tale area biogeografica prima del primo semestre del 2001. Se gli elenchi nazionali dei siti includeranno una sufficiente rappresentazione di tutti gli habitat naturali e le specie di fauna e flora presenti nell'area biogeografica considerata, la Commissione potrebbe adottare l'elenco dei siti Natura 2000 per la regione Mediterranea entro il 2001.

Attualmente la Commissione non è pertanto in grado di valutare né la superficie definitiva degli spazi protetti per la provincia di Malaga né i provvedimenti relativi alla gestione di essi. Tali provvedimenti dovranno essere presi dalle autorità spagnole.

(2001/C 103 E/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2498/00
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(2 agosto 2000)

Oggetto: Libro di testo sull'Unione europea

Lo scolaro, di qualunque età, che attualmente si confronta quotidianamente con temi relativi all'Unione europea in ogni fase della sua vita scolastica attraverso multiple allusioni, chiede fondamenta più specifiche che lo aiutino a formarsi una visione dell'ambiente politico in cui vive e vivrà.

Per questo motivo, molti docenti si chiedono se non sarebbe opportuno che esistesse un libro di testo ufficiale dell'Unione europea nel quale gli scolari di qualunque età possano studiare tutto quanto concerne la nostra Unione e il modo in cui la stessa inciderà sul loro ambito vitale quando essi concludano i loro studi.

La Commissione non ritiene pertanto di dover proporre un libro di testo unico per gli scolari, al fine di fornire agli stessi una visione omogenea dell'Unione europea e in modo da offrire ovunque un insegnamento paritario ed equo in materia al collettivo scolastico dell'Unione?

Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(4 ottobre 2000)

La Commissione ricorda all'on. parlamentare che l'organizzazione dei sistemi di istruzione, compresi i contenuti dell'insegnamento, rientra nella esclusiva competenza degli Stati membri. Infatti, come prevede l'art. 149 del trattato CE, «la Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri (...) nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per il contenuto dell'insegnamento e per l'organizzazione del sistema educativo (...)».

La Commissione svolge tuttavia in questo campo una politica attiva di informazione dei cittadini e ha pubblicato diverse opere destinate al grande pubblico, nonché pubblicazioni che si rivolgono ai giovani. Un catalogo delle opere disponibili si trova sul sito Europa e comprende, ad esempio: Buongiorno Europa — Guida dei giovani sull'Europa e sull'Unione europea (CD rom); L'Europa dei 15; L'Europa dalla A alla Z.

Queste tre opere sono disponibili nelle undici lingue ufficiali della Comunità europea e contribuiscono a fornire una visione omogenea dell'Unione ai giovani ed al personale insegnante.

(2001/C 103 E/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2512/00
di Mark Watts (PSE) alla Commissione

(2 agosto 2000)

Oggetto: Diciture speciali per la commercializzazione delle uova

Il regolamento (CEE) n.1274/91⁽¹⁾ della Commissione recante applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90⁽²⁾ che stabilisce norme di commercializzazione per le uova, riconosce 5 diciture speciali di commercializzazione: uova da galline ovaiole tenute in gabbia, uova da galline allevate all'aperto — sistema estensivo, uova di allevamento all'aperto, uova di galline allevate a terra, e uova di galline allevate in voliera.

A seguito dell'adozione della direttiva del Consiglio 1999/74/CE⁽¹⁾ del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, cosa ha in programma di fare la Commissione per rivedere il regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione?

Intende rendere obbligatoria la dicitura speciale di commercializzazione (SMT) «uova da ovaiole tenute in gabbia» per le uova prodotte in gabbia secondo quanto stabilito ai capitoli II e III della direttiva del Consiglio 1999/74/CE? Intende ridurre il coefficiente di densità all'aperto per le ovaiole che producono uova commercializzate con la denominazione «uova di allevamento all'aperto»?

⁽¹⁾ GU L 121 del 16.5.1991, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(28 settembre 2000)

Com'è probabilmente noto all'onorevole parlamentare, la Commissione, nella sua comunicazione sulla protezione delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento⁽¹⁾, ha manifestato l'intenzione di proporre, oltre a norme minime relative alla protezione delle galline ovaiole, l'obbligo di etichettare ogni singolo uovo da tavola indicando il tipo d'allevamento dal quale esso proviene.

D'altra parte, al momento dell'adozione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole⁽²⁾, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di presentare entro il 1° gennaio 2002 una proposta volta ad adattare le norme di commercializzazione applicabili alle uova, tenendo conto in particolare della possibilità di introdurre un'etichettatura obbligatoria.

Con riguardo a questa possibile modifica, l'adattamento delle norme di commercializzazione deve essere effettuato in due tappe. In primo luogo va modificato il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, in modo da permettere l'introduzione di un'etichettatura obbligatoria delle uova indicante il tipo d'allevamento dal quale esse provengono. Il 6 settembre 2000, la Commissione ha adottato una proposta⁽³⁾ per modificare il suddetto regolamento del Consiglio. La seconda tappa consisterà nell'adattare il regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova⁽⁴⁾, in modo da fissare dettagli tecnici quali i coefficienti di densità all'aperto. In questo contesto, la Commissione consulta tutte le parti interessate, inclusi i consumatori, i produttori ed i settori del commercio e dell'industria.

⁽¹⁾ COM(98) 135 def.

⁽²⁾ GU L 203 del 3.8.1999 pag. 53.

⁽³⁾ COM(2000) 522 def.

⁽⁴⁾ GU L 121 del 16.5.1991 pag. 11.

(2001/C 103 E/193)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2515/00 di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(2 agosto 2000)

Oggetto: Rifiuti domestici

La raccolta di rifiuti domestici è oggetto di qualche direttiva, regolamento o altra normativa dell'UE? In caso affermativo, quali?

La raccolta di rifiuti domestici è oggetto di comunicazioni, relazioni o documenti di discussione della Commissione?

La Commissione ha un suo punto di vista sulle implicazioni sanitarie della raccolta di rifiuti domestici?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(19 settembre 2000)*

Esistono diverse direttive comunitarie applicabili ai rifiuti domestici mentre non ne esiste una specifica che disciplini la gestione di tali rifiuti. Secondo la strategia comunitaria per la gestione dei rifiuti⁽¹⁾ e la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti⁽²⁾, nella gerarchia delle priorità viene in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti, quindi il recupero dei rifiuti nella sua triplice dimensione (riutilizzo, riciclaggio e recupero dell'energia) e, da ultimo, lo smaltimento sicuro (incenerimento senza recupero di energia e collocazione a discarica).

La prevenzione della produzione dei rifiuti ha come necessari presupposti l'informazione dei consumatori e una modifica dei comportamenti legati al consumo. Nel momento in cui la prevenzione si scontra con i limiti imposti dallo stile attuale di vita, la raccolta separata alla fonte diviene inevitabile per ottimizzare il riciclaggio dei materiali che, qualora effettuato senza pregiudizio per l'ambiente, gode di una preferenza generalizzata rispetto al recupero dell'energia. A tal fine la raccolta separata è specificamente richiesta per i rifiuti di imballaggio⁽³⁾, gli oli usati⁽⁴⁾ e le pile usate⁽⁵⁾ e viene inoltre proposta per i rifiuti di apparecchiature elettroniche⁽⁶⁾. Inoltre, poiché secondo quanto previsto dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti⁽⁷⁾ occorre ridurre la quantità di rifiuti organici collocati a discarica, la raccolta separata dei rifiuti biodegradabili prima del compostaggio o della digestione anaerobica costituisce una valida opzione. Una iniziativa sul compostaggio dei rifiuti organici è attualmente in discussione.

Al di là delle disposizioni ricordate, il modo migliore di gestire i rifiuti domestici, che presentano potenziale implicazioni sanitarie, dipende in misura considerevole dalle condizioni locali ed è pertanto un elemento disciplinato dal principio della sussidiarietà. La decisione relativa alla frequenza della raccolta dei rifiuti dipende dal clima, dai contenitori di rifiuti utilizzati nei diversi luoghi, dalle infrastrutture e dalle diverse opzioni esistenti a livello di trattamento dei rifiuti e non può pertanto essere oggetto di norme o raccomandazioni a livello europeo.

⁽¹⁾ COM(96) 399 def.

⁽²⁾ GU L 194 del 25.7.1975.

⁽³⁾ Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, GU L 365 del 31.12.1994.

⁽⁴⁾ Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, GU L 194 del 25.7.1975.

⁽⁵⁾ Direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose, GU L 78 del 26.3.1991.

⁽⁶⁾ COM(2000) 347.

⁽⁷⁾ GU L 182 del 16.7.1999.

(2001/C 103 E/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2517/00**di Adriana Poli Bortone (UEN) e Sergio Berlato (UEN) alla Commissione***(2 agosto 2000)*

Oggetto: Tutela dell'olio d'oliva genuino

Il Commissario Fischler ha ammesso la validità della richiesta dell'interrogazione avanzata in merito alla ricerca di un metodo analitico per accertare la presenza di olio di nocciola nell'olio d'oliva.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere se non ritenga che, non appena individuato, il metodo di analisi che sarà inserito dalla CE nel regolamento CEE 2568/91 dovrebbe avere come obiettivo la tutela dell'olio d'oliva genuino nelle sue varie tipologie anziché essere di «gradimento» delle multinazionali?

Risposta del sig. Fischler a nome della Commissione*(28 settembre 2000)*

Un qualsiasi metodo d'analisi è inserito nella regolamentazione comunitaria, solo dopo essere stato ripetutamente testato e sottoposto a numerose e rigorose prove di laboratorio aventi lo scopo d'analizzare i margini di precisione del metodo in questione.

A tal fine, la Commissione si avvale della collaborazione d'esperti chimici d'ogni Stato membro che si riuniscono regolarmente a Bruxelles. Si tratta di professionisti d'indiscutibile valore nei loro rispettivi settori di competenza, appartenenti a centri di ricerca ed a Università. Come già ricordato nella precedente interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare P-1763/00 ⁽¹⁾, tali esperti insieme con altri ricercatori provenienti dai principali paesi terzi produttori d'olio d'oliva, partecipano collegialmente anche ai lavori di ricerca che sono coordinati dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI) con sede a Madrid. E' opportuno sottolineare che il COI è un'organizzazione internazionale che conta tra i suoi associati la Comunità e che fa parte delle Nazioni Unite.

Ne consegue che i metodi d'analisi adottati con la regolamentazione comunitaria trovano fondamento nella loro obiettività scientifica in ordine al problema fisico chimico da risolvere. Sono privi di qualsiasi scopo politico e pertanto i due obiettivi citati nella domanda non hanno ragion d'essere.

⁽¹⁾ GU C 72 E del 6.3.2001, pag. 111.

(2001/C 103 E/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2518/00
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(25 luglio 2000)

Oggetto: Piano urbano parcheggi a Roma, valutazione dell'impatto ambientale e informazione dei cittadini (Via Oslavia, Piazza Vescovo, Via Taranto, ecc.)

Il comune di Roma ha avviato da alcuni anni un piano di costruzione di parcheggi sotterranei, denominato Piano Urbano Parcheggi (PUP), la cui realizzazione è stata affidata a ditte private ed i cui posti auto vengono venduti ai cittadini che ne fanno richiesta. La costruzione di detti PUP ha sollevato tra i residenti delle zone interessate molte polemiche per la durata dei cantieri, per le modifiche alla viabilità e per l'impatto ambientale che gli scavi, che spesso portano alla perdita di patrimonio arboreo e di zone verdi, possono comportare a danno della stabilità degli edifici e a detrimento dell'attività economica degli esercizi commerciali.

L'informazione fornita dal comune di Roma sulla pericolosità in termini di impatto ambientale dei suddetti parcheggi appare estremamente vaga ed insufficiente, tanto da costringere i residenti a fare ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) per vedersi garantire il diritto ad essere informati sulla natura dei cantieri, sulla loro durata, ecc. Inoltre, questa totale mancanza di trasparenza da parte delle istituzioni competenti sulla pericolosità o meno di tali opere comporta una legittima preoccupazione da parte dei cittadini, tale da spingerli ad organizzarsi in comitati di contestazione con lo sgradevole risultato di creare una inutile conflittualità tra cittadini ed imprese, visto che non sono le imprese (che rischiano in proprio e rischiano di dover licenziare del personale), ma il Comune a dare l'autorizzazione per i lavori e ad avere l'onere di informare i cittadini. Occorre poi precisare che non in tutti i casi sembra essere stata richiesta la valutazione di impatto ambientale, facendo così una vera disparità di trattamento tra opere e cantieri simili in zone diverse di Roma e facendo presumere (anche alla luce della risposta della Commissione alla mia precedente interrogazione E-2858/99 ⁽¹⁾) una infrazione alla direttiva 85/337/CEE ⁽²⁾ e successive modifiche per l'assenza di adeguate valutazioni preventive non solo sulle singole opere, ma sul complesso del piano parcheggi, che assume, per il numero di cantieri aperti contemporaneamente, particolari valenze di impatto ambientale.

Ciò premesso, si chiede alla Commissione:

1. se non ritiene che i PUP debbano essere comunque sottoposti a VIA anche come piano parcheggi nel suo complesso;
2. se non ritiene che i cittadini abbiano diritto ad essere informati dettagliatamente dal Comune di Roma;
3. se non ritiene opportuno, prima che tali opere vengano messe in cantiere, che i cittadini partecipino alla decisione preventiva, anche per presentare eventuali soluzioni alternative.

⁽¹⁾ GU C 303 E del 24.10.2000, pag. 120.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione*(14 settembre 2000)*

I piani non rientrano nel campo di applicazione delle direttive comunitarie sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) (direttiva 85/337/CEE del Consiglio⁽¹⁾ del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e direttiva 97/11/CE⁽²⁾, che modifica la direttiva 85/337/CEE). Tuttavia, come affermato dalla Corte di giustizia, nel quadro di una procedura di VIA si dovrebbe tener conto dei possibili effetti cumulativi di diversi progetti.

In base alla direttiva 90/313/CEE del Consiglio⁽³⁾ del 7 giugno 1990 concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona fisica o giuridica che ne faccia richiesta senza che questa debba dimostrare il proprio interesse (articolo 3, paragrafo 1). L'autorità pubblica è tenuta a rispondere al richiedente nei più brevi termini possibili e comunque entro due mesi. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste deve essere motivato (articolo 3, paragrafo 4). Chiunque ritenga che la sua richiesta di informazioni sia stata infondatamente respinta o ignorata o reputi inadeguata la risposta fornita da un'autorità pubblica può chiedere un riesame giudiziario o amministrativo della decisione in conformità del sistema giuridico nazionale pertinente (articolo 4). Tale direttiva è stata recepita dall'Italia con il «decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 39 sulla libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente».

Per quanto riguarda la domanda circa l'opportunità della partecipazione dei cittadini al processo decisionale, la Commissione è favorevole alla partecipazione dei cittadini alle decisioni che li riguardano.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

⁽³⁾ GU L 158 del 23.6.1990.

(2001/C 103 E/196)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2520/00**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(2 agosto 2000)*

Oggetto: Trasparenza delle sovvenzioni nazionali

Nella sua risposta all'interrogazione E-1338/00⁽¹⁾ «Trasferimento di posti di lavoro dal Regno Unito alla Germania a causa di crediti d'imposta», il Commissario Monti ha affermato che è importante non sopravvalutare l'importanza delle sovvenzioni nelle decisioni prese dalle imprese. A suo avviso, benché le sovvenzioni possano influenzare la scelta di un nuovo insediamento, è molto dubbio che esse abbiano un'influenza decisiva su una decisione relativa alla chiusura o alla riduzione di un impianto esistente. La dichiarazione del Commissario Monti può essere messa in dubbio: se le sovvenzioni nazionali fossero così inefficaci, gli Stati membri logicamente smetterebbero di offrire questi incentivi per attrarre industrie e occupazione nelle loro regioni. Sembra tuttavia poco dimostrato che, in assenza di una pressione comunitaria, il volume delle sovvenzioni nazionali sia diminuito.

La Commissione sostiene forse che la sovvenzione di 7 miliardi di marchi all'industria carbonifera tedesca non ha avuto ripercussioni sull'industria e l'occupazione? I cittadini che hanno perso il proprio posto di lavoro a seguito del trasferimento degli impianti in Germania sono piuttosto preoccupati del fatto che la motivazione sembra essere stata influenzata da presenti crediti di imposta tedeschi.

La Commissione può confermare se siano o meno stati concessi crediti di imposta? Qualora essa non possa fornire questa informazione, come può trarre conclusioni in merito alle motivazioni sottostanti alla decisione?

⁽¹⁾ GU C 53 E del 20.2.2001.

Risposte data dal sig. Monti in nome della Commissione*(27 settembre 2000)*

Nella precedente risposta all'interrogazione scritta E-1338/00 ⁽¹⁾ dell'onorevole parlamentare, la Commissione non ha dichiarato né intendeva significare che gli aiuti di Stato sono inefficaci. È chiaro che un aiuto di Stato può contribuire ad attrarre progetti di investimento in una determinata zona ed è questo il motivo per il quale la Commissione autorizza livelli di aiuto più elevati nelle regioni meno avvantaggiate della Comunità (tra cui la Sassonia, dove è ubicato l'investimento che interessa l'onorevole parlamentare). Indubbiamente il controllo in materia di aiuti di Stato deve garantire, tra l'altro, che l'aiuto offerto in dette regioni non si trovi ad essere inferiore ad altri erogati in regioni che non hanno gli stessi handicap. Quanto all'aiuto all'industria carbonifera tedesca, l'onorevole parlamentare ha ragione di suggerire che senza tale aiuto il settore incontrerebbe gravissime difficoltà.

Per quanto riguarda il volume complessivo di aiuto, la Commissione ha constatato, da ultimo nell'ottavo censimento degli aiuti di Stato ⁽²⁾, che esso è in continuo calo, ma ha anche sottolineato l'importanza di mantenere l'attuale tendenza globale decrescente.

Nel caso di specie cui si riferisce l'onorevole parlamentare, la Commissione ha svolto un'indagine ed ha appreso dalle autorità tedesche che non è ancora stata adottata alcuna decisione in merito alla concessione individuale di aiuti. Tuttavia, in base ai regimi di aiuto «Investitionszulage» e «Gemeinschaftsaufgabe» e in conformità con gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione ha autorizzato la Germania a concedere determinati aiuti agli investimenti sotto forma di sgravi fiscali e di sovvenzioni per permettere alle autorità federali e a livello di Land di promuovere investimenti, in particolare nelle zone meno sviluppate della Germania, inclusi i Nuovi Länder. Qualora siano conformi all'autorizzazione della Commissione relativamente ai regimi, i casi di aiuto individuale, di norma, non formano oggetto di notifica individuale o di informazione alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 53 E del 20.2.2001.

⁽²⁾ COM(2000) 205 def.

(2001/C 103 E/197)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2523/00
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione***(2 agosto 2000)*

Oggetto: Centro tematico europeo per la conservazione della natura e direttiva sugli habitat

Come intende la Commissione assicurare che la vasta esperienza scientifica necessaria a livello europeo attraverso il Centro tematico europeo per la conservazione della natura sia fornita al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva sugli habitat e di realizzare il processo di selezione delle località Natura 2000?

Inoltre, per quanto riguarda l'attuazione della direttiva sugli habitat nei paesi candidati all'adesione, come intende la Commissione assicurare che sia reso disponibile una maggiore esperienza scientifica a livello europeo per far fronte alle necessità dell'allargamento, ad esempio mediante il collegamento tematico Phare a Bratislava?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione*(25 settembre 2000)*

La Commissione condivide il parere dell'onorevole parlamentare secondo cui una lunga esperienza è indispensabile per la selezione dei siti Natura 2000 e ciò vale anche per i paesi candidati all'adesione all'Unione europea.

All'atto del rinnovo del contratto del Centro tematico europeo per la conservazione della natura, la Commissione ha insistito presso l'Agenzia europea dell'ambiente affinché nella descrizione dei compiti assegnati al Centro tematico fossero attribuite priorità e risorse umane sufficienti alle attività connesse con Natura 2000.

La Commissione spera che gli altri membri del consiglio d'amministrazione dell'Agenzia, compresi quelli designati dal Parlamento, sostengano tale attribuzione di priorità.

(2001/C 103 E/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2525/00
di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione

(2 agosto 2000)

Oggetto: Corridoio 8

Può la Commissione far sapere a che punto sia l'elaborazione del programma per la realizzazione del Corridoio 8?

Quali interventi sono stati già fatti?

Quali risorse finanziarie sono disponibili?

Quali eventuali ostacoli si frappongono ancora?

Che ruolo svolge la Regione Puglia?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione

(21 settembre 2000)

La Commissione appoggia con decisione la realizzazione di tutti i corridoi paneuropei di trasporto intavolando negoziati con le parti associate e prendendo le iniziative politiche, tecniche e finanziarie necessarie per promuovere un quadro più favorevole alle attività di trasporto sulla scena europea.

A tale riguardo la Commissione ha partecipato attivamente negli ultimi mesi, in collaborazione con la presidenza italiana del corridoio n. VIII — ministero italiano dei Trasporti e della Navigazione — ad iniziative che consentono di portare a termine il protocollo d'intesa («memorandum of understanding») relativo al corridoio in questione. Tali iniziative hanno in particolare come obiettivo aiutare i paesi partecipanti, ovvero l'Albania, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (ARYM), la Bulgaria, la Grecia, l'Italia e la Turchia, a raggiungere definitivamente un compromesso sul testo del protocollo.

A Roma all'inizio dello scorso mese di luglio è stato raggiunto un accordo tra le parti sulla quasi totalità del testo. A meno che non si verifichino ripensamenti all'ultimo minuto la firma del protocollo da parte delle autorità ministeriali dei paesi partecipanti e della Commissione è prevista per le prossime settimane.

Il tracciato del corridoio intermodale n. VIII, così come descritto nel progetto di protocollo, prevede una linea principale che collega Bari / Brindisi — Durres / Vlore — Tirana — Cafasan — Skopje — Sofia — Plovdiv — Burgas / Varna. Inoltre il corridoio comprende anche il collegamento su strada Ormenion — Slivengrad — Burgas, oltre a Byala / Gorna Oriahovica — Pleven — Sofia, da un lato, e Cafasan — Kapshtice / Kristallopigi, dall'altra.

Subito dopo la firma del protocollo è prevista una fase d'avvio che consisterà in particolare nella realizzazione di uno studio tecnico. Quest'ultimo riguarderà la situazione infrastrutturale del corridoio e attribuirà priorità alle diverse necessità.

La realizzazione del corridoio n. VIII ha già ottenuto rilevanti contributi finanziari da parte della Comunità per i settori che si trovano sul territorio dei paesi beneficiari, attraverso i programmi corrispondenti PHARE, Obnova e, molto recentemente, ISPA, e da parte delle istituzioni finanziarie internazionali e dei donatori bilaterali.

Inoltre l'importanza del corridoio n. VIII è stata sottolineata con forza nel quadro del patto di stabilità per l'Europa sud orientale realizzato nel giugno 1999 al quale la Commissione partecipa attivamente. In particolare, in occasione della conferenza dei donatori del patto in questione tenutasi a Bruxelles alla fine del marzo 2000, diversi progetti che interessano il tracciato del corridoio no VIII sono stati individuati come prioritari e saranno oggetto di un intervento immediato. Di conseguenza tali progetti saranno effettivamente avviati entro qualche mese.

La Regione Puglia (al pari delle altre autorità locali interessate alla realizzazione del corridoio n. VIII) può associarsi alla realizzazione del corridoio attraverso la rappresentanza del governo italiano nell'ambito del protocollo d'intesa.

(2001/C 103 E/199)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2527/00
di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione

(25 luglio 2000)

Oggetto: Traforo del Monte Bianco

Dal 24 marzo dello scorso anno, a causa di un tragico incendio sviluppatosi all'interno della galleria del traforo del Monte Bianco con luttuose conseguenze, il tunnel fra Italia e Francia è chiuso al traffico.

Le notizie più recenti indicano nel marzo del 2001 la data ipotetica per una conclusione dei lavori resisi necessari per riaprire il traforo con i nuovi standard di sicurezza, che impediscano il ripetersi di incidenti così gravi.

Questo itinerario stradale, con il previsto completamento sul versante italiano dell'autostrada in costruzione, risulta già inserito nella rete transeuropea dei trasporti stradali e questa scelta ne definisce l'importanza per l'attraversamento delle Alpi.

In vista della riapertura e sulla base di un dibattito più vasto sull'eccesso di trasporto su gomma in zona alpina, reso ancora più vivo dalle tragiche conseguenze dell'incendio del traforo del Monte Bianco, si evidenziano due posizioni: una che mira al blocco totale dei TIR sotto il tunnel, l'altra che propone un serio contingentamento del numero dei mezzi.

Inoltre, su iniziativa della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Repubblica del Vallese, è stato rilanciato — e ne esiste anche traccia nel collegato alla Legge Finanziaria per il 2000 dell'Italia — il traforo ferroviario fra Aosta e Martigny con itinerario ferroviario da Milano, e questo asse non risulta ancora nelle priorità europee già determinate.

Si chiede pertanto alla Commissione se il traforo ferroviario Aosta-Martigny, con i collegati itinerari ferroviari, sarà inserito nei futuri documenti per la rete transeuropea dei trasporti ferroviari.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(12 settembre 2000)

La Commissione è al corrente dell'esistenza di un progetto per la realizzazione di un asse ferroviario Aosta-Martigny.

Tale asse ferroviario non rientra tuttavia fra i collegamenti indicati nelle carte della rete ferroviaria allegate alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti⁽¹⁾. Pur essendo attualmente impegnata a valutare l'opportunità di rivedere gli orientamenti in questione, la Commissione non ha per il momento ritenuto opportuno aggiungervi un nuovo collegamento corrispondente alla tratta in oggetto.

Le autorità degli Stati membri non hanno infatti presentato alcuna domanda a tal fine; non va peraltro dimenticato che, sulla base dell'accordo concluso fra la Comunità e la Confederazione elvetica sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, le autorità dei diversi paesi devono collaborare per applicare in maniera coordinata le misure relative alle infrastrutture ferroviarie. L'aggiunta di un nuovo collegamento fra quelli previsti dalle carte della rete transeuropea dei trasporti deve essere quindi decisa di concerto con le autorità svizzere, che non hanno tuttavia dimostrato alcun interesse per il progetto in questione.

Se le competenti autorità degli Stati membri e quelle svizzere dovessero decidere, nel quadro del comitato misto istituito dal citato accordo, di presentare un eventuale richiesta, la Commissione non mancherà di darle tutta l'attenzione del caso.

La Commissione ricorda infine che le decisioni in materia di infrastrutture in territorio alpino devono essere oggetto di un'analisi globale: tale analisi deve tenere conto del fatto che gli orientamenti in vigore per lo sviluppo della rete transeuropea già prevedono rilevanti progetti ferroviari, in corso di valutazione o di realizzazione, in particolare i progetti adottati dal Consiglio europeo di Essen (vale a dire il collegamento Lione-Torino e l'asse Brennero-Verona-Monaco).

⁽¹⁾ GU L 228 del 9.9.1996.

(2001/C 103 E/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2535/00**di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione**

(28 luglio 2000)

Oggetto: Direttiva 94/45/CE del Consiglio sull'istituzione di un Comitato aziendale europeo

La BASS PLC, gruppo aziendale che gestisce più di 2 800 alberghi e 3 000 ristoranti, ha concluso un accordo volontario ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 94/45/CE⁽¹⁾ del Consiglio sull'istituzione di un Comitato aziendale europeo prima del 22 settembre 1996, cosicché per questo accordo le condizioni stipulate valgono anche dopo l'entrata in vigore della legge nazionale che ha recepito la direttiva.

L'accordo stabilisce le condizioni per l'elezione della rappresentanza dei lavoratori nel Bass-European Forum (= Comitato aziendale europeo alla BASS PLC) in un modo che non tiene assolutamente conto delle norme procedurali per la legittimazione dei rappresentanti delle commissioni interne previste per l'Austria dalla legge costituzionale austriaca sul lavoro.

Inoltre, le disposizioni contenute nell'accordo in questione non garantiscono assolutamente che i lavoratori dei singoli stabilimenti del gruppo BASS siano rappresentati da persone legittimate a tal fine, per cui non viene realizzato l'obiettivo della direttiva 94/45/CE di rafforzare l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Si chiede pertanto alla Commissione:

1. La società BASS parte dal presupposto che grazie al carattere volontario dell'accordo di cui all'articolo 13, tutte le norme giuridiche europee e anche le disposizioni nazionali in materia di lavoro non siano di per sé applicabili nei suoi confronti. Condivide la Commissione questo concetto giuridico e non ritiene che esso comporti un «Opting-Out» dalla normativa europea?
2. Nell'ambito dell'attuale procedura di riesame ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 94/45/CE, si prevede di eliminare queste contraddizioni fra gli accordi volontari ex articolo 13 e il diritto nazionale ed europeo in vigore?
3. Non sarebbe auspicabile adoperarsi per far valere i diritti dei lavoratori all'informazione e alla consultazione, come previsto all'articolo 2 della direttiva, in tutti i casi — anche nel caso dell'Opzione di cui all'articolo 13?
4. In questo caso non sarebbe ragionevole definire le possibilità di disdetta per gli accordi ex articolo 13, o inserire nel testo della direttiva procedure che prevedano una trasformazione degli accordi ex articolo 13 in procedure ai sensi dell'articolo 6?
5. Alla luce delle ricorrenti violazioni di questa e altre disposizioni della direttiva, non ritiene la Commissione che un maggiore coinvolgimento dei sindacati e sanzioni più severe sarebbero un mezzo efficace per contrastare tale situazione?

⁽¹⁾ GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(4 ottobre 2000)

Secondo quanto disposto all'articolo 13 della direttiva del Consiglio 94/45/CE del 22 settembre 1994 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie⁽¹⁾, nonché le relative disposizioni nazionali per il recepimento della legislazione, le parti sociali a livello aziendale possono stipulare accordi volontari che istituiscono un comitato aziendale europeo. Gli obblighi derivati dall'attuazione della direttiva non si applicano alle imprese di dimensioni europee per le quali esista già un accordo che riguarda l'intera manodopera, relativo all'informazione transnazionale e alla consultazione dei lavoratori. Detti accordi, precedenti alla direttiva, dovevano essere sottoscritti entro il 22 settembre 1996.

Pertanto, da un punto di vista giuridico, le conseguenze di un accordo valido, precedente alla direttiva, consistono nel fatto che le imprese in questione sono esentate dall'applicazione della direttiva e, in particolare, dall'applicazione delle disposizioni supplementari che figurano in allegato.

La Bass PLC ha concluso un accordo conforme all'articolo 13 che, per quanto consta alla Commissione, è stato modificato nel 1998 a seguito di negoziati fra le parti sociali e dopo consultazione del Comitato europeo dell'alimentazione e dei sindacati dei lavoratori ECF-IUF.

Per quanto riguarda la revisione della direttiva 94/45/CE, la Commissione, nella sua relazione del 4 aprile 2000 sull'attuazione della direttiva in questione⁽²⁾, ha preso una posizione formale dichiarando che «la procedura di valutazione dell'applicazione della direttiva continuerà a prendere in considerazione i dibattiti attualmente in corso a livello di Consiglio e di Parlamento europeo sulle questioni intimamente connesse alla direttiva (proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea⁽³⁾; progetto di direttiva concernente il coinvolgimento dei lavoratori nella società europea). Alla luce delle conclusioni di tale valutazione e dell'evoluzione delle altre questioni, la Commissione adotterà, al momento opportuno, una decisione su di un'eventuale revisione della direttiva».

⁽¹⁾ GU L 254 del 30.9.1994.

⁽²⁾ COM(2000) 188 def.

⁽³⁾ COM(98) 612 def.

(2001/C 103 E/201)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2536/00
di John McCartin (PPE-DE) alla Commissione

(28 luglio 2000)

Oggetto: Relazione della commissione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino

La Commissione è al corrente della relazione pubblicata recentemente dalla commissione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino, per conto dell'OSPAR, in cui si segnala il pericolo di danni irreparabili alla vita marina nei mari dell'Europa occidentale e settentrionale? Nella relazione si fa riferimento alle acque reflue e all'inquinamento industriale, tossico, radioattivo e chimico nonché alla pesca eccessiva e si invita la Commissione ad intervenire a questo riguardo. Intende la Commissione rilasciare una dichiarazione in merito o reagire alla relazione?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(15 settembre 2000)

La Commissione non è al corrente dell'esistenza di una commissione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino, ma presume che l'onorevole parlamentare si riferisca ad una relazione recentemente pubblicata dalla commissione Oslo-Parigi (OSPAR).

Nel corso della riunione annuale del 26-30 giugno 2000, la commissione OSPAR ha adottato la relazione sulla situazione della qualità ambientale per l'anno 2000 in tutto l'Atlantico nord-orientale, intitolata «QSR 2000». La relazione, unitamente a rapporti relativi alle cinque regioni della zona marittima dell'OSPAR, costituisce la prima valutazione dettagliata della situazione dell'ambiente marino dell'Atlantico nord-orientale dall'Artico allo Stretto di Gibilterra e dalla Groenlandia al Kattegat.

Secondo la relazione QSR 2000, la tendenza all'aggravamento della situazione dell'inquinamento marino e del settore della pesca si è capovolta, o perlomeno arrestata. Restano comunque una serie di minacce all'ambiente marino e sono necessarie azioni in merito alla gestione sostenibile delle riserve ittiche, alla riduzione dell'impatto della pesca sugli ecosistemi fragili e all'eliminazione del riversamento di sostanze pericolose, che sono state chiaramente individuate.

La Comunità, rappresentata dalla Commissione, è parte contraente della convenzione OSPAR ed ha attivamente collaborato nel corso del quadriennio di preparazione del documento QSR 2000. La Commissione accoglie con favore il completamento della relazione QSR 2000 e riconosce gli intensi sforzi delle parti contraenti che hanno partecipato alla redazione della medesima. La Commissione auspica che l'OSPAR si basi su questa relazione QSR in futuro; sottolinea altresì l'esigenza di valutazioni future ai fini di una maggiore coerenza tra le varie regioni e ai fini di coordinare le valutazioni con quelle di altri forum regionali marittimi, tramite la cooperazione nell'ambito del forum interregionale dell'Agenzia

europea per l'ambiente. Pertanto, la Commissione fa propria la relazione di cui sopra e risponderà alle principali sfide in essa elencate, nei settori che sono di competenza comunitaria. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, è opportuno ricordare che molti testi legislativi comunitari e attività comunitarie coordinate in vari forum internazionali contribuiscono, direttamente o indirettamente, a migliorare la protezione dell'ambiente marino.

(2001/C 103 E/202)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2539/00
di William Newton Dunn (PPE-DE) alla Commissione

(28 luglio 2000)

Oggetto: Verifica da parte della Commissione dei principi attivi contenuti negli erbicidi e nei pesticidi

Una piccola azienda nel collegio inglese che rappresento, la quale produce e vende erbicidi compatibili con l'ambiente, mi ha inviato una lettera lamentandosi di essere stata costretta a partecipare alla verifica effettuata dall'UE. Un organismo di coordinamento in Germania le ha chiesto il pagamento di 5000 euro, pena il ritiro del suo prodotto dal mercato. Prossimamente tale organismo comunicherà all'azienda quale Stato membro effettuerà la verifica del suo prodotto, scelta sulla quale l'azienda non ha alcuna possibilità di intervenire. Se si tratterà della Grecia, essa dovrà pagare un importo supplementare pari a 90 000 euro, se sarà il Regno Unito tale importo sarà pari a 180 000 euro mentre se sarà la Svezia la somma raggiungerà quasi i 500 000 euro. Può la Commissione confermare se queste informazioni sono corrette? In caso di risposta affermativa, perché vi sono queste differenze tra gli importi richiesti nei vari Stati membri dell'UE? Per quale motivo ci si preoccupa così poco per una piccola azienda in crescita che rischia di essere esclusa dal mercato a causa di queste disposizioni inique ed evidentemente ridicole?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(4 ottobre 2000)

Anche se la Commissione non desidera penalizzare piccole imprese innovatrici che operano nel settore dei prodotti fitosanitari, con la direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991 relativa all'immissione nel commercio di prodotti fitosanitari⁽¹⁾, essa si assume la responsabilità di esaminare la sicurezza di tutti i prodotti fitosanitari, tempestivamente ed efficientemente, in modo da garantire un livello molto elevato di tutela dell'ambiente e dei cittadini.

Effettivamente l'esame dei prodotti fitosanitari comporta costi elevati, tuttavia occorre prenderlo in considerazione a fronte di un lavoro estremamente complesso, per il quale si deve far ricorso ad esperti che valutano, attentamente e in modo professionale, tutti gli eventuali impatti che i prodotti fitosanitari potrebbero avere.

Per quanto riguarda gli importi corrisposti nei vari Stati membri per questo tipo di lavoro, bisogna riconoscere che le strutture non sono uguali dappertutto, e pertanto non è possibile armonizzare completamente questo tipo di costi. Tuttavia gli importi devono essere stabiliti in modo trasparente e corrispondere ai costi reali della verifica.

Attualmente la Commissione raccoglie informazioni sulle varie tariffe corrispondenti a questo tipo di verifica negli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991.

(2001/C 103 E/203)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2543/00
di Adriana Poli Bortone (UEN) alla Commissione

(25 luglio 2000)

Oggetto: Programma «Report»

Nel programma televisivo «Report» andato in onda in Italia il 13 giugno 2000 su Rai 3 si sono avute sconcertanti «rivelazioni» sul tema dell'OMC e dei suoi malaffari con la Commissione europea e la FAO.

La dott.ssa Susan George, direttrice del Transnational Institute di Amsterdam, arriva ad affermare nel filmato che «la Commissione europea è al servizio delle multinazionali e delle lobby che la rappresentano»!

A tal proposito, vengono esibiti numerosi documenti segreti, che dimostrerebbero l'esistenza di un organismo denominato Trans Atlantic Business Dialogue (TABD) di cui fanno parte le seguenti multinazionali: Siemens, Monsanto, Ford, La Roche, Ericsson, Philips, Deutsche Telekom, Boeing, Michelin, Goodyear, Glaxo, Time Warner, Cofide&Cir ed America on Line. Attraverso tutta una serie di documenti mostrati nel corso del servizio, viene dimostrato che il TABD esercita periodiche pressioni sulla Commissione europea al fine di far approvare norme di suo «gradimento» nei vari settori di interesse, che spaziano dall'agroalimentare ai telefonini.

Nella stessa trasmissione è citato un altro organismo di pressione analogo, denominato Business Investment Network, di cui farebbero parte anche Fiat e Pirelli. In un altro brano del filmato, si sostiene addirittura che scienziati della FAO sarebbero al soldo delle principali multinazionali del settore agroalimentare. Viene svelata l'esistenza di un sofisticato sistema informatico denominato SIS (Service Information System), mediante il quale la CE consulterebbe direttamente le multinazionali al fine di concordare la stesura dei regolamenti nelle varie discipline (si sostiene che sarebbe stato questo il criterio che ha portato all'approvazione da parte dell'UE dei regolamenti (CE) n. 49/2000 ⁽¹⁾ e 50/2000 ⁽²⁾ che disciplinano la commercializzazione degli OGM.

La Commissione intende far luce immediatamente sulle sconcertanti circostanze «denunciate» dalla trasmissione in questione, al fine di tutelare la dignità delle Istituzioni comunitarie e degli altri organismi internazionali cointeressati alla vicenda?

⁽¹⁾ GU L 6 dell'11.1.2000, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 6 dell'11.1.2000, pag. 15.

Risposta del sig. Liikanen In nome della Commissione

(12 ottobre 2000)

L'onorevole interrogante fa riferimento a sospetti e insinuazioni avanzati, a quanto pare, in una trasmissione televisiva. Chi si occupa di scambi commerciali resterà certamente colpito dalla disinvoltura con cui un'attività perfettamente legittima può essere presentata in una luce sinistra, e organismi alla luce del sole possono essere fatti apparire clandestini o addirittura loschi.

Il Trans-Atlantic Business Dialogue (TABD) a cui apparentemente si riferiva la trasmissione in questione è una delle organizzazioni, come il Trans-Atlantic Consumer Dialogue (TACD), il Trans-Atlantic Labor Dialogue (TALD) e il Trans-Atlantic Environmental Dialogue (TAED), costituite in risposta ad una pubblica dichiarazione della Commissione e del governo americano al vertice di Madrid del 1995. Tale dichiarazione ha inaugurato il nuovo programma transatlantico di cooperazione in materia di commercio e investimenti. Fra gli obiettivi di tale cooperazione vi è la «costruzione di ponti al di là dell'Atlantico» con la creazione di collegamenti diretti fra i responsabili politici e gli operatori economici della Comunità e degli Stati Uniti.

Queste organizzazioni sottopongono pubblicamente alla Commissione ed al governo americano le loro raccomandazioni. Inoltre, esse presentano relazioni in occasione dei vertici fra l'UE e gli Stati Uniti. La Commissione considera l'input ricevuto da tutti questi «dialoghi» di pari importanza e di grande valore per lo sviluppo ed il rafforzamento della solidità e dell'equilibrio dei rapporti transatlantici. La partecipazione è aperta a tutte le parti interessate nei vari settori, e, nel caso del TABD, è ben più ampia delle imprese elencate dall'onorevole interrogante.

Tutte le raccomandazioni del TABD sono pubblicate nel relativo sito Internet (<http://www.tabd.com>). Anche le risposte della Commissione sono di pubblico dominio. Gli onorevoli interessati ai rapporti commerciali UE-Stati Uniti sono certo perfettamente a conoscenza del lavoro del TABD, a cui sono invitati a partecipare.

Per quanto riguarda il cosiddetto «Business Investment Network», la Commissione ha indetto una serie di incontri con una vasta gamma di organizzazioni europee ed estere, compresi diversi operatori economici europei, allo scopo di ricevere informazioni sui problemi specifici che incontrano per investire all'estero,

nonché sulle possibili soluzioni. Queste riunioni non sono segrete. Sia membri di questo Parlamento che rappresentanti della società civile sono stati invitati a parteciparvi, insieme ad investitori europei. Tutte le relazioni sono disponibili sul sito Internet della Commissione:

(<http://www.cc.cec:8082/comm/trade/miti/invest/civil.htm>).

Il Services Information System (SIS) fa parte del sistema d'informazione della Commissione. Attraverso il relativo sito Internet (<http://www.europa.eu.int/comm/trade/misc/register.htm>), tutti quelli che lo desiderano possono ricevere informazioni a carattere politico e commerciale dal punto di vista della Commissione. Sono disponibili anche gruppi di discussione su temi specifici per facilitare il dialogo fra i funzionari della Commissione e le varie parti interessate ai diversi aspetti delle politiche commerciali.

L'onorevole interrogante può dunque constatare come, lungi dall'indicare che «la Commissione europea è al servizio delle multinazionali e delle lobby che le rappresentano», tutto ciò dimostra che le parti interessate e la società civile partecipano attivamente alla formulazione delle politiche europee. Le insinuazioni a proposito della Commissione non meritano l'apertura di un'inchiesta. La Commissione suggerisce infine all'onorevole interrogante di rivolgere le domande relative all'Organizzazione mondiale per il commercio e alla FAO direttamente alle organizzazioni in questione.

(2001/C 103 E/204)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2552/00

di Sebastiano Musumeci (UEN) alla Commissione

(28 luglio 2000)

Oggetto: Realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina

Dopo decenni di sterili e inutili dibattiti, il governo italiano non ha ancora formalizzato la propria volontà in relazione alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina per il collegamento fisso tra la Sicilia ed il continente europeo.

Per la sua stessa natura e funzione, l'opera non può essere considerata di interesse del solo Stato italiano.

1. La Commissione non ritiene che la costruzione di un collegamento fisso per l'attraversamento dello Stretto di Messina debba rientrare tra i progetti della rete di infrastrutture di trasporto di interesse comunitario?
2. La Commissione non ritiene che il ponte tra la Sicilia e la Calabria costituisca la logica continuità della rete viaria transeuropea che, dal Baltico, deve attraversare l'Unione fino all'estremo lembo di terra siciliana?
3. Di quali studi dispone la Commissione sull'interesse comunitario di tale infrastruttura?
4. Sussistono da parte della Commissione ostacoli e pregiudizi, di varia natura, alla realizzazione di questo importante progetto?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(11 settembre 2000)

La Commissione è a conoscenza dell'esistenza di un progetto di collegamento tra la Sicilia e la Calabria attraverso lo stretto di Messina. Il progetto non figura tuttavia fra i collegamenti individuati nelle mappe di cui all'allegato I della decisione n.1692/96/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti⁽¹⁾.

Nel contesto dell'analisi delle evoluzioni economiche e tecnologiche che potrebbero giustificare una modifica degli orientamenti, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di identificare i progetti che a loro avviso meritano di figurare sulle mappe delle reti transeuropee. Se le autorità italiane segnaleranno alla Commissione il progetto relativo al ponte sullo stretto di Messina, la Commissione lo esaminerà con la debita attenzione; per il momento però essa non dispone di alcuno studio al riguardo.

Qualora a seguito di questo esame generale la Commissione sia indotta a modificare gli orientamenti, lo farà ovviamente nel senso di far contribuire la rete transeuropea dei trasporti a sfruttare appieno i benefici del mercato interno e ad accrescere la coesione economica e sociale della Comunità.

Potranno quindi essere proposti nuovi progetti finalizzati ad una maggior coesione economico-sociale, compresi ad esempio quelli che promuovono la continuità territoriale, sempreché riuniscano anche gli altri criteri che qualificano i progetti di interesse comunitario.

(¹) GU L 228 del 9.9.1996.

(2001/C 103 E/205)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2553/00
di Antonio Di Pietro (ELDR) alla Commissione

(28 luglio 2000)

Oggetto: Legislazione belga in materia di laboratori di biologia clinica

Nella sua risposta del 10 maggio 2000 all'interrogazione scritta n. E-0939/00 (¹), il Commissario Bolkestein conferma che anche la Commissione considera che la giurisprudenza in materia di stabilimento è evoluta dopo la sentenza del 12 febbraio 1987, atto che aveva rigettato un ricorso della Commissione contro la legislazione belga limitante la gestione dei laboratori di analisi medica.

La Commissione ha inoltre confermato che sta procedendo ad un esame approfondito di questa legislazione, notoriamente sulla base dei nuovi elementi.

Sembra che nell'ambito di questo approfondimento la Commissione abbia posto diverse domande al Belgio, che ha risposto alla fine di maggio. L'affare è ancora in esame, dal momento che le risposte fornite dal Belgio non hanno apparentemente eliminato tutte le questioni che la Commissione ha sollevato circa la compatibilità della legislazione in causa con il trattato CE.

La Commissione non teme che, nel frattempo, un organo giurisdizionale nazionale possa adottare una decisione senza essere pienamente informato dell'inchiesta della Commissione in corso o non vi è un rischio di decisioni contraddittorie, non essendo l'organo giurisdizionale nazionale obbligato né a rinviare alla Corte di giustizia, né ad interrogare eventualmente la Commissione?

La Commissione come prevede in questa situazione, il suo dovere di cooperazione leale con gli Stati membri secondo quanto disposto dall'articolo 10 CE, in base all'interpretazione della giurisprudenza comunitaria? (In particolare, si veda la sentenza del 28 febbraio 1991, causa C-234/89 Delimitis c. Henninger Bräu, Racc. 1991, pag. I-935, punto 53).

(¹) GU C 374 E del 28.12.2000, pag. 189.

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(6 ottobre 2000)

Come ha sottolineato l'onorevole parlamentare, è in corso di esame la compatibilità della legislazione belga in materia di laboratori di biologia clinica con talune disposizioni del diritto comunitario.

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione le giurisdizioni belghe in grado di prendere una decisione prima di una presa di posizione della Commissione sulla questione sono informate dell'esistenza della disamina in corso. Esse hanno pertanto la possibilità, entro i limiti delle regole procedurali nazionali applicabili, di informarsi presso la Commissione sullo stato della procedura eventualmente avviata, secondo la giurisprudenza citata dall'onorevole parlamentare. La Commissione a tutt'oggi non ha ricevuto una tale richiesta di informazioni.

(2001/C 103 E/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2555/00**di Luciano Caveri (ELDR) al Consiglio***(31 luglio 2000)*

Oggetto: Traforo del Monte Bianco

Dal 24 marzo dello scorso anno, a causa di un tragico incendio sviluppatosi all'interno della galleria del traforo del Monte Bianco con luttuose conseguenze, il tunnel fra Italia e Francia è chiuso al traffico.

Le notizie più recenti indicano nel marzo del 2001 la data ipotetica per una conclusione dei lavori resisi necessari per riaprire il traforo con i nuovi standard di sicurezza, che impediscano il ripetersi di incidenti così gravi.

Questo itinerario stradale, con il previsto completamento sul versante italiano della autostrada in costruzione, risulta già inserito nella rete transeuropea dei trasporti stradali e questa scelta ne definisce l'importanza per l'attraversamento delle Alpi.

In vista della riapertura e sulla base di un dibattito più vasto sull'eccesso di trasporto su gomma in zona alpina, reso ancora più vivo dalle conseguenze tragiche dell'incendio del traforo del Monte Bianco, si evidenziano due posizioni: una che mira al blocco totale dei Tir sotto il tunnel, l'altra che propone un serio contingentamento del numero dei mezzi.

Inoltre, su iniziativa della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Repubblica del Vallese, è stato rilanciato — e ne esiste anche traccia nel collegato alla Legge Finanziaria italiana per il 2000 — il traforo ferroviario fra Aosta e Martigny con itinerario ferroviario da Milano, e un asse che non risulta ancora tra le priorità europee già determinate.

Si chiede pertanto al Consiglio se risulti confermata la data di riapertura al marzo 2001 e con quali accresciuti standard di sicurezza e quali determinazioni — blocco o contingentamento — si intendano assumere per il traffico di camion sotto il traforo.

Risposta*(10 novembre 2000)*

La risposta alle questioni sollevate dall'Onorevole Parlamentare rientra nel campo delle informazioni e nella competenza degli Stati membri. Occorre tuttavia rammentare che le misure di sicurezza che saranno assunte per il traffico di camion sotto il traforo dovranno in ogni caso continuare a rispettare il diritto comunitario e in particolare il principio della non discriminazione.

(2001/C 103 E/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2556/00**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio***(31 luglio 2000)*

Oggetto: Le nazioni senza Stato e gli organi interni degli Stati in vista della riforma dei trattati nel quadro della Conferenza intergovernativa

Intende la Presidenza francese del Consiglio europeo inserire espressamente nella riforma dei trattati in occasione della Conferenza intergovernativa di Nizza la presenza diretta nelle istituzioni europee degli organi politici territoriali con competenze costituzionali, esecutive e legislative, per esempio nazioni, Länder, comunità autonome e regioni federate, riconoscendo inoltre esplicitamente il loro carattere politico e, nella fattispecie, la loro dimensione nazionale e non locale o regionale?

Risposta*(10 novembre 2000)*

La Conferenza intergovernativa è un consesso temporaneo composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri e distinto dal Consiglio. Il Parlamento europeo vi partecipa tramite la presenza di due osservatori. Il Consiglio non partecipa ai lavori della CIG.

(2001/C 103 E/208)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2558/00**di Anneli Hulthén (PSE) alla Commissione***(28 luglio 2000)*

Oggetto: Produzione di canapa

Quanta canapa viene attualmente prodotta nell'Unione europea — e quanta di questa viene utilizzata per la produzione di corde? Dispone la Commissione di informazioni relative agli usi cui viene destinata la canapa che non è utilizzata per la produzione di corde?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(3 ottobre 2000)*

La Commissione non dispone di statistiche ufficiali riguardo alla quantità di canapa prodotta dall'Unione. Ciononostante, in base agli ettari in coltivazione dichiarati dagli Stati membri e alla resa media indicativa, si può valutare, con una certa riserva, a circa 30 000 tonnellate la produzione comunitaria annua di fibre di canapa.

L'uso di fibra di canapa nella produzione di corde è estremamente limitato a causa della forte concorrenza delle fibre sintetiche. Attualmente la fibra di canapa viene usata soprattutto nell'industria cartaria. Tuttavia, tutta una serie di nuovi sbocchi speciali è in corso di studio o di sviluppo come, ad esempio, nell'industria automobilistica o nel settore della costruzione, ma essi costituiscono, per il momento, un mercato limitato.

Altre parti della pianta sono anch'esse commercializzate: si tratta principalmente dei capecchi (materia legnosa), che sono spesso usati come lettiera per animali, e dei semi, frequentemente usati nell'alimentazione degli uccelli.

(2001/C 103 E/209)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2560/00**di Elena Paciotti (PSE) al Consiglio***(26 luglio 2000)*

Oggetto: Rispetto dei diritti umani nel Bahrein

La situazione riguardante il rispetto dei diritti umani e della democrazia nel Bahrein suscita grandi preoccupazioni. In questo paese, dopo l'introduzione della legge sulla «Sicurezza dello Stato» nel 1974 e il successivo scioglimento del Parlamento nel 1975, si assiste ad una sistematica violazione dei diritti umani e del rispetto delle minoranze attraverso arresti e detenzioni senza processo e a numerosi casi di tortura, come documentato da numerose organizzazioni umanitarie internazionali.

Le autorità del Bahrein negano l'accesso al paese agli osservatori internazionali e si rifiutano di fornire informazioni e spiegazioni anche agli organi delle Nazioni Unite che si sono a loro rivolte, nonostante questo Paese abbia aderito alla Convenzione contro la tortura.

Il Parlamento europeo, oltre ad avere adottato numerose risoluzioni sul tema, è stato recentemente interessato, attraverso la sua commissione per le petizioni, al caso del signor Hassan Ali Mshaima, cittadino del Bahrein e insegnante d'inglese, detenuto senza accuse specifiche e senza processo.

Anche sul piano sociale si assiste ad una sistematica violazione dei diritti sociali.

Il Consiglio può:

- fornire informazioni dettagliate sulla situazione nel Bahrein per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle minoranze?
- Qual è lo stato delle relazioni tra l'UE e il Bahrein nell'ambito della cooperazione con gli Stati del Golfo?
- Quali iniziative il Consiglio è in grado di assumere, direttamente o in collaborazione con gli Stati membri interessati, per chiedere alle autorità del Bahrein il rispetto dei diritti umani e la collaborazione urgente con le organizzazioni umanitarie internazionali affinché possano avere accesso al paese?
- Quali misure concrete si intendono adottare per subordinare lo sviluppo di qualsiasi collaborazione con questo paese al rispetto dei più elementari diritti umani?

Risposta

(9 novembre 2000)

Il Consiglio condivide l'opinione secondo la quale la situazione dei diritti umani nel Bahrein è fonte di preoccupazione. Sono stati segnalati casi di tortura, detenzioni prolungate senza processo e altre violazioni delle norme internazionali sul giusto dei processi, mentre vengono negati diritti democratici fondamentali.

Tuttavia negli ultimi anni si sono registrati alcuni sviluppi positivi. Centinaia di prigionieri politici, anche se non tutti, sono stati liberati e alcune delle visite di organizzazioni per i diritti umani sono state permesse. Inoltre si è deciso di istituire un consiglio consultivo, anche se con poteri limitati, che sperabilmente possa evolvere col tempo in un'Assemblea nazionale pienamente democratica.

Tra la UE e il Bahrein non esistono specifici accordi bilaterali. Il Bahrein è membro del Consiglio di cooperazione del Golfo, con il quale l'Unione europea ha un accordo di cooperazione.⁽¹⁾ L'UE e il CCG si riuniscono una volta all'anno a livello ministeriale per un Consiglio congiunto; l'ultimo Consiglio del genere si è svolto a Bruxelles il 22 maggio 2000. In tale occasione le parti hanno convenuto che il prossimo Consiglio congiunto si terrà nel Bahrein nel 2001.

In sede di Consiglio congiunto, dove in sostanza si esamina l'attuazione dell'accordo di cooperazione, i Ministri discutono anche temi politici di reciproco interesse, compresi i diritti umani. In tale contesto l'UE si adopera per ottenere dagli Stati del CCG — compreso il Bahrein — il rispetto dei diritti umani e la collaborazione con le organizzazioni internazionali delle Nazioni Unite che si occupano dei diritti umani. Nel quadro dell'accordo di cooperazione l'UE ha proposto di instaurare un dialogo sui diritti umani a tutti i livelli con gli Stati del CCG. Ancora non sono state prese decisioni.

L'UE e il CCG stanno negoziando un accordo di libero scambio. Tale accordo, che comprenderebbe una disposizione sui diritti umani, fornirebbe un'ulteriore occasione per trattare questi argomenti. Il Consiglio ritiene che si tratti del modo più pratico per far sì che i diritti umani diventino un tema importante per il positivo sviluppo delle relazioni bilaterali.

⁽¹⁾ GU L 54 del 25.2.1989, pag. 1.

(2001/C 103 E/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2561/00
di Theodorus Bouwman (Verts/ALE) alla Commissione

(25 luglio 2000)

Oggetto: Conseguenze ambientali dell'accresciuto volume del trasporto merci derivante dal commercio elettronico

Di recente l'Associazione imprenditoriale degli autotrasportatori dei Paesi Bassi (Transport en Logistiek Nederland) ha pubblicato una relazione dal titolo *Nieuwe wijn in oude zakken* (Vino nuovo in botte vecchia), dalla quale è emerso che il commercio elettronico sarà responsabile nel 2005 di una crescita supplementare del 17 % nel volume del trasporto merci nei Paesi Bassi. Tale crescita va ad aggiungersi al previsto incremento del 21 % ed è per lo più riconducibile al crescente utilizzo di furgoni e minibus al posto di grossi autocarri.

1. Alla luce dei fatti suesposti, può la Commissione far sapere se è a conoscenza dello studio summenzionato? Ha effettuato studi sulle conseguenze del commercio elettronico per il trasporto merci a livello europeo?
2. Tenuto anche conto dell'aumento del numero di furgoni, che sono relativamente più inquinanti, non conviene la Commissione sul fatto che il previsto aumento supplementare del trasporto su gomma (che comporta un maggiore grado di rumorosità, inquinamento dell'aria, cambiamenti climatici) provocato dal commercio elettronico sia difficilmente conciliabile con il tentativo di conseguire la sostenibilità (ambientale) del settore trasporti nell'Unione europea?
3. Le autorità dei Paesi Bassi perseguono una politica di prevenzione dei trasporti, mirata a prevenirne l'aumento. Non ritiene la Commissione che la propria politica, volta ad agevolare e promuovere il commercio elettronico, sia incompatibile con quella perseguita dai Paesi Bassi?
4. Intende la Commissione intraprendere iniziative volte a conciliare, da un lato, l'obiettivo del commercio elettronico e, dall'altro, quello della prevenzione dei trasporti?
5. In caso di risposta affermativa, entro quali tempi è lecito aspettarsi proposte specifiche da parte della Commissione?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(26 settembre 2000)

Oltre allo studio menzionato dall'onorevole parlamentare, la Commissione è a conoscenza di altri, condotti sullo stesso argomento; purtroppo, però, le loro conclusioni non presentano un quadro coerente del futuro. Il sostegno della Commissione a favore della ricerca passa attraverso il Quinto programma quadro. Di fatto è già disponibile qualche risultato del Quarto programma quadro, da cui emerge la possibilità di aumentare l'efficienza dell'attività nel campo della logistica e di ridurre l'impatto sull'ambiente.

Sono in corso di sviluppo anche nuovi metodi di recapito per le vendite «online», ad esempio la predisposizione di punti in cui il cliente può prelevare i suoi acquisti, con conseguente miglioramento dell'efficienza sotto il profilo logistico. Una migliore gestione della logistica in linea generale porterà anche a sviluppare altri strumenti quali la consegna combinata di merci di diversa provenienza e quindi a diminuire il costo a livello logistico. Inoltre la maggiore diffusione dei beni immateriali, la cui consegna può avvenire direttamente online, ridurrà la necessità del trasporto materiale.

Il commercio elettronico, tuttavia, per quanto stia già diventando uno strumento di scambio riconosciuto, è ancora in una fase iniziale di sviluppo. Non è escluso che possa comportare un uso più largo di veicoli commerciali leggeri, che però non si verificherà necessariamente se l'attuale tendenza al groupage degli ordini via e-mail dovesse aumentare. Se si colloca il commercio elettronico nel vasto contesto delle attività economiche elettroniche, occorre ammettere che non sono ancora ben conosciuti i vantaggi e gli svantaggi in termini di crescita dei trasporti.

La Commissione sta seguendo da vicino l'evoluzione del commercio elettronico, sia dal punto di vista dei trasporti che da quello dell'attività economica. Per il momento non è ancora in grado di trarre conclusioni sull'impatto futuro delle vendite online sui trasporti.

La Commissione sta preparando un libro bianco su una politica comune dei trasporti e tali problematiche saranno prese in considerazione nella riforma globale della politica dei trasporti.

(2001/C 103 E/211)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2565/00**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione***(1° agosto 2000)*

Oggetto: IVA sui pedaggi

Può la Commissione confermare che, qualora la Corte di giustizia europea appoggi il parere dell'Avvocato generale, l'IVA sarà applicabile ai pedaggi riscossi nel Regno Unito dagli operatori di ponti e gallerie del settore sia pubblico che privato e sarà altresì applicabile ai pedaggi imposti per l'utilizzazione di strade e autostrade in tutta l'Unione europea?

A quanto ammonta secondo la Commissione il valore totale dei pedaggi attualmente riscossi in tutta l'UE esenti dal pagamento dell'IVA?

È vero che sarebbe abolito qualsiasi obbligo per gli utenti della strada di pagare l'IVA qualora i governi nazionali o locali decidessero di non riscuotere pedaggi per l'uso di strade, ponti o gallerie di loro proprietà?

Risposta data dal signor Bolkestein in nome della Commissione*(6 ottobre 2000)*

Dalle sentenze della Corte di giustizia del 12 settembre 2000 nelle cause C-276/97, C-358/97, C-359/97, C-408/97 e C-260/98 risulta che la messa a disposizione di strade, gallerie o ponti dietro pagamento di un pedaggio costituisce una prestazione di servizi che rientra nel campo di applicazione dell'IVA e pertanto soggetta a imposizione.

Tuttavia, se questa attività è esercitata da un organismo di diritto pubblico ed è svolta nel quadro di un regime giuridico proprio agli organismi pubblici, tale organismo non è considerato soggetto all'imposta. Quando sono soddisfatte queste due condizioni, pertanto, sui pedaggi riscossi non viene percepita l'IVA.

Poiché l'IVA è di competenza degli Stati membri, la Commissione non dispone per il momento di dati concreti sul valore totale dei pedaggi sui quali l'IVA, a torto, non è riscossa.

Una prestazione di servizi è soggetta all'IVA se è fornita a titolo oneroso ed esiste un nesso diretto tra il servizio reso e il compenso ricevuto. L'IVA invece non è dovuta sul diritto di utilizzo di una strada, un ponte o una galleria a titolo gratuito.

(2001/C 103 E/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2570/00**di Piia-Noora Kauppi (PPE-DE) alla Commissione***(1° agosto 2000)*

Oggetto: Ripercussioni sulla popolazione di rondini delle norme sulle aziende zootecniche

I mutamenti strutturali verificatisi nelle zone rurali e la diminuzione delle aziende zootecniche hanno determinato in Finlandia una riduzione della popolazione di rondini. Le rondini, che nidificano quasi esclusivamente sugli edifici, hanno perso buona parte degli habitat in cui erano solite nidificare, oltre ad aver risentito del rapido aumento della popolazione di gazze, specie che si ciba di uova di rondine e di rondinotti.

Secondo quanto riferito dalla rivista «Suomen Luonto» (natura finlandese), la situazione si sta ulteriormente deteriorando, dal momento che la legislazione comunitaria sulla stabulazione rischia di avere effetti negativi per la nidificazione. Stando alla rivista in questione, l'Unione europea avrebbe adottato norme intese a impedire la nidificazione sulle costruzioni delle aziende agricole dedite all'allevamento. Le restrizioni imposte dall'Unione si basano presumibilmente sul timore che gli uccelli possano diffondere malattie negli allevamenti, in primo luogo la salmonellosi.

Può la Commissione chiarire quali norme relative alle aziende zootecniche potrebbero avere gli effetti descritti in precedenza? Qualora si tratti di norme esistenti, si è tenuto conto degli effetti che le restrizioni supplementari concernenti le aziende zootecniche hanno sulle rondini e sulle loro possibilità di nidificazione? Quali misure intende prendere la Commissione per salvaguardare i luoghi in cui le rondini

nidificano? Inoltre, si è tenuto conto delle conseguenze di una riduzione della popolazione di rondini per l'estate finlandese? In Finlandia si dice che le rondini portino l'estate, per cui la loro scomparsa sarebbe motivo di grave preoccupazione per i finlandesi, che per nove mesi aspettano il ritorno dell'estate. Può la Commissione far sapere se è a conoscenza del significato simbolico delle rondini per il popolo e per la cultura finlandese e se è possibile tener adeguatamente conto di tutto ciò nel quadro del processo decisionale comunitario?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(4 ottobre 2000)

L'allegato della direttiva 89/362/CEE della Commissione del 26 maggio 1989 contenente le condizioni generali di igiene degli stabilimenti di produzione del latte⁽¹⁾ precisa le regole di igiene inerenti la mungitura, presentate sotto forma di un codice.

Nel corso delle discussioni svolte con gli esperti degli Stati membri ai fini dell'elaborazione di tale codice, la presenza di uccelli di tutte le specie — non solo di rondini — è stata ricordata come una possibile fonte di contaminazione. Due tipi di rischi sono stati in tale occasione rilevati: una contaminazione del latte in occasione della mungitura o attraverso il deposito di salmonelle provenienti da deiezioni degli uccelli ovvero una contaminazione delle mucche da micobacterium, agente responsabile della tubercolosi degli uccelli.

In base alle conclusioni di un gruppo di esperti, il rischio di contaminazione del latte con salmonelle è considerevolmente più elevato tramite le deiezioni delle stesse mucche rispetto a quelle degli uccelli. Per tale semplice ragione, gli animali devono essere mantenuti in buono stato di pulizia e le mammelle devono essere pulite prima di iniziare ogni mungitura.

Per quanto riguarda la forma di tubercolosi suindicata, è stata considerata l'ipotesi della ricontaminazione di alcune scorte successiva ad uno sradicamento effettivo della tubercolosi bovina. Peraltro è stata considerata l'incidenza del pollame da cortile ed è per tale motivo che nel codice allegato alla direttiva 89/362/CEE figura una disposizione precisante che i suini e il pollame non possono essere alloggiati nella stalla ovvero nei locali di mungitura delle mucche.

Il codice precisa inoltre come misura elementare di controllo dell'igiene nei locali in cui avviene la mungitura, il trattamento o il deposito del latte, che vengano adottate misure volte ad eliminare la presenza di mosche, roditori e vermi.

Assimilare le rondini al pollame o ai vermi costituirebbe pertanto un'interpretazione anomala della regolamentazione vigente in materia d'igiene. Inoltre, tale regolamentazione si applica solo nei locali in cui avviene la mungitura, ovvero in quelli in cui il latte o i prodotti derivanti dal latte vengono trattati o depositati, ad esclusione dei locali adibiti esclusivamente all'alloggio degli animali. Tali prescrizioni non si applicano quindi né alle stalle, né alle rondini.

⁽¹⁾ GU L 156 dell'8.6.1989.

(2001/C 103 E/213)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2573/00

di Armando Cossutta (GUE/NGL) al Consiglio

(1° settembre 2000)

Oggetto: Monasteri serbi in Kosovo

Nel settore del Kosovo presidiato dalle truppe italiane esistono ventidue chiese e monasteri ortodossi, dove al momento della loro cacciata le comunità serbe avevano riunito tutti i documenti catastali che attestavano il possesso di case, terreni, boschi e imprese.

1. E' al corrente il Consiglio che gli albanesi hanno devastato chiese e monasteri con cariche di dinamite, per poter distruggere i documenti catastali attestanti le proprietà dei serbi?

2. Non ritiene che debbano essere tutelati i beni e le attività degli abitanti serbi del Kosovo e debba essere garantita la correttezza della vita giuridica e amministrativa della zona?
3. Quali misure intende prendere in particolare per evitare che il patrimonio storico e artistico del Kosovo sia distrutto a fini di rapina?

Risposta

(10 novembre 2000)

Il Consiglio deplora il persistere delle violenze di carattere etnico in Kosovo, di cui sono vittime le minoranze non albanesi. Secondo le informazioni di cui dispone, la distruzione delle chiese e dei monasteri ortodossi non si spiega sostanzialmente con la presenza di documenti al loro interno, benché sembri che la comunità serba abbia utilizzato alcuni siti per mettervi al sicuro documenti importanti, ad esempio presso il patriarcato di Pec. In questo caso tuttavia sono pervenute al Consiglio informazioni secondo cui la maggior parte dei documenti che vi erano stati posti al sicuro sono stati frattanto trasferiti nell'amministrazione municipale di Pec, gestita dalla maggioranza albanese, dopo essere stati copiati su microfilm con l'assistenza di Belgrado. Tali copie sarebbero restare in possesso del Patriarcato.

L'Onorevole Parlamentare è certamente consapevole che l'Unione non è responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza nel Kosovo. Questo compito spetta alla polizia dell'UNMIK e alla KFOR sulla base del mandato assegnato dalla risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza. Tuttavia il Consiglio esprime plauso per gli sforzi dispiegati dalla KFOR per assicurare una protezione 24 ore su 24 dei siti religiosi più importanti, proteggere i siti secondari grazie a pattuglie e stabilire punti di controllo attraverso tutta la provincia per sorvegliare l'accesso alle regioni abitate dai serbi.

La Commissione ha già avuto occasione di richiamare in passato l'attenzione del Parlamento europeo sul fatto che essa non ha le competenze necessarie per prendere misure di protezione nei confronti del patrimonio civile e religioso del Kosovo, ma che è naturalmente pronta a cooperare con altre organizzazioni (risposta all'interrogazione scritta E-1587/99). I progetti della Commissione comprendono in particolare la realizzazione congiunta di uno studio con il Consiglio d'Europa per definire i bisogni in materia di conservazione del patrimonio culturale nel Kosovo, nonché la creazione, congiuntamente con il Consiglio d'Europa, di un gruppo di esperti ad alto livello per proporre soluzioni per i problemi risultanti dai danni, e talvolta dalla distruzione, che colpiscono il patrimonio culturale del Kosovo. Lo studio, i cui risultati dovrebbero essere disponibili verso la fine dell'anno, consentirà di ottenere una visione d'insieme della problematica in questione.

(2001/C 103 E/214)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2574/00 di Armando Cossutta (GUE/NGL) al Consiglio

(1° settembre 2000)

Oggetto: Incidente Jet ONU in Kosovo

Il 12 novembre scorso un jet ATR noleggiato dal Programma alimentare mondiale ONU si schiantava sul monte Picelli. Nell'incidente sono morti i tre componenti dell'equipaggio e 21 volontari partiti da Roma per portare aiuto al Kosovo straziato da odio e miseria. Secondo dati pubblicati dalla stampa europea, il responsabile della torre di controllo era un militare inglese che — istruito con un corso di sole cinque ore — non aveva la preparazione sufficiente per svolgere il compito affidatogli.

1. Quali misure intende prendere il Consiglio per favorire le indagini che le autorità italiane stanno svolgendo sull'incidente che è costato ventiquattro morti?
2. Non ritiene il Consiglio di dover chiedere la collaborazione del governo britannico per far luce sull'episodio?
3. Non ritiene il Consiglio di dover chiedere allo stesso fine la collaborazione dell'ONU, che ha anch'essa compiti di amministrazione del territorio del Kosovo?

Risposta*(9 novembre 2000)*

Il Consiglio aveva espresso il 15 novembre 1999 le sue più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle 24 vittime dell'incidente dell'aereo noleggiato dal Programma Alimentare Mondiale (PAM), che si era schiantato al momento dell'atterraggio su Pristina tre giorni prima. L'aereo in questione, un JET ATR.42-300, era immatricolato in Francia e utilizzato dalla compagnia aerea italiana Si Fly.

Il Consiglio rammenta, tuttavia, all'Onorevole Parlamentare che non è competente in materia di indagini.

*(2001/C 103 E/215)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-2577/00****di Sebastiano Musumeci (UEN) al Consiglio***(26 luglio 2000)*

Oggetto: Uso di mosti concentrati rettificati a danno del comparto vitivinicolo siciliano

Premesso che il comparto vitivinicolo siciliano sta attraversando un'importante fase di espansione e di miglioramento della qualità dei propri prodotti, riconosciuta nel mondo intero; tenuto conto che le competenti sedi comunitarie si accingono ad approvare delle disposizioni tendenti a consentire l'uso di mosti concentrati rettificati, derivati da uve raccolte al di fuori delle zone viticole C III A e C III B; considerato che tali disposizioni avrebbero un impatto negativo sull'intero comparto vitivinicolo siciliano e di altre regioni mediterranee,

il Consiglio:

1. può confermare la notizia della prossima approvazione delle disposizioni summenzionate?
2. In caso affermativo, può adoperarsi affinché vengano ridefinite le disposizioni in questione, in modo da evitare un grave danno economico alle imprese vitivinicole siciliane?

Risposta*(10 novembre 2000)*

L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo non prevede norme che limitino l'uso di mosti concentrati rettificati a quelli derivati da uve raccolte in alcune zone viticole. In effetti, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾ nel suo titolo III, capo III «Aiuti per impieghi determinati» prevede, tra l'altro, all'articolo 34, lettera b) aiuti specifici per mosti concentrati rettificati. Tale disposizione stabilisce peraltro che «la concessione dell'aiuto può essere riservata ai prodotti ottenuti nelle zone viticole C III qualora, senza tale misura, non sia possibile salvaguardare le correnti di scambio dei mosti e dei vini da taglio».

Questa nuova regolamentazione è applicabile dal 1° agosto 2000 e nell'ambito delle sue competenze in materia di fissazione delle modalità di applicazione, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000⁽²⁾.

Tenendo presente la competenza della Commissione in materia, non spetta al Consiglio pronunciarsi sulla portata di questo regolamento di applicazione.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

(2001/C 103 E/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2578/00
di Johannes Blokland (EDD) alla Commissione*(25 luglio 2000)*

Oggetto: Limitazione del numero di lingue principali nell'elaborazione di un brevetto europeo uniforme

La Commissione europea sta attualmente lavorando all'elaborazione di un brevetto europeo uniforme, per il quale è prevista l'entrata in vigore in tutti gli Stati membri dell'Unione a decorrere dalla fine del 2001.

1. Può la Commissione confermare che, ai sensi della nuova normativa in fase di elaborazione, è sufficiente presentare i brevetti in una sola delle tre cosiddette lingue principali (francese, inglese o tedesco) e tradurli quindi soltanto nelle altre due lingue, e dunque non più in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea?
2. In che modo la nuova normativa è compatibile con l'obbligo sancito dal trattato sull'Unione europea di garantire parità di trattamento a tutte lingue utilizzate in seno all'Unione europea?
3. In che modo ritiene la Commissione che la nuova normativa sia compatibile con le dichiarazioni del Parlamento europeo sull'importanza della parità di trattamento delle lingue comunitarie e, in particolare, con i ripetuti pronunciamenti dello stesso Parlamento europeo sulla necessità di assicurare l'accesso alla normativa per i cittadini, anche mediante la traduzione della stessa nella loro lingua?
4. Non ritiene che un regime di tre «lingue principali» costituisca una celata distorsione della concorrenza e un trattamento diseguale dei cittadini/potenziali richiedenti di brevetti che parlano una lingua comunitaria diversa delle tre suddette lingue principali?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione*(13 settembre 2000)*

La Commissione ha adottato la sua proposta di regolamento sul brevetto comunitario ⁽¹⁾ il 5 luglio 2000. Il regolamento proposto è inteso a creare un brevetto comunitario di costo accessibile e in grado di garantire all'industria la piena certezza del diritto. La proposta della Commissione su tali aspetti è al contempo ambiziosa ed equilibrata.

L'intenzione è quella di avvalersi di un sistema esistente e ben funzionante: la convenzione di Monaco. La Comunità intende aderire a tale convenzione e l'Ufficio europeo dei brevetti potrà così rilasciare brevetti europei in cui si designi la Comunità («brevetto comunitario»). In linea di principio, dunque, la Comunità statuisce solo sugli effetti di un brevetto quando tale brevetto è stato concesso in virtù della convenzione di Monaco e non sui requisiti di traduzione connessi all'esame delle richieste di brevetti comunitari.

Ai sensi della convenzione di Monaco esistono casi in cui è possibile presentare una richiesta di brevetto in lingue diverse dall'inglese, dal tedesco o dal francese. La convenzione di Monaco richiede tuttavia una traduzione in una di queste tre lingue per consentire all'Ufficio europeo dei brevetti di esaminare la richiesta.

I costi della traduzione rientrano tra le principali cause delle spese elevate che richiede una protezione brevettuale per diversi Stati europei. Di conseguenza la Commissione non intende proporre ulteriori requisiti di traduzione rispetto a quelli previsti dalla convenzione di Monaco per il rilascio di un brevetto. Da questo punto di vista la proposta della Commissione è equilibrata: una norma specifica sui risarcimenti permette a un organo giudiziale centralizzato di trovare una soluzione ragionevole in tutti i casi in cui un presunto contraffattore sia domiciliato in uno Stato membro la cui lingua ufficiale non sia la lingua nella quale è stato rilasciato il brevetto. Inoltre l'esperienza ha dimostrato che solo in casi eccezionali i brevetti europei vengono consultati in lingue diverse dalla lingua in cui sono stati concessi dall'Ufficio europeo dei brevetti. Per i motivi di cui sopra la Commissione non ritiene che il sistema del brevetto comunitario proposto possa comportare le difficoltà a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ COM(2000) 412 def.

(2001/C 103 E/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2582/00
di Ursula Schleicher (PPE-DE) alla Commissione

(25 luglio 2000)

Oggetto: Entrata in vigore della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di efficienza energetica per quanto riguarda i reattori delle lampade fluorescenti — accumulo di rifiuti

Dopo che il 5 luglio 2000 il Parlamento europeo ha approvato senza emendamenti la posizione comune del Consiglio, la direttiva sui requisiti in materia di efficienza energetica per quanto riguarda i reattori delle lampade fluorescenti entrerà in vigore tra breve.

Ha effettuato indagini la Commissione sull'accumulo di rifiuti che ci si dovrà attendere in futuro quando i reattori magnetici non potranno più essere utilizzati?

Dispone la Commissione di informazioni sul modo in cui i reattori elettronici vengono smaltiti e su quale sia il loro grado di compatibilità ambientale rispetto ai reattori magnetici?

Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione

(20 settembre 2000)

La Commissione non ritiene che si verificherà un aumento apprezzabile della produzione di rifiuti a causa di quanto previsto dal progetto di direttiva sui requisiti di rendimento energetico dei reattori per lampade fluorescenti ⁽¹⁾.

Il principale problema ambientale connesso con lo smaltimento dei reattori magnetici è costituito dai condensatori contenenti policlorodifenili (PCB). Al contrario dei reattori magnetici, quelli elettronici non contengono tali condensatori. L'assenza di condensatori contenenti PCB nei reattori elettronici costituisce un chiaro vantaggio ambientale rispetto ai reattori magnetici. Tuttavia, finora non sono state effettuate valutazioni approfondite di tutti gli impatti ambientali connessi con la gestione dei rifiuti derivanti dai reattori elettronici. Ciò vale in particolare per le più comuni modalità di recupero di tali componenti, come la fusione assieme ad altri rottami metallici.

⁽¹⁾ GU C 274 E del 28.9.1999.

(2001/C 103 E/218)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2586/00
di Ursula Schleicher (PPE-DE) al Consiglio

(1° settembre 2000)

Oggetto: Emanazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di efficienza energetica per le apparecchiature in serie delle lampade fluorescenti — ripercussioni sulle PMI nell'Unione europea

Avendo il Parlamento europeo adottato la posizione del Consiglio il 5 luglio 2000 senza alcuna modifica, la direttiva sui requisiti di efficienza energetica nelle apparecchiature in serie delle lampade fluorescenti entrerà fra poco in vigore.

Nell'elaborare la posizione comune, il Consiglio ha esaminato le ripercussioni di tale direttiva sulle piccole e medie imprese dell'Unione europea?

E' ben chiaro al Consiglio che tutte le aziende, che finora hanno prodotto apparecchiature magnetiche in serie, dovranno rinunciare in breve tempo (al più tardi fra 5 anni) a tale produzione, e che in tal modo nei paesi colpiti dell'Unione europea andranno persi numerosi posti di lavoro?

Una ragione addotta per la direttiva e la trasformazione dei mercati ad essa connessa sono i costi presumibilmente più bassi delle nuove apparecchiature elettroniche in serie.

A quanto ammonta il prezzo per:

- un'apparecchiatura magnetica in serie?
- un'apparecchiatura elettronica in serie?

Risposta

(9 novembre 2000)

L'incidenza della direttiva in questione sulle piccole e medie imprese dell'Unione europea è stata accuratamente esaminata.

Dall'esame risulta che:

- le apparecchiature ad alto rendimento sono vantaggiose a lungo termine, in quanto la loro utilizzazione permetterà di realizzare importanti risparmi energetici; poiché anche le PMI utilizzano l'illuminazione fluorescente nei loro locali, esse potranno trarne un netto vantaggio economico;
- i migliori rendimenti proposti sono relativamente facili da realizzare e sono previsti lunghi periodi di transizione. Questo vuol dire che nessun produttore sarà ingiustamente sfavorito dalle esigenze imposte; si noti che questo lungo periodo di adeguamento è stato previsto in particolare per tener conto della situazione delle piccole e medie imprese;
- l'industria comunitaria viene rafforzata dall'applicazione della direttiva in questione. In effetti, le esigenze richieste in materia di rendimento si tradurranno in un aumento della manodopera, sia per la produzione delle materie prime che per la produzione di apparecchiature. Inoltre, si verificherà un aumento della domanda per le nuove macchine di produzione e per la conversione di quelle esistenti. Si noti anche che, poiché le apparecchiature a basso rendimento sono importate essenzialmente da paesi terzi, la direttiva aumenterà la quota di mercato dei produttori comunitari per la fabbricazione di un prodotto di qualità superiore.

Per quanto riguarda i prezzi delle varie apparecchiature cui si riferisce l'Onorevole Parlamentare, il Consiglio non dispone di elementi che gli permettano di rispondere a tale domanda.

(2001/C 103 E/219)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2590/00 di Isidoro Sánchez García (ELDR) al Consiglio

(1° settembre 2000)

Oggetto: Previsioni del Consiglio sulle misure da applicarsi alle regioni ultraperiferiche onde sviluppare l'articolo 299, paragrafo 2 del TCE

Coerentemente con le dichiarazioni dinanzi al Parlamento europeo nel mese di luglio rese dal Presidente in carica Chirac, che ha fatto esplicito riferimento alle regioni ultraperiferiche nell'indicare gli assi intorno ai quali si svilupperà l'attività della Presidenza francese nel secondo semestre del 2000, quali sono le previsioni del Consiglio per quanto riguarda l'adozione di misure da applicarsi alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea al fine di sviluppare l'articolo 299, paragrafo 2 del TCE?

Risposta

(9 novembre 2000)

Il 14 marzo 2000 la Commissione ha presentato una relazione sulle misure destinate a porre in atto l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato, concernente le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

Alla relazione ha fatto seguito un programma di lavoro della Commissione inteso a realizzare le suddette misure.

Per il momento, tuttavia, il Consiglio non ha ancora ricevuto nessuna proposta formale dalla Commissione e non può quindi rispondere all'Onorevole parlamentare con maggiore precisione quanto alla prevista adozione da parte del Consiglio di misure specifiche di attuazione dell'articolo 299, paragrafo 2.

(2001/C 103 E/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2591/00

di Isidoro Sánchez García (ELDR) al Consiglio

(1° settembre 2000)

Oggetto: Mandato ufficiale del Consiglio alla Commissione per risolvere il contenzioso commerciale delle banane e valutazione del «carattere ultraperiferico»

Nel corso della discussione apertasi nel settore agricolo e commerciale in occasione della riforma dell'OCM delle banane si è parlato di varie opzioni al fine di conformarsi, dal punto di vista commerciale, alle decisioni dell'organismo incaricato della risoluzione delle controversie in seno all'OMC, in seno al quale si decidono quote e tariffe doganali.

Qual è il mandato ufficiale dato dal Consiglio alla Commissione affinché possa negoziare ed eventualmente risolvere il contenzioso commerciale con alcuni paesi terzi esportatori di banane, mandato che deriva dal sistema di importazione delle banane sul mercato comunitario? Si è tenuto conto del carattere ultraperiferico delle regioni comunitarie produttrici di banane, che rientrano pertanto nell'articolo 299, paragrafo 2 del TCE?

Risposta

(9 novembre 2000)

Nel contesto della controversia sulle banane il Consiglio non ha dato alla Commissione nessun «mandato ufficiale» di negoziato.

Occorre tuttavia tenere presente che sin dalla primavera del 1999 il Consiglio ha più volte sollecitato la Commissione a tenere consultazioni con tutte le parti interessate per trovare una soluzione a tale controversia.

Nella sessione del 10 luglio 2000, il Consiglio ha preso atto di una relazione della Commissione relativa alle consultazioni da essa condotte per risolvere la controversia sulle banane, invitandola ad esaminare la possibilità di gestire il mercato secondo un sistema di contingenti fondato sulla formula «primo arrivato/ primo servito». Esso ha chiesto alla Commissione di presentargli una relazione sulle azioni intraprese per trovare soluzioni possibili, compresa la soluzione tariffaria e le sue implicazioni. Il Consiglio si pronuncerà in base a tale relazione.

Nella stessa occasione il Consiglio ha ricordato altresì l'intenzione di giungere il più rapidamente possibile ad un regolamento di tale controversia nel rispetto, soprattutto, degli interessi dei produttori comunitari.

(2001/C 103 E/221)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2595/00**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione***(1° agosto 2000)**Oggetto:* Bandiere blu

Secondo quanto apparso su praticamente tutti i mezzi di comunicazione delle isole Canarie, «l'Unione europea ha assegnato (...) le sue bandiere blu a sei porti dell'arcipelago». Stando alle informazioni raccolte, tale distinzione è concessa annualmente in Spagna da 12 anni da una cosiddetta «Fundación Europea de Educacion Ambiental» (FEEE), un'organizzazione non governativa creata originariamente in Francia nel 1985.

Quali sono le relazioni fra la summenzionata FEEE e le istituzioni dell'Unione europea, e in virtù di quali disposizioni essa può assegnare le «bandiere blu dell'Unione europea»? E' responsabile la Commissione o un'altra istituzione dell'Unione europea del fatto che tutte le spiagge e i porti sportivi che ricevono tale distinzione ottemperino alla direttiva sulle acque di balneazione delle Comunità europee e alle altre disposizioni da essa derivanti?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione*(19 settembre 2000)*

La campagna «Bandiere blu» è un progetto varato dalla Fondazione per l'educazione ambientale in Europa (FEEE), con sede a Copenaghen (Danimarca), che ha l'obiettivo di informare i cittadini sulla qualità delle spiagge di numerosi paesi europei, all'interno e all'esterno dell'Unione, sensibilizzando al contempo maggiormente le autorità locali e gli operatori turistici ai temi ambientali. La FEEE opera un collegamento con organizzazioni associate nei paesi che partecipano al progetto (definite «operatori nazionali»), le quali preparano le valutazioni sulle spiagge che richiedono la bandiera blu. La valutazione si basa sia sui valori imperativi sia su quelli guida e riguarda quattro aspetti fondamentali: l'educazione e l'informazione in materia ambientale, la gestione ambientale, la sicurezza e i servizi e la qualità delle acque. Quest'ultima è valutata secondo i valori guida della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1976, concernente la qualità delle acque di balneazione ⁽¹⁾.

In passato, la Commissione partecipava ai lavori della giuria della FEEE, la quale ha l'ultima parola sull'attribuzione della bandiera blu a una spiaggia quando la giuria nazionale non sia stata in grado di raggiungere una decisione, e ratifica le decisioni degli operatori nazionali. Dalla Commissione la FEEE riceveva anche dei fondi.

Tuttavia, per ragioni sia economiche sia tecniche, nel 1998 la Commissione ha deciso di non concedere finanziamenti per la campagna «Bandiere blu» del 1999, e lo stesso è avvenuto per la campagna del 2000, a causa della scarsa efficienza attribuita ai controlli per l'assegnazione del riconoscimento.

Di conseguenza, la Commissione non fa parte della giuria che assegna le bandiere blu, ed è la FEEE soltanto a rispondere della conformità delle spiagge ai criteri di attribuzione applicabili.

La Commissione pubblica una relazione annua sulla qualità delle acque di balneazione nella Comunità, l'ultima delle quali risale al maggio 2000. Tale relazione viene stampata in tutte le lingue ufficiali della Comunità ed è inoltre disponibile su Internet ⁽²⁾. Per quanto riguarda le 217 spiagge delle isole Canarie, 195 rispettavano i «valori guida» più rigorosi della direttiva sulle acque di balneazione, 19 quelli «imperativi» e solo tre non erano conformi ai parametri.

Attualmente, la Commissione sta preparando una proposta di revisione della direttiva sulle acque di balneazione, diretta al Parlamento europeo e al Consiglio. Uno dei cardini della proposta sarà appunto la divulgazione di informazioni al pubblico sulla qualità delle acque di balneazione.

(¹) GU L 31 del 5.2.1976.

(²) <http://europa.eu.int/water/water-bathing/report.html>.

(2001/C 103 E/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2598/00
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(1° agosto 2000)

Oggetto: Il finanziamento comunitario del settore della pesca in Portogallo

Tenendo in considerazione:

- la risposta all'interrogazione scritta E-1525/00 (¹);
 - la verifica effettuata dalla Corte dei conti relativa al programma Propesca in Portogallo e all'esecuzione dell'iniziativa PESCA, nella quale secondo fonti ufficiose si giunge alla conclusione che l'UE ha ritirato oltre 3,5 miliardi di escudo al Portogallo a causa della «lentezza nella valutazione delle candidature e nella concessione di stanziamenti»;
 - l'importanza del settore della pesca per il Portogallo.
1. A quali motivi la Commissione attribuisce il basso livello di esecuzione dell'iniziativa PESCA e dei programmi finanziati nell'ambito dello SFOP in generale e per il Portogallo in particolare?
 2. Quali misure ha adottato la Commissione nel periodo 1994-1999 e quali provvedimenti intende essa adottare onde garantire un'esecuzione corretta degli stanziamenti dell'iniziativa PESCA e dello SFOP del precedente esercizio finanziario, specialmente in relazione al Portogallo?
 3. Quali sono le conseguenze del basso livello di esecuzione nella discussione concernente l'assegnazione di stanziamenti dello SFOP destinati al nuovo quadro finanziario?

(¹) GU C 89 E del 20.3.2001, pag. 49.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 settembre 2000)

1. I ritardi e i deboli tassi d'esecuzione constatati per l'iniziativa comunitaria Pesca (IC) e per i programmi operativi (PO) finanziati nell'ambito dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) sono in gran parte dovuti, in particolare per quanto concerne il Portogallo, alla tardiva pubblicazione della normativa nazionale di inquadramento e alla ristrutturazione dei servizi amministrativi responsabili (DGPA) nonché alle insufficienti risorse umane destinate alla gestione e alla sorveglianza degli interventi operativi a livello nazionale.
2. Nel corso del Quadro comunitario di sostegno (QCS) II, la Commissione ha adottato alcune misure intese a garantire una corretta applicazione delle dotazioni dell'IC Pesca e dello SFOP nei diversi Stati membri. Al Portogallo, soprattutto in fase di attuazione, sono stati trasmessi diversi avvertimenti a livello del comitato di sorveglianza e lettere allo scopo di richiamare l'attenzione dell'amministrazione nazionale sulla necessità di recuperare i ritardi accumulati. A seguito di tale interventi, la situazione si è normalizzata a partire dal secondo trimestre 1998.
3. Per l'impegno profuso dall'amministrazione nazionale nel recuperare i ritardi, alla fine del periodo del QCS II è stato possibile impegnare l'intero bilancio SFOP disponibile e realizzare in misura soddisfacente gli obiettivi stabiliti. Per quanto riguarda il Portogallo, non vi sono state quindi ripercussioni sfavorevoli sul dibattito relativo alla dotazione SFOP per il QCS III 2000/2006.

(2001/C 103 E/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2599/00**di Freddy Blak (PSE) alla Commissione***(1° agosto 2000)*

Oggetto: Il mercato interno dei cavalli da trotto

Si potrebbe presumere che data l'esistenza di un mercato interno per i cavalli daDDToccariello corsa, un cavallo danese di proprietà danese possa partecipare senza alcuna difficoltà ad un concorso ippico in Francia o in Italia, ed essere eventualmente venduto da un proprietario danese ad un acquirente francese o italiano.

Ma apparentemente la Francia e l'Italia, per motivi protezionistici, frappongono ostacoli ad un mercato interno libero stabilendo criteri straordinariamente severi per i cavalli. Detti paesi frappongono altresì ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori impedendo agli allenatori danesi di trotto di avviare una propria attività autonoma nei rispettivi paesi.

Non ritiene la Commissione che l'Italia e la Francia contravvengano alle regole sulla concorrenza dell'UE, non ottemperando al principio della libertà di circolazione nel mercato interno?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione*(11 ottobre 2000)*

L'onorevole parlamentare solleva svariate questioni inerenti al funzionamento del mercato interno. Tuttavia, considerate le informazioni fornite, la Commissione non può prendere una posizione definitiva sulle difficoltà sollevate né determinare se esse costituiscano infrazioni dei principi che presiedono all'organizzazione del mercato interno.

Infatti le difficoltà incontrate in sede di circolazione transfrontaliera di cavalli possono in particolare essere connesse con l'applicazione di norme veterinarie e di benessere animale per quanto riguarda il relativo trasporto.

D'altronde sarebbe necessario analizzare le difficoltà incontrate dagli allenatori ippici danesi alla luce della libertà di stabilimento sulla base di precisazioni in merito al fondamento del divieto sia in Francia che in Italia.

La Commissione invita pertanto l'onorevole parlamentare a cortesemente trasmetterle informazioni più dettagliate in merito alle norme nazionali messe in causa ed agli ostacoli incontrati.

(2001/C 103 E/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2602/00**di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione***(1° agosto 2000)*

Oggetto: Riforma dell'OCM olio d'oliva

1. Quando procederà la Commissione alla riforma dell'OCM olio d'oliva?
2. Quali caratteristiche generali avrà?
3. Terrà presente la Commissione la crisi registrata dal mercato dell'olio d'oliva, crisi che ha avuto come conseguenza per i produttori un drammatico calo dei prezzi?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(29 settembre 2000)

1. La Commissione si è impegnata a presentare una proposta di riforma nell'arco del 2000 in vista della sua applicazione per la campagna 2001/2002, come previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo a all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾.
2. Al momento opportuno, la Commissione non mancherà di informare e consultare il Parlamento.
3. Sì.

⁽¹⁾ GU L 210 del 28.7.1998.

(2001/C 103 E/225)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2609/00

di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione

(1° agosto 2000)

Oggetto: UEFA — Euro 2000 — Sanzioni contro giocatori portoghesi professionisti di calcio decise in violazione delle garanzie procedurali fondamentali

La partita tra le squadre del Portogallo e della Francia nella semifinale di Euro 2000 è terminata con incidenti. Un tiro controverso, visto da pochissime persone (perfino l'arbitro non se ne è accorto) e una decisione contestabile hanno provocato le proteste dei portoghesi, le quali, pur deplorabili, sono comprensibili nel contesto e nel momento contingente. Dopo il fatto l'UEFA ha applicato sanzioni particolarmente severe per tre giocatori della selezione nazionale portoghese, Abel Xavier, Nuno Gomes e Paulo Bento, puniti con 9, 8 e 6 mesi di sospensione da ogni competizione internazionale. La sanzione colpisce anche i club di appartenenza che devono rinunciare ai giocatori in competizioni internazionali per fatti loro estranei. Prima di punirli con tanta severità l'UEFA non ha neppure ascoltato i giocatori e tanto meno i club di appartenenza, a loro volta penalizzati dalla decisione.

L'Unione europea (articolo 6 del trattato UE) «si fonda sui principi (...) di (...) rispetto dei diritti dell'uomo (...) e dello stato di diritto». Fa riferimento alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, segnatamente alle garanzie di cui agli articoli 6 e 7. Un diritto fondamentale dei cittadini, principio orientatore dello stato di diritto, è proprio il diritto che nessun accusato può essere condannato senza essere sentito.

Nulla di tutto questo si è verificato nel caso dei giocatori in questione. Il fatto che attualmente sia in atto il ricorso da loro inoltrato non sana affatto la violazione della garanzia fondamentale commessa dall'UEFA. Da un punto di vista normale e generale del diritto il fatto comporterebbe direttamente la nullità dell'intero procedimento.

Oggi si discute del trattamento migliore da riservare allo sport nell'ambito dei trattati, con adeguata considerazione delle sue discipline. Ma ciò non potrà mai avvenire attentando alle garanzie individuali dei cittadini europei. Proprio nel momento in cui sostiene detta riforma dei trattati, l'UEFA dovrebbe dare prova migliore del rispetto dei diritti fondamentali.

Nel contempo la sentenza Bosman e le sue conseguenze configurano la piena estensione del mercato unico al mondo del calcio professionale e alle relazioni tra club. Tuttavia nel quadro della concorrenza in uno stesso mercato unico non devono esserci club europei di calcio pregiudicati e altri avvantaggiati a causa di decisioni disciplinari illegali, con violazione delle garanzie procedurali basilari e per fatti con i quali i club (penalizzati indirettamente) non hanno alcun legame.

È la Commissione al corrente di tali fatti nell'ambito dell'UEFA? Ha già tentato di ottenere chiarimenti da quest'ultima in merito alle procedure seguite, onde accertare se vi siano state o meno inadempienze in materia di garanzie procedurali fondamentali, che sono una prerogativa di tutti i cittadini europei, tra essi i giocatori professionisti di calcio, nonché, ad un altro livello, dei rispettivi club? Ove si accertasse la violazione del diritto di previa audizione, come intende la Commissione intervenire in materia e nei confronti dell'UEFA?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(26 settembre 2000)

L'Onorevole parlamentare s'interroga sulle possibilità d'intervento della Commissione in esito agli incidenti verificatisi nel corso dell'incontro Francia-Portogallo dell'Euro 2000. Tali incidenti sono stati seguiti da sanzioni inflitte dall'Uefa ad alcuni giocatori portoghesi.

La Commissione ricorda che nel 1974 la Corte di giustizia ha sancito il principio secondo il quale «l'esercizio degli sport non rientra nel diritto comunitario se non nella misura in cui costituisce un'attività economica»⁽¹⁾. Diverse sentenze, fra cui la sentenza Bosman⁽²⁾, alla quale fa riferimento l'Onorevole parlamentare, hanno successivamente confermato tale impostazione. La Commissione si è sempre adoperata per garantire l'applicazione di tale principio. Essa l'ha ricordato anche nella «relazione di Helsinki sullo sport», che è stata oggetto della comunicazione del 5 dicembre 2003⁽³⁾. In tale comunicazione, la Commissione, nel rispetto della giurisprudenza della Corte, ha operato una distinzione fra le procedure rientranti nelle regole della concorrenza, quelle che sono in linea di principio vietate dalle regole della concorrenza e quelle che possono essere esentate dalle regole della concorrenza. Così, ad esempio, la Commissione ritiene che le regole del gioco siano inerenti allo sport e non abbiano come oggetto quello di alterare le regole della concorrenza.

Nel caso indicato dall'Onorevole parlamentare, la Commissione ritiene che gli incidenti verificatisi e le sanzioni successivamente comminate rientrino nelle regole del gioco, anche per la loro valutazione da parte delle autorità arbitrali e da parte del potere disciplinare che interviene allorché tali regole vengono violate. La Commissione non ha quindi competenza per intervenire in tale settore.

Tuttavia, la Commissione desidera ricordare che in applicazione della giurisprudenza della Corte, i principi di sicurezza giuridica, del rispetto dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso giurisdizionale⁽⁴⁾, fanno parte dei principi generali del diritto comunitario. Ogni cittadino comunitario che ritenga che uno dei suoi diritti derivanti dal diritto comunitario (ad esempio, diritto alla libera circolazione) sia stato leso, può infatti far valere tali diritti di fronte ad una giurisdizione nazionale competente.

⁽¹⁾ Cfr. sentenza del 12 dicembre 1974, Walrave (36/74, Racc. pag. 1405).

⁽²⁾ Cfr. sentenza del 15 dicembre 1995, Bosman (C-415-93, Racc. 1995, pag. I-4921).

⁽³⁾ «Relazione della Commissione al Consiglio europeo nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario» (relazione di Helsinki sullo sport); COM(1999) 644 def.

⁽⁴⁾ Cfr., ad esempio, la sentenza del 15 ottobre 1987 Unectef c/ Heylens e altri (222/86, Racc. pag. 4097).

(2001/C 103 E/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2612/00

di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(1° agosto 2000)

Oggetto: Libera circolazione dei minorenni ai quali viene negato il passaporto

È in armonia con la Convenzione del Consiglio d'Europa sulle libertà e i diritti umani il fatto che uno Stato membro rifiuti a un suo cittadino (minorenne) il diritto di possedere un passaporto, anche temporaneo, nel caso in cui uno dei genitori/tutori non dia il proprio assenso? La libertà di circolazione delle persone nel territorio dell'UE dovrebbe valere anche per i cittadini minorenni dell'UE, eppure ciò non si verifica allorché uno dei genitori/tutori vi si opponga. Qual è la posizione della Commissione in merito a tale «violazione» del principio fondamentale della Convenzione?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(25 settembre 2000)

Spetta alle giurisdizioni nazionali vigilare sul benessere dei minorenni e tutelarli da scomparse o rapimenti che, talvolta, sono opera proprio di uno dei genitori. Pertanto, il rilascio di un passaporto ad un minorenne è di norma subordinato al consenso di entrambi i genitori.

La Commissione ritiene tale pratica conforme al diritto comunitario. Inoltre, in mancanza di un accordo tra i genitori, spetta ai tribunali nazionali valutare la situazione e pronunciarsi sull'opportunità del rilascio di un passaporto qualora si profili l'eventualità che uno dei genitori possa abusare dei propri diritti.

(2001/C 103 E/227)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2613/00
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione**

(25 luglio 2000)

Oggetto: Trasporti di animali vivi

Dalle risposte recentemente date dalla Commissione a interrogazioni sui trasporti di animali vivi si evince che l'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) è perfettamente a conoscenza del fatto che i problemi relativi al benessere degli animali esistono tuttora per l'incapacità di molti Stati membri di prendere sul serio le proprie responsabilità in materia di imposizione delle leggi. Più ispezioni da parte dell'UAV, soprattutto sul benessere degli animali durante i trasporti e per stabilire la misura in cui le direttive 91/628/CEE⁽¹⁾ e 95/29/CE⁽²⁾ vengono applicate, potrebbero migliorare la situazione.

Alla luce del fatto che negli ultimi anni il numero di tali ispezioni e il numero degli ispettori operanti in questo campo è stato deplorabilmente insufficiente, può la Commissione far sapere:

1. Quali iniziative intende prendere relativamente al mancato rispetto da parte di alcuni Stati membri delle direttive 91/628/CEE e 95/29/CE?
2. Quali passi ha intrapreso per aumentare il numero delle ispezioni sui trasporti di animali?
3. Quante ispezioni hanno avuto luogo nei primi sei mesi del corrente anno (specificando dove, quando, da parte di chi nonché il numero esatto delle ispezioni)?

⁽¹⁾ GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(28 settembre 2000)

1. Durante l'anno trascorso un gruppo di lavoro del comitato veterinario permanente, composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro, si è concentrato sulle difficoltà connesse a un'adeguata attuazione della legislazione comunitaria in vigore in questo settore. La Commissione proseguirà con questa iniziativa e altre iniziative analoghe per migliorare il livello di collaborazione fra gli Stati membri in materia e aumentare il livello d'attuazione della Direttiva del Consiglio 91/628/CEE del 19 novembre 1991 sulla protezione degli animali durante il trasporto, che modifica le Direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (modificate dalla Direttiva 95/29/CE del 29 giugno 1995). Spetta agli Stati membri controllare il recepimento della direttiva a livello quotidiano. Gli ispettori veterinari della Commissione eseguono controlli periodici in loco per assicurarsi che i requisiti della normativa vengano adeguatamente rispettati. I casi di non conformità vengono portati all'attenzione dello Stato membro interessato a conclusione di ciascuna missione e, in modo più formale, nella relazione successiva alla missione. Analogamente, nel caso in cui società protettrici degli animali o membri del pubblico denunciano alla Commissione casi di non

conformità alle direttive, di norma la Commissione interviene presso le autorità dello Stato membro interessato. Qualora lo Stato membro non intraprenda rapidamente un'azione per far cessare le violazioni, la Commissione può decidere di avviare una procedura d'infrazione ai sensi dell'Articolo 226 (ex Articolo 169) del Trattato CE.

2. La Commissione recentemente ha portato a quattro il numero degli ispettori che si occupano in modo specifico del benessere degli animali, ivi compreso il trasporto degli animali. È previsto che nel corso del 2000 gli ispettori eseguano un totale di 10 missioni di ispezione relative al benessere degli animali, a fronte di 7 missioni realizzate nel 1999. Tre delle cinque missioni previste per la seconda metà dell'anno si interesseranno esclusivamente del trasporto degli animali mentre un'altra missione riguarderà il benessere degli animali al momento della macellazione, nonché il trasporto degli stessi.

Il benessere degli animali rientra anche nelle attività ispettive della Commissione in senso lato. Ad esempio, le ispezioni dei posti di frontiera riguardano aspetti quali il personale e i locali a disposizione per garantire che gli animali vengano esaminati per verificare la loro adeguatezza all'importazione, nonché il controllo degli itinerari di trasporto. Oltre alle questioni di sanità pubblica, l'ispezione dei mattatoi comprende gli aspetti del benessere degli animali durante il trasporto.

3. Nel corso del 2000 la Commissione ha già realizzato cinque missioni destinate in modo specifico al benessere degli animali. Fra di esse una riguardava esclusivamente il trasporto degli animali, mentre un'altra s'interessava di alcuni elementi del trasporto. Le missioni sono state realizzate nel Regno Unito (5 giorni in febbraio/marzo, con due ispettori e un esperto nazionale, relativamente al benessere dei suini e dei vitelli negli allevamenti); in Svezia (5 giorni in aprile con due ispettori e un esperto nazionale, relativamente al benessere di suini e vitelli negli allevamenti); in Danimarca (5 giorni in maggio con due ispettori e un esperto nazionale, relativamente al benessere di suini e vitelli negli allevamenti), in Spagna (5 giorni in maggio/giugno con due ispettori e un esperto nazionale, relativamente al trasporto di animali e ai punti di sosta), nonché in Austria (5 giorni in giugno con due ispettori e un esperto nazionale, relativamente al benessere di suini e vitelli negli allevamenti e ad alcuni aspetti del trasporto di animali). Inoltre nel febbraio 2000 due ispettori hanno tenuto, con le autorità greche e italiane, due riunioni separate di 3 giorni, relative al trasporto degli animali.

(2001/C 103 E/228)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2615/00

di Anna Karamanou (PSE) al Consiglio

(1° settembre 2000)

Oggetto: Immigrazione e sviluppo

In vista della riunione informale del Consiglio «Giustizia e Affari interni», che si svolgerà il 28 e 29 luglio a Marsiglia e in cui si discuteranno, fra l'altro, i temi dell'immigrazione e dell'asilo, e tenuto conto che l'immigrazione di massa è una realtà destinata a perdurare fintantoché, nei paesi in via di sviluppo, non miglioreranno le condizioni economiche, politiche e sociali, intende il Consiglio sostenere l'annullamento del debito del terzo mondo ed esortare gli Stati membri dell'UE a destinare lo 0,7 % del loro PNL ai paesi poveri, in linea con gli impegni già presi? Inoltre, considerato quello che sarà, secondo le relazioni dell'ONU, lo sviluppo demografico nei prossimi cinquant'anni, si prevede di elaborare una politica europea integrata in materia di immigrazione e asilo, basata sui valori umanitari europei, che contempli regole trasparenti per disciplinare l'ingresso e il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, nonché la prospettiva di un'immigrazione legale?

Risposta

(10 novembre 2000)

Il Consiglio ha adottato, l'8 novembre 1999, delle conclusioni che appoggiano l'iniziativa di sgravo del debito dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) lanciata dall'FMI e dalla Banca Mondiale nel settembre 1996.

Nelle suddette conclusioni il Consiglio ha concordato un contributo della Comunità dell'ordine di un miliardo di euro; la quota del contributo della Comunità come creditore si situerebbe tra 320 e 380 milioni di euro. Il versamento effettivo era tuttavia subordinato a un'equa ripartizione degli oneri con altri donatori internazionali.

Nondimeno, l'UE ha fatto pienamente fronte all'impegno preso con il fondo fiduciario HIPC, versando una prima quota dell'importo. L'UE sta chiedendo ai donatori, che non lo hanno ancora fatto, di versare i contributi previsti al più presto.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione concernente una politica europea integrata in materia di immigrazione e asilo, il Consiglio vorrebbe rammentare all'Onorevole Parlamentare che il trattato stesso al titolo IV contempla che, allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotti misure in materia di asilo e di immigrazione come previsto all'articolo 63 del trattato, incluse le misure riguardanti l'ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi. Il Consiglio europeo di Tampere ha chiesto tra l'altro «un approccio generale al fenomeno della migrazione che abbracci le questioni connesse alla politica, ai diritti umani e allo sviluppo dei paesi e delle regioni di origine e transito», «un regime europeo comune in materia di asilo, basato sull'applicazione della convenzione di Ginevra in ogni sua componente», equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri con una «politica di integrazione più incisiva» intesa a «garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'UE» nonché «un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, in base a una valutazione comune sia degli sviluppi economici e demografici all'interno dell'Unione sia della situazione nei paesi di origine». La Commissione ha trasmesso varie proposte, fondate sulle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, che sono attualmente all'esame del Consiglio.

(2001/C 103 E/229)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2621/00

di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) alla Commissione

(1° agosto 2000)

Oggetto: Disparità di condizioni per talune imprese

Il trattato prevede la creazione di un mercato interno nel quale, tra gli altri fattori, la libera concorrenza e la non discriminazione tra imprese sono una condizione indispensabile per garantirne il buon funzionamento.

La prevedibile evoluzione del mercato dell'acqua nell'Unione europea rende probabile l'insorgere di distorsioni della concorrenza tra le imprese dei vari Stati membri. Per garantire il buon funzionamento del mercato comune dell'acqua è necessario assicurarne la trasparenza, la non discriminazione tra le imprese e la reciprocità.

Alla luce della Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni di appalti pubblici di diritto comunitario, può la Commissione far sapere come mai, nella Comunicazione relativa alle concessioni amministrative, non ha preso posizione riguardo alla situazione di disparità delle condizioni di concorrenza cui sono soggette le imprese private di Stati aventi un alto livello di apertura del mercato rispetto alle imprese pubbliche di Stati con un mercato chiuso alla concorrenza?

Perché non ha previsto la Commissione l'apertura del mercato dell'acqua e l'attuazione della reciprocità prevista in altri settori, come quello dell'elettricità?

Come mai la Commissione non ha preso posizione riguardo alle imprese pubbliche responsabili dei servizi idrici nei rispettivi paesi le quali partecipano agli appalti per la concessione dei servizi idrici in Stati dove questo mercato è più aperto? Perché non ha previsto per questi casi una maggiore trasparenza, onde evitare che queste imprese utilizzino risorse pubbliche per finanziare attività che esulano dall'ambito del servizio pubblico loro affidato?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(18 ottobre 2000)

E' ben vero, come segnala l'onorevole parlamentare, che, contrariamente ai settori dell'energia elettrica o del gas, non vi sono misure specifiche a livello europeo applicabili al settore dell'acqua destinate ad eliminare le barriere nazionali in detto settore. Tuttavia, l'assenza di norme specifiche non impedisce l'applicazione delle regole del trattato CE sul mercato interno e la concorrenza. La fornitura di acqua e la bonifica idrica sono infatti attività di natura economica coperte da tali regole.

La comunicazione interpretativa sulle concessioni in diritto comunitario⁽¹⁾ (di seguito «comunicazione») menzionata dall'onorevole parlamentare mira ad informare gli operatori economici ed i poteri pubblici in merito alle norme applicabili nel settore delle concessioni, a prescindere dal settore di attività in questione, compreso quello dell'acqua.

La Commissione comprende le preoccupazioni di cui si fa portavoce l'onorevole parlamentare. Tuttavia essa ricorda che tale comunicazione non è destinata ad esaminare le condizioni di concorrenza menzionate tra le imprese private e quelle pubbliche, in particolare nel settore idrico e tanto meno a prendere posizione in merito. Infatti, la Commissione ha inteso precisare ed esplicitare le regole ed i principi generali del trattato CE che sono già ora applicabili alle modalità di rilascio delle concessioni senza pregiudicare gli eventuali regimi settoriali specifici e le regole in materia di concorrenza.

Per quanto riguarda le condizioni diseguali di concorrenza alle quali sarebbero sottoposte le imprese, originarie di Stati membri il cui mercato sarebbe molto aperto, rispetto alle imprese pubbliche originarie di Stati membri il cui mercato sarebbe chiuso alla concorrenza, tale problema concerne le regole della concorrenza, in particolare l'articolo 86 (ex articolo 90) del trattato CE e le norme sugli aiuti di Stato e non rientra nel campo di applicazione di tale comunicazione. Occorre peraltro notare che il trattato è neutro quanto al regime della proprietà negli Stati membri (articolo 295 (ex articolo 222)) e che, pertanto, la Commissione deve restare neutrale per quanto riguarda la facoltà degli Stati membri di scegliere tra la gestione diretta dei servizi di interesse generale e l'assegnazione di detti servizi a terzi.

La Commissione ritiene che la sua comunicazione interpretativa costituisca uno strumento importante atto a garantire una maggior trasparenza nei servizi di pubblica utilità, compreso il settore dell'acqua, e cioè nella misura in cui essa esplicita che gli Stati membri sono tenuti a vigilare a che le concessioni vengano rilasciate secondo modalità che siano compatibili con il diritto comunitario, vale a dire in particolare in materia di pubblicità e di messa in concorrenza degli operatori qualificati, ma anche di parità delle opportunità tra detti operatori. Un'applicazione corretta di questi principi e di tali regole dovrebbe quindi consentire alle imprese comunitarie di beneficiare di un accesso più ampio e più trasparente alla gestione dei servizi di pubblica utilità, segnatamente dell'acqua.

Per quanto riguarda l'applicazione delle regole in materia di concorrenza del trattato CE, la Commissione attira altresì l'attenzione dell'onorevole membro sulla recente adozione da parte della Commissione di una comunicazione sui servizi di interesse generale⁽²⁾. In tale comunicazione essa apporta nuovi chiarimenti alla sua politica nei riguardi dei servizi di interesse generale in risposta alla richiesta del Consiglio europeo di Lisbona. L'assenza delle norme specifiche di armonizzazione delle condizioni di apertura alla concorrenza del settore dell'acqua non ostacola l'applicazione dei principi del trattato CE e in particolare delle regole in materia di concorrenza vigenti in detto settore.

Infine la Commissione intende informare l'onorevole parlamentare che esiste una direttiva relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le imprese pubbliche⁽³⁾. La direttiva fa obbligo agli Stati membri di garantire che le imprese pubbliche tengano conti separati ed attendibili sulle diverse attività esercitate da una stessa impresa. Tale mezzo serve, in particolare, a garantire l'applicazione giusta ed effettiva delle regole di concorrenza a dette imprese in forza dell'articolo 86 del trattato CE.

⁽¹⁾ GU C 121 del 29.4.2000.

⁽²⁾ IP/00/1022 del 20 settembre 2000.

⁽³⁾ Direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000 che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le imprese pubbliche, GU L 193 del 29.7.2000.

(2001/C 103 E/230)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2633/00**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione***(1° agosto 2000)*

Oggetto: Accordo in materia di pesca tra l'Unione europea e la Groenlandia

La Comunità economica europea firmò nel 1984 un accordo in materia di pesca con il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia. Nel momento in cui l'accordo fu firmato lo Stato spagnolo non aveva ancora aderito alla Comunità e quando successivamente esso diventò membro della Comunità non gli furono concessi diritti di pesca nelle acque della Groenlandia in virtù del principio della stabilità relativa.

Attualmente l'accordo prevede la definizione di azioni pilota o di consorzi temporanei tra imprese che in linea di principio consentirebbero allo Stato spagnolo lo sviluppo della pesca in dette acque, tuttavia in realtà, date le prassi amministrative o di altro tipo seguite dalle autorità della Groenlandia, finora i pescherecci spagnoli, tra essi l'importante flotta della Galizia, non hanno mai avuto accesso alle acque in questione.

Tenendo in considerazione il fatto che non vengono utilizzate totalmente tutte le quote di cattura detenute dagli Stati membri della Comunità in Groenlandia e che perfino un alto rappresentante della Commissione europea le ha definite quote fittizie, intende la Commissione rettificare una simile situazione? Può la Commissione spiegare come la Galizia e lo Stato spagnolo debbano procedere per modificare tale assurda situazione e poter pescare nelle acque di un paese nel quale in un passato storicamente accertato hanno svolto attività di pesca?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione*(15 settembre 2000)*

La distribuzione interna tra Stati membri delle possibilità di pesca nell'ambito di un accordo sulla pesca non è oggetto di negoziati con il paese terzo interessato, ma un problema di competenza interna comunitaria.

In generale, la Commissione ritiene che le quote di cattura disponibili nelle acque di paesi terzi nel quadro di un accordo sulla pesca debbano essere utilizzate a rotazione e in maniera ottimale e che debbano essere prospettati opportuni meccanismi di trasferimento di quote di cattura non utilizzate o sottoutilizzate ad altri Stati membri interessati, fatto salvo il principio della stabilità relativa.

Nella sentenza del 13 ottobre 1992 (causa C-63/90, Portogallo e Spagna contro il Consiglio) la Corte di giustizia ha stabilito che, in base al principio della «stabilità relativa», la sottoutilizzazione da sola non costituisce un valido motivo per procedere ad una redistribuzione delle quote di cattura in questione agli altri Stati membri interessati. Inoltre, la Corte ha dichiarato che accettando l'«acquis communautaire» conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Atto di adesione del 1985, la Spagna si è impegnata a non invocare precedenti tradizioni di pesca nelle acque groenlandesi al fine di ottenere una redistribuzione delle quote di cattura attribuite in conformità del principio della «stabilità relativa».

Nel quadro dell'accordo sulla pesca tra Comunità e Groenlandia del 1985 attualmente in vigore i prossimi negoziati si incentreranno su un quarto protocollo sulla pesca riguardante il periodo 2001-2006. La Commissione ha presentato una raccomandazione ai fini di una decisione del Consiglio che autorizzi l'apertura di negoziati per un quarto protocollo sulla pesca. A tempo debito e sulla base delle conclusioni di tali negoziati, la Commissione presenterà una proposta al Consiglio affinché approvi il quarto protocollo previsto.

(2001/C 103 E/231)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2638/00**di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione***(1° agosto 2000)*

Oggetto: «Trasferimento di bandiera» verso altri Stati membri con il pretesto della libertà di stabilimento per gli equipaggi a bordo di battelli della navigazione interna in Germania

È al corrente la Commissione del fatto che nel settore della navigazione interna in Germania rapporti di lavoro disciplinati dal diritto del lavoro tedesco vengono trasformati, con il pretesto della libertà di stabilimento nel mercato interno, in rapporti di lavoro disciplinati dal diritto di altri Stati membri, con condizioni di lavoro meno vantaggiose per i lavoratori? Ritiene la Commissione che questa situazione possa essere tollerata?

Una compagnia di navigazione interna tedesca, affiliata di un gruppo tedesco, intende «trasferire di bandiera» il proprio personale di bordo a un'azienda dello stesso gruppo nel Lussemburgo. In tale contesto propone ai dipendenti, che finora avevano un contratto di lavoro tedesco, di recedere dal contratto in corso e di passare a un nuovo contratto di lavoro disciplinato dal diritto lussemburghese. Il nuovo contratto comporta svantaggi per il personale che consistono nella riduzione dello stipendio lordo reale e nell'aumento delle ore di lavoro a bordo dei battelli.

L'alternativa che si prospetta ai dipendenti è il licenziamento per ragioni economiche e quindi la perdita del posto di lavoro.

Il personale di bordo dovrebbe continuare a prestare servizio sugli stessi battelli, che rimarrebbero di proprietà dell'azienda tedesca che è l'attuale datore di lavoro.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione*(16 ottobre 2000)*

L'on. parlamentare solleva la questione della prassi seguita da alcuni armatori della navigazione interna di trasferire la bandiera dei loro natanti verso uno Stato membro nel quale le condizioni di lavoro sono meno favorevoli ai lavoratori, con il pretesto del principio di libertà di stabilimento nel mercato interno.

Tenuto conto degli elementi fattuali della questione, la Commissione non è in grado di operare una valutazione giuridica del caso di cui si tratta, segnatamente di valutare cioè se il caso sollevato costituisca un caso di trasferimento di un'impresa ai sensi della direttiva 77/187/CEE del Consiglio del 14 febbraio 1977 ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 98/50/CEE del Consiglio del 29 giugno 1998, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti ovvero di parte di stabilimenti ⁽²⁾.

Bisognerebbe comunque ricordare che la legge applicabile al settore della navigazione, ivi compresa la navigazione fluviale, in accordo con il diritto internazionale privato, è generalmente quella dello Stato membro di cui il natante batte bandiera.

Tuttavia, l'art. 6, par. 2, della convenzione sulla legge n. 80/394/CEE applicabile agli obblighi contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 ⁽³⁾, prevede che se risulta dall'insieme delle circostanze che il contratto presenta collegamenti più stretti con un paese diverso da quello del quale la legge è in linea di principio applicabile, va fatta applicazione della legge di tale Stato.

⁽¹⁾ GU L 61 del 5.3.1977.

⁽²⁾ GU L 201 del 17.7.1998.

⁽³⁾ GU L 266 del 9.10.1980.

(2001/C 103 E/232)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2643/00
di Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) al Consiglio

(1° settembre 2000)

Oggetto: Commercio

Il 22 maggio scorso il Consiglio europeo ha approvato a maggioranza semplice l'applicazione di dazi antidumping a quattro nuovi esportatori di biciclette provenienti da Taiwan. Tali dazi verranno infine fissati al 5,4 %, avendo le aziende in questione collaborato alle indagini.

Quali compensazioni sono previste per i costruttori comunitari e in particolare per quelli spagnoli?

Risposta

(10 novembre 2000)

La politica antidumping si prefigge di ovviare alle distorsioni del commercio internazionale che possono provocare concorrenza sleale nel mercato della Comunità e pertanto danneggiare le industrie nazionali.

Le misure antidumping adottate dal Consiglio non prevedono quindi ulteriori compensazioni per i costruttori comunitari.

(2001/C 103 E/233)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2646/00
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(1° agosto 2000)

Oggetto: Rischi presenti nelle fibre transizionali contenute nelle plastiline giocattolo e assimilabili a quelli comportati dall'amianto

Secondo il New York Times del 14 giugno 2000 la «Consumer Product Safety Commission» ha esaminato recentemente negli Stati Uniti 25 tipi di plastilina ed ha scoperto che 21 di esse contengono una sostanza assimilabile all'amianto nota come fibra transizionale.

Benché secondo la stima della suddetta «Safety Commission» esistano pochi rischi di esposizione pericolosa all'amianto o a sostanze ad esso assimilabili essendo queste confezionate nella cera, in base del principio di prevenzione si considera necessaria un'iniziativa intesa a tutelare la salute dei bambini.

Analisi precedenti hanno altresì confermato la presenza di amianto o fibre transizionali nelle plastiline per bambini e alcuni grandi fabbricanti negli Stati Uniti hanno acconsentito volontariamente a sostituire tali fibre entro un anno.

È la Commissione a conoscenza di tale problema nel caso delle plastiline prodotte o importate nell'Unione europea e, in caso affermativo, quali iniziative propone essa per ovviare a questo potenziale pericolo per la salute dei bambini?

Risposta fornita dal sig. Byrne a nome della Commissione

(12 ottobre 2000)

All'inizio dell'anno la Commissione ha saputo di relazioni nella stampa statunitense riguardanti la possibile presenza di amianto nelle cosiddette «fibre transitorie» nella polvere di talco usata nella fabbricazione di matite per bambini.

La Commissione ha fin da allora contattato la commissione per la protezione dei consumatori statunitensi per cercare informazioni fattuali su queste relazioni e in particolare i livelli e i tipi di fibre riscontrati nonché i tipi e le marche di prodotti. La CPSC ha trasmesso queste informazioni preliminari presentate nel comunicato stampa del New York Times del 14 giugno 2000 citato dall'Onorevole Membro. Il CPSC sta finalizzando i risultati dello studio e ha acconsentito a fornire alla Commissione una copia della relazione.

Contemporaneamente, la Commissione ha informato i membri del comitato di emergenza di cui alla Direttiva del Consiglio 92/59/CEE del 29 giugno 1992 sulla sicurezza generale dei prodotti⁽¹⁾ di questo problema potenziale e ha chiesto qualsiasi informazione pertinente che possa essere disponibile agli Stati membri.

Se le relazioni sono confermate, la Commissione informerà gli Stati membri al fine di garantire che i prodotti contenenti le fibre di amianto vengano presi in considerazione per restrizioni appropriate del mercato in conformità con le attuali disposizioni della Direttiva del Consiglio 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e d'uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992.

⁽²⁾ GU L 262 del 27.9.1976.

(2001/C 103 E/234)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2661/00

di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 2000)

Oggetto: Persecuzione di cristiani nelle Molucche

Con due risoluzioni sulla situazione dei diritti umani nelle Molucche (Indonesia), rispettivamente del gennaio e del luglio 2000, il Parlamento europeo ha inteso denunciare le persecuzioni di cristiani che durano ormai da mesi e la devastazione dei villaggi abitati da popolazioni che professano la religione cristiana.

Può la Commissione far conoscere i provvedimenti che a seguito delle suddette due risoluzioni ha preso per migliorare effettivamente la situazione?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(12 settembre 2000)

La Commissione segue da vicino gli eventi nell'arcipelago delle Molucche e condivide la preoccupazione espressa dall'onorevole parlamentare, soprattutto per quanto riguarda l'apparente incapacità delle forze dell'ordine indonesiane di reprimere gli atti di violenza.

La Commissione, così come gran parte della comunità internazionale, ritiene che il conflitto attualmente in corso nelle Molucche rappresenti innanzitutto un problema interno dell'Indonesia. Finora, il governo indonesiano ha respinto le offerte di assistenza esterna, limitandosi ad accettare solamente gli aiuti di tipo umanitario.

Alla luce di tale situazione, la Commissione, attraverso l'ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO), è intervenuta nelle Molucche, per quanto possibile dal punto di vista della sicurezza, al fine di alleviare gli effetti di questa tragedia umana. Dal 1999 è stata fornita assistenza alle vittime del conflitto, compresi gli sfollati, attraverso le organizzazioni non governative (ONG). Tuttavia, la pericolosità della situazione e la politica intenzionalmente adottata dal governo per limitare l'accesso alle isole ha temporaneamente interrotto le operazioni delle ONG interessate.

La Commissione è in contatto con le maggiori autorità e con esponenti del mondo religioso e sfrutta qualsiasi occasione opportuna per richiamare l'attenzione delle autorità indonesiane sulla gravità della situazione. Nel frattempo continuano le consultazioni con gli altri Stati membri in merito a tale problema.

(2001/C 103 E/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2664/00
di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 2000)

Oggetto: Disegno di legge sulla disciplina dei poteri investigativi

Ritiene la Commissione che, se dovesse entrare in vigore nella versione attuale, il Regulation of Investigatory Powers Bill (disegno di legge sulla disciplina dei poteri investigativi) del governo britannico (<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199900/ldbills/093/2000093.htm>) possa rappresentare una violazione del diritto comunitario?

In particolare ritiene che il suddetto disegno di legge contravvenga alle disposizioni delle direttiva sul commercio elettronico o alla normativa comunitaria sulla protezione dei dati?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(12 ottobre 2000)

La Commissione ha seguito da vicino il varo del Regulation of Investigatory Powers Bill (disegno di legge sulla disciplina dei poteri investigativi) che è entrato ora in vigore.

La Commissione sta completando l'analisi giuridica interna di tale legislazione che è particolarmente complessa da un punto di vista tecnico. La Commissione esaminerà la legge in questione al fine di accertarne la piena conformità alla normativa comunitaria nel settore della protezione dei dati e del commercio elettronico.

(2001/C 103 E/236)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2667/00
di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 2000)

Oggetto: Strategia di lotta al battero della legionellosi

Nel marzo 1999 i Paesi Bassi furono colpiti da una grave epidemia di legionellosi. Anche a Kapellen (Belgio) alcune persone sono decedute per le conseguenze di questa malattia.

1. Quali misure preventive sono state adottate nel frattempo negli Stati membri dell'UE per prevenire la diffusione della legionellosi?
2. Può la Commissione far sapere quale grado di protezione per la sanità pubblica offrono a suo parere tali misure?
3. Come considera la Commissione una politica armonizzata europea di prevenzione e di lotta alla legionellosi? Quale ruolo riconosce essa in tale materia a se stessa e all'attuale governo olandese?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(4 ottobre 2000)

1. e 2. A seguito dei focolai cui fa riferimento l'on. parlamentare, la maggior parte degli Stati membri ha riveduto o applicato nuovi provvedimenti aggiornati per la prevenzione e il controllo della legionellosi sul loro territorio. Questi provvedimenti vanno da linee direttrici fino a legislazione vincolante, a seconda dei gruppi cui si riferiscono e della natura dei controlli necessari. Le strategie degli Stati membri e della Commissione tentano di adattare le informazioni raccolte a partire dai nuovi focolai, per garantire un elevato livello di protezione della salute dei cittadini.

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione delle misure nazionali per la protezione della salute dei cittadini. A causa della natura sporadica dei focolai di legionellosi di questo tipo, la valutazione dell'efficacia dei provvedimenti sarà possibile soltanto su un lungo periodo.

3. Conformemente alla decisione 2119/98/CE del Parlamento e del Consiglio, del 24 settembre 1998 che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità ⁽¹⁾, gli Stati membri sono tenuti a dichiarare i focolai e, sulla base delle informazioni disponibili attraverso la rete in questione, mettersi in rapporto tra di loro e con la Commissione per coordinare gli sforzi. In questo contesto la Commissione da molti anni ha sostenuto e continua a sostenere la sorveglianza dei casi connessi ai viaggi e i focolai/cluster di legionellosi nella Comunità, in modo da fornire rapidamente agli Stati membri informazioni per il controllo e la prevenzione.

Attualmente la Commissione collabora con gli esperti degli Stati membri in merito alla prevenzione e al controllo della legionellosi e prenderà in considerazione l'opportunità di un'eventuale azione a livello europeo.

⁽¹⁾ GU L 268 del 3.10.1998.

(2001/C 103 E/237)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2669/00

di Carlos Coelho (PPE-DE) alla Commissione

(25 luglio 2000)

Oggetto: Ritardo nei finanziamenti (Progetti pilota Alzheimer)

L'interrogante è venuto a conoscenza del fatto che, nel 1999, è stato approvato un emendamento al bilancio col quale vengono concessi 2,5 milioni di euro alla rubrica «Progetti pilota volti a migliorare la qualità della vita delle persone affette da malattie neurodegenerative, quali il morbo di Alzheimer e patologie affini, nonché delle persone che prestano loro assistenza a titolo non professionale».

Ciò nonostante, la Commissione non ha ancora pubblicato nessun avviso di candidature in tal senso. Stando alle informazioni fornite dall'organizzazione Alzheimer Europa, sembrerebbe che la Commissione abbia l'intenzione di procedere a uno storno dell'importo attribuito alla realizzazione di progetti pilota relativi al morbo di Alzheimer verso il bilancio generale destinato ad azioni di promozione della sanità; ciò comporterebbe gravi difficoltà per la sussistenza delle varie organizzazioni europee che hanno esercitato la loro attività a favore delle 4,8 milioni di persone che nell'Unione europea sono affette da questo morbo.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. Qual è il motivo di questo ritardo? A causa di questo ritardo è stata davvero presa la decisione di procedere allo storno del relativo importo a favore della linea di bilancio destinata alle azioni di promozione della salute in generale?
2. Può la Commissione fornire all'interrogante un resoconto dei programmi di questa e di altre associazioni analoghe che si sono viste approvare ma non erogare il finanziamento?

Risposta del Sig Byrne a nome della Commissione*(10 ottobre 2000)*

L'onorevole membro è invitato a fare riferimento alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-2402/00 del sig. Staes concernente l'uso di 2.5 M€ previsti dal bilancio.

1. La linea di bilancio B3-4307, che è stata votata ad agosto 1999, in seguito all'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999, è in violazione delle disposizioni di tale accordo e in particolare dell'articolo 37 dello stesso. Peraltro la Commissione ha esposto i motivi alla base del suo rifiuto di mettere in atto tale linea (lettera dell'11 luglio 2000 del membro della Commissione incaricato del bilancio al sig. Wynn, presidente della commissione parlamentare dei bilanci). Di conseguenza, la Commissione non può procedere ad alcun impegno legato a tale linea, nè cercherà di trasferirne i fondi allocati.

Inoltre, la Commissione ha precisato che essa non possiede, all'interno della Direzione Generale per la Salute e la tutela del consumatore, le risorse amministrative necessarie alla gestione della linea di bilancio in questione. Conformemente agli impegni presi dall'attuale Commissione per quanto riguarda l'adeguamento tra le risorse umane, la buona gestione finanziaria e le priorità politiche, tenendo in considerazione che tale servizio non ha personale a sufficienza, la Commissione proporrà di incrementare le risorse umane in seguito al processo di revisione paritetico. La Commissione spera che l'Onorevole parlamentare e i suoi colleghi appoggeranno le esigenze in materia di personale della Direzione Generale «Salute e tutela dei consumatori» avviata nel contesto di tale processo.

Potrebbe darsi che azioni relative a particolari interventi sanitari, concernenti ad esempio il morbo di Alzheimer, potranno essere intraprese grazie all'esperienza acquisita fino ad oggi, attraverso la nuova strategia per la sanità pubblica, allorché sarà adottata dal Parlamento e dal Consiglio. Per ciò che concerne gli aspetti della ricerca relativa al morbo di Alzheimer, esiste anche l'opportunità di un finanziamento da parte della Direzione Generale «Ricerca» e del quinto programma di ricerca.

E' chiaro che l'essere uniti nella lotta contro il morbo di Alzheimer e le patologie affini, è un'elemento importante nei nostri tentativi congiunti di elaborare e attuare una nuova strategia per la sanità pubblica. La Commissione incoraggerà quei rappresentanti delle organizzazioni che si occupano con dedizione di malattie neurodegenerative, a collaborare più da vicino con i suoi servizi.

2. 56 progetti relativi al morbo di Alzheimer sono stati presentati nel 1996, 1997 e 1998 dall'Alzheimer Europa così come da altre associazioni analoghe, selezionate per beneficiare del finanziamento. Gli impegni relativi al bilancio e i finanziamenti iniziali sono stati presi per tutti questi progetti. Inoltre i pagamenti finali sono stati stanziati per circa l'80 % di essi. Per i rimanenti progetti, le relazioni finali o i resoconti finanziari non sono ancora pervenuti, o il processo è ancora in atto, oppure informazioni supplementari sono state richieste ai contraenti.

(2001/C 103 E/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2670/00**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(25 luglio 2000)*

Oggetto: Violazione della libertà di stampa nella zona settentrionale di Cipro controllata dalla Turchia

Due mesi fa il regime di Rauf Denktaş ha vietato la pubblicazione del quotidiano AVRUPA e arrestato il redattore capo Sener Levent ed altri cinque giornalisti turco-ciprioti, violando in tal modo il principio di libertà di stampa e i diritti dell'uomo nella zona settentrionale di Cipro controllata dalla Turchia. I giornalisti sono stati accusati di istigazione all'odio nei confronti della Repubblica turca di Cipro del nord e dell'esercito turco, mentre nel processo svoltosi il 23 giugno sono state formulate altre 75 accuse per ognuna delle quali è prevista una detenzione di cinque anni. Occorre ricordare che in passato, in questa stessa zona, è stato assassinato il giornalista turco-cipriota Kutlu Antalı e che tutto ciò avviene in un'epoca in cui si compiono notevoli sforzi, da un lato, per fare avanzare senza troppi problemi la procedura di adesione della Turchia all'Unione europea e, dall'altro, per coinvolgere i turco-ciprioti nei negoziati relativi all'adesione di Cipro all'Unione europea.

Ciò premesso, può dire la Commissione se è al corrente di queste vicende? Può dire inoltre se intende attivarsi affinché i sei giornalisti turco-ciprioti oggi in carcere siano rimessi in libertà e affinché il quotidiano AVRUPA possa riprendere la sua attività editoriale e, più in generale, se intende esercitare pressioni sulla Turchia e sul regime di Rauf Denктаç perché vengano rispettate la libertà di stampa e i diritti dell'uomo nella zona di Cipro che si trova sotto occupazione turca?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(8 settembre 2000)

La Commissione segue con la massima attenzione i fatti riferiti dall'onorevole parlamentare, come ha indicato nella precedente risposta all'interrogazione scritta della on. Giannakou-Koutsikou⁽¹⁾. È probabile che le vicende in questione vengano trattate nella prossima relazione periodica della Commissione su Cipro, che dovrebbe essere pubblicata in autunno. La relazione, che riesamina i progressi compiuti in base ai criteri di Copenaghen, compresi i diritti umani, conterrà un capitolo speciale dedicato alla situazione nella parte settentrionale dell'isola.

⁽¹⁾ GU C 72 E del 6.3.2001, pag. 121.

(2001/C 103 E/239)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2674/00
di Wolfgang Ilgenfritz (NI) alla Commissione**

(1° settembre 2000)

Oggetto: Veicoli industriali MAN — Ricorso Kutschera — Procedimento n. IV/35.907/f-2

1. Quando si può prevedere una decisione della Commissione in merito al procedimento in oggetto? Il sig. Kutschera si è messo più volte in contatto con l'interrogante e a suo parere fino ad oggi non è stato avviato alcun procedimento contro la MAN.
2. Sussistono motivi specifici per cui finora non è stato avviato alcun procedimento?

Risposta del sig. Monti a nome della Commissione

(26 settembre 2000)

Il legale del sig. Kutschera è già stato informato del fatto che nuove iniziative procedurali dovrebbero essere avviate ancora quest'anno.

La Commissione deve fissare delle priorità per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti nel campo del diritto della concorrenza⁽¹⁾. Poiché il sig. Kutschera può rivolgersi e si è effettivamente rivolto ai tribunali italiani per far valere i suoi diritti, l'esperimento della procedura è stata finora rinviata.

⁽¹⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 18.9.1992, Automec SRL contro Commissione, Caso T-24/90. Racc. 1992 p. II-2223, Punti 77 segg.

(2001/C 103 E/240)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2678/00
di Mary Banotti (PPE-DE) alla Commissione**

(1° settembre 2000)

Oggetto: Ritardi nel trattamento di progetti in materia di sviluppo

E' stata richiamata l'attenzione sul fatto che, malgrado il duro lavoro del personale della DG Sviluppo, vi sono seri ritardi nel trattamento di proposte per le quali gli stanziamenti sono già stati attribuiti. Le nuove

proposte per l'esercizio 2000 non sono ancora pervenute e il bilancio della DG Sviluppo per il 2001 sta subendo una riduzione anziché un aumento a causa della fusione delle voci di bilancio B7-6000 e B7-643A, aggravando in tal modo questi problemi.

Visto l'impegno della Commissione europea di fornire un programma europeo per lo sviluppo, quali misure la Commissione è disposta a prendere al fine di assicurare che i poveri del mondo non soffrano a causa di un'insufficienza di personale per il trattamento dei fascicoli nella DG Sviluppo? Quali misure può prendere la Commissione per correggere questa situazione al più presto possibile?

Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione

(11 ottobre 2000)

Prendendo in considerazione le nuove condizioni generali relative ai cofinanziamenti delle organizzazioni non governative (ONG), entrate in vigore il 7 gennaio 2000, e conformemente alle norme di trasparenza volte ad agevolare l'accesso del pubblico alle informazioni previste dal trattato di Amsterdam, da un lato, e alle raccomandazioni del Parlamento in materia, dall'altro, la Direzione generale dello Sviluppo ha elaborato una guida operativa delle procedure. Tale guida è accessibile al pubblico al fine di consentire una migliore comprensione del modo in cui il sistema di trattamento delle richieste di cofinanziamento delle ONG viene applicato ai progetti e programmi nei paesi in via di sviluppo (voce di bilancio B7-6000), chiamati «progetti e programmi PVS», ai progetti e programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nell'Unione alle questioni dello sviluppo (voce di bilancio B7-6000), chiamati «progetti e programmi ES (educazione sviluppo)», ai programmi di sostegno al potenziamento delle capacità nonché ai progetti e programmi di cooperazione decentrata (voce di bilancio B7-6430), chiamati «progetti e programmi CDC».

Questa attività preliminare all'istruzione dei fascicoli era tanto più necessaria in quanto ai fini di trasparenza le richieste di cofinanziamenti ONG ormai sono esaminate dopo un invito a presentare proposte, che per il 2000 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale⁽¹⁾.

Date le condizioni, l'istruzione dei fascicoli ha registrato un certo ritardo, ma attualmente per l'esercizio di bilancio 2000, 244 progetti dell'importo di circa 80 milioni di euro hanno ottenuto il parere favorevole di un comitato di selezione interna e si può stimare che alla fine dell'anno saranno raggiunti impegni per 200 milioni di euro, corrispondenti agli stanziamenti assegnati dalle autorità di bilancio.

Per quanto riguarda il 2001, la Commissione ha proposto di fondere le rubriche di bilancio B7-6000 e B7-6430, da un lato al fine di razionalizzare il quadro di bilancio e, dall'altro, vista l'importanza data al consolidamento della società civile e alla partecipazione degli attori alla politica comunitaria di aiuto allo sviluppo. In questo contesto, la cooperazione decentrata in base alla quale gli operatori locali sono responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione dei programmi di cooperazione deve essere valorizzata, mentre l'unione degli stanziamenti delle linee B7-6000 e B7-6430 dovrebbe consentire di meglio assegnare e di ottimizzare le risorse al fine di agevolarne l'impiego da parte dei beneficiari, che è indispensabile all'obiettivo di riduzione della povertà.

⁽¹⁾ GU C 177 del 27.6.2000.

(2001/C 103 E/241)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2690/00 di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 2000)

Oggetto: Sostegno all'agricoltura e adesione della Polonia

1. A quanto valuta la Commissione il costo annuo supplementare dell'aiuto qualora le politiche UE esistenti di sostegno alle aziende agricole venissero estese alla Polonia al momento della sua adesione all'UE, ipotizzando

- (a) nessuna variazione nella sua attuale produzione agricola;
- (b) un mutamento nella sua produzione agricola sulla base di modifiche degli incentivi ai prezzi nel contesto del ravvicinamento delle politiche di aiuto e strutturali alle esistenti politiche UE?

2. A quanto ammonta il previsto costo annuo rispettivamente per il Fondo Garanzia e i Fondi Strutturali in ciascuna ipotesi?

(2001/C 103 E/242)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2691/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 2000)

Oggetto: Sostegno all'agricoltura e adesione della Repubblica Ceca

1. A quanto valuta la Commissione il costo annuo supplementare dell'aiuto qualora le politiche UE esistenti di sostegno alle aziende agricole venissero estese alla Repubblica Ceca al momento della sua adesione all'UE, ipotizzando

- (a) nessuna variazione nella sua attuale produzione agricola;
- (b) un mutamento nella sua produzione agricola sulla base di modifiche degli incentivi ai prezzi nel contesto del ravvicinamento delle politiche di aiuto e strutturali alle esistenti politiche UE?

2. A quanto ammonta il previsto costo annuo rispettivamente per il Fondo Garanzia e i Fondi Strutturali in ciascuna ipotesi?

(2001/C 103 E/243)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2695/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 2000)

Oggetto: Sostegno all'agricoltura e adesione di Cipro

1. A quanto valuta la Commissione il costo annuo supplementare dell'aiuto qualora le politiche UE esistenti di sostegno alle aziende agricole venissero estese a Cipro al momento della sua adesione all'UE, ipotizzando

- (a) nessuna variazione nella sua attuale produzione agricola;
- (b) un mutamento nella sua produzione agricola sulla base di modifiche degli incentivi ai prezzi nel contesto del ravvicinamento delle politiche di aiuto e strutturali alle esistenti politiche UE?

2. A quanto ammonta il previsto costo annuo rispettivamente per il Fondo Garanzia e i Fondi Strutturali in ciascuna ipotesi?

(2001/C 103 E/244)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2699/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 2000)

Oggetto: Sostegno all'agricoltura e adesione dell'Ungheria

1. A quanto valuta la Commissione il costo annuo supplementare dell'aiuto qualora le politiche UE esistenti di sostegno alle aziende agricole venissero estese all'Ungheria al momento della sua adesione all'UE, ipotizzando

- (a) nessuna variazione nella sua attuale produzione agricola;
- (b) un mutamento nella sua produzione agricola sulla base di modifiche degli incentivi ai prezzi nel contesto del ravvicinamento delle politiche di aiuto e strutturali alle esistenti politiche UE?

2. A quanto ammonta il previsto costo annuo rispettivamente per il Fondo Garanzia e i Fondi Strutturali in ciascuna ipotesi?

(2001/C 103 E/245)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2700/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 2000)

Oggetto: Sostegno all'agricoltura e adesione della Slovenia

1. A quanto valuta la Commissione il costo annuo supplementare dell'aiuto qualora le politiche UE esistenti di sostegno alle aziende agricole venissero estese alla Slovenia al momento della sua adesione all'UE, ipotizzando

- (a) nessuna variazione nella sua attuale produzione agricola;
- (b) un mutamento nella sua produzione agricola sulla base di modifiche degli incentivi ai prezzi nel contesto del ravvicinamento delle politiche di aiuto e strutturali alle esistenti politiche UE?

2. A quanto ammonta il previsto costo annuo rispettivamente per il Fondo Garanzia e i Fondi Strutturali in ciascuna ipotesi?

(2001/C 103 E/246)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2701/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 2000)

Oggetto: Sostegno all'agricoltura e adesione dell'Estonia

1. A quanto valuta la Commissione il costo annuo supplementare dell'aiuto qualora le politiche UE esistenti di sostegno alle aziende agricole venissero estese all'Estonia al momento della sua adesione all'UE, ipotizzando

- (a) nessuna variazione nella sua attuale produzione agricola;
- (b) un mutamento nella sua produzione agricola sulla base di modifiche degli incentivi ai prezzi nel contesto del ravvicinamento delle politiche di aiuto e strutturali alle esistenti politiche UE?

2. A quanto ammonta il previsto costo annuo rispettivamente per il Fondo Garanzia e i Fondi Strutturali in ciascuna ipotesi?

Risposta comune
data dal sig. Fischler in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-2690/00, E-2691/00, E-2695/00, E-2699/00,
E-2700/00 e E-2701/00

(29 settembre 2000)

Per valutare il costo annuo supplementare dell'aiuto all'agricoltura risultante dall'adesione all'Unione europea della Polonia, della Repubblica ceca, di Cipro, dell'Ungheria, della Slovenia e dell'Estonia sarebbe necessario conoscere con un ragionevole grado di certezza la data e le condizioni poste per l'adesione di questi paesi. Questi aspetti dovranno essere definiti nel corso dei negoziati d'adesione con questi paesi, negoziati che, per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, hanno avuto inizio nel mese di giugno 2000. Di conseguenza, qualsiasi stima dei costi basata sulle ipotesi formulate dall'onorevole parlamentare sarebbe necessariamente di natura ipotetica, speculativa e incerta. Allo stato attuale dei negoziati la Commissione non è in grado di rispondere alle domande poste dall'onorevole parlamentare.

(2001/C 103 E/247)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2708/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 2000)

Oggetto: Fabbricazione delle banconote in euro

1. Può la Commissione far sapere quante zecche sono coinvolte nella fabbricazione delle banconote in euro?
2. Qual è il numero delle zecche che producono banconote in dollari negli Stati Uniti?
3. Può la Commissione far sapere quali misure sono state adottate per garantire che la qualità delle banconote in euro sia uniforme in tutte le zecche della UE?

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione

(4 ottobre 2000)

1. Esistono dodici tipografie per la stampa delle banconote euro.
2. La «Federal reserve» americana è divisa in dodici distretti, ognuno dei quali è autorizzato ad emettere dollari. Il «bureau of engraving and printing», del dipartimento del Tesoro, è responsabile della stampa delle banconote, attualmente effettuata in due luoghi diversi (Washington e Fort Worth).
3. La banca centrale europea procede a severi controlli qualitativi, per garantire l'assoluta omogeneità delle banconote.

(2001/C 103 E/248)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2709/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 2000)

Oggetto: Introduzione dell'euro

1. Può la Commissione far sapere il periodo medio in ciascuno Stato membro in cui le banconote nazionali resteranno in circolazione prima di essere sostituite?
2. Qual è il volume di banconote e monete metalliche che si ritiene sarà necessario in ciascuno Stato membro, nonché, in ciascun caso, il rapporto tra tali banconote e monete e il PIL nominale?

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione

(4 ottobre 2000)

Conformemente agli orientamenti definiti nel novembre 1999 dal Consiglio, la durata la fase di doppia circolazione va da quattro a otto settimane, secondo gli Stati membri partecipanti. Le unità monetarie nazionali cesseranno di esistere il 28 gennaio 2002 nei Paesi Bassi, il 9 febbraio 2002 in Irlanda e il 28 febbraio 2002 negli altri Stati membri. Per la Francia la data esatta non è ancora nota, ma si situerà probabilmente nella seconda metà del febbraio 2002. Il Marco Tedesco cessa di esistere alla mezzanotte del 31 dicembre 2001, ma i commercianti si sono impegnati, su base volontaria, a continuare ad accettarlo fino alla fine del febbraio 2002.

Per l'insieme della zona euro sono necessari 50 300 milioni di monete e 14 500 milioni di banconote. Per dati più particolareggiati si rinvia alla tabella inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento. Il valore totale delle banconote e delle monete in percentuale del PIL della zona euro è pari al 10,6 %. La ripartizione di tale percentuale per Stato membro non è disponibile.

(2001/C 103 E/249)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2711/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 2000)

Oggetto: Occupazione nelle imprese commerciali, nel settore pubblico e in altri ambiti

Quali sono le cifre relative all'occupazione per ciascun trimestre degli ultimi dieci anni, in ciascuno Stato membro, nei seguenti ambiti:

- settore delle imprese commerciali (imprese commerciali private e pubbliche che producono beni e servizi commercializzati);
- settore pubblico;
- altri ambiti (volontariato, ecc.)?

Risposta fornita dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(27 ottobre 2000)

Le statistiche comunitarie sull'occupazione non consentono di individuare i settori menzionati dall'onorevole parlamentare. Infatti, le statistiche coprono unicamente l'occupazione retribuita (quindi non il volontariato) e la loro ripartizione economica poggia sulla nomenclatura NACE Rev. 1 che non distingue le attività destinabili alla vendita da quelle non destinabili alla vendita.

Dei dati che fanno una distinzione tra «servizi commerciali», «servizi non commerciali» e «settore pubblico» sono disponibili nel quadro dei conti nazionali per il periodo compreso tra il 1987 e il 1997; essi saranno inviati direttamente all'onorevole parlamentare nonché al segretariato generale del Parlamento. Tali dati sono attualmente disponibili solo su base annua.

(2001/C 103 E/250)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2712/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 2000)

Oggetto: Imprese nella UE

Può la Commissione fornire stime relative al numero delle nuove imprese create e delle imprese fallite, nonché al numero netto delle nuove società in ciascuno Stato membro in ciascuno degli ultimi cinque anni?

Può inoltre fornire le cifre relative alla consistenza annuale delle società e descrivere i tratti salienti di ciascuna definizione nazionale qualora non esista uno standard comune per l'UE?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(6 ottobre 2000)

Le statistiche relative al numero delle nuove imprese e delle imprese fallite, nonché al numero netto delle nuove società non sono disponibili a livello europeo.

Sono disponibili, tuttavia, taluni dati non armonizzati di natura provvisoria che vengono inviati direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento. Esistono, in alcuni casi, notevoli differenze a livello di definizioni e di mezzi di raccolta dei dati.

Sono disponibili alcuni dati limitati sulla consistenza annuale delle imprese per gli anni 1995-1998 e relativi alla maggior parte dei settori dell'economia di mercato; tali dati vengono inviati direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento. I dati sono tratti dalla raccolta armonizzata dei dati sulle statistiche strutturali sulle imprese, basata sul regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 58/97 del 20 dicembre 1996 relativo alle statistiche strutturali delle imprese ⁽¹⁾ che verrà attuato pienamente entro la fine del 2001.

È in corso un progetto di sviluppo per le statistiche relative alla demografia delle imprese che ci si augura possa fornire dati armonizzati entro l'anno 2002.

⁽¹⁾ GU L 14 del 17.1.1997.

(2001/C 103 E/251)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2713/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(1° settembre 2000)

Oggetto: Capitale di rischio

Può la Commissione fornire stime del capitale destinato, in ogni Stato membro in ciascuno degli ultimi cinque anni, alla creazione d'impresa e alle imprese di recente nascita, vale a dire del capitale di rischio?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(12 ottobre 2000)

La Commissione non dispone di cifre complete sul capitale di rischio destinato, in ogni Stato membro e in ciascuno degli ultimi cinque anni, alla creazione d'impresa e alle imprese di recente nascita.

Negli ultimi anni il mercato del capitale di rischio in Europa ha continuato ad espandersi. I fondi di investimento specializzati in capitale di rischio sono una delle principali fonti di stanziamento di capitali per la creazione e la crescita delle imprese. Anche investitori informali (reti di assistenza alle imprese) contribuiscono in modo significativo al volume totale del mercato del capitale di rischio. Il capitale di rischio viene inoltre fornito sempre più spesso tramite società di capitale di rischio (fondi legati strettamente alle società più importanti). Secondo alcune stime gli investimenti in capitale di rischio da parte degli investitori informali sono almeno pari a quelli dei fondi di investimento specializzati in capitale di rischio.

Nella tabella allegata sono riportati gli investimenti in capitale di rischio degli Stati membri per gli ultimi cinque anni basati sulle statistiche dell'European Venture Capital Association (EVCA), che pubblica un annuario sulle partecipazioni azionarie private in Europa. Le cifre pubblicate dall'EVCA si basano su un'indagine eseguita in 17 paesi europei.

Tutte le cifre sono tratte dagli annuari dell'EVCA 1996-2000 e si riferiscono agli investimenti compiuti dallo Stato membro nell'anno in questione, in particolar modo agli investimenti per le fasi preliminari (fase iniziale e fase d'avviamento) oppure agli investimenti per l'espansione e lo sviluppo; esse non comprendono gli investimenti sostitutivi oppure gli investimenti per l'acquisto da parte della dirigenza o l'acquisto da parte di dirigenti esterni (management buy-in o management buy-out, MBI/MBO) che, per definizione, non fanno parte degli investimenti «in capitale di rischio». Le statistiche dell'EVCA, inoltre, non comprendono gli investimenti da parte di investitori informali e tramite società di capitale di rischio.

A livello comunitario, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) sono importanti fornitori di capitale di rischio. La BEI ha avviato le operazioni in capitale di rischio nel 1997 nell'ambito del programma d'azione speciale di Amsterdam (PASA). La banca è stata autorizzata dagli amministratori a destinare 2 miliardi di euro delle sue eccedenze al sostegno delle cosiddette operazioni di ripartizione del rischio. Ad oggi le sottoscrizioni di operazioni in capitale di rischio hanno già superato il miliardo di euro. Per quanto riguarda il capitale di rischio, il FEI è il braccio esecutivo della BEI. Oltre agli investimenti in partecipazioni con risorse proprie (circa 90 milioni di euro), il FEI gestisce le

risorse in capitale di rischio della BEI citate in precedenza, nonché i fondi di capitale di rischio della Comunità. Nel quadro della «iniziativa per la crescita e l'occupazione» del 1997, patrocinata dal Parlamento, il FEI gestisce lo sportello «aiuto all'avvio» del «Meccanismo europeo per le tecnologie» (MET) (bilancio triennale di previsione indicativo di 150 milioni di euro), che rappresenta il primo strumento comunitario di capitale di rischio ad elevato volume con funzioni specifiche volte ad incoraggiare l'assegnazione di benefici alle imprese di recente nascita e a quelle innovative o ad alto contenuto tecnologico.

(2001/C 103 E/252)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2738/00

di Richard Howitt (PSE) alla Commissione

(1° settembre 2000)

Oggetto: Assistenza allo sviluppo in Perù

L'Unione europea ha preso atto della portata delle anomalie ed irregolarità elettorali che hanno marcato il processo elettorale di quest'anno in Perù e gettato seri dubbi sulla legittimità democratica del risultato. Poiché il programma dell'Unione europea di assistenza allo sviluppo per il Perù è disciplinato dall'accordo quadro tra l'Unione europea e la Comunità andina (CAN), che contiene una «clausola democratica» e poiché le autorità del Perù non danno segno di tener conto delle richieste internazionali di nuove elezioni libere ed eque, la Commissione non ritiene che questo sembra essere un momento opportuno per fare ricorso a tale clausola?

Inoltre, poiché è stato riferito che fondi dell'Unione europea destinati all'assistenza allo sviluppo sarebbero stati utilizzati per promuovere l'immagine del Presidente Fujimori nella sua campagna di rielezione, la Commissione intende considerare la possibilità di ordinare che tutti i futuri aiuti allo sviluppo siano d'ora in poi trasmessi attraverso canali non ufficiali (ONG, chiese)?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(12 settembre 2000)

La Commissione e gli Stati membri seguono da vicino gli eventi in corso in Perù. La Commissione fornisce sostegno alla missione speciale promossa dall'Organizzazione degli Stati americani con l'obiettivo di rafforzare la democrazia nel paese. Pertanto, allo stato attuale non appare opportuno invocare la «clausola democratica» contenuta nell'accordo quadro di cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità andina.

La Commissione sta indagando sul presunto abuso nell'utilizzazione dei fondi comunitari da parte del Perù, anche se finora non è emersa alcuna prova a tal riguardo. Qualora l'abuso fosse confermato, si procederebbe alla sospensione degli aiuti comunitari previa decisione del Consiglio.

Ciononostante, la Commissione si riserva la facoltà di rivedere la propria posizione alla luce dei nuovi sviluppi registrati nel paese.

(2001/C 103 E/253)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2748/00

di Luisa Morgantini (GUE/NGL) alla Commissione

(2 agosto 2000)

Oggetto: Irregolarità nell'accordo tra la CE e Israele

Nel 1998 Israele confermò alla Commissione europea la sua politica ufficiale e la sua prassi regolare di certificare i prodotti interamente fabbricati o sostanzialmente lavorati nelle colonie israeliane site nei territori occupati da Israele nel 1967 come prodotti originari dello Stato di Israele. In occasione della discussione del Parlamento in seduta plenaria tenutasi il 2 marzo sul tema «Applicazione irregolare

dell'accordo commerciale CE-Israele», la Missione di Israele presso la CE ha ribadito pubblicamente questa posizione. Essa ha affermato che i confini dello Stato di Israele non sono definiti in alcuno degli accordi tra la CE e Israele e che «Israele definisce la propria territorialità in base al diritto nazionale e rilascia i certificati di origine conseguentemente». Come rilevato nella Comunicazione della Commissione del maggio 1998 ⁽¹⁾, il diritto nazionale d'Israele annette parti sostanziali dei territori da esso occupati nel 1967, consente la creazione di colonie israeliane e incorpora i Territori occupati nella giurisdizione commerciale internazionale di Israele. Le politiche israeliane di annessione e colonizzazione e la normativa israeliana mediante la quale esse vengono attuate sono considerate dalla comunità internazionale, compresi l'Unione europea e tutti gli Stati membri, flagranti e gravi violazioni del diritto internazionale.

In marzo la Commissione ha fatto sapere che l'interpretazione data da Israele alle clausole territoriali degli accordi non coincide con quella della Comunità. Ciononostante, in aprile la Commissione ha deciso di dar vita a un nuovo Accordo di associazione con Israele che contiene la medesima clausola territoriale. Così come è formulato, questo Accordo consente nella pratica a Israele, così come questo sostiene di portare avanti le sue relazioni commerciali contrattuali con la Comunità in un modo che viola le disposizioni fondamentali del diritto internazionale vincolanti sia per Israele che per gli Stati membri della Comunità? La conclusione di questo Accordo sarebbe forse in sintonia con l'articolo 3, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea (Amsterdam) alla luce delle politiche consolidate dell'Unione europea in materia di mantenimento del rispetto del diritto pubblico internazionale, con particolare riferimento alla Quarta Convenzione di Ginevra del 1949?

⁽¹⁾ SEC(98) 695 def.

(2001/C 103 E/254)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2786/00
di Alain Lipietz (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 2000)

Oggetto: Applicazione scorretta dell'accordo CE-Israele

In un «Avviso agli importatori europei» ⁽¹⁾ del novembre 1997 la Commissione ha dichiarato di essere in sospetto di elementi a conferma della «mancanza effettiva di cooperazione amministrativa prevista dagli accordi preferenziali firmati tra la Comunità e Israele (...), tali da mettere in dubbio la validità dei certificati rilasciati da Israele per la totalità delle merci». Nel 1998 funzionari israeliani hanno comunicato alla Commissione che la politica ufficiale delle dogane israeliane è stata quella di certificare abitualmente l'origine israeliana delle merci prodotte negli insediamenti israeliani. Nel mese di gennaio la Commissione ha informato che «i suoi rilevanti sforzi volti a trovare una soluzione a tale questione non hanno ancora condotto ad un risultato soddisfacente ...». Il summenzionato «avviso agli importatori europei» è da considerarsi ancora valido? Prima di decidere a favore dell'entrata in vigore del nuovo accordo di associazione, la Commissione ha ottenuto l'assicurazione, da parte di Israele, che tale paese coopererà per garantire un'adeguata applicazione della clausola sulle norme di origine e della clausola territoriale dell'accordo stesso?

⁽¹⁾ GU C 338 dell'8.11.1997.

Risposta comune
data dal sig. Patten in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-2748/00 e P-2786/00

(18 settembre 2000)

L'avviso agli importatori europei è ancora applicabile poiché non sono stati pubblicati altri avvisi che ne determinassero la scadenza. Le autorità israeliane hanno preso le misure necessarie per permettere la cooperazione amministrativa, mentre resta la questione della copertura territoriale, cosa che giustifica il permanere in vigore del summenzionato avviso.

La decisione di dare corso all'accordo di associazione Unione-Israele non è stata presa dalla Commissione ma è il risultato del completamento della procedura di ratificazione da parte del Parlamento (il 29 febbraio 1996) e dei parlamenti nazionali degli Stati membri.

La Commissione conferma che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità e i loro Stati membri da un lato, e Israele dall'altro, si applica al territorio degli Stati membri e «al territorio dello Stato di Israele».

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che, in occasione del primo Consiglio di associazione, il 13 giugno 2000, sia la presidenza dell'Unione che la Commissione hanno dichiarato che l'Unione attribuisce grande importanza al rispetto della copertura territoriale dell'accordo di associazione con Israele.

(2001/C 103 E/255)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2749/00
di Joan Colom i Naval (PSE) alla Commissione

(2 agosto 2000)

Oggetto: Misure precauzionali nei confronti delle irregolarità nel quadro dell'FSE in Catalogna (Spagna)

In risposta a precedenti interrogazioni, la Commissione ha riconosciuto l'esistenza di significative irregolarità nella gestione del Fondo Sociale Europeo da parte dell'esecutivo della Comunità autonoma di Catalogna, irregolarità che hanno dato luogo a varie cause attualmente all'esame dei tribunali catalani nonché ad azioni da parte dell'OLAF.

Dinanzi all'importanza delle stesse e alla loro prolungata reiterazione, può la Commissione far sapere quali misure ha adottato o intende adottare? È vero che ha proceduto a sospendere o a rinviare i pagamenti dell'FSE in Catalogna e, in particolare, quelli relativi alla formazione all'occupazione? Ha adottato la Commissione altre misure precauzionali?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(5 ottobre 2000)

A complemento delle risposte date dalla Commissione alle interrogazioni scritte P-1071/00 e P-2009/00 ⁽¹⁾ dell'on. parlamentare, la Commissione è ora in grado di segnalare all'on. parlamentare che essa ha ricevuto dalle autorità spagnole competenti una prima comunicazione relativa ad irregolarità riguardanti il Fondo sociale europeo in Catalogna sulla base dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994 ⁽²⁾.

Nel quadro della concertazione tra le autorità spagnole e la Comunità Autonoma (CA) di Catalogna, quest'ultima si è impegnata a fornire alcune risposte alle domande della Commissione. Inoltre, queste ultime assicurano che i criteri di selezione per il nuovo periodo di programmazione verranno modificati al fine di garantire un'attuazione più efficace e trasparente.

Per quanto riguarda i casi oggetto di un'inchiesta giudiziaria, le autorità della CA di Catalogna hanno segnalato alla Commissione che i centri di formazione in questione sono stati esclusi dall'elenco approvato dallo Stato membro. Peraltro, i risultati delle inchieste interne svolte dalla autorità regionali, nonché le informazioni riguardanti il sistema di attuazione e di controllo applicate nel passato e previste per il futuro non sono stati finora oggetto di informazioni fornite alla Commissione.

Non appena la Commissione ha saputo di eventuali irregolarità e frodi, ha avviato una procedura ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88, modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 ⁽³⁾, ed ha sospeso a titolo preventivo, per tutelare i propri interessi finanziari, i pagamenti previsti dall'art. 21 di tale regolamento in favore della CA di Catalogna.

⁽¹⁾ GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 151 e 171.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, riguardante le irregolarità e la restituzione delle somme indebitamente versate nel quadro del finanziamento delle politiche strutturali, nonché l'organizzazione di un sistema d'informazione in tale settore — GU L 178 del 12.7.1994.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 che stabilisce disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei diversi Fondi strutturali e tra questi e quelli della Banca europea degli Investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti — GU L 193 del 31.7.1993.

(2001/C 103 E/256)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2761/00**di Mark Watts (PSE) alla Commissione***(1° settembre 2000)*

Oggetto: Sovvenzioni UE per l'industria lattiero-casearia

Può la Commissione fornire una ripartizione esaustiva delle sovvenzioni annuali UE

- a) la produzione di latte,
- b) la distribuzione di latte, e
- c) l'allevamento di bestiame da latte?

per Stato membro negli ultimi cinque anni

Potrebbe la Commissione altresì indicare altre fonti di finanziamenti UE destinati a sostenere il settore lattiero?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione*(27 settembre 2000)*

Nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la produzione lattiera è stata finora sostenuta solo indirettamente attraverso acquisti all'intervento di burro e latte scremato in polvere, restituzioni all'esportazione e contributi interni per alcuni prodotti lattieri. Nel contesto dell'Agenda 2000 è stato stabilito che, a partire dal 2005, sarà istituito un contributo diretto a favore dell'allevamento del bestiame da latte.

Le tabelle riportanti la spesa annua della Comunità a sostegno del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per Stato membro e per linea di bilancio nel periodo 1995-1999, vengono trasmesse direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

Nell'ambito della politica volta a promuovere gli investimenti nel settore agricolo, anche ai fini della commercializzazione e della trasformazione di prodotti agricoli, la Comunità ha sostenuto investimenti finalizzati all'ammodernamento degli impianti, al miglioramento della qualità e al conseguimento di obiettivi ambientali. Gli aiuti a favore degli investimenti sono stati concessi subordinatamente a determinate condizioni. In particolare, viste le eccedenze produttive che caratterizzano il settore in questione, è necessario evitare qualsiasi aumento della capacità di produzione.

I dati relativi agli importi degli aiuti concessi al settore lattiero nel periodo 1995-1999 non sono attualmente disponibili. Si tratta infatti di misure che rientrano nei programmi dei fondi strutturali, tuttora in corso.

(2001/C 103 E/257)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2782/00**di Graham Watson (ELDR) alla Commissione***(1° settembre 2000)*

Oggetto: Distribuzione di biglietti per la Coppa del Mondo del 2006

La Commissione sarà in contatto con gli organizzatori tedeschi della Coppa mondiale di calcio del 2006 per garantire che il sistema di distribuzione dei biglietti rispetti i trattati UE e le altre normative UE in materia di concorrenza?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione*(5 ottobre 2000)*

Conformemente agli obblighi imposti dalla normativa europea, la Federazione internazionale del calcio (FIFA) e i suoi organi competenti devono garantire la piena conformità delle disposizioni relative alla distribuzione e alla vendita dei biglietti, stabilite per la Coppa del mondo di calcio del 2006, con le norme del trattato CE, e quindi con le regole di concorrenza. Anche se in materia è competente la FIFA, la Commissione è sempre disponibile a studiare e fornire pareri in merito a qualsiasi progetto di disposizione relativa alla vendita di biglietti per la Coppa del mondo del 2006 al fine di garantire la conformità con le norme europee.

Come è noto all'onorevole parlamentare, nel 1999 la Commissione ha adottato una decisione relativa al comitato organizzativo locale della Coppa del mondo di calcio del 1998, in seguito all'applicazione di disposizioni relative alla vendita di biglietti discriminatorie in quanto favorivano i consumatori residenti in Francia. La Commissione non vuole assolutamente che ciò si ripeta né che siano indebitamente utilizzate altre modalità discriminatorie di vendita di biglietti e può garantire all'onorevole parlamentare che, qualora la situazione lo dovesse richiedere, essa non esiterà ad intervenire contro gli organizzatori di competizioni sportive che non si conformassero alla normativa comunitaria in materia.

*(2001/C 103 E/258)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-2799/00****di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione***(4 settembre 2000)*

Oggetto: Tibet: partecipazione delle aziende europee AGIP e BP Amoco allo sfruttamento delle risorse petrolifere tibetane da parte della Repubblica Popolare Cinese

La China National Petroleum Corporation (CNPC) ha iniziato la costruzione di un gasdotto che dovrebbe servire al trasporto di gas dal bacino di Tsaidam, in Tibet, a Lanzhou. La CNPC è un monopolio di stato che detiene l'esclusività dei diritti allo sfruttamento delle risorse petrolifere e gassose del Tibet. I partner della CNPC sono l'italiana AGIP petroleum, la britannica BP Amoco ed Enron.

Quali informazioni possiede la Commissione relativamente alla partecipazione dell'AGIP e della BP Amoco a questo progetto di appropriazione e di sfruttamento delle risorse naturali del Tibet da parte cinese ed in particolare relativamente alla sua dimensione? Non ritiene la Commissione che la realizzazione del suddetto progetto implicherà un ulteriore aumento dell'afflusso di coloni cinesi in Tibet nonché probabili danni ambientali e, per questa ragione, dovrebbe dissuadere una qualsiasi partecipazione di aziende dell'Unione? La Commissione ha informazioni su delle eventuali discussioni in merito al progetto tra le aziende europee coinvolte ed il Governo tibetano in esilio? Non ritiene inoltre la Commissione che vi sia incompatibilità tra la realizzazione di questo progetto cinese in Tibet ed i principi dell'autogoverno del Tibet, della difesa dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del rispetto dei diritti umani, obiettivi dichiarati dell'Unione e linee guida della sua azione esterna?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione*(18 settembre 2000)*

La Commissione ribadisce il suo impegno a favore della salvaguardia dell'identità culturale, linguistica e religiosa della regione autonoma del Tibet. La questione è costantemente sollevata nell'ambito del dialogo Unione-Cina sui diritti umani nonché nel quadro del dialogo politico con Pechino. Inoltre, la Commissione cerca di promuovere uno sviluppo sostenibile mediante il programma di cooperazione con la Cina e porta avanti con il paese un dialogo sugli obiettivi ambientali globali, in particolare sulla biodiversità.

La Commissione è al corrente di quanto riferito dai media circa l'interesse di società europee per la partecipazione all'industria petrolifera e petrolchimica cinese. Essa è altresì consapevole delle preoccupazioni espresse per le conseguenze ambientali che il Tibet potrebbe subire a causa delle attività esplorative condotte nella regione. La Commissione tuttavia non ha né i mezzi né la competenza per influire sulle decisioni di investimento prese dalle singole imprese europee.

(2001/C 103 E/259)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2805/00

di Imelda Read (PSE) alla Commissione

(4 settembre 2000)

Oggetto: Associazione produttori automobilistici giapponesi

Nel dicembre 1999 la Commissione ha invitato l'Associazione dei produttori automobilistici giapponesi a partecipare al proprio gruppo di lavoro sui veicoli a motore e, nel febbraio 2000, l'ha invitata ad aderire al gruppo sulle emissioni dei veicoli a motori. Si tratta di iniziative particolarmente positive, dal momento che né l'Associazione giapponese di categoria né singole case automobilistiche di tale paese hanno partecipato alle discussioni relative ad Auto-Oil I e II.

Dal momento che le case automobilistiche rappresentate dall'Associazione di categoria giapponese producono nell'Unione europea più di un milione di veicoli, dando lavoro direttamente a 33 000 persone, cui si aggiungono circa altri 150 000 posti di lavoro nell'indotto, può la Commissione far sapere quando intende invitare tale Associazione ad aderire ad altri gruppi di lavoro e/o comitati, quale il comitato per il miglioramento della sicurezza dei veicoli a motore, considerando che ciò permetterebbe all'Associazione stessa e ai suoi aderenti di fornire il loro valido contributo, a vantaggio dei consumatori europei?

Risposta fornita dal signor Liikanen a nome della Commissione

(11 ottobre 2000)

Come indicato correttamente dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha invitato l'associazione produttori automobilistici giapponesi (APAG) a partecipare alle sue riunioni del gruppo di lavoro sui veicoli a motore. Questa iniziativa è stata presa dalla Commissione in uno spirito di trasparenza e apertura nei confronti di un importante settore dell'industria automobilistica.

L'APAG è stata invitata per la prima volta a partecipare ad una riunione del gruppo di lavoro sui veicoli a motore nel giugno 1999. In seguito, essa è stata invitata a tutte le riunioni del suddetto gruppo di lavoro e, a partire dal febbraio 2000, anche alle riunioni del gruppo sulle emissioni dei veicoli a motore.

Ovviamente, la Commissione continuerà ad invitare l'APAG a partecipare anche in futuro a tali riunioni. La Commissione intende inoltre invitare l'APAG alle future riunioni degli altri gruppi di lavoro ad hoc del gruppo di lavoro sui veicoli a motore.

Si fa presente che la Commissione non è competente per l'organizzazione del comitato europeo per il miglioramento della sicurezza dei veicoli a motore. La Commissione non può pertanto impegnarsi ad invitare l'APAG alle riunioni di tale comitato.

(2001/C 103 E/260)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2814/00

di Bill Miller (PSE) alla Commissione

(5 settembre 2000)

Oggetto: Cooperative

Vista l'importanza che la Commissione attribuisce alle cooperative, quali provvedimenti intende adottare per favorire il loro sviluppo tramite il Fondo sociale e il Fondo europeo per lo sviluppo regionale?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione*(11 ottobre 2000)*

Nella sua comunicazione ⁽¹⁾ relativa alle linee direttrici per i programmi dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006, la Commissione attribuisce grande importanza al settore dell'economia sociale (cooperative, mutue, associazioni) ai fini della creazione di posti di lavoro.

Uno degli orientamenti per l'anno 2000 (il n. 12) invita gli Stati membri a «favorire le misure che consentono di sfruttare completamente le possibilità offerte dalla creazione di posti di lavoro a livello locale e nell'economia sociale, in particolare nelle nuove attività collegate ai bisogni non ancora soddisfatti dal mercato, esaminando — con l'obiettivo di ridurli — gli ostacoli che potrebbero frenarli».

Conformemente al principio del partenariato, la Commissione si accerta che gli Stati membri tengano in considerazione tali orientamenti nei documenti di programmazione per le regioni ammesse a beneficiare degli obiettivi 1 e 2 nel corso del periodo 2000-2006.

Per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, le cooperative hanno diritto a beneficiare del cofinanziamento, così come tutte le imprese di qualsiasi forma giuridica.

Il Fondo sociale europeo contribuisce alle attività intraprese in forza della strategia europea per l'occupazione e degli orientamenti annuali sull'occupazione. Le sue attività hanno dunque notevole pertinenza per il settore delle cooperative.

Le attività dei Fondi sopra citati sono gestite dalle amministrazioni nazionali e non vengono analizzate in base alla forma giuridica dell'impresa (vale a dire, in base allo strumento di attuazione). Non è pertanto possibile fornire all'onorevole parlamentare informazioni statistiche accurate sul numero di imprese cooperative che partecipano ai progetti finanziati dai Fondi sociali e regionali.

La Commissione intrattiene rapporti costanti con le organizzazioni che rappresentano le cooperative a livello europeo ed è pronta a rispondere alle richieste, da esse avanzate a nome dei propri membri, di informazioni circa i Fondi sociali e regionali europei.

⁽¹⁾ GU C 267 del 22.9.1999.

(2001/C 103 E/261)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2816/00**di Bill Miller (PSE) alla Commissione***(5 settembre 2000)*

Oggetto: Imposte locali

Può la Commissione far sapere se uno Stato membro o una regione di uno Stato membro che prevedono imposte locali possono applicare due metodi di tassazione diversi per i tributi riscossi a livello locale?

Ad esempio, nel caso delle imposte locali relative al settore del commercio, è possibile che una o due attività commerciali specifiche siano oggetto di un trattamento diverso da quello applicato a tutte le altre attività commerciali, oppure vi deve essere uniformità di trattamento?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione*(11 ottobre 2000)*

In mancanza di una normativa comunitaria in materia, l'introduzione di imposte dirette locali, comprese quelle che gravano sulle imprese, è di competenza esclusiva degli Stati membri.

Tuttavia, le normative introdotte non devono contenere misure discriminatorie che ostacolano l'esercizio delle libertà fondamentali previste dal trattato CE (libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi e libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali).

Inoltre, per quanto riguarda più specificamente la possibilità di applicare un trattamento diverso ad alcune attività commerciali in materia di tassazione locale, la Commissione tiene a ricordare all'onorevole parlamentare che tale trattamento, fornendo un vantaggio ad alcune imprese o ad alcune produzioni e condizionando gli scambi tra gli Stati membri, rientra nelle disposizioni del trattato CE in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, come sottolinea la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese ⁽¹⁾, la diversità di alcune misure non deve necessariamente farle considerare aiuti di Stato. Così avviene per le misure la cui razionalità economica le rende necessarie o funzionali rispetto all'efficacia del sistema fiscale. In tali casi, spetta però allo Stato membro fornire una giustificazione.

⁽¹⁾ GU C 384 del 10.12.1998.

(2001/C 103 E/262)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2818/00

di Marco Cappato (TDI) al Consiglio

(1° settembre 2000)

Oggetto: Relazione annuale del Consiglio sui diritti dell'uomo: seguito che il Consiglio intende dare alle richieste del PE

Nella sua relazione sulla «Relazione annuale del Consiglio sui diritti dell'uomo nell'UE (1998-1999)», il Parlamento europeo afferma al paragrafo 10: «... deplora ... il carattere deludente del contenuto di tale relazione, che si limita ad una constatazione di fatti» e al paragrafo 11: «auspica vivamente che la prossima relazione del Consiglio proceda ad un'analisi dettagliata per paese dell'evoluzione della situazione dei diritti umani nell'UE e propone, per l'avvenire, sistemi di controllo e strategie volte a potenziare il rispetto di tali diritti in applicazione degli articoli 6 e 7 del trattato UE; ritiene che il ruolo della relazione annuale del Consiglio sui diritti dell'uomo dovrebbe essere precisato e che si dovrebbe procedere ad un'analisi europea degli sviluppi dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze nazionali nei vari Stati membri e la definizione di strategie che permettano di far progredire le politiche nazionali e europee in tale contesto migliorandone la coerenza».

Intende il Consiglio dare seguito alle richieste del Parlamento europeo? E se sì, come? Non ritiene il Consiglio che una procedura interistituzionale potrebbe essere utilmente varata al fine di coinvolgere tutte le istituzioni in un unico rapporto annuale dell'Unione sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nell'UE?

Risposta

(10 novembre 2000)

1. Il Consiglio intende adottare la seconda relazione sui diritti dell'uomo (1999-2000) in ottobre. Successivamente, la relazione sarà presentata al Parlamento europeo, come è avvenuto per la prima relazione.

2. Per l'elaborazione di questa seconda relazione, il Consiglio ha tenuto conto delle opinioni espresse dal Parlamento e da altri attori nel settore dei diritti dell'uomo. Benché il suo contenuto resti principalmente imperniato sull'azione esterna dell'Unione europea e sul ruolo di quest'ultima sulla scena internazionale, questa seconda relazione comprenderà una parte sostanziale riservata ai diritti dell'uomo in seno all'Unione europea, conformemente agli auspici espressi nel primo Forum dell'Unione europea di discussione sui diritti dell'uomo, riunitosi a Bruxelles dal 30 novembre al 1° dicembre 1999, al quale il Parlamento europeo ha partecipato attivamente. Questa parte illustrerà le azioni intraprese dai Quindici in un certo numero di settori prioritari (razzismo, sicurezza e giustizia, esclusione sociale, diritti del fanciullo, diritti delle donne). Inoltre, gli allegati della relazione conterranno l'elenco delle relazioni presentate dagli Stati membri agli organi convenzionali di protezione dei diritti dell'uomo, nonché delle visite effettuate da rappresentanti dei meccanismi per la protezione dei diritti umani negli Stati membri.

3. La Presidenza del Consiglio intende organizzare a Parigi, il 12 e 13 dicembre 2000, un secondo Forum di discussione sui diritti dell'uomo nel corso del quale i partecipanti potranno avere uno scambio di opinioni sulla relazione e altri temi di interesse comune. Una delegazione del Parlamento europeo sarà invitata a tale Forum.

4. Il Consiglio annette molta importanza al dialogo con il Parlamento europeo sulle questioni relative ai diritti dell'uomo. Tuttavia, l'eventuale adozione di una procedura interistituzionale per l'elaborazione di una relazione annuale unica sui diritti dell'uomo non costituisce per il momento oggetto di analisi in sede di Consiglio.

(2001/C 103 E/263)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2820/00
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(4 settembre 2000)

Oggetto: Conducenti disabilitati alla guida

Può la Commissione indicare nel dettaglio le misure adottate dagli Stati membri onde assicurare che un conducente disabilitato alla guida in uno Stato membro risulti disabilitato anche in altri Stati membri? Ritiene la Commissione che le disposizioni attuali funzionino adeguatamente e, in caso negativo, quali misure essa propone per rimediare a tale situazione?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(21 settembre 2000)

Per l'esecuzione di una decisione di ritiro della patente di guida in uno Stato membro diverso da quello in cui tale decisione è stata emessa, è necessaria la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia penale. L'introduzione di una misura quale quella auspicata dall'Onorevole Parlamentare, quindi, non rientra nelle competenze comunitarie dirette, ma piuttosto nel quadro della cooperazione tra gli Stati membri in materia di Giustizia ed Affari interni.

Gli accordi che in taluni casi esistono nel settore non rientrano in un contesto di cooperazione multilaterale, ma sono fondati su accordi bilaterali tra Stati membri: questo dà effettivamente origine a un sistema inadeguato a far fronte alle esigenze della libera circolazione delle persone e all'aumento del traffico internazionale su strada.

Per assicurare l'applicazione delle decisioni di ritiro della patente di guida in tutto il territorio dell'Unione, è stata firmata, nel quadro della cooperazione in materia di Giustizia ed Affari interni, una apposita convenzione⁽¹⁾, sulla base dell'articolo K.3 (ora articolo 31) del trattato UE. A tutt'oggi, tuttavia, tale convenzione non è stata ratificata da alcuno Stato membro.

Come enunciato al suo articolo 2, scopo della convenzione è di assicurare che i conducenti che hanno formato oggetto di una decisione di ritiro della patente di guida in uno Stato membro diverso da quello in cui normalmente risiedono non eludano gli effetti di tale decisione quando lasciano il territorio dello Stato in cui hanno commesso l'infrazione.

Dato che, come è sottolineato nel primo considerando della convenzione, ai fini della sicurezza stradale nell'Unione europea è essenziale prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire l'esecuzione, a livello dell'Unione, delle decisioni di ritiro della patente di guida, l'entrata in vigore della convenzione costituisce un passo importante per risolvere i problemi causati dall'attuale situazione.

⁽¹⁾ GU C 216 del 10.7.1998.

(2001/C 103 E/264)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2824/00**di Peter Skinner (PSE) alla Commissione***(4 settembre 2000)*

Oggetto: Traghetti operanti nel Canale della Manica

Nel giro di due anni, alcune compagnie dell'Inghilterra sud-orientale che gestiscono i collegamenti via traghetto attraverso il Canale della Manica, ossia le società P&O/Stena Line e Sea France, hanno raddoppiato le loro tariffe, portandole da 100 a 200 sterline, per cui esiste non concorrenza fra dette compagnie e la società Euro Tunnel, dal momento che le tariffe praticate sono le stesse. La Commissione è a conoscenza di tutto ciò?

Ritiene la Commissione possibile che le compagnie che gestiscono collegamenti via traghetto attraverso il Canale della Manica operino come un monopolio, il che è assolutamente contrario al diritto comunitario? Qualora tale ipotesi dovesse corrispondere al vero, quali misure intende la Commissione adottare?

Per i collegamenti tra Portsmouth e la Francia vigono le stesse tariffe che per la tratta Dover-Calais, sebbene nel primo caso il viaggio sia due volte più lungo. Le compagnie di navigazione che operano da Portsmouth hanno aumentato le proprie tariffe solo moderatamente. Può la Commissione far luce su questa anomalia?

È d'accordo la Commissione nel ritenere che le compagnie di trasporto passeggeri dell'UE non possono subordinare la vendita di biglietti all'indicazione di un indirizzo quale destinazione finale sul continente o all'obbligo di trasportare bagagli, nel caso dei passeggeri che si imbarcano con la propria vettura e desiderano effettuare il viaggio di andata e ritorno in giornata?

La Commissione conviene infine sul fatto che l'abolizione delle vendite in esenzione doganale sui traghetti che attraversano la Manica non ha determinato una flessione nelle vendite degli articoli in questione, in quanto il loro prezzo resta comunque decisamente più vantaggioso di quello degli articoli venduti sulla terraferma?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione*(26 settembre 2000)*

Nella sua prima domanda l'onorevole parlamentare afferma che le società P&O Stena Line e SeaFrance hanno raddoppiato le loro tariffe portandole da 100 a 200 sterline nell'arco di due anni e che non vi sono differenze di prezzo e non esiste concorrenza fra queste due società ed Eurotunnel. L'onorevole parlamentare non precisa tuttavia a quale tipo di biglietto si riferiscano le tariffe in questione (sola andata, andata e ritorno, numero di passeggeri nella vettura, ecc.). Un confronto casuale effettuato dalla Commissione circa le tariffe offerte dai tre operatori mostra un'ampia offerta tariffaria, che varia da un minimo di 37 sterline fino a 332 sterline; la società Eurotunnel risulterebbe applicare in media tariffe notevolmente più alte delle due compagnie di traghetto. Inoltre il confronto mostra chiaramente che esiste concorrenza sui prezzi tra queste due ultime compagnie.

Relativamente alla seconda domanda dell'onorevole parlamentare, la Commissione ne condivide la preoccupazione circa la necessità di un'effettiva concorrenza tra le compagnie che operano sulla Manica. Un confronto delle tariffe sembra mostrare che attualmente tale concorrenza di fatto esiste. La Commissione terrà ovviamente conto di questa esigenza al momento di decidere del rinnovamento dell'attuale esenzione dal divieto delle intese di cui beneficia attualmente l'impresa comune P&O Stena Line, un'esenzione che, come l'onorevole parlamentare probabilmente saprà, verrà a scadere nel marzo 2001.

Nella sua terza domanda l'onorevole parlamentare afferma che le compagnie di traghetto che operano da Portsmouth verso la Francia hanno tariffe equivalenti a quelle della tratta da Dover a Calais, nonostante il viaggio da Portsmouth sia due volte più lungo che da Dover. La Commissione non crede vi sia una correlazione diretta fra la lunghezza della tratta e il costo del servizio per l'operatore. E' inoltre improbabile che i passeggeri che transitano sulla Manica considerino un viaggio da Portsmouth come avente un maggior valore economico di un viaggio da Dover. Sulla base di queste constatazioni parrebbe normale che i livelli tariffari dei due servizi siano grossomodo simili.

La quarta domanda dell'onorevole parlamentare fa riferimento alle restrizioni sulla vendita di biglietti giornalieri di andata e ritorno sulla rotta della Manica. Se in questa domanda viene fatto riferimento ad una pratica effettivamente adottata da uno o più operatori, la Commissione gradirebbe poter ricevere maggiori informazioni al riguardo, per poter fornire all'onorevole parlamentare una risposta documentata e ponderata.

La Commissione intende l'ultima domanda dell'onorevole parlamentare nel senso che gli articoli prima venduti in esenzione d'imposta continuerebbero ad essere venduti a prezzi (comprensivi delle imposte) notevolmente inferiori a quelli venduti sulla terraferma e proprio per questo motivo non si sarebbero determinate flessioni nelle vendite. La Commissione non ha modo di confermare se questa sia la realtà dei fatti e apprezzerrebbe molto se l'onorevole parlamentare potesse fornire le informazioni che stanno alla base della sua affermazione.

(2001/C 103 E/265)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2829/00

di Dorette Corbey (PSE) alla Commissione

(4 settembre 2000)

Oggetto: Ammissione temporanea di determinate sostanze anticrittogamiche (articolo 15 del regolamento 451/2000)

Il regolamento CE/451/2000 ⁽¹⁾ disciplina l'attuazione della seconda e terza fase della direttiva sulla protezione delle specie vegetali (91/414/CEE) ⁽²⁾. Il secondo comma dell'articolo 15 del regolamento prevede l'adozione di misure temporanee intese ad ammettere determinati anticrittogamici ove sia dimostrata la necessità tecnica dell'impiego di tali sostanze come pure la mancanza di alternative efficaci.

1. Qual è l'origine e qual è lo scopo del secondo comma dell'articolo 15 del predetto regolamento?
2. Ritiene la Commissione di poter autorizzare gli Stati membri sulla base dell'articolo 15, ad ammettere sostanze che non corrispondono ai criteri definiti dai «principi uniformi concernenti l'immissione sul mercato di sostanze anticrittogamiche»?
3. In caso affermativo, riconosce la Commissione che tutto ciò è incompatibile con le direttive in questione come pure che è necessaria una modifica di dette direttive?
4. Qualora la Commissione intendesse creare una base giuridica per misure temporanee, in che modo intende essa garantire che dette misure temporanee non vengano adottate per soddisfare ad esigenze microeconomiche?
5. In che modo intende la Commissione garantire che le misure temporanee non ostacolino l'innovazione bensì la promuovano?
6. È la Commissione informata della proposta di legge del governo olandese (modifica della legge sulle sostanze anticrittogamiche 1962 agenti protettivi delle specie vegetali indispensabili sul piano agronomico — 27076)? Nella suddetta proposta di legge si propone, tra l'altro, di ammettere ovvero mantenere le sostanze anticrittogamiche indispensabili sul piano agronomico. I Paesi Bassi sono l'unico Stato membro che applica tale criterio. È tale criterio compatibile con la normativa europea, attualmente e nel prossimo futuro? Ritiene la Commissione che l'esempio olandese potrà essere seguito anche da altri Stati membri?

⁽¹⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(29 settembre 2000)

1.e 2. La direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, stabilisce un quadro armonizzato per l'autorizzazione, l'immissione in commercio, l'utilizzazione e il controllo dei prodotti fitosanitari nella Comunità.

Uno dei principi fondamentali della direttiva è la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate nell'allegato I della direttiva.

L'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE stabilisce una deroga in virtù della quale gli Stati membri possono, durante un periodo di 12 anni (fino al 25 luglio 2003), continuare ad autorizzare i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva in base alle norme di sicurezza generali dell'articolo 4 della direttiva e alle disposizioni nazionali relative ai dati da fornire. Nel corso di questo periodo la Commissione avvierà un programma per l'esame progressivo delle sostanze attive. Entro il 2001 essa presenterà al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma, in base alle cui conclusioni potrà essere decisa la proroga, per alcune sostanze, del termine suddetto per un periodo da definirsi.

Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, prevede la valutazione di un primo elenco di 90 importanti sostanze attive utilizzate frequentemente nell'agricoltura. Si ritiene infatti che tali sostanze rappresentino il 30 % circa della quantità totale di prodotti fitosanitari di uso agricolo. Questo programma, tuttora in corso, ha permesso agli Stati membri e alla Commissione di acquisire esperienze e di stabilire un clima di fiducia reciproca.

Il regolamento CE n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, recante disposizioni d'attuazione della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, copre la maggior parte delle restanti sostanze attive in varie fasi e stabilisce scadenze fisse per la notifica di queste sostanze attive da parte delle industrie.

Si prevedeva una notevole diminuzione del numero delle sostanze attive sul mercato, non essendo le industrie disposte a difendere tutte le sostanze attive ancora sul mercato. Nel frattempo ciò ha avuto conferma, dato che non saranno difese almeno 200 sostanze attive. Per la fine del dicembre 2000 saranno disponibili risultati più definitivi, che saranno inseriti nella relazione della Commissione sull'attuazione del programma.

Il regolamento stabilisce anche che per le sostanze attive non notificate adeguatamente la Commissione adotterà un regolamento per non inserirle nell'allegato I e per obbligare gli Stati membri a ritirare dal mercato entro il 25 luglio 2003 i prodotti fitosanitari che le contengono.

Il ritiro dal mercato di un gran numero di sostanze attive entro breve tempo potrà creare problemi, ad esempio perché non saranno più disponibili prodotti fitosanitari per determinate colture o per un'efficace gestione della resistenza. Per permettere lo sviluppo di alternative, il regolamento riveduto stabilisce che la Commissione può adottare misure temporanee appropriate, se necessario e su base individuale, per gli impieghi per cui sono state fornite prove tecniche supplementari che dimostrano l'esigenza di un ulteriore utilizzo delle sostanze attive e la mancanza di un'alternativa valida.

3.4.e 5. Nella preparazione delle proposte per l'attuazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 451/2000, la Commissione esaminerà la base giuridica per queste misure temporanee, che saranno completate solo se sarà dimostrata la gravità del problema.

6. La Commissione è a conoscenza della proposta di modificare la legislazione olandese relativa ai prodotti per la protezione delle specie vegetali. I Paesi Bassi possono continuare ad applicare i criteri nazionali fino all'adozione di una decisione comunitaria sulle sostanze attive, allorché dovranno essere applicati principi uniformi. La Commissione non è informata sul fatto che altri Stati membri applicheranno criteri uguali a quelli proposti nei Paesi Bassi.

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992.

(2001/C 103 E/266)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2830/00**di Richard Howitt (PSE) alla Commissione**

(6 settembre 2000)

Oggetto: Attrezzature di gioco fornite dalle autorità locali

Potrebbe la Commissione fornire informazioni in merito alla regolamentazione che disciplina le attrezzature di gioco installate dalle autorità locali nei luoghi di ricreazione?

Qualora detta regolamentazione esista effettivamente, in quale modo i piccoli consigli comunali, in particolare, si procurano una copia di siffatti importanti orientamenti?

Risposta fornita dal sig. Byrne a nome della Commissione

(12 ottobre 2000)

L'Onorevole Parlamentare è pregato di riferirsi alle risposte fornite dalla Commissione alle interrogazioni scritte E-3376/98 ⁽¹⁾ della sig.ra Hultén ed E-1260/98 del sig. Fernández-Albor ⁽²⁾.

Il lavoro dell'Organismo europeo di normalizzazione (CEN) in materia di attrezzature per le aree da gioco è ormai terminato. Le norme in questione sono pertanto disponibili presso gli organismi nazionali di normalizzazione (nel Regno Unito si tratta del British Standards Institution).

Ciò vale per una norma generale relativa alle prescrizioni di sicurezza e ai metodi di prova, per le norme relative alle prescrizioni supplementari di sicurezza e ai metodi di prova per taluni tipi di attrezzature specifiche (altalene, toboga, ecc.), per le norme relative all'installazione, alla manutenzione e all'utilizzo delle aree da gioco e per le norme relative ai rivestimenti di superfici.

La Commissione vuole inoltre confermare che nel quadro della sua nuova proposta di direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti ⁽³⁾ (attualmente all'esame del Parlamento e del Consiglio), essa ha proposto di adottare disposizioni comunitarie più severe in materia di sorveglianza del mercato da parte delle autorità nazionali. Una sorveglianza rafforzata del mercato contribuirebbe in modo sensibile al miglioramento della sicurezza dei consumatori, tra l'altro per quanto riguarda le attrezzature delle aree da gioco.

⁽¹⁾ GU C 320 del 6.11.1999.

⁽²⁾ GU C 13 del 20.1.1999.

⁽³⁾ COM(2000) 139 def.

(2001/C 103 E/267)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2844/00**di Minerva Malliori (PSE) alla Commissione**

(4 settembre 2000)

Oggetto: Sostanze tossiche sugli aerei

Stando a dati emergenti da ricerche internazionali, si è constatato che in molti tipi di aerei l'aria della cabina passeggeri è carica di sostanze chimiche che, immesse attraverso il sistema di ventilazione, mettono in pericolo la salute dei passeggeri e dell'equipaggio.

Può la Commissione dire se intende realizzare essa stessa controlli al rispetto e adottare le misure necessarie onde eliminare questo pericolo per la salute pubblica?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(21 settembre 2000)*

La Commissione è al corrente delle perplessità suscitate dalla qualità dell'aria nella cabina passeggeri degli aerei civili. È al corrente anche degli studi condotti in materia da vari scienziati e delle indagini avviate da varie amministrazioni europee e di paesi terzi.

Dalle conclusioni di tali studi e indagini non emergono elementi che permettano di concludere che esiste un rischio specifico, tale da motivare un'azione immediata. Ciononostante, per precauzione, nella comunicazione sulla protezione dei passeggeri del trasporto aereo ⁽¹⁾, la Commissione ha indicato che avrebbe istituito un gruppo di esperti indipendenti, per disporre di elementi che le consentano di trarre le proprie conclusioni. I lavori saranno condotti nel corso del 2001.

⁽¹⁾ COM(2000) 365 def.

(2001/C 103 E/268)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2851/00
di Mogens Camre (UEN) alla Commissione***(5 settembre 2000)*

Oggetto: Aiuti dell'Unione europea alle ONG in Danimarca

1. Quali organizzazioni private (ONG) che operano in Danimarca su questioni concernenti la lotta al razzismo e alla xenofobia percepiscono aiuti dall'Unione europea?
2. Quali importi ricevono rispettivamente dette organizzazioni?
3. Di quale documentazione dispone la Commissione riguardo al fatto che i fondi erogati siano utilizzati per gli scopi suddetti?
4. Di quale documentazione dispone la Commissione riguardo al fatto che le organizzazioni che percepiscono gli aiuti siano gestite democraticamente oppure che i dirigenti delle organizzazioni medesime rappresentino effettivamente gruppi di interessi legittimi capaci di raggiungere gli obiettivi cui i fondi sono destinati?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione*(4 ottobre 2000)*

Fino al 1998, la linea di bilancio B3-4114 (Misure per combattere il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo) ha permesso il finanziamento specifico di azioni contro il razzismo e la xenofobia. Nel 1998 un'organizzazione danese, AOF — The Workers Education Association (Vejle) ha ricevuto un finanziamento (106 258 € per un progetto di formazione multiculturale dei datori di lavoro e dei lavoratori «Xenobus — Europa bussen der Abner Dore»).

Nel 1999, la linea di bilancio B3-2006 (Progetti pilota sull'integrazione multiculturale) ha permesso il finanziamento di azioni pilota in questo settore, tuttavia non è stata selezionata alcuna organizzazione danese nell'ambito dell'invito a presentare proposte pubblicato dalla Commissione. Poiché gli inviti a presentare proposte richiedevano una partnership transnazionale, alcuni dei beneficiari lavorano in collaborazione con organizzazioni danesi.

Nel 2000, la linea di bilancio B5-803 consente alla Commissione di preparare il nuovo programma d'azione comunitaria per combattere la discriminazione proposto dalla Commissione il 25 novembre 1999 ⁽¹⁾ nell'ambito del pacchetto di proposte ai sensi dell'articolo 13 del Trattato CE. In questo contesto, la Commissione intende finanziare iniziative che contribuiscano allo sviluppo di strategie e di prassi destinate a combattere la discriminazione basata su motivi razziali, etnici, religiosi, sulla disabilità, l'età e le tendenze sessuali. Il processo di selezione dei progetti da finanziare nel 2000 è quasi completato, a seguito dell'invito a presentare proposte.

La Commissione sta esaminando le proposte di finanziamento presentate nel quadro dell'invito a presentare proposte sulla base di una descrizione completa dell'iniziativa e della relativa documentazione. La documentazione comprende lo statuto dell'organizzazione, che ne documenta lo status secondo la legislazione nazionale e fornisce prove dell'esperienza nel settore e della capacità di gestire i fondi comunitari. Questa documentazione viene esaminata prima che la Commissione decida di fornire un sussidio per l'azione prevista.

I progetti selezionati per il finanziamento devono far pervenire relazioni intermedie, una dichiarazione finale relativa alla contabilità e una relazione finale sui risultati del progetto. I documenti sono controllati e valutati prima del versamento dell'ultima rata del sussidio. Vengono effettuati controlli contabili su base regolare e a livello puntuale qualora sorgano dubbi circa la gestione di un progetto specifico. Inoltre la Commissione si è rivolta ad un'organizzazione indipendente per effettuare una valutazione dei progetti finanziati nel 1999.

⁽¹⁾ COM(1999) 567 def.

(2001/C 103 E/269)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2856/00
di Winfried Menrad (PPE-DE) alla Commissione

(8 settembre 2000)

Oggetto: Tutela dei consumatori nell'uso di materiali da costruzione che possono provocare un inquinamento chimico nelle abitazioni

La Direttiva 76/769 ⁽¹⁾ pone limitazioni all'immissione in commercio e all'impiego di prodotti che contengono determinate sostanze pericolose.

Negli ultimi tempi l'interrogante ha ricevuto un numero crescente di segnalazioni da parte dei cittadini della sua circoscrizione elettorale circa l'uso frequente di materiali da costruzione contenenti, ad esempio, la formaldeide.

Si chiede pertanto alla Commissione di precisare:

1. se prevede di ampliare in tal senso la direttiva esistente ovvero di presentare una nuova proposta di direttiva (che tenga conto di tali esigenze)?
2. In quale misura è possibile configurare una responsabilità dei costruttori o dei venditori di case così contaminate? Gli abitanti di queste case possono beneficiare di un'inversione dell'onere della prova o si prevede di adottare una regolamentazione europea in materia?

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

Risposta del sig. Liikanen in nome della Commissione

(23 ottobre 2000)

La direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 ⁽¹⁾ sull'immissione in commercio e sull'impiego di sostanze e preparati pericolosi già proibisce o delimita l'impiego di diverse sostanze pericolose nei materiali da costruzione, come ad esempio l'amianto e il pentaclorofenolo. La direttiva viene continuamente emendata per introdurre nuove restrizioni quando tale necessità risulta dalla valutazione dei rischi e dall'analisi dei vantaggi e svantaggi delle restrizioni stesse. Attualmente, a livello comunitario non è prevista alcuna limitazione all'impiego e all'immissione in commercio di formaldeide.

I prodotti (e i materiali) da costruzione sono inoltre soggetti alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989⁽²⁾ sui prodotti da costruzione. Tale direttiva fissa una serie di requisiti essenziali per i lavori di costruzione, i quali, attraverso una serie di documenti interpretativi⁽³⁾, sono stati convertiti in specifiche funzionali. Nel caso delle sostanze pericolose, si applica il «requisito essenziale n. 3». Ciò significa che i prodotti da costruzione destinati a installazioni a carattere permanente nell'ambito di opere edili non devono emettere sostanze pericolose. Le opere devono essere progettate e costruite in maniera da non costituire una minaccia all'igiene o alla salute degli occupanti o dei vicini.

Tuttavia, conformemente al principio di sussidiarietà, la direttiva sui prodotti da costruzione prevede che la responsabilità per la sicurezza delle opere rimanga di competenza degli Stati membri. Ne consegue che la decisione di emanare o meno regolamenti in funzione dei requisiti essenziali della direttiva (compreso il requisito n. 3 sulle sostanze pericolose) compete agli Stati membri.

Qualora una sostanza, come la formaldeide, non costituisca oggetto di armonizzazione a livello comunitario in base alla direttiva 76/769/CEE, gli Stati membri hanno facoltà di regolarne l'impiego nei prodotti da costruzione. Tuttavia, poiché tali iniziative potrebbero dare origine a requisiti differenziali, potrebbe essere necessario intraprendere un'azione ai sensi della direttiva 89/106/CEE oppure degli articoli 28 e 30 (ex articoli 30 e 36) del trattato CE al fine di evitare barriere al commercio. L'Ente europeo di normalizzazione, il CEN, sta sviluppando metodi di collaudo armonizzati.

Gli Stati membri sono inoltre responsabili in materia di responsabilità per le opere edili (ad esempio in termini di progettazione e costruzione). Tuttavia, nel caso di prodotti difettosi la responsabilità è regolata a livello comunitario. La direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi⁽⁴⁾, con le modifiche di cui alla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 1999⁽⁵⁾, stabilisce norme comuni in materia di responsabilità nel caso di danni causati agli individui da prodotti difettosi. La definizione di «prodotto difettoso» viene precisata in tale direttiva, che copre altresì i prodotti da costruzione incorporati in un edificio.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976.

⁽²⁾ GU L 40 dell'11.2.1989.

⁽³⁾ GU C 62 del 28.2.1994.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 7.8.1985.

⁽⁵⁾ GU L 141 del 4.6.1999.

(2001/C 103 E/270)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2861/00

di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(14 settembre 2000)

Oggetto: Mancanza di trasparenza nelle gare di appalto relative a opere previste in occasione delle Olimpiadi in Grecia

Secondo alcune informazioni, la Commissione avrebbe chiesto ulteriori chiarimenti riguardo a due cantieri, quelli del Villaggio olimpico e del Centro ippico, esprimendo la sua preoccupazione per la mancanza di trasparenza nella procedura di assegnazione e di realizzazione dei lavori.

1. Può la Commissione dire quali sono le ragioni che l'hanno indotta a chiedere ulteriori chiarimenti al governo greco;
2. se le procedure seguite in materia di assegnazione dei lavori sono conformi alla legislazione comunitaria;
3. se è configurabile un annullamento delle gare di appalto concernenti la realizzazione dei due cantieri in questione?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione*(23 ottobre 2000)*

La Commissione vorrebbe informare l'onorevole parlamentare che, in seguito a denunce che contestavano la legalità della procedura di messa in concorrenza con riferimento al contratto di concessione per la costruzione, tra l'altro, del centro ippico di Markopoulo, ha chiesto, a due riprese, per iscritto alle autorità elleniche chiarimenti ed informazioni. Il caso è tuttora all'esame della Commissione.

Nel caso del villaggio olimpico, in esito ai reportage pubblicati sulla stampa ellenica e in uno spirito di collaborazione con gli Stati membri, la Commissione ha ufficiosamente chiesto delucidazioni in merito all'assegnazione di sei contratti per studi urbanistici connessi al progetto. Le autorità greche hanno informato la Commissione che i contratti alla fin fine non sarebbero stati firmati. La Commissione non ha ricevuto altre informazioni al riguardo.

*(2001/C 103 E/271)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-2893/00****di Francesco Speroni (TDI) alla Commissione***(6 settembre 2000)*

Oggetto: Discriminazione fondata sul sesso relativamente all'obbligo di indossare determinati capi di abbigliamento

Può la Commissione far sapere se l'obbligo di adottare un determinato abbigliamento, obbligo che viene imposto in taluni ambienti alle persone di sesso maschile esentando quelle di sesso femminile, o viceversa, senza motivi di ordine operativo o funzionale, costituisce una forma di discriminazione fondata sul sesso in contrasto con l'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione*(6 ottobre 2000)*

L'articolo 13 del trattato CE conferisce al Consiglio il potere di adottare, previa consultazione del Parlamento, le misure necessarie per lottare contro la discriminazione basata su vari motivi, tra cui il sesso. Quest'articolo non ha alcun effetto diretto.

Attualmente non esiste alcuna normativa comunitaria sulla discriminazione basata sul sesso che utilizzi come base giuridica l'articolo 13 del trattato CE.

La direttiva 97/80/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso⁽¹⁾ dà comunque la definizione comunitaria della discriminazione indiretta. Secondo l'articolo 2, paragrafo 2 di tale direttiva, una discriminazione indiretta sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri colpiscono (in inglese: disadvantage; in francese: affectent) una quota nettamente più elevata di individui di uno dei due sessi, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano adeguati e necessari e possano essere giustificati da ragioni obiettive non basate sul sesso.

Affinché la differenza di trattamento descritta dall'onorevole membro possa eventualmente essere considerata una discriminazione basata sul sesso, è necessario provare che essa provoca uno svantaggio e inoltre che non è adeguata, necessaria e giustificata da fattori obiettivi quali, ad esempio, gli usi della società.

⁽¹⁾ GU L 14 del 20.1.1998.

(2001/C 103 E/272)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2952/00
di Neil MacCormick (Verts/ALE) alla Commissione

(12 settembre 2000)

Oggetto: Imposta per il cambiamento climatico

La finanziaria britannica per il 2000 prevede un prelievo fiscale per il cambiamento climatico e autorizza il governo ad attuare le relative disposizioni.

Può la Commissione verificare tali norme per accertare se il prelievo in questione risponde al concetto di tassa ai sensi dei trattati e degli atti derivati?

In caso affermativo, intende verificare se si tratta de iure e de facto di un'imposta sul valore aggiunto?

In quanto tale, non si tratterebbe di una tassa vietata a norma dell'articolo 33 della sesta direttiva IVA? Intende pertanto emanare provvedimenti di esecuzione per impedire che il governo britannico la imponga?

Risposta data dal signor Bolkestein in nome della Commissione

(6 ottobre 2000)

L'articolo 33 della direttiva 77/388/CEE, sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽¹⁾, permette agli Stati membri, a talune condizioni, di mantenere o d'introdurre imposte, diritti o tasse diversi dall'imposta sul valore aggiunto, purché questi prelievi non abbiano il carattere d'imposte sulla cifra d'affari.

La Corte di giustizia ha enunciato, in numerose sentenze, i criteri da applicare per valutare se un prelievo abbia o meno tale carattere. In una delle sentenze più recenti essa ha sostenuto che è necessario accertare se il prelievo comprometta il funzionamento del sistema comune d'IVA gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi in modo analogo a quest'ultima imposta, le cui caratteristiche sono così state definite dalla Corte: applicazione generale alle operazioni relative a beni o servizi; ammontare dell'imposta proporzionale al prezzo dell'operazione; riscossione in ciascuno stadio del processo di produzione e distribuzione; deduzione, in ciascuno stadio, dell'imposta dovuta sugli acquisti da quella dovuta sulle vendite.

In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione ritiene che il prelievo cui si riferisce l'onorevole parlamentare non abbia il carattere di un'imposta sulla cifra d'affari vietata dall'articolo 33 della sesta direttiva.

⁽¹⁾ GU L 145 del 13.6.1977.

(2001/C 103 E/273)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2960/00
di Carlos Bautista Ojeda (Verts/ALE) alla Commissione

(12 settembre 2000)

Oggetto: Variazione del prezzo del combustibile in Europa

Nello stabilire gli aiuti destinati agli agricoltori europei, tiene conto la Commissione delle variazioni del prezzo del carburante?

Considera il prezzo del carburante un fattore che incide sul costo di produzione finale dei prodotti dell'agricoltura e della pesca?

Se la risposta è affermativa, in che modo il costo del gasolio influisce sull'importo concesso come aiuto? Qual è il metodo di calcolo impiegato?

Se la risposta è negativa, prevede la Commissione di prendere in considerazione questo fattore nel prossime riforme delle varie OCM?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(4 ottobre 2000)

La modifica dell'importo degli aiuti diretti versati ai produttori comunitari è una decisione che, su proposta della Commissione, deve essere presa dal Consiglio. Il loro importo è stato recentemente fissato nel quadro degli accordi di Berlino sull'Agenda 2000, trattativa nella quale il Parlamento ha svolto il ruolo importante conferitogli dai trattati.

La Commissione è perfettamente cosciente dell'incidenza dei prezzi dei carburanti sui costi di produzione finali dei prodotti dell'agricoltura e della pesca.

La Commissione non ritiene che gli attuali prezzi dei carburanti giustifichino una revisione degli accordi di Berlino e un conseguente aumento degli aiuti diretti. Essa segue attentamente le discussioni attualmente in corso in numerosi Stati membri e si assicurerà che gli eventuali accordi conclusi siano conformi alla normativa comunitaria.

L'evoluzione del reddito dei produttori ha sempre fatto parte dei criteri applicati dalla Commissione nel formulare le sue proposte. Se si tratterà di un fenomeno di natura strutturale e non congiunturale, l'aumento del prezzo dei carburanti sarà un elemento di cui si dovrà tener conto.

(2001/C 103 E/274)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2971/00

di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(13 settembre 2000)

Oggetto: Competenze della Commissione relativamente alla protezione dei cani

Con riferimento all'impegno assunto dal Commissario Byrne dinanzi al Parlamento europeo il 6 settembre scorso, e visto il tentativo di introdurre un sistema europeo di passaporti per gli animali da compagnia, può la Commissione far sapere se ritiene di poter intervenire presso il governo tedesco in relazione alla prevista soppressione di un gran numero di cani qualora reputi che esso non abbia operato una rigorosa distinzione fra cani effettivamente pericolosi e cani che non lo sono? In caso contrario, può la Commissione fornire indicazioni circa la base giuridica della sua competenza in materia di passaporto per gli animali da compagnia?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(13 ottobre 2000)

La Commissione segnala all'on. parlamentare che essa ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento⁽¹⁾ mirante, tra l'altro, a stabilire un passaporto comunitario per gli animali di compagnia che si spostano con i loro padroni all'interno della Comunità. Tuttavia, tale passaporto rientra nel settore veterinario e deve essere piuttosto considerato come un libretto sanitario avente lo scopo di limitare la propagazione di malattie pericolose per la salute pubblica e per gli animali.

La valutazione della conformità della normativa tedesca rispetto al diritto comunitario può avvenire solo in relazione agli artt. 28 e 30 (ex artt. 30 e 36) del trattato CE; la Commissione è del parere che spetti agli Stati membri, nel quadro della sussidiarietà, di adottare le misure necessarie in vista di proteggere la salute e la vita delle persone, nel rispetto delle regole del trattato CE.

Ai sensi dell'art. 28 del trattato CE, gli Stati membri non possono peraltro adottare provvedimenti nazionali che creino ostacoli allo spostamento degli animali. Tuttavia, l'art. 30 di tale trattato CE autorizza l'adozione di siffatti provvedimenti allorquando questi sono giustificati da motivi di moralità pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali, ecc.

Peraltro, in base alle informazioni trasmesse dall'on. parlamentare, le autorità tedesche dovranno nel caso specifico trovare un ragionevole equilibrio tra l'obiettivo della protezione della salute e della vita delle persone e quello relativo al libero spostamento degli animali; la Commissione dovrà valutare tale equilibrio, attraverso un esame del progetto della legge relativa alla protezione contro i cani pericolosi recentemente modificata dalle autorità tedesche nel quadro della procedura di notifica instaurata dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede appunto una procedura d'informazione nel campo delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽²⁾.

⁽¹⁾ COM(2000) 529 def.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998.

(2001/C 103 E/275)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2973/00

di Andre Brie (GUE/NGL) alla Commissione

(13 settembre 2000)

Oggetto: Utilizzazione di risorse del Fondo sociale europeo per un programma del governo della Repubblica federale di Germania a favore del lavoro giovanile nella Germania orientale

Il governo tedesco ha deciso di stanziare 75 milioni di marchi a favore del lavoro giovanile nella Germania orientale («Iniziativa per il lavoro e la qualificazione, contro il razzismo e la xenofobia»).

Poiché la maggior parte di tale stanziamento è a titolo del Fondo sociale europeo, può la Commissione far sapere se è a conoscenza:

- del relativo programma di misure;
- delle iniziative da promuovere e del loro contenuto;
- dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie a favore delle singole misure e iniziative?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(5 ottobre 2000)

Basandosi sul Quadro comunitario di sostegno (QCS) per gli interventi strutturali in Germania nelle regioni dell'obiettivo 1 e sul documento unico di programmazione dell'obiettivo 3, la Commissione ha chiesto alle autorità tedesche di utilizzare le risorse del Fondo sociale europeo (FSE) per il periodo di programmazione 2000-2006, per le azioni destinate a combattere il razzismo e la xenofobia nel mercato del lavoro.

A seguito di questa richiesta, attualmente le autorità tedesche, con il sostegno del Fondo sociale europeo, stanno preparando azioni da realizzare nell'ambito del programma di lavoro in questione, sia nella zona occidentale, che in quella orientale della Germania, in tre settori: settore d'integrazione del FSE «Società senza esclusioni»; settore d'integrazione «Capitale locale per scopi sociali»; nonché settore d'azione tematico «Combattere il razzismo e la xenofobia nel mercato del lavoro» nell'ambito del programma dell'iniziativa comunitaria «EQUAL».

Le autorità tedesche hanno comunicato alla Commissione che probabilmente il sostegno del FSE per un importo massimo di 25 MDM all'anno sarà destinato alle azioni in questi settori, nell'ambito del programma operativo dell'obiettivo 1 (FSE), che deve ancora essere definito e nell'ambito del documento unico di programmazione dell'obiettivo 3. Le autorità tedesche si stanno interessando degli aspetti pratici per quanto riguarda le azioni da intraprendere e i criteri per distribuire i finanziamenti del FSE nei tre settori citati prima.

(2001/C 103 E/276)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2992/00
di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione

(20 settembre 2000)

Oggetto: Direttiva 89/665/CEE sulle procedure di ricorso in materia di appalti

1. Le disposizioni in materia di tutela giuridica soggettiva della direttiva 89/665/CEE ⁽¹⁾, concernente i ricorsi relativi ad appalti pubblici, sono state trasposte in modo conforme alla direttiva stessa nella legge sugli appalti del Land dell'Austria superiore?
2. Sia in caso di risposta affermativa che negativa, potrebbe la Commissione spiegarne le ragioni?
3. Quante procedure di infrazione sono già state avviate contro l'Austria in relazione alle direttive in materia di aggiudicazione degli appalti?

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

Risposta del Sig Bolkestein in nome della Commissione

(26 ottobre 2000)

1. La direttiva 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori è stata recepita dal Land Oberösterreich con legge 5 maggio 1994 ⁽¹⁾ modificato con legge del 23 gennaio 1997. ⁽²⁾ La Commissione ritiene che il recepimento da parte del Land Oberösterreich sia conforme alla direttiva, con riserva del punto seguente.
2. In una sentenza del 28 ottobre 1999 relativa ad una causa austriaca ⁽³⁾, la Corte di giustizia ha constatato che «in merito alla decisione dell'autorità aggiudicatrice che precede la conclusione del contratto, con la quale detta autorità sceglie l'offerente che ha preso parte alla procedura di aggiudicazione dell'appalto con cui concludere il contratto, gli Stati membri sono tenuti a prevedere in ogni caso una procedura di ricorso che consenta agli offerenti respinti di ottenere l'annullamento di tale decisione in presenza delle relative condizioni, indipendentemente dalla possibilità di ottenere un risarcimento danni dopo la conclusione del contratto.» Secondo l'interpretazione della Commissione, tale sentenza implica che l'Austria è tenuta a modificare tutta la sua legislazione in materia di appalti pubblici, compresa la succitata legge dell'Oberösterreich. Al riguardo, la Commissione è in contatto con le competenti autorità austriache per seguire il processo legislativo di messa in conformità.
3. Per quanto riguarda le direttive «appalti pubblici» in generale, la Commissione finora ha avviato sette procedure d'infrazione contro l'Austria, di cui tre per non recepimento e quattro per scorretta applicazione.

⁽¹⁾ Oö. LGBL. 59/1994.

⁽²⁾ Oö LGBL. 34/1997.

⁽³⁾ C-81/98, non ancora pubblicata nella Raccolta.

(2001/C 103 E/277)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3028/00
di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione

(26 settembre 2000)

Oggetto: Livello di esecuzione degli stanziamenti d'impegno dei progetti del Fondo di coesione

Al 31 agosto 2000 quale è stato il livello di esecuzione degli stanziamenti d'impegno dei vari progetti contemplati dal Fondo di coesione da parte di ciascuno dei paesi beneficiari e cioè Spagna, Portogallo, Grecia e Irlanda?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione*(10 novembre 2000)*

La Commissione trasmette la risposta direttamente all'Onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento, in considerazione della vastità della stessa e delle numerose tabelle che vi figurano.

*(2001/C 103 E/278)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-3040/00****di Joachim Wuermeling (PPE-DE) alla Commissione***(28 settembre 2000)*

Oggetto: Discriminazione dei prodotti contenenti PVC in Danimarca

Una nuova legislazione varata in Danimarca vieta o rende difficoltosa la commercializzazione di prodotti contenenti PVC, tra l'altro attraverso l'imposizione di elevati prelievi fiscali e l'introduzione della nozione di reato. Tali misure legislative sono atte ad ostacolare la commercializzazione di prodotti contenenti PVC con la Danimarca, se non a vietarne del tutto la vendita.

1. Ritiene la Commissione che la legislazione danese sia compatibile con il diritto comunitario?
2. In caso negativo, intende la Commissione avviare una procedura per violazione del trattato?

Risposta data dal Sig Bolkestein in nome della Commissione*(6 novembre 2000)*

La Commissione sta procedendo ad un approfondito esame della questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare e Gli comunicherà le conclusioni non appena possibile.

*(2001/C 103 E/279)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-3048/00****di Glyn Ford (PSE) alla Commissione***(28 settembre 2000)*

Oggetto: Odontoiatri e odontotecnici

Nel 1991 il governo britannico ha individuato la necessità di inserire gli odontotecnici nel quadro delle professioni dentistiche e ha raccomandato di riconoscere tale professione.

L'ordine degli odontoiatri ha istituito un gruppo per valutare la questione e ha espresso il proprio consenso sulla relazione del governo. Successivamente, tuttavia, l'ordine degli odontoiatri ha rinviato le sue raccomandazioni alla commissione per un ulteriore esame e l'argomento è stato trattato in diverse occasioni. Nella riunione finale l'ordine degli odontoiatri ha deciso che gli odontoiatri NON possono espletare le mansioni dei dentisti né venire retribuiti direttamente dai pazienti per i servizi forniti.

Il Ministero della Sanità ha tuttavia reso noto che la definizione dei compiti degli odontoiatri esula dalle competenze dell'ordine degli odontoiatri in quanto si tratta di un ente pubblico.

Può la Commissione far sapere se la questione rientra nelle competenze e nelle responsabilità dell'UE?

In caso affermativo, come intende procedere per garantire la modernizzazione della professione dentistica e permettere così ai pazienti di accedere ad una serie di nuove figure professionali e di esperti qualificati in ambito dentistico, ivi compresi gli odontoiatri nel Regno Unito?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione*(17 ottobre 2000)*

La professione di odontotecnico clinico («clinical dental technician») non è stata oggetto di alcuna armonizzazione comunitaria e pertanto gli Stati membri rimangono gli unici competenti in materia di concessione di uno statuto ufficiale per detta professione e la relativa normativa (condizioni di formazione, di accesso alla professione e di esercizio).

La competenza degli Stati membri in materia incontra tuttavia taluni limiti per via dell'armonizzazione comunitaria per quanto riguarda la professione di dentista. La direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, mirante al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti le attività di dentista⁽¹⁾ relativa al coordinamento della formazione dei dentisti, stabilisce infatti le condizioni di formazione alle quali gli Stati membri devono subordinare l'accesso alle attività di dentista. Essa costituisce un elemento preliminare al riconoscimento reciproco automatico dei diplomi di dentista previsto dalla direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi⁽²⁾ ed impone esigenze minime che garantiscono un alto livello di qualità delle cure prestate dai professionisti in parola.

Da tale armonizzazione deriva che gli Stati membri non sono più abilitati a creare o mantenere una professione diversa, indipendente da quella di dentista ma il cui campo d'attività sarebbe molto simile, se non identico a quello di dentista. Infatti, se gli Stati membri sono liberi di creare e disciplinare come meglio credono una professione come quella, ad esempio, di tecnico o igienista dentario, non possono tuttavia autorizzare dei professionisti — senza il livello o il titolo di formazione richiesti dalle direttive «dentisti» — ad esercitare le stesse attività dei dentisti. Ciò sarebbe contrario allo spirito e all'economia delle direttive di cui trattasi e equivarrebbe a privarle di qualsiasi effetto positivo.

Infine, va precisato che, qualora venga concesso uno statuto ufficiale alla professione in causa le direttive 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di insegnamento superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni⁽²⁾ e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali, che integra la direttiva 89/48/CEE⁽³⁾, relative al sistema generale di riconoscimento dei diplomi saranno destinate ad applicarsi al riconoscimento tra Stati membri delle qualifiche in parola.

⁽¹⁾ GU L 233 del 24.8.1978.

⁽²⁾ GU L 19 del 24.1.1989.

⁽³⁾ GU L 209 del 24.7.1992.

(2001/C 103 E/280)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3078/00**di Luckas Vander Taelen (Verts/ALE) alla Commissione***(22 settembre 2000)*

Oggetto: Giuria del concorso internazionale di architettura «Sentieri d'Europa»: parzialità, qualificazione e presenza di membri belgi

A seguito dell'iter avviato dal ricorso 98/5025 Segretariato generale-Belgio e come indicato nella sua risposta all'interrogazione P-1747/00⁽¹⁾, la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione contro il Belgio a motivo dell'assenza di imparzialità del signor H. Montois, architetto, membro della Giuria. Ora, il Presidente della Giuria, Signor J. Vandervoort, architetto dello studio CERAU, non era indipendente neanche lui, dato che dal 3 ottobre 1990 era socio e azionista della società civile di architetti sotto forma di società anonima «Atelier de l'Espace Leopold», allo stesso titolo del signor André Jacqmain, architetto dello studio di Genval (secondo vincitore), nel quadro della costruzione degli edifici D4, D5 e SNCB, in rue de Trèves a Bruxelles.

1. Intende la Commissione di conseguenza avviare una procedura d'infrazione contro lo Stato belga anche a motivo della mancanza d'imparzialità del signor J. Vandervoorde?

Nell'interrogazione P-1747/00 si è già fatto inoltre rilevare che hanno partecipato ai lavori della Giuria otto membri belgi invece dei cinque previsti dal regolamento del concorso e menzionati nel bando di concorso⁽²⁾ pubblicato quale allegato IV «bando di concorso» alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992⁽³⁾.

2. Può la Commissione esprimere il suo parere in merito a tale aspetto e precisare, in tal caso, se la presenza attiva dei tre membri belgi non previsti dal bando di concorso è conforme allo spirito della direttiva 92/50/CEE?

3. Risponde il signor H. Hasquin alle condizioni sostanziali di qualificazione per essere membro della giuria e appoggiare le sue decisioni⁽⁴⁾ dato che non è né architetto né urbanista?

4. Tenendo conto delle prove fornite e dei fatti già rivelati in merito alla procedura di valutazione delle offerte, come pure della composizione della giuria e della sua mancanza di imparzialità, intende la Commissione ricorrere alla Corte di giustizia europea?

In caso affermativo, può essa indicare quando prevede di farlo?

⁽¹⁾ GU C 53 E del 20.2.2001.

⁽²⁾ Nel bando di concorso non figurano i membri di giuria Sigg. H. Hasquin, J. Van Hufflen e B. Martiny.

⁽³⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ Cfr. la relazione della Giuria, 1° turno, pagg. 4/7, 6° comma, che recita «il ministro appoggia questa decisione».

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(24 ottobre 2000)

1. In seguito ai nuovi elementi annunciati dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione scritta P-2255/99⁽¹⁾, vertente sulla composizione e sull'indipendenza dei membri della commissione esaminatrice dei concorsi e sulla procedura di valutazione delle offerte, la Commissione ha notificato un'ingiunzione complementare alle autorità belghe adottando come gravami l'assenza di indipendenza del sig. Montois ed il fatto che la giuria avrebbe omesso di basarsi esclusivamente sui criteri indicati nella documentazione di concorso, in violazione dell'articolo 13, § 6 della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 recante coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

Quanto all'assenza di indipendenza addotta dal sig. Vandervoorde, gli elementi informativi risultanti dall'interrogazione dell'onorevole parlamentare sono attualmente oggetto di una analisi approfondita da parte della Commissione.

2. In merito alla partecipazione addotta, ai lavori della giuria, di 8 membri belgi, invece dei 5 previsti dal regolamento di concorso, occorre notare che, secondo le informazioni in possesso della Commissione, il regolamento del concorso prevedeva, oltre a 5 membri non belgi e 3 rappresentanti (non belgi) delle istituzioni europee, 7 membri belgi e 2 supplenti belgi. Dalle relazioni della giuria emerge che essa era composta, nel primo turno dell'11 e 12 dicembre 1997, da 8 membri non belgi e da 7 membri belgi e, durante il secondo turno da 7 membri non belgi e da 6 membri belgi.

Inoltre, la succitata direttiva 92/50/CEE non vieta di modificare la giuria purché vengano rispettate le 3 condizioni essenziali, segnatamente l'indipendenza, la qualificazione ed il rispetto dell'anonimato.

3. Quanto alla qualifica del sig. Hasquin, dalla relazione della giuria del secondo turno, il 21 e 22 aprile 1998, che il sig. Hasquin non ha votato. Inoltre, per quanto concerne la qualificazione dei membri della giuria, la direttiva 92/50/CEE, all'articolo 13 §6, precisa che «ogniquale volta ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve egualmente possedere la stessa qualificazione o una equipollente».

4. La Commissione è in attesa della risposta delle autorità belghe all'ingiunzione complementare. In funzione di quest'ultima deciderà sul seguito da dare al dossier.

⁽¹⁾ GU C 203 E del 18.7.2000.

(2001/C 103 E/281)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3079/00
di Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) alla Commissione

(22 settembre 2000)

Oggetto: Base giuridica per l'operato della Commissione

In concomitanza con i blocchi stradali in Francia ed in Belgio il 10-15 settembre u.s. la Commissione ha trasmesso un fax alle autorità francese e belghe per sollecitare informazioni in ordine alla circolazione delle merci sul territorio di ambo i paesi. Nel caso del Belgio la Commissione era preoccupata per la situazione venutasi a creare alle frontiere con la Francia e la Germania e sulle strade di grande comunicazione. Qualora queste fossero state bloccate si faceva obbligo alle autorità belghe di indicare itinerari alternativi informandone gli operatori economici dei paesi vicini.

Ciò premesso, su quale base giuridica si fonda l'operato della Commissione? Si comporterebbe essa allo stesso modo nel caso di una legale controversia sindacale che sortisse effetti analoghi sulla circolazione?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della Commissione

(16 ottobre 2000)

L'azione della Commissione menzionata dall'onorevole parlamentare è basata giuridicamente sull'articolo 3, comma 2 del regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio del 7 dicembre 1998 sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri.⁽¹⁾

La Commissione ricorre e ricorrerà a detta base giuridica quando sorge o rischia di sorgere un ostacolo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2679/98. Si tratta di ostacoli alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri imputabili ad uno Stato membro a motivo della sua azione o della sua inazione, suscettibili di costituire una violazione degli articoli 28-30 (ex articoli 30-36) del trattato CE e che provocano una grave perturbazione della libera circolazione delle merci impedendo, ritardando o dirottando fisicamente o altrimenti l'importazione o il transito di merci in uno Stato membro o l'esportazione di queste a partire da detto Stato membro causando seri pregiudizi alle parti lese e che richiedono un'azione immediata per evitare qualsiasi continuazione, estensione od aggravamento della perturbazione o dei danni in questione.

Nella sua azione la Commissione, in ottemperanza all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2679/98 non mette in causa l'esercizio dei diritti fondamentali, quali sono riconosciuti dagli Stati membri, compresi il diritto o la libertà di fare sciopero. Essa mette in discussione soltanto gli ostacoli in forza dell'articolo 1 del regolamento a prescindere dal fatto che sorgano o no nel contesto di un conflitto sindacale.

⁽¹⁾ GU L 337 del 12.12.1998.

(2001/C 103 E/282)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3115/00
di Brigitte Wenzel-Perillo (PPE-DE) alla Commissione

(6 ottobre 2000)

Oggetto: Studi sull'allargamento UE

Può la Commissione far sapere se ha proceduto, o intende procedere, ad un'analisi globale prospettica della problematica inerente all'allargamento dell'UE? Può essa altrimenti comunicare quali studi verticali o orizzontali sono stati condotti dalle sue Direzioni generali?

Risposta data dal Sig Verheugen in nome della Commissione*(30 ottobre 2000)*

La Commissione invia direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento le informazioni richieste.

*(2001/C 103 E/283)***INTERROGAZIONE SCRITTA E-3156/00
di Rainer Wieland (PPE-DE) alla Commissione***(10 ottobre 2000)*

Oggetto: Tassa di circolazione per le imbarcazioni da diporto in Grecia

E' la Commissione a conoscenza della disposizione sul pagamento di tasse di circolazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1 della legge n. 2743/1999, secondo la quale le imbarcazioni private da diporto di lunghezza superiore ai 7 metri — a prescindere dalla bandiera — che non risultano stabilmente ormeggiate nelle acque greche sono tenute a pagare una tassa di circolazione che viene versata su uno speciale conto-capitale della polizia portuale.

Ritiene la Commissione che questa tassa sia in contrasto con l'idea fondamentale di un'Europa unita e il diritto comunitario, e in particolare con il principio della libera circolazione e la disposizione in base alla quale gli Stati membri dell'UE non possono imporre ai cittadini comunitari tasse d'entrata nel loro territorio?

Risposta data dal Sig Bolkestein in nome della Commissione*(14 novembre 2000)*

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-1062/00 dell'Onorevole von Wogau ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 26 E del 26.1.2001, pag. 150.

*(2001/C 103 E/284)***INTERROGAZIONE SCRITTA P-3201/00
di Françoise Grossetête (PPE-DE) alla Commissione***(6 ottobre 2000)*

Oggetto: Statuto dei raccoglitori familiari di frutta e dei produttori di acquavite

Non esiste ancora alcuno statuto armonizzato per la professione dei raccoglitori familiari di frutta, produttori di acquavite e distillatori in quanto tali. Sussistono grandi disparità a livello nazionale per l'esercizio di questa professione. Intende la Commissione europea elaborare uno statuto comunitario che potrebbe essere applicato all'esercizio di tale professione?

Riposta fornita dal sig. Bolkestein a nome della Commissione*(27 ottobre 2000)*

La regolamentazione dell'esercizio delle professioni non rientra nel campo d'applicazione del diritto comunitario; gli Stati membri sono pertanto liberi di fissare le condizioni del loro esercizio sul proprio territorio. Gli Stati membri devono tuttavia rispettare le norme comunitarie relative alla libera circolazione delle professioni.

Trattandosi delle condizioni e delle formalità imposte dagli Stati membri per l'esercizio delle attività professionali sul loro territorio, ad esempio l'esigenza di una licenza, gli Stati membri devono conformarsi ai principi sanciti dagli articoli 43 e 49 (ex articoli 52 e 59) del trattato CE relativi alla libertà di

stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi. Nel quadro della libertà di stabilimento, che può riguardare i produttori di acquavite più che la prestazione di servizi, anche se gli Stati membri che disciplinano l'esercizio della professione non possono rifiutare l'accesso a tale professione ai professionisti che soddisfano i requisiti di esperienza professionale stabiliti dalla direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche⁽¹⁾, tali professionisti sono tenuti a soddisfare gli altri requisiti e le formalità stabiliti dalla legislazione dello Stato membro d'accoglienza, ad esempio l'iscrizione ad un albo degli artigiani o il possesso di una licenza professionale, nella misura in cui tali requisiti sono imposti anche ai cittadini dello Stato membro d'accoglienza e questi rispettano il principio di proporzionalità stabilito dal trattato CE.

Trattandosi di una competenza degli Stati membri, non è prevista l'elaborazione di uno statuto comunitario applicabile all'esercizio di tale professione.

⁽¹⁾ GU L 201 del 31.7.1999.

(2001/C 103 E/285)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3310/00

di Giuseppe Di Lello Finuoli (GUE/NGL) alla Commissione

(18 ottobre 2000)

Oggetto: Costruzione di opera edilizia in violazione di leggi

Il territorio del Comune di Villa Castelli (Brindisi, Italia) è caratterizzato da una «gravina» (tipico canale naturale del paesaggio pugliese) di notevole interesse paesaggistico.

Tutta l'area, comprendente anche la gravina, è stata sottoposta a vincolo ambientale con decreto in data 18.09.1996 del Ministero per i beni ambientali e culturali (ai sensi della «legge Galasso»).

La legge n. 56/1980 della Regione Puglia vieta qualunque costruzione a meno di 200 metri dalle «gravine».

La stessa Regione Puglia (Assessorato ambiente — settore ecologia — ufficio parchi e riserve naturali) con il documento n.3347 in data 14.05.1996 affermava che «l'inserimento di un nuovo manufatto edilizio, della superficie di 490 mq., nel contesto naturale e paesaggistico della gravina avrà un impatto negativo di rilievo su paesaggio, natura, suolo, acque superficiali, non valutato».

Il Comune di Villa Castelli, usufruendo anche dei fondi comunitari P.O.P. (sottomisure 7.3.9. e 7.3.10) e in violazione dei vincoli ambientali, delle leggi nazionali e regionali, ha iniziato i lavori di costruzione di un «Centro polifunzionale» di mq.693 all'interno della citata gravina.

Può la Commissione pertanto far sapere se sia ammissibile usufruire di finanziamenti P.O.P. per realizzare opere edilizie in violazione di leggi poste a salvaguardia del patrimonio paesaggistico e naturalistico?

Quali provvedimenti intende essa prendere dopo aver accertato i fatti attraverso un sopralluogo di suoi funzionari?

Risposta data dal Sig Barnier in nome della Commissione

(3 novembre 2000)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2001/C 103 E/286)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3317/00**di John Bowis (PPE-DE) alla Commissione***(25 ottobre 2000)*

Oggetto: Finanziamenti UE a Londra

Può la Commissione far sapere a quanto ammonta il volume totale dei fondi comunitari effettivamente stanziati per Londra o destinati a tale città in ciascuno degli ultimi cinque anni per i quali sono disponibili dei dati?

Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione*(3 novembre 2000)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2001/C 103 E/287)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3341/00**di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione***(25 ottobre 2000)*

Oggetto: Ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori in possesso di un'automobile

Nei Paesi Bassi ai residenti è fatto divieto di guidare un'automobile con targa d'immatricolazione straniera. Il termine per ottenere una targa d'immatricolazione olandese è di 8 settimane.

In pratica però si determinano situazioni problematiche. Chiunque arrivi nei Paesi Bassi con lo scopo di stabilirvisi per un periodo più o meno lungo è considerato, a norma di legge, come residente. Secondo la legislazione sulla circolazione, i nuovi residenti in possesso di un'automobile sono tenuti a munirsi di una targa d'immatricolazione olandese.

In base al diritto europeo, un cittadino alla ricerca di occupazione è autorizzato a cercare lavoro in un altro Stato membro per un periodo di tre mesi beneficiando di un sussidio. Qualora il cittadino europeo si rechi nei Paesi Bassi alla ricerca di un lavoro, è considerato in base al diritto olandese un residente ed è pertanto tenuto a munirsi di una targa d'immatricolazione olandese, senza la quale non può utilizzare la propria automobile.

1. Secondo la Commissione in che misura la legislazione olandese summenzionata pone ostacoli alle possibilità delle persone straniere di recarsi nei Paesi Bassi alla ricerca di un lavoro?

2. Ritiene la Commissione che la legislazione in parola crei un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou in nome della Commissione*(14 novembre 2000)*

La Commissione sta effettuando presso lo Stato membro interessato un'inchiesta sui fatti evocati dall'Onorevole Parlamentare. Essa non mancherà di informarlo del risultato di tale inchiesta.

(2001/C 103 E/288)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-3361/00
di Barbara Weiler (PSE) alla Commissione***(20 ottobre 2000)*

Oggetto: Discriminazione nei confronti degli insegnanti di lingua materna

Nel Land di Hessen (Assia), gli insegnanti di lingua materna sono collocati in linea generale nel sistema retributivo del pubblico impiego ad un livello inferiore rispetto ai loro colleghi tedeschi.

1. A giudizio della Commissione, sono autorizzati i Länder tedeschi a discriminare gli insegnanti di lingua materna rispetto agli insegnanti di altre materie che si trovano in una posizione statutaria analoga?
2. In caso affermativo, sarebbe tale collocazione ammissibile anche se fosse richiesta espressamente come requisito indispensabile per l'insegnamento della lingua materna la piena abilitazione all'insegnamento da parte del paese di origine ed inoltre l'abilitazione individuale fosse riconosciuta tramite certificato di equiparazione?
3. Non lede tale trattamento, a giudizio della Commissione, i seguenti diritti:
 - il diritto alla parità di trattamento (in questo caso, per quanto concerne la cittadinanza);
 - il diritto alla libera circolazione;
 - il diritto alla parità retributiva a parità di lavoro?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou in nome della Commissione*(14 novembre 2000)*

La Commissione sta effettuando presso lo Stato membro interessato un'inchiesta sui fatti evocati dall'Onorevole Parlamentare. Essa non mancherà di informarLa del risultato di tale inchiesta.
